

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

655° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 6
2 ^a - Giustizia	» 16
3 ^a - Affari esteri.....	» 21
6 ^a - Finanze e tesoro	» 26
7 ^a - Istruzione.....	» 30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 275
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 282

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 302
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 305
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 312
Mafia	» 314
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale.....	» 315
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 515
Schengen.....	» 520
Infanzia.....	» 522
Consorzi agrari.....	» 523

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i> 525
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 526
RAI-TV - Accesso.....	» 531

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

279^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che l'incontro con la delegazione del Consiglio della Federazione della Repubblica federativa russa, che era stato inizialmente previsto per la data odierna, non avrà più luogo perché è stato anticipato alla data di ieri, a causa del sovrapporsi di diversi impegni assunti dalla suddetta delegazione. L'incontro, al quale egli soltanto tra i componenti della Giunta ha potuto prendere parte e che si è svolto alla presenza di alcuni funzionari del Senato, ha avuto lo scopo di informare i parlamentari stranieri in ordine ad alcuni aspetti della condizione dei senatori, con particolare riguardo alla disciplina delle immunità parlamentari.

Il senatore VALENTINO chiede se nel corso dell'incontro il Presidente abbia potuto acquisire notizie in merito all'ordinamento costituzionale russo, in special modo con riferimento alle immunità parlamentari.

Il PRESIDENTE risponde che l'incontro si è svolto in un arco di tempo limitato e, pertanto, la discussione non si è estesa all'acquisizione di informazioni sull'ordinamento costituzionale della Russia per ciò che concerne la materia indicata dal senatore Valentino.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 luglio e proseguito nelle sedute del 27 luglio, del 16 e del 23 settembre, del 14 ottobre 1999, del 19, del 21 e del 26 settembre, del 3 e del 12 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando l'esposizione da lui svolta nelle precedenti sedute, in particolare nella seduta del 22 luglio 1999, in ordine alla vicenda concernente l'onorevole Boato, che trae origine dall'atto di citazione in sede civile presentato da un magistrato, il dottor Guido Salvini, a causa delle affermazioni rese dallo stesso onorevole Boato in qualità di testimone, nell'ambito del processo penale a carico del signor Adriano Sofri, sul conto del medesimo dottor Salvini, affermazioni riprese successivamente in alcune interviste televisive e in un dibattito presso un'istituzione culturale.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori PELELLA, RUSSO, BRUNI, MILIO, DIANA LINO, LUBRANO DI RICCO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Boato, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Milio è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Angelo Staniscia, in relazione a tre procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso i Tribunali di Pescara e di Roma.

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 5 ottobre e proseguito nella seduta del 12 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e dichiara chiusa la discussione.

Intervengono, per dichiarazione di voto, i senatori FASSONE, VALENTINO e RUSSO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Angelo Staniscia, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Bruni è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

598^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MARCHETTI***Indi del Presidente***VILLONE**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri con la discussione degli emendamenti della relatrice, pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

Il senatore SCHIFANI osserva che la proposta illustrata dalla relatrice si muove secondo due direttrici. La prima trova la sua radice nelle perplessità sulla possibilità di applicare in modo compiuto ed esaustivo la disciplina del *trust* con riferimento alle delicate fattispecie che il provvedimento in esame mira a regolare. In proposito la relatrice ha avanzato la proposta di fare riferimento per la gestione del patrimonio all'istituto della gestione disciplinato dal testo unico sull'intermediazione immobiliare; un istituto, questo, da tempo radicato nell'ordinamento italiano. Se su questo aspetto attesta piena disponibilità della sua parte politica ad

aprire un confronto, mostra invece un radicale dissenso sulla seconda direttrice che ha ispirato la redazione del testo illustrato nelle scorse sedute dalla relatrice. Si tratta infatti di un complesso di disposizioni che mirano alla sostanziale aggressione dei destinatari della disciplina, un'aggressione che si sostanzia in un apparato sanzionatorio chiaramente ingiustificato e spropositato. In linea con questo intento persecutorio è anche la disciplina delle modalità di scelta del gestore, interamente affidata all'autonoma decisione dei presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Consob, e della Autorità di regolazione del settore. Da questa scelta dunque viene completamente escluso l'interessato che, invece, ha un ruolo essenziale nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che i Gruppi della Casa della Libertà hanno proposto di correggere prevedendo che l'albo dei soggetti tra i quali scegliere il gestore non sia tenuto dalla Presidenza del Consiglio. A questa apertura al confronto, la relatrice ha replicato con una scelta chiaramente conflittuale, prevedendo che l'individuazione del gestore venga affidata ai presidenti di tre autorità di garanzia, uno dei quali, in questo momento, risulta essere l'antagonista del *leader* dell'opposizione nella consultazione elettorale del 1994.

Pur condividendo la necessità di prevedere un'efficace sistema sanzionatorio, crede che la misura di alcune delle sanzioni proposte dalla relatrice sia chiaramente sproporzionata e non collegata alla gravità delle violazioni previste. Ne emerge un intento chiaramente persecutorio della proposta, che d'altronde non reca procedure che garantiscano un adeguato rispetto dei diritti e delle ragioni degli interessati.

Al riguardo, segnala la gravità di quanto previsto dall'emendamento 13.500 che restringe oltre il lecito le possibilità di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'autorità, limitando il giudizio della Corte di cassazione, in un unico grado, ai soli vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato; ciò in chiara violazione delle garanzie contenute nell'articolo 24 della Costituzione. Si tratta dunque di una mutazione sostanziale dell'impianto del provvedimento che, invece di perseguire la finalità di garantire una corretta conduzione degli affari pubblici, si risolve in un sistema sanzionatorio – dal carattere sostanzialmente espropriativo – a danno di titolari di cariche di governo che si trovino in situazione di conflitto di interessi, senza peraltro prevedere alcuna conseguenza sulla attività di governo e quindi dunque sul perpetuarsi di condizioni di conflitto di interessi.

Lamenta poi l'assenza di garanzie nel procedimento di accertamento delle violazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; al riguardo, ritiene del tutto insufficiente il semplice rinvio ai regolamenti adottati dall'Autorità in una materia che per la sua delicatezza richiede una compiuta disciplina legislativa.

Venendo quindi a considerare alcuni aspetti della proposta della relatrice si sofferma sull'emendamento 5.500, che, nel disciplinare i criteri di esercizio delle attività economiche non aventi carattere di rilevanza, trascura di definire con chiarezza le fattispecie che impongono una separa-

zione nella gestione di tali attività economiche prevedendo, al comma 4, l'irrogazione, senza contraddittorio, di pesanti sanzioni che presuppongono la malafede del destinatario. Queste sanzioni inoltre vengono comminate senza alcuna gradualità, né con riferimento all'entità delle medesime, né quanto ai tempi. Venendo quindi a considerare l'emendamento 6.500 rileva, al comma 4, l'imperfetta definizione della fattispecie da cui conseguono sanzioni che, anche in questo caso, appaiono sproporzionate e prive di ogni necessaria gradualità; il tutto senza che venga risolto il problema della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi. Paradossalmente questa previsione finisce per aver quale unico effetto quello di scoraggiare l'accesso di determinati soggetti – che si trovino nella titolarità di un patrimonio non particolarmente rilevante – alle cariche pubbliche, ciò in chiara violazione dei principi fissati dall'articolo 51 della Costituzione.

L'emendamento 7.500 modifica la corrispondente disposizione del testo in esame, disciplinando le conseguenze derivanti da alienazioni simulate e prevedendo al riguardo gravi sanzioni. In proposito ritiene che occorrerebbe distinguere tra casi di simulazione assoluta e casi di simulazione relativa.

La relatrice DENTAMARO a tale proposito osserva che si applicano le regole contenute nel codice civile.

Il senatore SCHIFANI, riprendendo la sua esposizione, ritiene che per il rilievo della materia sia più opportuno disciplinare con chiarezza la questione nel provvedimento in esame. Quanto alle sanzioni previste da tale disciplina ritiene che, anche in questo caso, si dovrebbe prevedere una gradualità delle medesime nella loro entità e nel tempo. Venendo quindi a considerare l'emendamento 8.500, ribadisce la necessità che, come previsto dal testo trasmesso dalla Camera, l'interessato venga coinvolto nella scelta del gestore. L'intervento autonomo delle autorità può essere previsto solo nel caso di evidenti inadempienze. Ritiene invece condivisibile la formulazione dell'emendamento 9.500 e dell'emendamento 10.500.

Quanto all'emendamento 12.500 ritiene che la gravità della sanzione ivi prevista possa produrre l'esito paradossale di stimolare, da parte del gestore di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, atteggiamenti conflittuali con gli interessi del titolare. Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati prevede invece una soluzione più equilibrata diretta a rimuovere, caso per caso, le situazioni in cui vengano violati, da parte delle imprese gestite fiduciariamente, i principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. La soluzione prevista dall'emendamento mette invece in pericolo la serenità di giudizio del gestore minacciato dalla gravità delle sanzioni.

L'emendamento 13.500, come già rilevato, reca invece una previsione chiaramente incostituzionale che riduce oltre il lecito l'ampiezza della tutela giurisdizionale.

Nel complesso le proposte emendative illustrate dalla relatrice non perseguono la finalità di impedire che si realizzi una situazione di conflitto tra gli interessi personali dei titolari di cariche di governo e gli interessi del Governo. Questo, che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni provvedimento in materia, potrebbe essere a suo avviso più efficacemente realizzato attraverso un'estensione delle ipotesi in cui si prevede un obbligo di astensione da parte del titolare di cariche di governo; un'astensione che, oltre che alle singole scelte che coinvolgono interessi personali, si potrebbe estendere al complesso delle politiche pubbliche che investono i settori nei quali operano le imprese possedute o controllate. Si tratta peraltro di problemi che lo stesso operare dei meccanismi istituzionali tende a risolvere; crede dunque che su queste direttrici si possa sviluppare un confronto aperto che è invece impedito da finalità espropriative sottese al complesso delle proposte illustrate dalla relatrice.

Interviene quindi il senatore Lino DIANA che dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma.

Il senatore BESOSTRI chiede che si passi a discutere il disegno di legge n. 4863.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4863) Deputato SCHMID. – *Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(503) GUBERT e TAROLLI. – *Disposizioni in materia di cittadinanza*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 4863, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 503 e rinvio. Discussione del disegno di legge n. 503, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4863 e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa – per quanto attiene al disegno di legge n. 4863 – nella seduta dell'8 novembre.

Il relatore ANDREOLLI dà preliminarmente conto del disegno di legge n. 503, la discussione del quale prosegue congiuntamente con quella del disegno di legge n. 4863 che viene, conseguentemente, assunto come testo base.

Ricorda quindi il contenuto di quest'ultima iniziativa volta a garantire il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone, nate e già residenti nei territori italiani appartenuti all'impero austro-ungarico prima della loro annessione per effetto del trattato di Saint Germain, che emigra-

rono in Stati terzi prima di tale annessione e non esercitarono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del medesimo trattato, il diritto di opzione a favore della cittadinanza italiana. Si tratta di una puntuale modifica alla legge n. 91 del 1992 che aveva fissato dei termini per gli interessati (e i loro discendenti) che, a suo tempo, non avevano optato per la cittadinanza italiana. Quanto ai dubbi manifestati nel corso della precedente seduta, che hanno motivato la presentazione di alcuni emendamenti, ritiene che essi possano essere superati attraverso la approvazione di un ordine del giorno che si riserva di illustrare. Chiede pertanto ai presentatori di ritirare tali emendamenti.

Prende quindi la parola il senatore GUBERT per illustrare il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dalla senatrice Pasquali:

0/4863/1/1

«La Commissione Affari Costituzionali,

premessi:

– che il disegno di legge in esame e quello connesso n. 503 hanno entrambi l'obiettivo di rimuovere situazioni di disuguaglianza tra emigrati e loro discendenti createsi all'indomani dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano che regolava esiti della prima guerra mondiale e che tale situazione di disuguaglianza riguardano coloro che, cittadini dell'impero austro-ungarico in aree divenute italiane, per il fatto di essere emigrati prima del 16 luglio 1920, non furono messi nelle condizioni di scegliere la cittadinanza italiana e che tale disuguaglianza si è poi trasferita ai loro discendenti;

– che, di conseguenza, sono estranei a tale situazione di disuguaglianza coloro che, non essendo all'epoca emigrati all'estero, avevano espresso la scelta di diventare cittadini di uno degli Stati succeduti sui territori del dissolto impero austro-ungarico, anche tramite lo spostamento della propria residenza entro uno di detto Stati;

– che esplicitamente tale condizione è considerata negli originari disegni di legge, che, riguardano fundamentalmente gli emigrati prima del 16 luglio 1920 da territori ora facenti parte della Regione Trentino-Alto Adige, escludevano dall'oggetto della legge coloro che, all'epoca, si trasferirono in Austria;

– che tuttavia in analoga condizione sono da considerare anche coloro che, all'epoca, si trasferirono in altri stati succeduti all'impero austro-ungarico;

– che, peraltro, l'espressione «emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920», che identifica al comma 1 dell'articolo 1 i destinatari della legge potrebbe essere intesa come escludente coloro che emigrarono in territori dell'impero austro-ungarico, quanto meno prima dell'esito della prima guerra mondiale nella ridefinizione delle entità statuali, ma non im-

pensabilmente anche negli anni immediatamente precedenti il Trattato di San Germano;

impegna il Governo:

nel dare attuazione alla presente legge, a verificare in base al diritto internazionale la portata della espressione «emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920» per bene identificare i beneficiari della presente legge e in ogni caso, a dare priorità nella pubblicizzazione della presente legge e nell'approntamento degli strumenti per dare ad essa attuazione agli emigrati e loro discendenti che prima del 16 luglio 1920 effettivamente emigrarono al di fuori dei confini dell'impero austro-ungarico o degli stati succeduti ad esso sui medesimi territori».

Il relatore ADREOLLI manifesta il suo favore per l'ordine del giorno a condizione che il dispositivo venga modificato nei seguenti termini:

impegna il Governo

nel dare attuazione alla presente legge, a verificare in base al trattato di pace tra Italia e Austria del 1919, la portata della espressione «emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920» per bene identificare i beneficiari della presente legge, pubblicizzandola, in ogni caso, adeguatamente tra gli interessati.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/4863/2/1

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 4863 e 503, recanti disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti;

premesso

che l'applicazione della normativa dovrebbe tener conto anche dell'appartenenza dei soggetti in questione al gruppo linguistico italiano, della circostanza che si tratti di persone, anche se ascendenti degli interessati, che erano in vita alla data del 16 luglio 1920 e della possibilità di discendenza in via materna;

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni del disegno di legge n. 4863 in conformità alle leggi di esecuzione dei trattati internazionali rilevanti in materia e alla normativa vigente in tema di cittadinanza quanto alle condizioni indicate in premessa».

Il senatore GUBERT accoglie la proposta del relatore e riformula in modo conseguente il dispositivo dell'ordine del giorno 0/4863/1/1. Rileva quindi che i due ordini del giorno superano le perplessità emerse nel corso del dibattito. Con particolare riferimento all'ordine del giorno da ultimo illustrato dal relatore osserva peraltro che nell'evoluzione dell'ordinamento sono stati riconosciuti particolari diritti agli appartenenti alla minoranza ladina, un tempo ricompresa nel gruppo linguistico italiano.

Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sul provvedimento, la cui sollecita approvazione auspica.

Il senatore PINGGERA, nel ritenere che l'ambito di applicazione della disciplina sia chiaramente definito dalle disposizioni del provvedimento in esame, manifesta perplessità sulla formulazione dell'ordine del giorno del relatore, che nella premessa, sembra limitare l'applicazione della disciplina ai soli soggetti appartenenti al gruppo linguistico italiano. Si tratta di una discriminazione ingiustificata e lesiva dei principi costituzionali. In proposito ricorda che gran parte di coloro che emigrarono dal Sud Tirolo in paesi extra europei prima del trattato di Saint Germain appartenevano al gruppo linguistico tedesco.

Il presidente VILLONE ritiene che dalla formulazione dell'ordine del giorno non si possa ricavare questa esclusione.

Il relatore ANDREOLLI, nel replicare ai quesiti posti, ritiene che l'ordine del giorno non configuri alcuna esclusione. L'oggetto del provvedimento è l'acquisto della cittadinanza italiana per il quale è indifferente l'appartenenza all'uno o all'altro gruppo linguistico. Il riferimento contenuto nella premessa dell'ordine del giorno a sua firma al «gruppo linguistico italiano» riproduce una condizione presente nei trattati internazionali.

Sulla questione si apre quindi un dibattito nel quale prendono la parola il presidente VILLONE, il senatore PINGGERA, il relatore ANDREOLLI e il senatore GUBERT. Quest'ultimo sottolinea come, ai fini della pratica applicazione della disciplina, non vi siano pratici problemi, poiché i cittadini di lingua tedesca interessati dal provvedimento hanno comunque avuto la possibilità di divenire cittadini della repubblica austriaca.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI, il quale chiede se, per effetto delle disposizioni in esame, uno stesso soggetto possa divenire cittadino di più paesi appartenenti all'Unione europea.

Il senatore BESOSTRI e il presidente VILLONE osservano che le legislazioni vigenti in materia nei paesi dell'Unione consentono la possibilità di un simile cumulo di cittadinanze.

Il senatore ROTELLI ritiene comunque che debba essere valutato se con questo provvedimento tale possibilità, che in via generale dichiara di non condividere, venga ad essere incrementata.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 1.1 che mira a risolvere i problemi che si potrebbero avere nell'applicazione della disciplina il cui intento dichiara di condividere. Il testo del provvedimento in esame, infatti, esclude dall'applicazione di questa disciplina coloro che optarono nel 1919 per la cittadinanza austriaca. In un'analoga condizione si trovano anche coloro che risiedevano in Friuli-Venezia Giulia e sono emigrati in paesi appartenenti all'ex impero austro-ungarico, soggetti cui, del tutto impropriamente, il provvedimento permetterebbe l'acquisto della cittadinanza italiana. Si tratta di un'evidente imperfezione della formulazione del provvedimento che deve essere corretta. Per evitare che l'approvazione di questo emendamento produca ritardi nel definitivo varo del provvedimento in esame propone che il Presidente prenda iniziative per verificare l'avviso della corrispondente commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Il presidente VILLONE ritiene questa proposta ragionevole, ma teme che un ulteriore esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento possa pregiudicarne la definitiva approvazione.

Il senatore PASTORE ritiene che in questa fase finale della legislatura si sia fatto un eccessivo ricorso allo strumento dell'ordine del giorno per risolvere problemi interpretativi. Se in alcuni casi vi sono state evidenti ragioni politiche per seguire questa via, nel caso di specie ritiene che, trattandosi di un provvedimento ampiamente condiviso, si deve valutare la opportunità di introdurre modifiche al testo, per eliminare i problemi interpretativi evidenziati dal senatore Tarolli, definendo quindi con chiarezza l'ambito di applicazione della disciplina.

Il presidente VILLONE, nel ribadire la sua disponibilità a prendere contatti con la Presidenza della corrispondente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di concludere nella seduta odierna l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il relatore ANDREOLLI, al fine di venire incontro ai rilievi del senatore Pinggera, riformula l'ordine del giorno a sua firma eliminandone la premessa. Quanto all'osservazione mossa dal senatore Tarolli, ritiene che questa possa essere superata dalla riformulazione dell'ordine del giorno.

A quest'ultimo proposito il senatore GUBERT osserva che l'ordine del giorno a sua firma fornisce un'interpretazione che rende superflua l'approvazione degli emendamenti.

Il senatore PINGGERA si mostra soddisfatto della riformulazione dell'ordine del giorno annunciata dal senatore Andreolli.

La senatrice PASQUALI ritira conseguentemente l'emendamento 1.2.

Il sottosegretario CANANZI dichiara invece la difficoltà del Governo ad accettare l'ordine del giorno del senatore Andreolli come da ultimo riformulato. L'ordine del giorno può essere accettato dal Governo solo se nella premessa si chiarisce che l'interpretazione della normativa non può che essere aderente ai principi dettati dai trattati internazionali, dalle norme delle relative leggi di esecuzione nonché dalle disposizioni vigenti in tema di cittadinanza quanto all'appartenenza dei soggetti in questione al gruppo linguistico italiano, alla circostanza che si tratti di persone, anche se ascendenti degli interessati che erano in vita alla data del 16 luglio 1920 e alla possibilità di discendenza in via materna. Si tratta infatti di condizioni che scaturiscono da precisi obblighi internazionali, che trovano la loro fonte nei trattati di Parigi del 1947 e di Osimo del 1975.

Dopo una precisazione del presidente VILLONE, il senatore PINGGERA manifesta la sua netta contrarietà ad un ordine del giorno che, nella premessa, ipotizzi un'applicazione della disciplina in esame che distingua i soggetti appartenenti ai diversi gruppi linguistici.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che le sedute di martedì e mercoledì della prossima settimana saranno prevalentemente dedicate all'esame dello schema di decreto n. 772 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») nonché al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 4863 («Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti») e 3236 («Norme in materia di conflitti di interesse»).

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4863**Art. 1.****1.2**

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 appartenenti al gruppo etnico-linguistico italiano ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, e a tale data viventi, nonché ai loro discendenti in linea retta, dal 1° gennaio 1948 anche in via materna, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1

TAROLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca» con le seguenti: «ad esclusione degli altri territori già appartenuti all'ex-Impero austro-ungarico».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

663^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE***(4810) FOLLIERI e MANFROI. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DE GUIDI, ricordando che la previsione di una prima forma di mutualità fra il personale giudiziario risale al 1927, mentre con legge 11 maggio 1951, n.384, venne successivamente istituita la cassa mutua tra i cancellieri e i segretari giudiziari, disciplinandone l'ordinamento, che è quello attualmente vigente.

Il provvedimento in esame prevede – all'articolo 1 – che la cassa mutua assuma la denominazione di fondo di previdenza del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni. Il relatore De Guidi rileva, quindi, come l'articolo 3 individui i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria che sono soci di diritto del fondo di previdenza e chiarisce che le indicate figure professionali sono la risultante dei successivi assetti assunti dal personale giudiziario dovuti al succedersi delle disposizioni in materia: in particolare, fra queste, l'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 per il personale del Ministero della giustizia. L'articolo 4 provvede ad individuare le prestazioni dell'istituendo fondo di previdenza fra le quali anche la concessione di prestiti, sovvenzioni straordinarie e di un premio di buonuscita ovvero di un anticipo della buonuscita, mentre l'articolo 5 individua le entrate del fondo fra le quali anche una ritenuta sull'importo netto dello stipendio mensile e degli altri assegni di carattere continuativo percepito dai soci: tale ritenuta che, attualmente, è dell'1 per cento con riferimento alla esistente cassa mutua nazionale, verrebbe portata allo 0,75 per cento dal disegno di legge. Gli articoli 6 e 8 disciplinano le modalità di prelievo a

favore del fondo di previdenza, mentre l'articolo 7 prevede che i nuovi soci possono usufruire dei benefici concessi dal fondo di previdenza dopo aver versato per un intero anno le ritenute straordinarie sulle competenze loro spettanti. Gli articoli 9, 10 e 11 attengono alle modalità di costituzione del patrimonio e istituiscono, inoltre, il fondo di riserva del medesimo Fondo. Infine, i restanti articoli organizzano – in particolare – il sistema di funzionamento degli organi di gestione.

Il relatore De Guidi, dopo aver fatto osservare che nella filosofia del disegno di legge in esame la partecipazione all'istituendo fondo di previdenza è obbligatoria per i soggetti considerati, ritiene che dal previsto parere della Commissione bilancio potranno essere tratte utili indicazioni in merito ai profili finanziari connessi alla proposta in esame.

Si apre la discussione generale.

Il presidente PINTO rileva che, secondo quanto previsto dall'articolo 7, i nuovi soci a decorrere dal compimento del primo anno di associazione possono avvalersi di tutte le prestazioni erogate dal fondo e, quindi, anche della situazione economica contabile che si è consolidata con i contributi versati nel tempo dagli altri soci, acquisendo con ciò un indubbio vantaggio rispetto al decorso di un periodo relativamente limitato. Inoltre si chiede quale potrebbe essere il trattamento del fondo nel caso esso venisse posto in liquidazione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

664^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
SENESE*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, l'artigianato e il commercio con l'estero Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SENESE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO formula un quesito di carattere generale, in merito alla quantità di domini a disposizione dell'Italia.

Il relatore CARUSO precisa che astrattamente il numero è illimitato, ma che la determinazione di eventuali limiti complessivi dipende dagli accordi presi con l'Autorità centrale cui fanno capo le richieste delle singole autorità nazionali che assegnano i domini.

Ha quindi la parola il sottosegretario PASSIGLI il quale rileva che al momento della sua presentazione – che risale al maggio 2000 – il disegno di legge per la disciplina dei domini *Internet* intendeva preminentemente affrontare il preoccupante fenomeno, in progressivo sviluppo, costituito dall'accaparramento dei domini al solo scopo di rivenderli, ovvero allo scopo di registrare nomi o denominazioni tali da creare confusione o risultare ingannevoli, al fine di trarne profitto. Il notevole grado di destrutturazione normativa di tale materia ha dunque permesso a soggetti mossi da fini meramente lucrativi di realizzare notevoli vantaggi, anche perchè i soggetti danneggiati dall'accaparramento hanno spesso preferito giungere ad un accordo, piuttosto che ricorrere agli strumenti di tutela giudiziaria attualmente apprestati per la difesa del marchio o del nome, in quanto applicabili. La scelta si spiega con la nota lentezza di tali procedure e con la difficoltà di ottenere perciò la risoluzione della controversia nei tempi rapidissimi richiesti dalla stessa filosofia dell'utilizzo delle reti telematiche. Le esigenze di tutela già individuate, poi, si sono rivelate ulteriormente urgenti ora che, in vista delle prossime elezioni legislative, la presenza sulla rete rappresenterà un elemento di forza della campagna elettorale. In tale scenario, a giudizio del Sottosegretario, si presenta particolarmente apprezzabile la soluzione conciliativa prospettata nell'articolo 2, comma 2, del disegno di legge che stabilisce – tra l'altro – che alla registrazione del nome a dominio presso l'Anagrafe nazionale si provvede previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione, da parte del richiedente, di una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie. Sempre nella prospettiva di porre le condizioni per regolarizzare eventuali situazioni attualmente «a regime», nel quadro della futura disciplina della materia, il Sottosegretario osserva che l'articolo 2, comma 3, introduce una procedura in base alla quale ove emerga, nel corso delle procedure di registrazione che si svol-

geranno presso l'istituenda Anagrafe la non conformità di precedenti registrazioni alle disposizioni della nuova disciplina, l'Anagrafe ne disporrà la cancellazione anche se la richiesta di registrazione sia antecedente alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Il Sottosegretario procede dichiarando che il disegno di legge non si propone di intervenire in maniera esaustiva su tutta la complessa materia, ma intende effettuare un primo intervento sulle questioni più sensibili, che sono quelle descritte nell'articolo 1 e già illustrate dal relatore. Anzi, con riferimento ad alcune delle considerazioni problematiche del relatore in merito alla regolamentazione delle ipotesi di registrazione di domini contenenti nomi di genere, prevista dalla lettera d) del medesimo articolo 1, il rappresentante del Governo ne sostiene la opportunità, soprattutto nella prospettiva di favorire la creazione di «portali» che in certi settori commerciali potrebbero, in caso contrario, essere monopolizzati da pochi speculatori.

In merito alle considerazioni del relatore concernenti certe caratteristiche di autoreferenzialità della *Naming authority* (NA) italiana, il Sottosegretario riconosce che tale autorità è ancora in quella fase spontaneistica in cui si è venuta a trovare per le oggettive modalità di nascita e di sviluppo tumultuoso delle reti *Internet* e che, effettivamente, la sua composizione non è governata da regole precise, né vi sono preclusioni, allo stato, a che ne facciano parte categorie particolarmente interessate dal fenomeno come quelle dei *maintainers* e dei *providers*. Non ritiene, invece, di poter condividere la proposta di collocare l'istituenda Anagrafe presso i due rami del Parlamento e ribadisce, invece, la validità della scelta cui si ispira il disegno di legge diretta a far operare l'Anagrafe presso il CNR. Data, peraltro, la novità della materia e delle questioni, è lo stesso disegno di legge all'articolo 2, comma 1, che fa salve successive disposizioni sull'organizzazione dell'ente. Ciò anche nella prospettiva di porre l'Anagrafe sotto la vigilanza di un Ministero a ciò competente. Al riguardo, anzi, il sottosegretario Passigli fa presente che presso il Ministero dell'industria è già in corso di istituzione una Agenzia per la tutela della proprietà intellettuale.

Il senatore CENTARO chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano le implicazioni connesse con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, nell'ipotesi in cui la registrazione di un nome a dominio sia avvenuta presso una *Registration authority* (RA) straniera.

Il sottosegretario PASSIGLI rileva che la previsione su cui si è dianzi richiamata l'attenzione non può certo implicare l'obbligo per la RA straniera di disporre la cancellazione di un nome a dominio, ma che essa può acquisire rilievo comunque ai fini dell'accoglimento di un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni davanti al giudice italiano.

Rispondendo ad una domanda del senatore PREIONI, il relatore Antonino CARUSO precisa che i dati relativi all'identificazione di un deter-

minato sito e del relativo *provider* possono essere ottenuti interrogando il sito della RA che ha provveduto alla registrazione del nome a dominio del sito considerato.

Seguono quindi brevi interventi del senatore MILIO e del sottosegretario PASSIGLI.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore RUSSO, il sottosegretario PASSIGLI sottolinea l'esigenza di definire un quadro normativo che consenta di conciliare, da un lato, l'esigenza di consentire il più ampio accesso possibile alla rete e, dall'altro, l'esigenza di evitare che l'iniziativa assunta da un singolo soggetto si risolva in un danno per altri. Il divieto dell'utilizzazione, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge si inquadra appunto in questa prospettiva in particolare per i nomi di genere.

Il senatore CENTARO si chiede se la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge non sia suscettibile di inibire attività economiche del tutto legittime, rispetto alle quali il divieto in questione risulterebbe privo di senso.

Il sottosegretario PASSIGLI fa presente che, ferma restando, se del caso, la possibilità di una riformulazione della previsione cui testè ha fatto riferimento il senatore Centaro, la *ratio* ispiratrice della medesima va rinvenuta nell'esigenza di contrastare iniziative aventi carattere esclusivamente speculativo o emulativo.

Il senatore MARITATI, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del disegno di legge in titolo, sottolinea la necessità di elaborare un quadro normativo che consenta di distinguere con chiarezza le ipotesi di cessione che si inseriscono in una più complessiva dinamica economica, di per sé del tutto lecita, da quelle che hanno invece una finalità meramente speculativa e in relazione alle quali dovrebbe specificamente operare il divieto di cui alla citata lettera d).

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

328^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 14,40***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni.**

Il sottosegretario CALZOLAIO risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-03984 e 3-04119, rispettivamente presentate dalla senatrice de Zulueta e dai senatori Boco e Semenzato, riguardanti la questione degli effetti prodotti dalle armi ad uranio impoverito utilizzate nel corso della crisi in Kosovo.

Al riguardo, ricorda come il Governo abbia già avuto occasione di fornire in Parlamento informazioni ed elementi di valutazione sul tema. In particolare, ricorda di aver partecipato ad un'audizione, lo scorso 20 gennaio, presso la III Commissione permanente della Camera dei deputati, e di aver altresì fornito risposta, presso lo stesso ramo del Parlamento, in data 8 febbraio 2000, alle interrogazioni presentate sullo stesso argomento dagli onorevoli Calzavara e Santandrea.

Nel rinviare pertanto, per ciò che attiene agli aspetti di dettaglio, a quanto affermato in tali occasioni, ricorda preliminarmente come nel luglio 1999 la *Balkan Task Force* (BTF) formata dall'UNEP (*United Nations Environment Programme*) e dall'UNCHS (*United Nations Centre for Human Settlements-Habitat*) organizzò una missione tecnica internazionale, finanziata anche dall'Italia attraverso il Ministero dell'Ambiente, per lo studio delle conseguenze della guerra in Kosovo per l'ambiente e per gli insediamenti umani. Nell'ottobre dello stesso anno, la BTF pubblicò la relazione con i risultati dello studio effettuato, nonché uno studio preliminare sugli effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente del-

l'utilizzo dell'uranio depleto (DU) durante il conflitto, segnalando di non aver avuto conferma ufficiale in ordine all'utilizzo di tali armi nel conflitto kosovaro. In concomitanza con la pubblicazione della relazione, fu richiesta alla NATO una informativa completa sull'utilizzo dei proiettili ad uranio in Kosovo. In esito a tale richiesta, da parte dell'Alleanza fu confermato l'utilizzo di circa 31.000 proiettili ad uranio impoverito e fu fornita una prima cartografia dei siti interessati dai mitragliamenti.

In tali condizioni, il Ministero dell'ambiente richiese all'ANPA una relazione sull'argomento, relazione che, con il titolo «Utilizzo di armamenti ad uranio impoverito nel conflitto dei Balcani (Serbia-Kosovo). Rischi di radioprotezione. Stime preliminari.», fu in effetti presentata dall'Agenzia in occasione della prima riunione, svoltasi in data 25 marzo 2000, della Commissione tecnico-scientifica composta da esperti dell'ANPA, dell'ENEA e del CNR per il contributo italiano per l'eventuale monitoraggio dell'inquinamento chimico, fisico e radioattivo.

In data 25 maggio 2000, la Commissione si è nuovamente riunita, con la partecipazione anche di esperti in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità, dell'Università di Urbino, dell'Università di «Roma Tre» e del Centro interforze studi applicati militari del Ministero della difesa; ai lavori ha partecipato, dietro invito da lui stesso rivoltogli anche il professor Predrag Polic dell'Università di Belgrado. In esito a tale riunione fu predisposta una scheda sulle precauzioni da osservare in caso di ritrovamento di proiettili contenenti uranio o di frammenti di essi.

Nel settembre 2000 la BTF ha ricevuto dalla NATO un'elencazione di 112 siti colpiti da proiettili ad uranio impoverito, mentre verso la metà del mese successivo, su incarico del Ministero dell'ambiente, un gruppo dei tecnici dell'ANPA si è recato a Ginevra presso gli uffici della *Task Force* per acquisire dati idonei a una più puntuale ricostruzione della dislocazione geografica delle aree interessate dalla presenza di proiettili a DU. Il 19 ottobre 2000 si perveniva così all'acquisizione alla Commissione tecnico-scientifica della mappa dei siti contaminati, copia che è stata quindi trasmessa al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nella stessa occasione è stato acquisito dal Ministero della difesa un ulteriore elenco dei siti mitragliati con proiettili ad uranio depleto, con specifica indicazione, per ciascun sito, della data del mitragliamento e del numero dei proiettili utilizzati.

Sulla scorta delle elaborazioni effettuate, è stato possibile ricostruire che dei circa 31.000 proiettili presumibilmente utilizzati in totale, un numero stimabile approssimativamente in 14 mila abbia interessato località rientranti nell'area presidiata dalle Forze armate italiane. Da una prima analisi, non sembrerebbe potersi affermare con certezza che l'area presidiata dall'Italia sia la più interessata dal problema dei proiettili a DU.

Successivamente, l'UNEP ha promosso l'invio in Kosovo di una missione di esperti, missione che ha iniziato ad operare lo scorso 4 novembre. In un primo tempo, essa procederà al prelievo di campioni di vegetali, del suolo e di acqua, quindi passerà alla misura della radioattività dell'aria ed infine analizzerà i campioni prelevati. I laboratori dell'ANPA, del CNR,

dell'ENEA e dell'Università di Urbino effettueranno analisi più dettagliate su circa cento campioni.

Il Ministero dell'ambiente ha proposto e ottenuto il coinvolgimento di un esperto, che sta operando nella zona affidata ai contingenti italiano e tedesco. Dal 5 al 13 novembre, il gruppo ha effettuato accertamenti nella zona del contingente italiano, potendo beneficiare di una soddisfacente collaborazione da parte del contingente stesso e del Ministero della difesa. Le operazioni nel loro complesso dovrebbero protrarsi per circa quattro mesi, ed al termine si provvederà a redigere una relazione. In aggiunta dei rappresentanti degli Istituti di ricerca scientifici già presenti nella *Balkans Task Force*, solo l'Italia e la Svizzera partecipano alla missione con propri esperti.

Il Ministero della difesa, con nota dell'11 novembre 2000 ha manifestato la volontà di collaborazione e sostegno tecnico alle eventuali iniziative della *Task Force* dell'UNEP e del Ministero dell'ambiente; andrebbe, in tale contesto, valutata la possibilità di approvare un *memorandum* d'intesa tra l'UNEP e l'Italia.

Ulteriori iniziative potranno essere assunte nell'ambito dell'Unione europea. L'Italia ha proposto come è noto lo scorso 9 novembre a Bruxelles l'inserimento della Jugoslavia tra i paesi ammessi al programma regionale di ricostruzione ambientale per il Sud Europa, nell'ambito del Patto di stabilità.

In tale sede, il Ministero dell'ambiente ha proposto l'avvio di un programma di assistenza al Governo della Jugoslavia, volto a definire di comune accordo un programma di interventi urgenti per la ricostruzione ambientale, ivi compreso l'accertamento e la riduzione del rischio per le aree contaminate da uranio impoverito.

In merito ai quesiti relativi all'eventuale presenza, alla stregua delle informazioni fornite dalla NATO, di proiettili a DU nell'Adriatico, in Serbia e nel Montenegro, al momento non si dispone di elementi idonei a fornire una risposta esauriente; può però sin d'ora rilevarsi come per l'Adriatico non sembrino sussistere, almeno allo stato, indicazioni che attestino la presenza di tale tipo di munizioni.

Va infine ricordato che proprio in questi giorni il presidente della Jugoslavia Kostunica ha richiesto all'Unione europea un sostegno relativamente alle conseguenze derivanti dai proiettili DU, rilevando giustamente come la questione non riguardi soltanto i cittadini del suo paese, ma abbia una portata molto più generale.

In tale contesto, appare senz'altro opportuno che siano ripresi ufficialmente quei contatti che già a suo tempo erano stati da lui intrapresi, come in precedenza ricordato, con l'Università di Belgrado, in vista di una cooperazione nell'attività di verifica della eventuale contaminazione in territorio iugoslavo.

Le condizioni politiche e diplomatiche che si sono venute a determinare sembrano propizie per un pronto riscontro da parte dell'Italia, anche come paese membro dell'Unione europea, agli appelli del presidente iugoslavo Kostunica.

In conclusione, consegna la mappa dei siti colpiti con uranio depleto, realizzata attraverso un'integrazione della precedente versione acquisita, come in precedenza ricordato, in data 19 ottobre 2000, come pure la scheda tecnica concernente le precauzioni delle quali è stata raccomandata l'adozione in caso di ritrovamento di proiettili a DU.

La senatrice DE ZULUETA si dichiara soddisfatta per la risposta all'interrogazione 3-03984, osservando che le informazioni circa l'impiego di proiettili all'uranio impoverito nel Kosovo sono divenute pubbliche soprattutto grazie all'impegno del Governo italiano. Ciò consentirà all'UNEP di monitorare gli effetti ambientali nelle località bombardate, nonché di studiare eventuali interventi.

Ricorda poi che questo tipo di munizioni altamente devastante fu impiegato per la prima volta nella guerra del Golfo e manca tuttora un serio monitoraggio delle conseguenze sul territorio e sulla popolazione iracheni, anche se si sa che vi sono seri problemi di salute, come del resto si è riscontrato anche tra i reduci di tale guerra.

Peraltro l'UNEP ha compiuto anche sopralluoghi in Serbia, ritenendo che l'impiego dei proiettili all'uranio impoverito sia stato esteso all'intera area del conflitto. Un'organizzazione non governativa italiana, denominata *Landau network-Centro Volta*, ha prelevato in territorio serbo un campione in cui si è riscontrato una presenza di uranio impoverito mille volte superiore ai valori normali. Ciò provoca crescente inquietudine nelle autorità serbe e rende opportuna una costante collaborazione della comunità internazionale nel monitoraggio degli equilibri ambientali e sanitari nell'intera federazione iugoslava.

Il senatore BOCO si dichiara soddisfatto per i risultati ottenuti sul piano della trasparenza, che rappresentano una vittoria della democrazia, ma considera solo parzialmente soddisfacenti alcune risposte ai precisi quesiti formulati nell'interrogazione da lui presentata. In particolare, i dati forniti dalla NATO si riferiscono unicamente ai bombardamenti sul territorio kosovaro, ma sembra ormai acclarato che i proiettili all'uranio impoverito siano stati impiegati anche in Serbia e probabilmente in Montenegro; vi è inoltre la fondata preoccupazione che una certa quantità di tali ordigni possa esser caduta nel mare Adriatico, con conseguenze imprevedibili.

Il presidente Kostunica ha opportunamente chiesto ieri che siano resi pubblici tutti i dati relativi agli altri territori iugoslavi, così come è avvenuto per il Kosovo: la NATO non può che aderire a tale richiesta, se non vuole vanificare il significativo gesto compiuto consegnando le mappe dei siti bombardati in territorio kosovaro.

In generale, vi sono alcune regioni della Serbia in cui si rischia una catastrofe per ragioni di vario tipo, tutte derivanti dagli eventi bellici. Basti pensare che in alcune località circa la metà dei bambini ha seri problemi respiratori. Occorre dunque adottare con sollecitudine tutte le inizia-

tive necessarie ad affrontare concretamente le emergenze sanitarie e ambientali che la guerra ha provocato.

Il presidente MIGONE dichiara chiuso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

409^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale il senatore CASTELLANI, dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulle disposizioni recate dal provvedimento in esame, sottopone all'attenzione del relatore alcune osservazioni, auspicandone l'inserimento nella proposta di parere. Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 46 egli giudica opportuna una modifica dell'articolo 24 nella parte che prevede la notifica del ricorso del contribuente contro l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali non solo all'ente impositore ma anche al concessionario. Sottolinea inoltre l'esigenza di prevedere un compenso – attualmente non previsto – per i provvedimenti di sgravio, che sono molto numerosi e che comportano costi molto alti di gestione da parte del concessionario. Da ultimo, egli osserva che dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorrere contro il provvedimento di diniego di sgravio.

Non essendoci altri iscritti a parlare in discussione generale, il presidente GUERZONI sottopone alla valutazione del relatore la proposta di svolgere le audizioni richieste nella scorsa seduta.

Il senatore PASQUINI ritiene utile poter svolgere l'audizione dei rappresentanti dell'Ascotributi, dell'Anutel e dei rappresentanti sindacali dei lavoratori delle esattorie e dei concessionari della riscossione – come richiesto da più parti – anche con l'intento di compiere una verifica della riforma attuata.

Il presidente GUERZONI, preso atto dell'orientamento favorevole della Commissione, chiarisce che le audizioni si svolgeranno in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e che, salvo verifica, esse potranno svolgersi nella giornata di martedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2001 (n. 785)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale esprime l'apprezzamento per la scelta del Governo di inserire nuove manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali fatto salvo il gruppo di eventi considerati «capofila». Egli condivide anche l'orientamento, espresso nella relazione governativa, ad individuare strumenti per incrementare il gettito delle singole lotterie, sia attraverso il collegamento con trasmissioni televisive, sia con l'estensione del sistema dei premi minori.

In analogia con quanto deciso negli anni precedenti, egli auspica che i proventi della Lotteria Europa siano utilizzati per sostenere gli interventi a favore dei territori alluvionati nelle scorse settimane. Passando ad esaminare le singole scelte di abbinamento, egli apprezza l'inserimento del concorso «Miss Italia» e del Memorial «Enzo Ferrari», mentre esprime un qualche rilievo per l'inserimento della «Maratona di Roma».

Riepilogando i criteri per individuare gli abbinamenti, chiede al rappresentante del Governo di specificare le motivazioni che hanno indotto a proporre la manifestazione «Perdonanza» dell'Aquila come capofila, trattandosi di una manifestazione di ambito locale.

Egli ritiene poi opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione la questione dell'esclusione del concorso ippico di Merano, considerato negli anni precedenti una manifestazione di grande richiamo: pur in presenza di un gettito molto ridotto, egli auspica un approfondimento del Governo per un rilancio della manifestazione sportiva.

Conclude riservandosi di proporre uno schema di parere dopo aver valutato gli orientamenti della Commissione.

Intervenendo in discussione generale il senatore COSTA esprime vivo rammarico per l'esclusione del «Carnevale» di Putignano dalle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali per il 2001, sollecitando un

ripensamento da parte del Governo, in ragione del significativo impatto economico della manifestazione e della rinomanza vantata da tale evento.

Il senatore ROSSI chiede al Sottosegretario di chiarire i meccanismi di riparto dei proventi delle lotterie tra l'erario e i singoli enti organizzatori delle manifestazioni.

Il senatore CASTELLANI rileva con rammarico che la sostanziale opacità delle decisioni compiute dal Governo nella predisposizione del decreto rischia di trasformare l'esame parlamentare – come accaduto in passato per lo stesso provvedimento – in un rito sostanzialmente privo di significato. Egli esprime perplessità e critiche circa i criteri che presiedono alla scelta degli abbinamenti, giudicando pregiudiziale l'emanazione di un regolamento per chiarire definitivamente i termini, le procedure ed i requisiti per scegliere gli abbinamenti. Egli aggiunge che, una volta compiuta una razionalizzazione delle procedure potrebbe anche rivelarsi superfluo il passaggio parlamentare; resta il fatto che il meccanismo vigente offre lo spazio sia a decisioni poco comprensibili che a sollecitazioni parlamentari sostanzialmente inutili. Conclude sottolineando che il gettito ottenuto o stimato per l'erario degli abbinamenti rimane, di fatto, l'unico criterio cui attenersi.

Interviene poi il senatore VIGEVANI, il quale inserisce la valutazione del decreto ministeriale nel contesto delle profonde modifiche del settore dei giochi e delle lotterie, dal quale emerge un sostanziale declino delle forme di gioco tradizionali, come le lotterie ad estrazione differita. Rispetto a tale tendenza recessiva, egli valuta con molto interesse i progetti di rinnovamento che hanno finora interessato solo alcune lotterie, soprattutto in relazione al collegamento tra manifestazioni di grande richiamo, programmi televisivi della RAI e lotterie nazionali. Inoltre, il modello utilizzato per manifestazioni tipo «Miss Italia» – fondato sul meccanismo della selezione delle partecipanti su basi prima locale e poi nazionale e che si giova di un incremento nel corso dell'anno dell'interesse per la manifestazione – potrebbe essere esteso anche ad altri tipi di manifestazione. Egli sollecita quindi il Governo ad estendere la sperimentazione di nuove modalità promozionali e di sostegno delle lotterie nazionali, ribadendo il rischio che il minore interesse per i giochi tradizionali possa comportare significative perdite di gettito per l'erario.

Il senatore BONAVITA chiede al Sottosegretario quali sono le lotterie nazionali che nel 2000 hanno fatto registrare un gettito inferiore alla somma comunque garantita agli organizzatori, e che hanno quindi comportato un esborso per l'erario.

Il sottosegretario GRANDI, riservandosi di dare risposta ai quesiti emersi in discussione generale in sede di replica, mette a disposizione della Commissione una documentazione relativa alle domande pervenute per il 2001 e alle lotterie nazionali svolte nel 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

479^a Seduta

Presidenza del Presidente

OSSICINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'ANDREA e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica GUERZONI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 4176 E ABBINATI

Il senatore MARRI chiede che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato del relatore per i disegni di legge nn. 4176 e abbinati, recanti disciplina dell'attività teatrale, già fissato a domani alle ore 12, sia posticipato a mercoledì prossimo, 22 novembre, alle ore 16.

Senza discussione conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1719) LAVAGNINI ed altri. – *Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili*

(4573) GERMANÀ ed altri. – *Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre 2000.

Il relatore TONIOLLI illustra una propria proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto. In particolare, si sofferma sul comma 1

dell'articolo 1 (tratto dal disegno di legge n. 1719, di iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri), che prevede il rilascio di un nulla osta al combattimento per la partecipazione agli incontri di pugilato. Dal disegno di legge n. 1719, prosegue il relatore, sono altresì tratti i commi 3 (che prevede l'effettuazione della risonanza magnetica per i pugili che abbiano subito una sconfitta prima del limite, ai fini del rilascio del nulla osta ad un successivo combattimento), 4 (relativo alle sanzioni per coloro che organizzino incontri di pugilato fra atleti privi di nulla osta, nonché per i pugili che partecipino agli incontri stessi senza essere in possesso del nulla osta) e 5 (relativo alla sospensione dell'iscrizione alla Federazione per i pugili che non si sottopongono ai controlli prescritti) del medesimo articolo 1. Non è stata invece raccolta l'indicazione relativa al divieto di pubblicità e sponsorizzazione per le trasmissioni televisive degli incontri di pugilato. Il successivo articolato, conclude il relatore, è infine tratto dal disegno di legge n. 4573, di iniziativa dei senatori Germanà ed altri.

Su proposta del presidente OSSICINI, la Commissione conviene poi di fissare a giovedì prossimo, 23 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato del relatore, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato» (n. 777)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, allegato 1, n. 42 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 novembre scorso.

Il PRESIDENTE prende atto che nessuno intende intervenire in discussione generale.

Il relatore MONTICONE presenta il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 42), della legge 8 marzo 1999, n. 50, lo schema di decreto in titolo,

considerato che:

il testo predisposto risulta adeguato agli obiettivi di assicurare da un lato la corretta gestione e il buon andamento degli uffici pubblici e dall'altro la tutela di un patrimonio prezioso per la memoria storica del Paese;

in particolare, appare adeguata la disciplina relativa al processo di scarto;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si richiama l'opportunità di tener conto dei rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato.

Si invita il Governo a chiarire il rinvio di cui all'articolo 6, comma 1, ad un documento di programmazione.

Occorre poi approfondire il profilo relativo all'uso storico dei documenti, con specifico riferimento – all'articolo 9 – all'accesso degli studiosi a documenti riservati.

Quanto prima andrà affrontato il problema relativo alla archiviazione e allo scarto del materiale archivistico su supporto diverso da quello cartaceo.

Infine la Commissione segnala al Governo l'opportunità di valorizzare la competenza dei funzionari degli archivi di Stato».

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, tale schema di parere è posto ai voti ed accolto.

Schema di decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 per interventi su beni culturali statali (n. 779)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 513. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI, il quale prende atto con soddisfazione che il Governo ha recepito le molteplici indicazioni parlamentari in ordine ai beni culturali su cui intervenire. In particolare esprime compiacimento per l'inclusione, fra i beni oggetti di intervento, del museo archeologico di Perugia, il cui restauro egli stesso aveva più volte sollecitato. Annuncia conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, pur rinnovando l'auspicio che per il futuro il Governo si muova nell'ambito di un piano organico e di definite priorità di intervento.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MONTICONE, il quale tiene a precisare al senatore Sella di Monteluca che, a differenza degli interventi sui beni non statali, per quanto riguarda gli interventi sui beni statali la legge n. 513 non chiede al decreto ministeriale l'indicazione dei criteri per l'accesso ai contributi, bensì la diretta indicazione degli interventi da finanziare. Presenta poi il seguente schema di parere, nel quale – sottolinea – ha recepito le indicazioni del senatore Lombardi Satriani relative alla realizzazione del Parco archeologico di Hipponion-Valentia Scavo:

«La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 lo schema di decreto in titolo,

considerato che:

il Governo, nel selezionare gli interventi, si è attenuto al criterio di tener conto delle indicazioni parlamentari espresse nelle finalizzazioni dei fondi globali della legge finanziaria per il 1999, nonché degli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione di diversi dibattiti parlamentari;

in applicazione di tale criterio, il Governo ha selezionato 8 interventi di rilievo nazionale, opportunamente distribuiti sul territorio, evitando la dispersione a pioggia dei fondi disponibili;

il Governo ha perseguito l'obiettivo di finanziare gli interventi in misura tale da consentirne l'organico completamento;

esprime parere favorevole

segnalando al Governo l'opportunità che per il progetto relativo al parco archeologico a tutela dell'antica città di Hipponion-Valentia, stante la sua particolare rilevanza culturale e complessità, vengano reperite risorse aggiuntive a quelle assegnate con il decreto in esame».

Il sottosegretario D'ANDREA ringrazia la Commissione per la sollecitudine con cui ha esaminato il provvedimento in titolo e si augura che altrettanta speditezza sia assicurata all'*iter* del disegno di legge che rifinanzia la legge n. 513, già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati (A.S. n. 4486, ora A.C. n. 7350).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere del relatore è posto ai voti ed accolto.

AFFARE ASSEGNATO

Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il relatore BISCARDI illustra la seguente bozza di risoluzione:

«La 7^a Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato »Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)»,

premessi che:

a) l'articolo 17, comma 115, della citata legge n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ha previsto, alla lettera g), fra i criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa, la valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 127, nonché la previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dal decreto legislativo sulla trasformazione dell'ISEF;

b) tale delega è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.178, il quale ha previsto, all'articolo 2, l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie di durata quadriennale;

c) un decreto ministeriale del 15 gennaio 1999 ha previsto l'attivazione di corsi rivolti a consentire ai diplomati ISEF il conseguimento della laurea quadriennale in scienze motorie;

d) successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 178 del 1998, gli ordinamenti didattici universitari sono stati oggetto di una ampia riforma, che ha introdotto le lauree (L) di durata triennale e le lauree specialistiche (LS) di durata biennale;

considerato che i docenti di educazione fisica in servizio nella scuola, titolari di diploma ISEF, possono essere distinti in tre diversi gruppi:

a) docenti di educazione fisica laureati, ai quali dovrebbe essere consentito il massimo riconoscimento possibile dei crediti formativi maturati, ai fini del conseguimento della laurea specialistica (LS);

b) docenti di educazione fisica non laureati, che hanno seguito corsi di specializzazione biennali ISEF, i quali dovrebbero essere ammessi al conseguimento della laurea (L) con il più favorevole riconoscimento del percorso formativo svolto;

c) docenti di educazione fisica in possesso del solo diploma ISEF i quali, avendo comunque seguito un corso di studi di durata triennale e di grado superiore, dovrebbero essere ammessi al corso di laurea (L) con particolare considerazione dell'esperienza professionale;

impegna il Governo a sollecitare le università affinché, in sede di riconoscimento dei crediti didattici e professionali acquisiti dagli interessati, valutino adeguatamente i seguenti elementi:

a) per i docenti in possesso del diploma ISEF e di un titolo di laurea, ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea specialistica (LS):

1. la coerenza del corso di laurea seguito con i vari indirizzi previsti dal corso di laurea specialistica in Scienze motorie. Ciò con partico-

lare riguardo ai crediti conseguiti, sia con lo specifico corso finalizzato riservato ai diplomati ISEF, ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1999, sia con il quarto anno del corso di laurea in scienze motorie, anche ai fini dell'ammissione ai *master* di secondo livello;

2. il servizio prestato nella scuola;

3. le abilitazioni all'insegnamento conseguite e le altre esperienze professionali e di formazione;

b) per i docenti non laureati in possesso di diploma ISEF e di uno o più dei seguenti attestati, ai fini del conseguimento della laurea (L):

1. corso di specializzazione (biennale) rilasciato dai soppressi ISEF;

2. corso di specializzazione per il sostegno area psicomotoria (biennale);

3. corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione annuali;

le università dovrebbero tenere conto, oltre che delle specifiche competenze maturate, della differenza tra corsi annuali e corsi biennali, assicurando per questi ultimi un più ampio riconoscimento;

c) per i docenti in possesso del solo diploma ISEF, ai fini del conseguimento della laurea (L):

1. il servizio prestato;

2. i titoli di abilitazione all'insegnamento;

3. i corsi di aggiornamento e formazione;

4. altre esperienze professionali,

in quanto questi titoli rientrano nelle attività formative individuali dello studente e nelle altre attività formative (abilità relazionali, tirocini, competenze acquisite) già previste come parte integrante del percorso didattico universitario.

La Commissione impegna altresì il Governo affinché sia valutata la possibilità per i docenti diplomati ISEF di usufruire delle facilitazioni previste dalla normativa per gli studenti lavoratori (150 ore), nonché dello svolgimento di parte del corso con insegnamento a distanza, ovvero di altre forme di facilitazione della frequenza, quali moduli intensivi in periodi compatibili con l'orario di servizio.

La Commissione auspica inoltre che:

le tasse e le contribuzioni universitarie non risultino più onerose per i predetti docenti di quanto previsto per gli studenti dei corsi normali;

il Ministero della pubblica istruzione presti la massima collaborazione all'iniziativa, che rappresenta una irripetibile opportunità di formazione in servizio, in grado di rimotivare i docenti coinvolti e conferire loro una nuova e più elevata qualificazione, tanto più necessaria in un momento così importante e decisivo di innovazione e trasformazione dell'intero sistema d'istruzione italiano.

La Commissione infine, osservato come i criteri di riconoscimento dei crediti maturati in conformità alle indicazioni precedenti debbano applicarsi a tutti i diplomati ISEF, anche non docenti, invita il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonomia didattica riconosciuta agli atenei, si seguano procedure omogenee di valutazione dei crediti pregressi e modalità analoghe di svolgimento dei corsi».

In particolare, il relatore ricorda che da parte dei diplomati ISEF è stata richiesta una dichiarazione di equipollenza del loro diploma alla laurea triennale prevista dai nuovi ordinamenti didattici, tanto più in considerazione del fatto che tale riforma rimette in discussione il quadro normativo previgente, secondo cui i diplomati potevano conseguire la laurea quadriennale attraverso la frequenza di un corso integrativo. Al riguardo, osserva che non ha ritenuto opportuno recepire tale indicazione, paventando che essa potesse innescare un perverso meccanismo di richieste a catena. Tuttavia, ritiene doveroso assicurare il giusto riconoscimento, in termini di crediti didattici e professionali, ai diplomati ISEF che abbiano conseguito una laurea in altre discipline, abbiano frequentato corsi di specializzazione o perfezionamento, ovvero siano in possesso di altri requisiti comunque significativi.

Si augura pertanto che la Commissione voglia aderire unanimemente alla sua proposta di risoluzione, affinché il Ministero – nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria – possa trasmettere agli atenei una nota di indirizzo suffragata dal consenso parlamentare.

Coglie altresì l'occasione per sollecitare il Ministero ad un monitoraggio delle attività delle facoltà di scienza dell'educazione e dei corsi di specializzazione per i docenti delle scuole secondarie superiori che, a quanto gli consta, presentano un panorama assai variegato.

Sulla proposta di risoluzione del relatore si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE esprime un generale apprezzamento. Auspica tuttavia un rafforzamento dell'ultimo capoverso, relativo ai diplomati ISEF non docenti, atteso che lo sbocco professionale di tale diploma non riguarda solo l'insegnamento ma anche attività di gestione e promozione dello sport.

Si associa il senatore ASCIUTTI, il quale auspica che sia consentito ai diplomati ISEF di conseguire anche la laurea specialistica, indipendentemente dall'esperienza maturata con l'attività di docenza.

Il senatore MELE esprime piena condivisione della proposta di risoluzione del relatore, che viene incontro alle esigenze degli operatori del settore e ne agevola i percorsi formativi. Ritiene altresì che l'ultimo capoverso sia sufficientemente garantista nei confronti dei diplomati non do-

centi: nulla toglie tuttavia che la sua formulazione possa essere ulteriormente chiarita.

Anche il senatore MARRI esprime un giudizio positivo, preannunciando il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale. È essenziale, infatti, a suo giudizio, che i diplomati e laureati ISEF siano posti in condizione di proseguire gli studi universitari e conseguire anche la laurea specialistica. Lamenta tuttavia che nella denominazione della facoltà di scienze motorie non sia presente un riferimento diretto allo sport, in sintonia con quanto previsto negli altri paesi europei.

Il senatore LORENZI esprime consenso sul nucleo essenziale dello schema di risoluzione, che egli identifica nell'obiettivo di consentire ai diplomati ISEF di proseguire negli studi superiori, in conformità ai nuovi ordinamenti didattici universitari. D'altra parte, egli ritiene ancora possibile operare legislativamente talune rettifiche in materia, con particolare riguardo alla formazione del personale docente: ribadisce ancora quanto ha già sostenuto in più occasioni sull'opportunità che il corso di laurea specialistica si concluda con il conferimento di un titolo abilitante e che a tal fine il suddetto corso sia articolato diversamente rispetto a quanto attualmente previsto. Occorre infatti evitare di aggravare in misura eccessiva il percorso formativo dei futuri docenti; in relazione a ciò, egli ritiene che per la formazione dei docenti nella scuola di base la nuova laurea (di durata triennale) possa essere sufficiente.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale prende atto con soddisfazione del generale consenso manifestato e, sulla base degli orientamenti emersi, modifica l'ultimo capoverso dello schema di risoluzione come segue:

«La Commissione reputa infine che i criteri di riconoscimento dei crediti maturati in conformità alle indicazioni precedenti debbano applicarsi a tutti i diplomati ISEF, anche non docenti, e quindi invita il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonomia didattica riconosciuta agli atenei, si seguano procedure omogenee di valutazione dei crediti pregressi e modalità analoghe di svolgimento dei corsi».

Il sottosegretario GUERZONI dà atto alla Commissione di un proficuo lavoro di monitoraggio sull'applicazione delle leggi, ricordando il recente precedente relativo allo stato di attuazione della riforma delle Accademie e dei Conservatori.

Manifesta conseguentemente piena disponibilità a dare corso anche al monitoraggio sui corsi di formazione degli insegnanti richiesto dal senatore Biscardi (la cui importanza è stata richiamata anche dal senatore Lorenzi), di particolare utilità in vista della riforma dei percorsi formativi dei docenti conseguente ai nuovi assetti degli ordinamenti didattici. Al ri-

guardo chiede tuttavia conferma al senatore Biscardi che la richiesta riguardi in particolare i corsi di specializzazione e non i corsi di laurea in scienza della formazione.

Conviene il senatore BISCARDI.

Il sottosegretario GUERZONI riprende la propria replica, esprimendo consenso sui contenuti della proposta di risoluzione del relatore. Assume pertanto l'impegno a diramare una nota di indirizzo agli atenei nei termini indicati, nella convinzione del suo rilevante significato politico in quanto suggellata in sede parlamentare.

Risponde poi al senatore Marri che il processo normativo di trasformazione degli ISEF è ormai compiuto e prevede l'istituzione della facoltà di scienze motorie. Peraltro, la recente riforma delle classi delle lauree – su cui si è espresso il Parlamento – ha apportato significative innovazioni, anche terminologiche. In particolare la classe di laurea triennale ha assunto la denominazione di «scienze delle attività motorie e sportive»; le classi di laurea specialistica sono invece ben tre, rispettivamente denominate «organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie», «scienze delle attività motorie preventive e adattative» e «scienza e tecnica dello sport». Il richiamo invocato dal senatore Marri può dirsi pertanto pienamente recepito.

Conviene infine con la riformulazione dell'ultimo capoverso dello schema di risoluzione, come sollecitato dai senatori Monticone ed Asciutti, purché sia chiaro che per l'accesso ai corsi di laurea specialistica occorre essere in possesso del diploma di laurea triennale.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di risoluzione presentato dal relatore, come modificato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1719 E 4573**

Riordino della disciplina pugilistica

Art. 1.

(Accesso al pugilato e limiti di età per i pugili professionisti)

1. L'attività pugilistica è consentita a entrambi i sessi.
2. L'attività pugilistica professionistica è consentita solo dopo il raggiungimento della maggiore età e non oltre il compimento del quarantesimo anno.
3. Per l'attività pugilistica dilettantistica l'età minima e l'età massima sono stabilite dalla Federazione pugilistica italiana (FPI), in rapporto alla classificazione dei dilettanti.

Art. 2.

(Nulla osta tecnico al combattimento)

1. Per partecipare agli incontri i pugili, sia dilettanti che professionisti, devono essere in possesso di nulla osta tecnico al combattimento, rilasciato dalla FPI. Il nulla osta è rilasciato, fermi restando gli accertamenti prescritti dalla normativa vigente, previa presentazione di un certificato che accerti l'effettuazione dell'esame HIV. La FPI, previo parere della sezione Studi e Ricerche del settore sanitario della Federazione, prescrive che l'effettuazione dell'esame HIV avvenga con la frequenza e nei tempi più idonei a minimizzare il rischio di contagio inconsapevole durante i combattimenti e gli allenamenti.
2. L'esame di cui al comma 1 nonché tutti gli altri esami richiesti ai sensi della normativa vigente possono essere effettuati presso qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
3. I pugili che hanno subito una sconfitta prima del limite ed in ogni caso quando richiesto da un medico della FPI, devono sottoporsi ad un controllo di risonanza magnetica per ottenere il nulla osta al successivo combattimento.
4. Chiunque indice, organizza, fa svolgere o collabora allo svolgimento di un incontro di pugilato senza che sia stato rilasciato ad entrambi gli atleti il nulla osta di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno e con

l'ammenda da 20 a 50 milioni di lire. Analoga sanzione è comminata a chi partecipa ad un incontro di pugilato senza essere in possesso del medesimo nulla osta.

5. Nei confronti del pugile che omette di sottoporsi ai controlli di cui al presente articolo nonché alla normativa vigente è sospesa l'iscrizione alla FPI.

Art. 3.

(Agevolazioni per l'acquisto di spazi pubblicitari)

1. L'acquisto di spazi pubblicitari nell'ambito di eventi pugilistici teletrasmessi con copertura nazionale, effettuato dalle regioni e dagli enti locali al fine di promuovere la valorizzazione del turismo, dell'economia e dell'occupazione, è ricompreso tra le operazioni di divulgazione pubblicitaria di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

1. A decorrere dal 1° giugno 2001, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, già prevista per i pugili professionisti dall'articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è estesa ai pugili dilettanti.

Art. 5.

(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico)

1. Ai pugili dilettanti e professionisti che possano far valere nell'anno un numero di giornate contributive pari ad almeno centoventi, è accreditata di ufficio una intera annualità contributiva. Le giornate contributive sono calcolate dividendo la base contributiva, come definita dall'articolo 6, per la retribuzione giornaliera determinata col criterio previsto dall'articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Qualora il numero di giornate contributive annuali sia superiore a centoventi, quelle eccedenti sono accreditate di ufficio ad annualità precedenti o successive, fino a concorrenza del requisito di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

2. I pugili dilettanti e professionisti che raggiungono il requisito di dieci annualità contributive, computate ai sensi del comma 1, conseguono il diritto al trattamento pensionistico fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Contribuzione)

1. Ai fini di cui all'articolo 5, per i pugili dilettanti e professionisti la base contributiva è costituita dall'importo dei compensi percepiti al netto di eventuali detrazioni e spese documentate.

2. Le aliquote contributive dovute per i soggetti di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la FPI e le associazioni rappresentative dei pugili che ne facciano richiesta. Si applica l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Art. 7.

(Prosecuzione volontaria e restituzione dei contributi)

1. I pugili che non conseguano il requisito di cui all'articolo 5, comma 2, possono optare per la prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, ovvero, in alternativa, possono richiedere la liquidazione della capitalizzazione dei contributi già versati, salva la decurtazione delle spese di gestione, secondo criteri di calcolo e con modalità definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Assegno straordinario vitalizio)

1. Gli ex-pugili che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, che abbiano sostenuto almeno cinquantacinque incontri nella loro carriera nel corso della quale abbiano conseguito almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni di grave disagio economico, hanno diritto ad un assegno straordinario vitalizio non inferiore a lire 3.500.000 mensili, rivalutabili all'inizio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente. Alla copertura dell'onere si provvede a carico del Fondo di cui al comma 6.

2. La richiesta per il conseguimento dell'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1, deve essere presentata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento degli affari generali e del personale – e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;

- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) dichiarazione rilasciata dalla FPI o da altro organismo pugilistico internazionale, attestante il numero di incontri sostenuti ed i titoli internazionali conquistati corredati delle date di riferimento;
- e) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, della grave precarietà delle proprie condizioni economiche.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri si pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.

4. L'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 può essere revocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora si determinino le condizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

5. All'assegno straordinario vitalizio si applicano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

6. È istituito il Fondo per i pugili anziani da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale 2.1.2.1. (Vitalizi). Alla determinazione dell'ammontare del Fondo, si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

414^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. Prosegue l'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario LAURIA riformula l'emendamento 4.1000 sopprimendo la lettera *d*), in quanto la materia da essa trattata merita un ulteriore approfondimento. Si riserva comunque di ripresentare la norma in questione in Assemblea.

Dopo che i senatori BOSI e BORNACIN hanno espresso la contrarietà dei rispettivi Gruppi all'uso dello strumento della delega legislativa sull'emittenza locale, il sottosegretario LAURIA, raccogliendo una sollecitazione del senatore FALOMI, fa presente che il Governo sta studiando anche una riformulazione dell'articolo 9, che potrebbe essere sottoposta alla Commissione nella prossima seduta.

Il presidente PETRUCCIOLI fa notare che il Governo ha deciso di presentare l'emendamento 4.1000 solo a seguito di un lungo confronto con le associazioni delle emittenti locali. D'altra parte, proprio la estrema delicatezza e complessità della materia è tale da suggerire l'uso della delega legislativa al Governo. È evidente altresì che, essendo ormai prossima la conclusione della legislatura, la delega in questione sarà esercitata non da questo Governo ma da quello che sarà espresso dalla maggioranza che si determinerà nella prossima legislatura.

Si passa quindi all'esame e alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.1000.

I presentatori rinunciano all'illustrazione, ad eccezione del senatore ROGNONI che dà conto del subemendamento 4.1000/5.

Il presidente PETRUCCIOLI ed il sottosegretario LAURIA esprimono parere contrario su tutti i subemendamenti ad eccezione del 4.1000/3 (sul quale il PRESIDENTE si rimette al Governo ed il sottosegretario LAURIA si rimette alla Commissione) e del 4.1000/15 (sul quale si pronunciano entrambi favorevolmente). Sul subemendamento 4.1000/5, il presidente PETRUCCIOLI si rimette al Governo, mentre il sottosegretario LAURIA invita il senatore Rognoni a ritirarlo, manifestando peraltro la disponibilità del Governo a rivedere la questione in Assemblea.

Il senatore ROGNONI, preso atto della disponibilità del sottosegretario LAURIA, ritira il subemendamento 4.1000/5.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti i subemendamenti 4.1000/1, 4.1000/2, 4.1000/4, 4.1000/6, 4.1000/7, 4.1000/8, 4.1000/9, 4.1000/10, 4.1000/11, 4.1000/12, 4.1000/13, 4.1000/14, 4.1000/17, 4.1000/25, 4.1000/26, 4.1000/27, 4.1000/28 e 4.1000/29.

Il subemendamento 4.1000/3 viene approvato in una nuova formulazione volta ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole «e delle autorizzazioni» le seguenti: «nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico».

Successivamente, viene posto ai voti ed approvato il subemendamento 4.1000/15. Si considera conseguentemente precluso il subemendamento 4.1000/16.

Stante la soppressione della lettera d) dell'emendamento 4.1000, in precedenza annunciata dal sottosegretario LAURIA, decadono i subemendamenti ad essa riferiti (da 4.1000/18 a 4.1000/24).

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.1000 come modificato.

L'emendamento in questione, dopo dichiarazioni di voto contrarie dei senatori BOSI e RAGNO, favorevole del senatore FALOMI e con l'astensione dichiarata dal senatore BALDINI, viene approvato.

Si considerano conseguentemente preclusi od assorbiti tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6 E 7
DEL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1138 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Art. 4.

4.1000

IL GOVERNO

Sostituire gli articoli 4, 5, 6 e 7 con il seguente:

«Art. 4.

*(Delega al Governo per l'emittenza radiofonica
nazionale e radiotelevisiva locale)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi concernenti le condizioni e i requisiti delle licenze e delle autorizzazioni per l'emittenza radiofonica nazionale e per l'emittenza radiotelevisiva locale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

b) la distinzione, ai fini del rilascio delle licenze per emittenti radiotelevisive locali, tra emittenti con obblighi di informazione ed emittenti aventi scopi commerciali;

c) la previsione di autorizzazione per le emittenti radiotelevisive non *profit*;

d) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, anche dello Stato e degli enti pubblici, di sponsorizzazioni e di televendite;

e) la previsione di norme per le diffusioni radiotelevisive locali interconnesse».

4.1000/1

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire le parole: «decreti legislativi» con le parole: «disegni di legge».

4.1000/2

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «delle licenze».

4.1000/3

SEMENZATO

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo le parole: «e delle autorizzazioni» aggiungere le seguenti: «compresi quelli relativi al rispetto della normativa in materia di elettrosmog».

4.1000/4

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «e per l'emittenza radiotelevisiva locale».

4.1000/5

ROGNONI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire le lettera da a) a e) con le seguenti:

«a) la previsione di norme che coordinano l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera b), della presente legge, dettando una disciplina transitoria per uniformare con tali principi le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale già assentite o i procedimenti di rilascio delle concessioni suddette in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la previsione di benefici derivanti dalla scelta dello *status* di emittente radiotelevisiva con obblighi di informazione come definita dal

regolamento approvato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) la previsione di principi cui dovrà conformarsi il regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 3 della presente legge, fermo quanto già stabilito dal comma 8 del suddetto articolo, con riferimento alle diffusioni di trasmissioni in tecnica digitale da parte dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale e radiofonica in ambito nazionale, conformandosi, ove possibile, ai principi stabiliti dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

4.1000/6

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «delle condizioni, dei requisiti soggettivi e,».

4.1000/7

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «condizioni» inserire le seguenti: «oggettive di esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva».

4.1000/8

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «soggettivi» inserire le seguenti: «delle società emittenti».

4.1000/9

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera a), in fine, inserire le seguenti parole: «ed il graduale passaggio da un regime concessorio ad un regime autorizzatorio vincolato, fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori».

4.1000/10

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale criterio è applicato nel perseguimento dell'interesse primario di preservare le attività legittimamente operanti sul mercato alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assicurare il pluralismo operativo nel mercato dei programmi radiotelevisivi fino all'applicazione del piano di conversione alla tecnica digitale su frequenze terrestri.»

4.1000/11

BOSI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra emittenti» aggiungere la seguente: «commerciali.»

4.1000/12

BOSI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «aventi scopi» aggiungere la seguente: «esclusivamente.»

4.1000/13

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis La previsione per l'emittenza radiotelevisiva locale di licenza e autorizzazione che consenta di irradiare il segnale fino ad un massimo di dieci regioni ed una popolazione complessivamente servita fino a 30 milioni di abitanti.»

4.1000/14

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la previsione di» inserire la parola: «norme.»

4.1000/15

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'adozione di un regime specifico che riconosca il ruolo culturale e sociale dell'attività non a fini di lucro».

4.1000/16

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'adozione di un regime di agevolazioni volte a riconoscere il ruolo culturale e sociale dell'attività radiotelevisiva non a fini di lucro ed a sostenerne i costi d'esercizio».

4.1000/17

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Considerato l'elevato contenuto sociale e culturale, le attività »no profit«possono valersi di donazioni. In ambito locale, le emittenti radiotelevisive non a scopo di lucro non sono tenute al pagamento di canoni o contributi. In ambito nazionale, le emittenti radiofoniche sono tenute al pagamento di un contributo in misura ridotta con provvedimento dell'Autorità».

4.1000/18

BORNACIN

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) La previsione di norme specifiche in materia di modalità delle trasmissioni pubblicitarie, di sponsorizzazioni e di radiotele vendite; la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità delle Amministrazioni statali e anche degli enti pubblici.»

4.1000/19

SEMENZATO

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «in materia di pubblicità» con le seguenti: «in materia di modalità delle trasmissioni pubblicitarie».

4.1000/20

BOSI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «pubblicità» con le parole: «modalità delle trasmissioni pubblicitarie».

4.1000/21

BORNACIN

All'emendamento 4.1000, al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «televendite» con la seguente: «radiotelevendite».

4.1000/22

BOSI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «televendite» con le parole: «radio-televendite».

4.1000/23

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine: «finalizzate alla definizione di quote di pubblicità dello Stato e degli enti pubblici riservate, e di limiti di affollamento giornalieri ed orari che consentano la creazione di un mercato pubblicitario concorrenziale, e non discriminante, per tutti gli operatori del settore».

4.1000/24

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le parole: «istituendo una quota su pubblicità dello Stato e degli enti pubblici a favore delle emittenti radiotelevisive non profit».

4.1000/25

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), dopo la parola: «di norme», sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con : «per l'interconnessione delle emittenti radiotelevisive locali e degli editori radiotelevisivi autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

4.1000/26

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «locali».

4.1000/27

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), dopo la parola: «locali» sopprimere la parola: «interconnesse» ed aggiungere le seguenti: «in interconnessione strutturale o che diffondono programmi comuni, al fine di facilitare la creazione di intese o consorzi con tutti i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni.»

4.1000/28

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tra emittenti anche appartenenti a diverse tipologie».

4.1000/29

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. La sostituzione del regime concessionario con un regime autorizzatorio fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori».

Art. 4.**4.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 75 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

4.3

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 75 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia.».

4.4

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 75 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.»

4.5

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 75 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

4.6

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 70 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

4.7

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 70 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia.»

4.8

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 65 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

4.9

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 65 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

4.10

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 65 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia.».

4.11

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 65 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.».

4.12

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

4.13

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia.».

4.14

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.».

4.15

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

4.16

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti «85 per cento».

4.17

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti «80 per cento».

4.18

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti «75 per cento».

4.19

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti «70 per cento».

4.20

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti «65 per cento».

4.21

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno il 70 per cento dei».

4.22

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno il 75 per cento dei».

4.23

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno l'80 per cento dei».

4.24

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno l'85 per cento dei».

4.25

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno il 90 per cento dei».

4.26

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno il 95 per cento dei».

4.27

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

4.28

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sopprimere il comma 2.

4.29

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di tre licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.30

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di due licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.31

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di una licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.32

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di tre licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni.».

4.33

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di due licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni.».

4.34

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di una licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni.».

4.35

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di tre licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.36

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di due licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.37

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di una licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.38

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.39

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.40

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.41

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.42

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.43

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.44

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.45

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.46

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.47

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.48

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.49

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.50

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.51

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.52

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.53

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.54

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.55

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.56

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.57

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il

numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.58

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.59

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.60

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.61

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.62

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.63

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge L’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.64

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione

sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.65

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.66

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.67

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.68

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.69

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.70

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.71

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di tre licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale.».

4.72

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di due licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale.».

4.73

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di una licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale.».

4.74

BERGONZI

Al comma 2 dopo le parole: «i concessionari» aggiungere la parola: «privati».

4.75

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2 dopo la parola: «televisiva» inserire: «nazionale».

4.76

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

4.77

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità».

4.78

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro dodici mesi dal ricevimento della domanda».

4.79

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro otto mesi dal ricevimento della domanda».

4.80

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro sei mesi dal ricevimento della domanda».

4.81

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della domanda».

4.82

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro dodici mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

4.83

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro otto mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.84

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro sei mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità garante delle concorrenza e del mercato».

4.85

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.86

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro dodici mesi dal ricevimento della domanda, sentito il Ministero delle comunicazioni».

4.87

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro otto mesi dal ricevimento della domanda, sentito il Ministero delle comunicazioni».

4.88

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro sei mesi dal ricevimento della domanda, sentito il Ministero delle comunicazioni».

4.89

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentito il Ministero delle comunicazioni».

4.90

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro dodici mesi dal ricevimento della domanda, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

4.91

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro otto mesi dal ricevimento della domanda, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

4.92

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro sei mesi dal ricevimento della domanda, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

4.93

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

4.94

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni radiofoniche e televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.95

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l'Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.96

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.97

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni radiofoniche e televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.98

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può rila-

sciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.99

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni radiofoniche e televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l’Autorità, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.100

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l’Autorità può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.101

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni radiofoniche e televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l’Autorità può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.102

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale».

4.103

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le parole: «fino al 31 dicembre 2008. A partire da quella data l'Autorità può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.104

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le parole: «fino al 31 dicembre 2006. A partire da quella data l'Autorità può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.105

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.106

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.107

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.108

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.109

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.110

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.111

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.112

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.113

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o cooperative».

4.114

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.115

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare

con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.116

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.117

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.118

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.119

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.120

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.121

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.122

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi dalla di entrata in vigore della presente legge.».

4.123

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro nove mesi dalla di entrata in vigore della presente legge.».

4.124

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro sei mesi dalla di entrata in vigore della presente legge.».

4.125

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni.».

4.126

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento.».

4.127

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «patrimonio netto» con le seguenti: «capitale sociale».

4.127-bis

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire la parola: «trecento» con la seguente: «cinquecento».

4.128

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «che impieghino non meno di dieci dipendenti o soci lavoratori».

4.129

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «impieghino» con la seguente: «occupino».

4.130

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trentacinque».

4.131

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

4.132

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venticinque».

4.133

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

4.134

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

4.135

BERGONZI

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci dipendenti» con le seguenti: «sette dipendenti».

4.136

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «di dieci» con le seguenti: «di cinque».

4.137

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dipendenti» con la seguente: «lavoratori».

4.138

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dipendenti» con le seguenti: «unità lavorative».

4.139

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o soci lavoratori».

4.140

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale».

4.141

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento», fino alla parola: «informativo», con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono confermarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.142

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche

in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.143

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.144

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.145

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.146

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l’assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.147

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall’Autorità entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l’assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.148

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall’Autorità entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l’assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.149

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall’Autorità entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono con-

formarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.150

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.151

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.152

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.153

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce, sentito il Ministero delle Comunicazioni,».

4.154

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce, sentito il Ministero delle Comunicazioni,».

4.155

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce, sentito il Ministero delle comunicazioni,».

4.156

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce, sentito il Ministero delle comunicazioni,».

4.157

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce, sentito il Ministero delle comunicazioni,».

4.158

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.159

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.160

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.161

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.162

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.163

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.164

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «gli impegni assunti dall'emittente».

4.165

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli impegni assunti dall'emittente» con le seguenti: «gli obblighi ai quali deve attenersi l'emittente con riguardo all'assetto societario».

4.166

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli impegni assunti dall'emittente» con le seguenti: «gli obblighi ai quali deve attenersi l'emittente con riguardo alla struttura societaria ed organizzativa».

4.167

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «il numero minimo di ore di trasmissione giornaliera».

4.168

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il numero minimo di ore di trasmissione giornaliera» con le seguenti: «i tempi ed i contenuti della programmazione».

4.169

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo».

4.170

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «la quantità minima di tempo da destinare quotidianamente all'informazione».

4.171

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «il numero minimo di programmi informativi da trasmettere quotidianamente».

4.172

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «la quota minima di programmazione da destinare alla comunicazione politica ed all'informazione».

4.173

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «la quota minima di programmazione da destinare alla comunicazione politica».

4.174

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «la quota di programmazione giornaliera da destinare alla comunicazione politica ed all'informazione».

4.175

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le

seguenti: «la quota minima di programmazione da destinare all'informazione politica».

4.176

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «la quota minima di programmazione da destinare all'informazione ed alla comunicazione politica».

4.177

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «i criteri ai quali attenersi nella trasmissione di informazione».

4.178

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

4.179

CASTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentito il parere del Ministro della giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società che richiedono la licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.180

CASTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentito il parere del Ministro della giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società titolari della licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.181

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società che richiedono la licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.182

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società titolari della licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.183

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere

in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società che richiedono la licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.184

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società titolari della licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.185

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società che richiedono la licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.186

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società titolari della licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.187

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «irrevocabile», con la seguente: «definitiva».

4.188

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

4.189

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

4.190

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale».

4.191

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale», con le seguenti: «o a misure di sicurezza per reati di particolare gravità».

4.192

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale», con le seguenti: «o a mi-

sure di sicurezza per reati per i quali sia prevista una pena detentiva massima superiore ai due anni».

4.193

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso le fattispecie del comma 4 insorgano dopo il rilascio di concessioni, licenze autorizzazioni, le concessioni, autorizzazioni o licenze sono revocate».

4.194

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

4.194-bis

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

4.195

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall'Autorità entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.196

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.197

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.198

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.199

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.200

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.201

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.202

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.203

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.204

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «o cooperative».

4.205

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

4.206

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L’Autorità stabilisce, per ciascuna emittente radiofonica operante in ambito nazionale, gli obblighi riguardanti l’omogeneità delle trasmissioni su tutto il territorio servito ed autorizza eventuali deroghe.».

4.207

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L’Autorità vigila sul rispetto da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale dell’obbligo di trasmettere gli stessi programmi su tutto il territorio servito ed autorizza eventuali deroghe.».

4.208

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale richiedono all’Autorità l’autorizzazione a trasmettere specifici programmi a diffusione locale».

4.209

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «su tutto il territorio servito», sopprimere dalle parole: «fatte salve le» fino alla fine del comma.

4.210

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 6, dopo le parole: «su tutto il territorio servito», sopprimere dalle parole: «fatte salve le» fino alla fine del comma.

4.211

CASTELLI

Al comma 6, dopo le parole: «su tutto il territorio servito», sopprimere dalle parole: «fatte salve le» fino alla fine del comma.

4.212

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6, dopo le parole: «su tutto il territorio servito», sopprimere dalle parole: «fatte salve le» fino alla fine del comma.

4.213

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6, sostituire la parola: «territoriale», con la seguente: «regionale».

4.214

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 6, sostituire la parola: «territoriale», con la seguente: «regionale».

4.215

CASTELLI

Al comma 6, sostituire la parola: «territoriale», con la seguente: «regionale».

4.216

CASTELLI

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso tali trasmissioni possono avere una durata complessiva non superiore a due ore giornaliere».

4.217

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso tali trasmissioni possono avere una durata complessiva non superiore a due ore giornaliere».

4.218

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso tali trasmissioni possono avere durata complessiva non superiore a due ore giornaliere».

Art. 5.**5.1**

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

5.1-bis

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Emittenza locale). – 1. La licenza per la radiodiffusione consente l'esercizio di:

- a) emittenti radiotelevisive locali aventi scopi commerciali;
- b) emittenti radiotelevisive locali con obblighi di informazione. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri

in ambito locale di cui al decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, sono adeguate a quanto previsto dal presente comma.

2. Alle licenze per la radiodiffusione televisiva in ambito locale si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, e dal regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità con delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una licenza radiofonica per bacino in ambito locale. Per bacino radiofonico in ambito locale si intende quello coincidente, di norma, con la provincia. Lo stesso soggetto può ottenere licenze in più bacini provinciali fino ad un massimo di quindici province purché esse siano limitrofe e comprese al massimo nell'ambito di quattro regioni. La popolazione complessivamente servita da un medesimo soggetto con le licenze di cui al presente comma non può superare i dodici milioni di abitanti. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge sia titolare di più emittenti radiofoniche nell'ambito dello stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Nello stesso ambito locale un soggetto può essere titolare di una licenza radiofonica e di una licenza televisiva.

4. Un soggetto che sia titolare in ambito nazionale di licenza per la radiodiffusione sonora o di concessione televisiva non può essere titolare di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

5. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 4, alla titolarità di concessione, licenza o autorizzazione è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. La licenza radiofonica locale può essere rilasciata a società di persone, di capitali o cooperative costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Tali società devono comprovare l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale con almeno due lavoratori. Per lavoratori si intendono anche gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative, delle società in nome collettivo o in accomandita semplice che prestano attività lavorativa nell'impresa.

7. La licenza radiofonica per le emittenti di cui al comma 1, lettera b), può essere rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 6 che si impegnino, all'atto di presentazione della domanda, a trasmettere nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le 20.00, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di centoventi minuti al giorno. Tali programmi devono essere autoprodotti, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, comprendere radiogiornali e riguar-

dare temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati.

8. Le licenze disciplinate dal presente articolo non possono essere rilasciate alle società richiedenti nel caso in cui le persone fisiche che, in base alle norme del codice civile, possono operare con potere di amministratore o di rappresentante legale abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

9. I requisiti previsti dal presente articolo possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o società di persone di imprese legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. I requisiti previsti per il rilascio delle licenze radiofoniche devono essere posseduti al momento di inoltro della domanda e permanere per tutta la durata della stessa. In sede di prima attuazione i richiedenti potranno completare l'adeguamento della natura giuridica rivestita fino al momento di rilascio della licenza.

11. I concessionari televisivi nazionali non possono, direttamente o indirettamente, fornire produzioni a titolari di licenza o di autorizzazione in ambito locale, ad eccezione delle autoproduzioni audiovisive. L'Autorità può consentire deroghe al divieto di cui al presente comma per un periodo transitorio al fine di favorire lo sviluppo del sistema radiotelevisivo locale.

5.2

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «licenza» con la parola: «concessione».

5.3

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «licenza» con la parola: «autorizzazione».

5.4

CASTELLI

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «scopi» aggiungere la parola: «esclusivamente».

5.5

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis). emittenti che trasmettono prevalentemente programmi di televendita o radiovendita;

b-ter). emittente radiotelevisiva locale per la diffusione di canali tematici così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 n. 9 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni articolo 1 lettera c)».

5.6

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). emittenti che trasmettono prevalentemente programmi di televendita o radiovendita».

5.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). emittenti che trasmettono prevalentemente programmi di televendita o radiovendita».

5.8

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). emittenti che trasmettono esclusivamente programmi di televendita o radiovendita».

5.9

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). emittenti che trasmettono prevalentemente programmi di televendita o radiovendita».

5.10

DIANA Lino

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

«b-bis). emittente radiotelevisiva locale per la diffusione Canali tematici così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 n. 9/99 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni articolo 1 lettera c)».

5.11

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis). emittente radiotelevisiva locale per la diffusione Canali tematici così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 n. 9/99 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni articolo 1 lettera c)».

5.12

CASTELLI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis). emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali».

5.13

CASTELLI

Alla fine del comma 1, inserire la seguente lettera:

«b-bis). i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite con programmazione di informazione meramente dedicata alle realtà locali».

5.14

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La licenza televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita non deve superare i 15 milioni di abitanti».

5.15

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La licenza televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita non deve superare i 15 milioni di abitanti».

5.16

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La licenza televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita non deve superare i 15 milioni di abitanti».

5.17

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «quattro regioni al Nord» e «e al Centro e al Sud».

5.18

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro» e «cinque» con le parole: «sei» e «sei».

5.19

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro» e «cinque» con le parole: «cinque» e «sei».

5.20

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro regioni» con le parole: «sette regioni».

5.21

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro regioni» con le seguenti: «sei regioni».

5.22

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «cinque».

5.23

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «le regioni siano limitrofe e».

5.24

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere la parola: «complessivamente».

5.25

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire la parola «15» con la parola: «20».

5.26

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 3.

5.27

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

5.28

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere il comma 3.

5.29

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

5.30

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole da: «alle emittenti» fino a: «si applicano gli» con le seguenti: «le emittenti televisive locali che irradiano i programmi in più di una regione, riservano ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext e televendite e riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti delle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite o il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione, ai sensi degli».

5.31

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 3 sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 15 milioni di abitanti».

5.32

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 15 milioni di abitanti».

5.33

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 15 milioni di abitanti».

5.34

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 15 milioni di abitanti».

5.35

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 12 milioni di abitanti».

5.36

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 12 milioni di abitanti».

5.37

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 12 milioni di abitanti».

5.38

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 12 milioni di abitanti».

5.39

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «sette regioni».

5.40

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «sei regioni».

5.41

CASTELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «cinque regioni».

5.42

CASTELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «quattro regioni».

5.43

CASTELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «tre regioni».

5.44

CASTELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «due regioni».

5.45

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis). I singoli canali tematici diffusi dalle emittenti radiotelevisive locali, così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 n. 9 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni articolo 1 lettera c), possono richiedere all'Autorità, una deroga all'applicazione di quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo ai sensi della delibera 16 marzo 1999 n. 9 articolo 5 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

5.46

DIANA Lino

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis). I singoli canali tematici diffusi dalle emittenti radiotelevisive locali, così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 n. 9 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni articolo 1 lettera c), possono richiedere all'Autorità, una deroga all'applicazione di quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo ai sensi della delibera 16 marzo 1999 n. 9 articolo 5 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

5.47

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La licenza radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita con la licenza di cui al presente comma non può superare i 15 milioni di abitanti».

5.48

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La licenza radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita con la licenza di cui al presente comma non può superare i 15 milioni di abitanti».

5.49

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La licenza radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita con la licenza di cui al presente comma non può superare i 15 milioni di abitanti».

5.50

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La licenza radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita con la licenza di cui al presente comma non può superare i 15 milioni di abitanti».

5.51

CASTELLI

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «esse siano limitrofe e».

5.52

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trentacinque».

5.53

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trentaquattro».

5.54

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trentatre».

5.55

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trentadue».

5.56

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trentuno».

5.57

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

5.58

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventinove».

5.59

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventotto».

5.60

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventisette».

5.61

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventisei».

5.62

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venticinque».

5.63

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventiquattro».

5.64

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventitre».

5.65

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventidue».

5.66

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventuno».

5.67

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con: «venti».

5.68

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».

5.69

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «diciannove».

5.70

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «diciotto».

5.71

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «diciassette».

5.72

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».

5.73

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sette».

5.74

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

5.75

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4 sostituire la parola: «quattro» con: «cinque».

5.76

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

5.77

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

5.78

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

5.79

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «19 milioni».

5.80

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «18 milioni».

5.81

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «17 milioni».

5.82

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «16 milioni».

5.83

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

5.84

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire il numero: «12» con: «15».

5.85

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

5.86

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «13 milioni».

5.87

DI PIETRO

Al comma 4, in fine, inserire il seguente periodo: «Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a sei anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radio-diffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per i concessionari».

5.88

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascun soggetto può essere destinatario complessivamente di non più di tre licenze radiofoniche o televisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale».

5.89

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascun soggetto può essere destinatario complessivamente di non più di tre licenze radiofoniche o televisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale».

5.90

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascun soggetto può essere destinatario complessivamente di non più di tre licenze radiofoniche o televisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale».

5.91

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Ciascun soggetto» fino a: «a tale ambito».

5.92

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «non più di» e sostituire le parole: «radiotelevisive» con le seguenti: «radiofoniche e televisive»; sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino alla fine del comma.

5.93

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «a condizione» fino a: «a tale ambito».

5.94

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino alla fine del periodo.

5.95

CASTELLI

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro» e la parola: «una» con l'altra: «due».

5.96

CASTELLI

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre» e la parola: «una» con l'altra: «due».

5.97

CASTELLI

Al comma 5, sostituire la parola: «radiotelevisive» con le seguenti: «radiofoniche e televisive».

5.98

CASTELLI

Al comma 5, dopo le parole: «radiotelevisive locali» aggiungere le seguenti: «riferite allo stesso mezzo». Sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino alla fine del comma.

5.99

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che le risorse radioelettriche lo consentano».

5.100

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che le risorse radioelettriche lo consentano».

5.101

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere il comma 6.

5.102

CASTELLI

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «La diffusione di trasmissioni articolate in ambito territoriale da parte della concessionaria del servizio pubblico costituiscono una violazione delle norme previste dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

5.103

CASTELLI

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «La diffusione di trasmissioni articolate in ambito territoriale della concessionaria del servizio pubblico sono vietate».

5.104

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere le parole: «licenza o autorizzazione».

5.105

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere la parola: «licenza».

5.106

CASTELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata, se televisiva, esclusivamente a società di capitali e cooperative e, se radiofonica, anche a società in nome collettivo e in accomandita semplice. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea e comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno quattro dipendenti o soci lavoratori se emittente televisiva ovvero

per almeno due dipendenti o soci lavoratori se emittente radiofonica. A tal fine si considerano dipendenti anche i lavoratori con contratto interinale;

b) il possesso di un patrimonio netto non inferiore a trecento milioni se emittente televisiva e ottanta milioni se emittente radiofonica; nel caso sia adottata la forma della società cooperativa tali limiti non possono essere inferiori, rispettivamente, a ottanta milioni e a venti milioni».

5.107

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata, se televisiva, esclusivamente a società di capitali e cooperative e, se radiofonica, anche a società in nome collettivo e in accomandita semplice. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea e comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno quattro dipendenti o soci lavoratori se emittente televisiva ovvero per almeno due dipendenti o soci lavoratori se emittente radiofonica. A tal fine si considerano dipendenti anche i lavoratori con contratto interinale;

b) il possesso di un patrimonio netto non inferiore a trecento milioni se emittente televisiva e ottanta milioni se emittente radiofonica; nel caso sia adottata la forma della società cooperativa tali limiti non possono essere inferiori, rispettivamente, a ottanta milioni e a venti milioni».

5.108

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata, se televisiva, esclusivamente a società di capitali e cooperative e, se radiofonica, anche a società in nome collettivo e in accomandita semplice. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea e comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale;

b) il possesso di un patrimonio netto non inferiore a trecento milioni se emittente televisiva e ottanta milioni se emittente radiofonica; nel caso

sia adottata la forma della società cooperativa tali limiti non possono essere inferiori, rispettivamente, a ottanta milioni e a venti milioni».

5.109

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata, se televisiva, esclusivamente a società di capitali e cooperative e, se radiofonica, anche a società in nome collettivo e in accomandita semplice. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea e comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno quattro dipendenti o soci lavoratori se emittente televisiva ovvero per almeno due dipendenti o soci lavoratori se emittente radiofonica. A tal fine si considerano dipendenti anche i lavoratori con contratto interinale;

b) il possesso di un patrimonio netto non inferiore a trecento milioni se emittente televisiva e ottanta milioni se emittente radiofonica; nel caso sia adottata la forma della società cooperativa tali limiti non possono essere inferiori, rispettivamente, a ottanta milioni e a venti milioni».

5.110

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «di persone».

5.111

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «o cooperative».

5.112

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «o allo spazio economico europeo».

5.113

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, sostituire le parole da: «e devono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ed essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale».

5.114

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la parola: «continuativo».

5.115

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale».

5.116

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.117

SEMENZATO

Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.118

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.119

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.120

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.121

CASTELLI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «lavoratori» con le seguenti: «dipendenti».

5.122

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «lavoratori» con le seguenti: «dipendenti» e sopprimere il terzo periodo.

5.123

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «lavoratori» con le seguenti: «dipendenti» e sopprimere il terzo periodo.

5.124

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

5.125

CASTELLI

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: «gli amministratori, i dipendenti, o».

5.126

CASTELLI

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: «gli amministratori».

5.127

CASTELLI

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative» con le seguenti: «i dipendenti».

5.128

CASTELLI

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere dalle parole: «delle società» fino alla fine del comma.

5.129

CASTELLI

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere dalle parole: «o in accomandita» fino alla fine del comma.

5.130

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Sostituire il primo periodo con il seguente:

«La licenza di cui al comma 1, lettera *b*), può essere rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 8 che si impegnino, all'atto di presentazione della domanda, a trasmettere, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 22, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno».

5.131

SEMENZATO

Al comma 9, sostituire le parole: «nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 22 se emittente televisiva e tra le ore 7 e le ore 20 se emittente radiofonica, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica. Tali programmi devono essere autoprodotti, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e comprendere telegiornali e radiogiornali e riguardante temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati». *con le seguenti:* «quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le ore 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali e radiogiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre».

5.132

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 9, sostituire: «22» con: «24».**Conseguentemente sostituire: «20» con: «24».*

5.133

CASTELLI

Al comma 9, sostituire: «22» con: «24».

Conseguentemente sostituire: «20» con: «24».

5.134

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 9, sostituire la parola: «22» con la parola: «23».

5.135

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, sostituire la parola: «22» con la parola: «23».

5.136

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: «22» con la seguente: «23».

5.137

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 9, sostituire la parola: «22» con la parola: «23».

5.138

CASTELLI

Al comma 9, sostituire la parola: «22» con la parola: «23».

5.139

CASTELLI

Al comma 9, sostituire la parola: «20» con la parola: «21».

5.140

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 9, sostituire la parola: «20» con la parola: «21».

5.141

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: «20» con la seguente: «21».

5.142

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 9, sostituire la parola: «20» con la parola: «21».

5.143

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, sostituire la parola: «20» con la parola: «21».

5.144

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Alle emittenti radiotelevisive locali con obblighi di informazione di cui al comma 1, lettera "b), non si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

5.145

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Alle emittenti radiotelevisive locali non si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

5.146

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A detti programmi non si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

5.147

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i telegiornali e radiogiornali diffusi in replica per non più di una volta nell'arco di una giornata».

5.148

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i telegiornali e radiogiornali diffusi in replica per non più di due volte nell'arco di una giornata».

5.149

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i telegiornali diffusi in replica per non più di una volta nell'arco di una giornata».

5.150

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i radiogiornali diffusi in replica per non più di una volta nell'arco di una giornata».

5.151

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i telegiornali diffusi in replica per non più di due volte nell'arco di una giornata».

5.152

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i radiogiornali diffusi in replica per non più di due volte nell'arco di una giornata».

5.153

CASTELLI

Al comma 10, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «un anno».

5.154

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis). Nel caso le fattispecie del comma 10 insorgano dopo il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, le concessioni, licenze o autorizzazioni sono revocate».

5.155

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 11.
_____**5.156**

CASTELLI

Al comma 11 sopprimere le parole: «nello stesso ambito locale» e sostituirlle con la seguente: «locali».
_____**5.157**

CASTELLI

Al comma 11, primo periodo, sopprimere dalle parole: «legittimamente operanti» sino alla fine del periodo.
_____**5.158**

CASTELLI

Al comma 11 sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «uno per cento».
_____**5.159**

CASTELLI

Al comma 11 sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «due per cento».
_____**5.160**

CASTELLI

Al comma 11 sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «tre per cento».

5.161

CASTELLI

Al comma 11 sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «quattro per cento».

5.162

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per i concessionari».

5.163

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al sesto mese successivo alla data».

5.164

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al quinto mese successivo alla data».

5.165

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al quarto mese successivo alla data».

5.166

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al terzo mese successivo alla data».

5.167

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al secondo mese successivo alla data».

5.168

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al primo mese successivo alla data».

5.169

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «inoltre» con la parola: «ricezione».

5.170

CASTELLI

Al comma 12 sopprimere le parole: «in sede di prima applicazione».

5.171

CASTELLI

Al comma 13 sopprimere le parole: «per una sola volta e».

5.172

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO CAMBER, DE CORATO

Al comma 13, sopprimere le parole: «... e non oltre il secondo anno di vigenza della licenza stessa».

5.173

CASTELLI

Al comma 13 sopprimere le parole: «e non oltre il secondo anno di vigenza della licenza stessa».

5.174

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere le parole: «... e non oltre il secondo anno di vigenza della licenza stessa».

5.175

CASTELLI

Al comma 13, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «terzo».

5.176

CASTELLI

Al comma 13, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «primo».

5.177

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 14, dopo le parole: «di programmi» sopprimere la seguente: «informativi».

5.178

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 14, dopo le parole: «di programmi» sopprimere la seguente: «informativi».

5.179

CASTELLI

Al comma 14, dopo le parole: «di programmi» sopprimere la seguente: «informativi».

5.180

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sopprimere dalle parole: «per non oltre» fino alla fine del periodo.

5.181

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «cinque sestì».

5.182

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «quattro quinti».

5.183

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «due terzi».

5.184

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «la metà».

5.185

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «un terzo».

5.186

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «un quarto».

5.187

CASTELLI

Al comma 14, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La trasmissione di programmi differenziati è consentita anche alle emittenti che trasmettono esclusivamente televendite».

5.188

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sopprimere il comma 15.

5.189

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 15.
_____**5.190**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 15.
_____**5.192**

CASTELLI

Sopprimere il comma 15.
_____**5.193**

CASTELLI

Al comma 15, sopprimere la parola: «non» e: «ad eccezione delle produzioni audiovisive».
_____**5.194**

CASTELLI

Al comma 15 sopprimere la parola: «non».
_____**5.195**

CASTELLI

Al comma 15, sostituire le parole: «non possono» con la parola: «devono» e sopprimere le parole: «ad eccezione delle produzioni audiovisive».

5.196

CASTELLI

Al comma 15, sostituire le parole: «non possono» con la parola: «devono».

5.197

BERGONZI

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

5.198

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo:

«Tale deroga può essere concessa non oltre i due anni dalla entrata in vigore della presente legge e solo per le emittenti radiotelevisive transitate alla diffusione digitale».

5.199

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 16, dopo le parole: «province autonome» aggiungere le seguenti: «e i comuni».

5.200

CASTELLI

Al comma 16, dopo le parole: «province autonome» aggiungere le seguenti: «e i comuni».

5.201

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 16, dopo le parole: «province autonome» aggiungere le seguenti: «e i comuni».

5.202

CASTELLI

Al comma 16, dopo la parola: «autonome» aggiungere le seguenti: «o i comuni».

5.203

CASTELLI

Al comma 16, dopo la parola: «costituzione» aggiungere la seguente: «anche».

5.204

CASTELLI

Al comma 16, sostituire la parola: «consorzi» con la parola: «società».

5.205

CASTELLI

Al comma 16, sopprimere le parole: «nello stesso bacino».

5.206

CASTELLI

Al comma 16, sopprimere la parola: «comuni».

5.207

IL GOVERNO

Al comma 16, sopprimere l'ultimo periodo.

5.208

CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis). In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*, numero 3, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale nonché per le compravendite tra i medesimi concessionari di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera *b*);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli standard tecnici emanati dal Ministero delle Comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinché le emittenti radiotelevisive in ambito locale partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi

o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribuzione per l'affitto di *transponder* e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (teleradioreporter) nonché di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione Europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti. I contributi previsti dalle lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera f) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle non *profit* di cui all'articolo 6».

5.209

CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis). In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 3, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale nonché per le compravendite tra i medesimi concessionari di

intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonchè per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli *standard* tecnici emanati dal Ministero delle comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinché le emittenti radiotelevisive in ambito locale partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribuzione per l'affitto di *transponder* e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (teleradioreporter) nonchè di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

I contributi previsti dalle lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera f) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle non *profit* di cui all'articolo 6.

Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro il periodo successivo a quello di realizzo, vengono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale».

5.210

CASTELLI, PERUZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis). In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera b, numero 3, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale nonché per le compravendite tra i medesimi concessionari di interesse aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonchè per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli standard tecnici emanati dal Ministero delle Comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinché le emittenti radiotelevisive in ambito locale partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribuzione per l'affitto di *transponder* e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (teleradioreporter) nonchè di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonchè per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

I contributi previsti dalle lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono supe-

rare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera *e*) e quelli di cui alla lettera *f*) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle non *profit* di cui all'articolo 6.

Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro il periodo successivo a quello di realizzo, vengono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale».

5.211

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis). In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*), numero 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale nonchè per le compravendite tra i medesimi concessionari di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera *b*);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento

mento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonchè per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli *standard* tecnici emanati dal Ministero delle Comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinché le emittenti radiotelevisive in ambito locale partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribuzione per l'affitto di transponder e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (teleradioreporter) nonchè di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione Europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi Corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonchè per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

I contributi previsti dalle lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera f) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle non profit di cui all'articolo 6.

Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro il pe-

riodo successivo a quello di realizzo, vengono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale.».

5.212

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis). In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 3, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale nonchè per le compravendite tra i medesimi concessionari di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonchè per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli standard tecnici emanati dal Ministero delle Comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinchè le emittenti radiotelevisive in ambito locale

partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribuzione per l'affitto di transponder e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (teleradioreporter) nonché di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione Europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

I contributi previsti dalle lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio.

Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera f) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle non profit di cui all'articolo 6.

Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro il periodo successivo a quello di realizzo, vengono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale.»

5.213

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis). Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, spot e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle frequenze assegnate, possono trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza.

La licenza per le emittenti di cui all'articolo 5, e l'autorizzazione per le emittenti di cui all'articolo 6 costituiscono titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza».

5.214

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, spot e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle frequenze assegnate, possono trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza.

La licenza per le emittenti di cui all'articolo 5, e l'autorizzazione per le emittenti di cui all'articolo 6 costituiscono titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza».

5.215

CASTELLI

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito na-

zionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, spot e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle frequenze assegnate, possono trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza.

La licenza per le emittenti di cui all'articolo 5, e l'autorizzazione per le emittenti di cui all'articolo 6 costituiscono titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza».

5.216

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle frequenze assegnate, possono trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza.

La licenza per le emittenti di cui all'articolo 5, e l'autorizzazione per le emittenti di cui all'articolo 6 costituiscono titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza».

5.217

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'art. 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'art. 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'ap-

posito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con Decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo».

5.218

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'art. 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'art. 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con Decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo e comunque entro e non oltre il semestre successivo alla chiusura dei bilanci».

5.219

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con Decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono sta-

bilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo».

5.220

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'art. 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'art. 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con Decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo».

5.221

CASTELLI

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'art. 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'art. 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con Decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo».

5.222

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). Agli articoli 46-bis) e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, é aggiunto il seguente comma: "Alle emittenti concessionarie per la radio-diffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni del presente articolo"».

5.223

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). Agli articoli 46-bis) e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, é aggiunto il seguente comma: "Alle emittenti concessionarie per la radio-diffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni del presente articolo".

5.224

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge una impresa radiofonica serva una popolazione superiore a dodici milioni di abitanti ha la facoltà a presentare domanda di licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale. Diversamente qualora intenda richiedere la licenza in ambito locale entro i termini per presentare la relativa domanda dovrà cedere o dismettere impianti fino a servire una popolazione inferiore a dodici milioni di abitanti.».

5.225

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge più imprese radiofoniche effettuino trasmissioni di programmi in contemporanea ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ser-

vendo complessivamente una popolazione superiore a dodici milioni di abitanti, tutte o parte di tali imprese possono confluire in una delle stesse attraverso cessioni di azienda ovvero fusioni o incorporazioni al fine di dare vita ad una impresa radiofonica che serva una popolazione superiore a dodici milioni di abitanti e quindi presentare domanda di licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale».

5.226

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). I soggetti titolari di licenza di cui al comma 1, lettera *b*) del presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione».

5.227

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). I soggetti titolari di licenza di cui al comma 1, lettera *b*) del presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione».

5.228

CASTELLI

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis). I soggetti titolari di licenza di cui al comma 1, lettera *b*) del presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione».

5.229

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis). I soggetti titolari di licenza di cui al comma 1, lettera b) possono stipulare convenzioni di servizio con enti locali che hanno sede nel territorio dove viene irradiato il segnale.».

5.230

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Ai fini di garantire lo svolgimento dell'attività informativa, alle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale, nonchè alle imprese di radiodiffusione sonora che operano in ambito nazionale, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 della legge n. 122 del 1998. Di conseguenza, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, spot e attualità, le imprese predette possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio. Durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, tali imprese possono trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza. Il rilascio delle licenze disciplinate dal presente articolo, nonchè le autorizzazioni disciplinate dall'articolo 6 della presente legge, costituiscono titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonchè per trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza».

5.231

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti"».

5.232

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti"».

5.233

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti"».

5.234

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti"».

5.235

CASTELLI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti"».

5.236

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Il termine di cui al comma 2-bis), secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002».

5.237

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002».

5.238

CASTELLI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2001».

5.239

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2001».

5.240

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002».

5.241

SEMENZATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). I soggetti titolari di licenza di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione».

5.242

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, si applicano anche per l'anno 2000».

5.0.1

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Emittenti televisive locali che trasmettono prevalentemente programmi di televendite)

1. Le licenze relative alle emittenti televisive in ambito locale che trasmettono prevalentemente televendite possono essere rilasciate a società di capitali con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni e che si impegnino a trasmettere televendite per più del 90 per cento del tempo complessivo di programmazione.

2. Alle società destinatarie di licenze ai sensi del comma 1 non è consentita la trasmissione di pubblicità nè la sponsorizzazione di programmi televisivi.

3. Le licenze di cui al comma 1 hanno durata di sei anni a decorrere dal rilascio. Le trasmissioni sono successivamente irradiate esclusivamente via cavo o via satellite.

4. Si applicano alle emittenti di cui al presente articolo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

5.0.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Emittenti televisive locali che trasmettono prevalentemente programmi di televendite)

1. Le licenze relative alle emittenti televisive in ambito locale che trasmettono prevalentemente televendite possono essere rilasciate a società di capitali con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni e che si impegnino a trasmettere televendite per più del 90 per cento del tempo complessivo di programmazione.

2. Le licenze di cui al comma 1 hanno durata di sei anni a decorrere dal rilascio. Le trasmissioni sono successivamente irradiate esclusivamente via cavo o via satellite.

3. Si applicano alle emittenti di cui al presente articolo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applica-

zione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

5.0.3

CASTELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Emittenti televisive locali che trasmettono prevalentemente programmi di televendite)

1. Le licenze relative alle emittenti televisive in ambito locale che trasmettono prevalentemente televendite possono essere rilasciate a società di capitali con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni e che si impegnino a trasmettere televendite per più del 90 per cento del tempo complessivo di programmazione.

2. Alle società destinatarie di licenze ai sensi del comma 1 non è consentita la trasmissione di pubblicità nè la sponsorizzazione di programmi televisivi.

3. Le licenze di cui al comma 1 hanno durata di sei anni a decorrere dal rilascio. Le trasmissioni sono successivamente irradiate esclusivamente via cavo o via satellite.

4. Si applicano alle emittenti di cui al presente articolo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

5.0.4

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Emittenti televisive locali che trasmettono prevalentemente programmi di televendite)

1. Le licenze relative alle emittenti televisive in ambito locale che trasmettono prevalentemente televendite possono essere rilasciate a società di capitali con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni e che si

impegnino a trasmettere televendite per più del 90 per cento del tempo complessivo di programmazione.

2. Alle società destinatarie di licenze ai sensi del comma 1 non è consentita la trasmissione di pubblicità nè la sponsorizzazione di programmi televisivi.

3. Le licenze di cui al comma 1 hanno durata di sei anni.

4. Si applicano alle emittenti di cui al presente articolo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

5.0.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Emittenti televisive locali che trasmettono prevalentemente programmi di televendite)

1. Le licenze relative alle emittenti televisive in ambito locale che trasmettono prevalentemente televendite possono essere rilasciate a società di capitali con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni e che si impegnino a trasmettere televendite per più del 90 per cento del tempo complessivo di programmazione.

2. Alle società destinatarie di licenze ai sensi del comma 1 non è consentita la trasmissione di pubblicità nè la sponsorizzazione di programmi televisivi.

3. Le licenze di cui al comma 1 hanno durata di sei anni a decorrere dal rilascio. Le trasmissioni sono successivamente irradiate esclusivamente via cavo o via satellite.

4. Si applicano alle emittenti di cui al presente articolo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

Art. 6.**6.1**

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.***6.1-bis**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - (*Emittenza radiotelevisiva non profit*) – 1. L'esercizio di emittenti radiotelevisive in ambito locale che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10, e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni è consentito previa autorizzazione. Le concessioni per l'esercizio della radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario di cui al decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n.5, sono adeguate a quanto previsto dal presente comma. Tali emittenti non sono tenute al pagamento di canoni o contributi. Alle emittenti radiofoniche di cui al presente comma è riservato il venti per cento del totale delle licenze e autorizzazioni assegnabili in ciascun bacino provinciale sulla base, del piano nazionale di assegnazioni delle frequenze radiofoniche. L'esercizio di emittenti radiofoniche nazionali che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità e si avvalgono di donazioni è soggetto a licenza. L'Autorità definisce nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche i limiti minimi di copertura di tali emittenti radiofoniche nazionali, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6.

2. Alle autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 18 novembre 1999, n.433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 e dal regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità con delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, in quanto compatibili con la presente legge.

3. La licenza o l'autorizzazione radiofonica di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche, sociali e religiose, nonché a società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione a carattere culturale, etnico,

politico, sociale o religioso e il cui statuto contenga le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La licenza o l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata esclusivamente per la diffusione di produzioni culturali, etniche, politiche, sociali o religiose. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione si applica l'articolo 4, comma 4.

4. I soggetti titolari della licenza o dell'autorizzazione di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti a carattere culturale, etnico, politico, sociale o religioso, a seconda della particolare istanza di cui tali soggetti sono portatori. Tali soggetti possono, altresì, stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione.

5. L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo non può essere trasformata in licenza televisiva o radiofonica. Le emittenti titolari di autorizzazione o di licenza ai sensi del presente articolo non possono trasmettere sponsorizzazioni che non siano coerenti con le particolari istanze che caratterizzano le emittenti stesse.

6. Le emittenti radiotelevisive non profit durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate possono trasmettere informazioni all'utenza, limitatamente alle particolari istanze che le caratterizzano ovvero alla trasmissione di notiziari.

7. L'Autorità con il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce gli ulteriori obblighi e condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni radiofoniche previste dall'articolo 5 e dal presente articolo, contestualmente adeguando il regolamento di cui al comma 2 alle disposizioni della presente legge.

6.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. In ambito locale l'esercizio di emittenti radiotelevisive che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10, e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni è consentito previa autorizzazione. Tali emittenti non sono tenuti al pagamento di canoni o contributi e ad esse è riservata una quota fino al venticinque per cento delle frequenze destinate all'emittenza radiotelevisive in ambito locale.

2. In ambito nazionale l'esercizio di emittenti radiofoniche che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10, e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni è soggetto a licenza. Tali emittenti sono tenute al pagamento di un contributo in misura ridotta determinato con provvedimento

dell'Autorità. L'Autorità definisce nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze i limiti di copertura di tali emittenti radiofoniche nazionali, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1-ter, legge n. 5 del 14 gennaio 2000 e degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6.

6.3

SEMENZATO

Al comma 6, sostituire dopo le parole: «non trasmettono pubblicità» con le seguenti parole: «non trasmettono più del cinque per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione».

6.4

CASTELLI

Al comma 6, dopo la parola: «pubblicità» aggiungere le seguenti: «di alcun tipo, ove ricorra».

6.5

BERGONZI

Al primo periodo sopprimere le parole: «e sponsorizzazioni».

6.6

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di donazioni» sopprimere le seguenti: «e sponsorizzazioni».

6.7

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di donazioni» sopprimere le seguenti: «e sponsorizzazioni».

6.8

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non trasmettono pubblicità» sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10».

6.9

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non trasmettono pubblicità» sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10».

6.10

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «autorizzazione» con la parola: «licenza».

6.11

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «e ad esse» fino alla fine del periodo.

6.12

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e ad esse» fino alla fine del periodo.

6.13

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «cinque».

6.14

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «cinque».

6.15

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «venti» e, dopo le parole: «in ambito» aggiungere la seguente: «provinciale».

6.16

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «venti» e, dopo le parole: «in ambito» aggiungere la seguente: «provinciale».

6.17

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «venti» e, dopo le parole: «in ambito» aggiungere la seguente: «provinciale».

6.18

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «radiofoniche nazionali» sopprimere fino alla fine del periodo ed inserire le seguenti: «fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1-ter), legge 14 gennaio 2000, n. 5 e degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6».

6.19

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «non trasmettono pubblicità» sopprimere fino alla fine del periodo ed inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10, e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni».

6.20

CASTELLI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «licenza» con la seguente: «autorizzazione».

6.21

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

6.22

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni e degli interni».

6.23

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle comunicazioni e degli interni».

6.24

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni».

6.25

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli interni».

6.26

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze, delle comunicazioni e degli interni».

6.27

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

6.28

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze e delle comunicazioni».

6.29

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze e degli interni».

6.30

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni».

6.31

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli interni».

6.32

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle comunicazioni e degli interni».

6.33

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro delle finanze».

6.34

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

6.35

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro delle comunicazioni».

6.36

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'interno».

6.37

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere dalle parole: «fermo restando» fino alla fine del periodo.

6.38

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le emittenti radiofoniche nazionali non-profit sono autorizzate ad accendere le fre-

quenze, dove disponibili, fino al raggiungimento della quota del sessanta per cento di copertura del territorio, prevista dall'articolo 3, comma 5 della legge n. 249 del 1997 e dell'articolo 1^{ter} della legge 5 del 2000. È fatto successivamente obbligo alle stesse emittenti di darne immediata notizia al Ministero per le comunicazioni, affinché attui i dovuti controlli».

6.39

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNOI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'autorizzazione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale di cui al presente articolo consente di irradiare il segnale in ambito provinciale».

6.40

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'autorizzazione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale di cui al presente articolo consente di irradiare il segnale in ambito provinciale».

6.41

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'autorizzazione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale di cui al presente articolo consente di irradiare il segnale in ambito provinciale».

6.42

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di norma».

6.43

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «regionale,» sopprimere le parole: «se televisiva,».

6.44

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «se televisiva,» sopprimere le parole: «in ambito provinciale,».

6.45

SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «se televisive, in ambito provinciale, se radiofonica».

6.46

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere le parole: «se televisiva, in ambito provinciale, se radiofonica».

6.47

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «in ambito provinciale,» sopprimere le parole: «se radiofonica».

6.48

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, sostituire il periodo: «La licenza o l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata esclusivamente per la diffusione di produzioni culturali, etniche, politiche, sociali o religiose,» con il seguente:

«La licenza o l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata con l'obbligo di diffusione per almeno il trenta per cento dell'orario di programmazione compreso tra le ore 7 e le ore 21 di produzioni culturali, etniche, politiche, sociali o religiose».

6.49

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere la parola: «fondazioni».

6.50

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «associazioni riconosciute e non riconosciute».

6.51

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, dopo le parole: «associazioni riconosciute» sopprimere le seguenti: «e non riconosciute».

6.52

CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «associazioni riconosciute» sopprimere le seguenti: «e non riconosciute».

6.53

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 3, dopo le parole: «associazioni riconosciute» sopprimere le seguenti: «e non riconosciute».

6.55

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè le parole: «politiche, sociali».

6.54

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè la parola: «politiche».

6.56

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè la parola: «sociali».

6.57

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè la parola: «politiche» nonchè le parole: «e religiose».

6.58

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè le parole: «e religiose».

6.59

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè le parole: «sociali e religiose».

6.60

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonché le parole: «politiche, sociali».

6.61

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonché la parola: «politiche» nonché le parole: «e religiose».

6.62

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonché le parole: «sociali e religiose».

6.63

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «etniche».

6.64

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «politiche».

6.65

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «sociali».

6.66

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e le parole: «e religiose».

6.67

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali».

6.68

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etniche, politiche» nonchè le parole: «sociali e religiose».

6.69

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etniche, politiche» nonchè le parole: «e religiose».

6.70

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etniche, politiche» nonchè la parola: «sociali».

6.71

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e la parola: «politiche».

6.72

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etniche» nonché le parole: «sociali e religiose».

6.73

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e la parola: «sociali».

6.74

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e le parole: «e religiose».

6.75

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etniche».

6.76

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «politiche, sociali» nonché le parole: «e religiose».

6.77

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politiche» e la parola: «sociali».

6.78

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politiche» e le parole: «e religiose».

6.79

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politiche».

6.80

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «sociali» e le parole: «e religiose».

6.81

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e religiose».

6.82

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile» con le seguenti: «a responsabilità illimitata o a responsabilità limitata».

6.83

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonché le parole: «politico, sociale».

6.84

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonchè la parola: «sociale» nonchè le parole: «o religioso».

6.85

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonchè le parole: «sociale o religioso».

6.86

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonchè la parola: «politico».

6.87

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonchè la parola: «sociale».

6.88

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonchè le parole: «o religioso».

6.89

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale» nonchè le parole: «politico sociale».

6.90

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale» nonchè la parola: «politico» nonchè le parole: «o religioso».

6.91

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale», nonchè le parole: «sociale o religioso».

6.92

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale», nonchè la parola: «etnico».

6.93

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale», nonchè la parola: «politico».

6.94

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale», nonchè la parola: «sociale».

6.95

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale», nonchè le parole: «o religioso».

6.96

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale».

6.97

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etnico, politico», nonché le parole: «o religioso».

6.98

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico», nonché le parole: «sociale o religioso».

6.99

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico», nonché le parole: «politico, sociale».

6.100

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etnico, politico», nonché le parole: «sociale o religioso».

6.101

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico», nonché la parola: «politico».

6.102

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico», nonché la parola: «sociale».

6.103

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico», nonché le parole: «o religioso».

6.104

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico».

6.105

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politico», nonché le parole: «sociale o religioso».

6.106

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politico», nonché le parole: «o religioso».

6.107

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politico», nonché la parola: «sociale».

6.108

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politico».

6.109

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «sociale o».

6.110

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o religioso».

6.111

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a), b) e c)».

6.112

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «a)», nonché le parole: «e c)».

6.113

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «a)».

6.114

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «b) e c)».

6.115

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «b)».

6.116

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «c)».

6.117

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche», nonché le parole: «sociali e religiose».

6.119

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche», nonché la parola: «politiche», nonché le parole: «e religiose».

6.120

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche», nonché le parole: «politiche, sociali».

6.121

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche», nonchè la parola: «politiche».

6.122

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche», nonchè la parola: «sociali».

6.123

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè le parole: «e religiose».

6.124

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonchè le parole: «politiche, sociali».

6.125

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonchè la parola: «politiche» nonchè le parole: «e religiose».

6.126

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonchè le parole: «sociali e religiose».

6.127

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «etniche».

6.128

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «politiche».

6.129

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «sociali».

6.130

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e le parole: «e religiose».

6.131

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «culturali».

6.132

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «etniche, politiche» nonchè la parola: «sociali».

6.133

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «etniche, politiche» nonchè le parole: «e religiose».

6.134

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «etniche, politiche» nonchè le parole: «sociali e religiose».

6.135

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e la parola: «politiche».

6.136

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e la parola: «sociali».

6.137

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e le parole: «e religiose».

6.138

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «etniche».

6.139

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «politiche, sociali» nonchè le parole: «e religiose».

6.140

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «politiche» e la parola: «sociali».

6.141

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «politiche» e le parole: «e religiose».

6.142

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «politiche».

6.143

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «sociali» e le parole: «e religiose».

6.144

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «sociali».

6.145

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «o religiose».

6.146

CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «diffusione di produzioni» aggiungere le seguenti: «a prevalente carattere».

6.147

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «autorizzazione» aggiungere le seguenti: «del competente Ispettorato territoriale».

6.148

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «linguistiche riconosciute» aggiungere le seguenti: «nonchè nelle aree immediatamente limitrofe».

6.149

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la parola: «culturale».

6.150

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la parola: «etnico».

6.151

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la parola: «politico».

6.152

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la parola: «sociale».

6.153

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «o religioso».

6.154

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere dalle parole: «a seconda della» fino alla fine del periodo.

6.155

CÒ, CRIPPA, RUNNO SPENA

Al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

6.156

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

6.157

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

6.158

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

6.159

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6.160

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6.161

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6.162

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6.163

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

6.164

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

6.165

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

6.166

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

6.167

IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.168

CASTELLI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «nonchè dell'articolo 5».

6.169

CASTELLI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «nonchè delle emittenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e b)».

6.170

CASTELLI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «nonchè delle emittenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)».

6.171

SEMENZATO

Al comma 5, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, le aziende di servizio pubblico, anche se configurate come società per azioni purchè con almeno il trenta per cento di proprietà pubblica, sono tenute a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, una quota non inferiore al venticinque per cento delle somme stanziare ad emittenti televisive, radiofoniche locali, non profit».

6.172

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis). Sono riconosciuti a favore delle emittenti radiofoniche no profit nazionali che trasmettono programmi d'informazione superiore alle otto ore giornaliere contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari a garantire il diritto all'informazione mediante sistemi satellitari degli italiani residenti nella comunità europea, nel continente australiano e in quello americano».

6.173

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

6.174

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

6.175

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

6.176

CASTELLI

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

6.177

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «di autorizzazione», aggiungere le altre: «e di licenza».

6.178

CASTELLI

Al comma 6, dopo le parole: «del presente articolo», sopprimere le parole: «i trasferimenti di intere emittenti».

6.179

CASTELLI

Al comma 6, dopo le parole: «dall'articolo 5, comma 13», aggiungere le seguenti: «Sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra i soggetti di cui al presente articolo e i soggetti di cui all'articolo 5 e viceversa».

6.180

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6, dopo le parole: «dall'articolo 5, comma 13», aggiungere le seguenti: «Sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra i soggetti di cui al presente articolo e i soggetti di cui all'articolo 5 e viceversa».

6.181

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra i soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo e i soggetti titolari di licenza, ai sensi dell'articolo 5.».

6.182

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

6.183

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 7.

6.184

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «non», fino alla fine del periodo e sostituirle con le altre: «possono trasmettere sponsorizzazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter), legge n. 5 del 14 gennaio 2000».

6.185

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, sopprimere la parola: «non».

6.186

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «che non siano coerenti» fino alla fine del comma.

6.187

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «che non siano coerenti» fino alla fine del comma.

6.188

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 7 sostituire le parole: «coerenti con le», con le altre: «espressione delle».

6.189

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7 sostituire le parole: «coerenti con le», con le altre: «espressione delle».

6.190

CASTELLI

Al comma 7 sostituire le parole: «coerenti con le», con le altre: «espressione delle».

6.191

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 7 sostituire le parole: «coerenti con le», con le altre: «espressione delle».

6.192

CASTELLI

Al comma 7 sopprimere le parole: «particolari».

6.193

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1-ter), legge n. 5 del 14 gennaio 2000».

6.194

CASTELLI

Sopprimere il comma 8.

6.195

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 8.

6.196

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 8.

6.197

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere il comma 8.

6.198

SEMENZATO

Sopprimere il comma 8.

6.199

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 8.

6.200

CASTELLI

Al comma 8 sopprimere le parole: «limitatamente alle particolari istanze che le caratterizzano».

6.201

CASTELLI

Al comma 8 sopprimere le parole da: «limitatamente alle», sino alla fine del comma.

6.202

ANDREOLLI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«Gli amministratori delle società richiedenti la concessione o l'autorizzazione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione».

Art. 7.**7.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

7.2

CASTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni a diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore».

7.3

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni a diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore».

7.4

Lino DIANA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni a diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore».

7.5

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni a diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore».

7.6

Lino DIANA

Sostituire le parole: «Le emittenti radiotelevisive locali» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali».

7.7

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «Le emittenti radiotelevisive locali» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali».

7.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «Le emittenti radiotelevisive locali» aggiungere le seguenti: «nonchè i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni all'articolo 1, lettera c)».

7.13

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «Le emittenti radiotelevisive locali» aggiungere le seguenti: «nonchè i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni all'articolo 1, lettera c)».

7.9

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «radiotelevisive locali» inserire: «e gli editori radiotelevisivi autorizzati».

7.10

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «radiotelevisive locali» inserire: «e gli editori radiotelevisivi autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

7.11

Lino DIANA

Dopo le parole: «radiotelevisive locali» inserire le parole: «e gli editori radiotelevisivi autorizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997 n. 249».

7.12

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, dopo le parole: «radiotelevisive locali» aggiungere le parole: «e gli editori radiotelevisivi autorizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997 n. 249».

7.14

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «locali».

7.15

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «sulla base di» sino alle parole: «costituzione di un consorzio» comprese.

7.16

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sulla base di una preventiva intesa contrattuale o».

7.17

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o attraverso la costituzione di un consorzio».

7.18

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con «sono».

7.19

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «essere autorizzate dal Ministro delle comunicazioni ad».

7.20

Lino DIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad interconnettere i propri impianti».

7.21

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad interconnettere i propri impianti».

7.22

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad interconnettere i propri impianti».

7.23

DIANA Lino

Al comma 1, sostituire le parole: «interconnettere i propri impianti» con le parole: «effettuare trasmissioni in contemporanea.».

7.24

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «interconnettere i propri impianti» con le parole: «effettuare trasmissioni in contemporanea.».

7.25

DIANA Lino

Al comma 1, dopo le parole: «interconnettere i propri impianti» inserire le seguenti «o effettuare trasmissioni in contemporanea».

7.26

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «interconnettere i propri impianti» inserire le seguenti: «o effettuare trasmissioni in contemporanea».

7.27

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, dopo le parole: «interconnettere i propri impianti» aggiungere le seguenti: «o effettuare trasmissioni in contemporanea».

7.28

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci».

7.29

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove».

7.30

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.31

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.32

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.33

DIANA Lino

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.34

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

7.35

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

7.36

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere il comma 2.

7.37

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci».

7.38

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove».

7.39

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «trenta minuti se emittente televisiva e quarantacinque minuti se emittente radiofonica».

7.40

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «quarantacinque minuti se emittente televisiva e trenta minuti se emittente radiofonica».

7.41

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «trenta minuti se emittente televisiva e sessanta minuti se emittente radiofonica».

7.42

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «sessanta minuti se emittente televisiva e trenta minuti se emittente radiofonica».

7.43

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «sessanta minuti se emittente televisiva e cento minuti se emittente radiofonica».

7.44

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «sessanta minuti se emittente televisiva e novanta minuti se emittente radiofonica».

7.45

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «sessanta minuti se emittente televisiva e settantacinque minuti se emittente radiofonica».

7.46

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «sessanta minuti se emittente televisiva e settanta minuti se emittente radiofonica».

7.47

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «settanta minuti se emittente televisiva e ottanta minuti se emittente radiofonica».

7.48

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «settantacinque minuti se emittente televisiva e sessanta minuti se emittente radiofonica».

7.49

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «ottanta minuti se emittente televisiva e centodieci minuti se emittente radiofonica».

7.50

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «ottanta minuti se emittente televisiva e settanta minuti se emittente radiofonica».

7.51

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «ottanta minuti se emittente televisiva e novanta minuti se emittente radiofonica».

7.52

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «novanta minuti se emittente televisiva e sessanta minuti se emittente radiofonica».

7.53

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «novanta minuti se emittente televisiva e ottanta minuti se emittente radiofonica».

7.54

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «novanta minuti se emittente televisiva e cento minuti se emittente radiofonica».

7.55

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «novantacinque minuti se emittente televisiva e cento minuti se emittente radiofonica».

7.56

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «cento minuti se emittente televisiva e sessanta minuti se emittente radiofonica».

7.57

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «cento minuti se emittente televisiva e centocinque minuti se emittente radiofonica».

7.58

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centocinque minuti se emittente televisiva e centodieci minuti se emittente radiofonica».

7.59

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centodieci minuti se emittente televisiva e centoquindici minuti se emittente radiofonica».

7.60

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centodieci minuti se emittente televisiva e ottanta minuti se emittente radiofonica».

7.61

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «cento minuti se emittente televisiva e novanta minuti se emittente radiofonica».

7.62

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centocinque minuti se emittente televisiva e cento minuti se emittente radiofonica».

7.63

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centodieci minuti se emittente televisiva e centocinque minuti se emittente radiofonica».

7.64

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centoquindici minuti se emittente televisiva e centodieci minuti se emittente radiofonica».

7.65

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «quindici».

7.66

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «venti».

7.67

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «venticinque».

7.68

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «trenta».

7.69

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

7.70

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «trentacinque».

7.71

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «quaranta».

7.72

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «quarantacinque».

7.73

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «cinquanta».

7.74

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «cinquantacinque».

7.75

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

7.76

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

7.77

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

7.78

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «settanta».

7.79

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «settantacinque».

7.80

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «ottanta».

7.81

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «ottantacinque».

7.82

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «novanta».

7.83

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «novantacinque».

7.84

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «cento».

7.85

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «centocinque».

7.86

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «centodieci».

7.87

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «centoquindici».

7.88

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: «nonchè i programmi di informazione di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

7.89

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «programmi informativi» aggiungere le seguenti: «e le interruzioni pubblicitarie».

7.90

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «programmi informativi», aggiungere le seguenti: «e le interruzioni pubblicitarie».

7.91

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «programmi informativi» aggiungere le seguenti: «e le interruzioni pubblicitarie».

7.92

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «programmi informativi» aggiungere le seguenti: «e le interruzioni pubblicitarie».

7.93

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: «nonchè i messaggi politici autogestiti di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

7.94

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: «nonchè le trasmissioni di comunicazioni politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

7.95

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la trasmissione in contemporanea del medesimo programma l'autorizzazione non è richiesta».

7.96

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «trenta».

7.97

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «trenta».

7.98

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «trenta».

7.99

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ RAGNO, CAMBER DE CORATO

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «trenta».

7.100

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «da parte dei soggetti» fino alla fine del periodo.

7.101

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «previa comunicazione» fino alla fine del periodo.

7.102

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le parole: «un giorno».

7.103

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «due».

7.104

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «tre».

7.105

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «quattro».

7.106

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «cinque».

7.107

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «sei».

7.108

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «sette».

7.109

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «otto».

7.110

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «nove».

7.111

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «dieci».

7.112

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «undici».

7.113

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «dodici».

7.114

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «tredici».

7.115

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «quattordici».

7.116

CASTELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire dalle parole: «essere inoltrata» sino alla fine del periodo e con le seguenti: «non essere inoltrata».

7.117

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.118

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.119

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.120

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.121

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.122

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non solo soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive lo-

cali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.123

CASTELLI

al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.124

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.125

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.126

CASTELLI

al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto province».

7.127

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole provincie».

7.128

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole provincie».

7.129

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole provincie».

7.130

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.131

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive lo-

cali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole provincie».

7.132

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole provincie».

7.133

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.134

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.135

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.136

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.137

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.138

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.139

CASTELLI

al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.140

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.141

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.142

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.143

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.144

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.145

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.146

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.147

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.148

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.149

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.150

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

7.151

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

7.152

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «precedute e».

7.153

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e seguite».

7.154

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere dalle parole: «che informa» fino alla fine del periodo.

7.155

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «che informa della loro natura».

7.156

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con Regolamento».

7.157

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.158

DIANA Lino

Al comma 4, sostituire le parole: «Le emittenti» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali».

7.159

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 4, sostituire le parole: «Le emittenti» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali».

7.160

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «autorizzate alle» con le seguenti: «che trasmettono».

7.161

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle diffusioni interconnesse» con le seguenti: «che realizzano diffusioni delle medesime trasmissioni in contemporanea».

7.162

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 4, sostituire le parole: «alle diffusioni interconnesse» con le seguenti: «che realizzano diffusioni delle medesime trasmissioni in contemporanea».

7.163

DIANA Lino

Al comma 4, sostituire le parole: «alle diffusioni interconnesse» con le seguenti: «che realizzano diffusioni delle medesime trasmissioni anche in contemporanea».

7.165

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «interconnesse» inserire la seguente: «non».

7.166

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «il marchio o».

7.167

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o denominazione».

7.168

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «identificativi».

7.169

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine la seguente parola: «radiofonica».

7.170

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine la seguente parola: «televisiva».

7.171

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.172

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive lo-

cali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.173

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.174

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.175

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.176

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.177

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.178

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.179

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.180

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.181

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive lo-

cali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.182

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.183

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.184

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.185

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a una sola provincia».

7.186

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.187

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.188

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.189

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.190

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.191

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a una sola regione».

7.192

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.193

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.194

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.195

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.196

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.197

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.198

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.199

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.200

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.201

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.202

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.203

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

7.204

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere il comma 5.
_____**7.205**

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 5.
_____**7.206**

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
_____**7.207**

DIANA Lino

Al comma 5, sostituire le parole: «Le emittenti locali autorizzate alle diffusionsi interconnesse» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali, che realizzano diffusionsi delle medesime trasmissioni».
_____**7.208**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, sostituire le parole: «Le emittenti locali autorizzate alle diffusionsi interconnesse» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali, che realizzano diffusionsi delle medesime trasmissioni».
_____**7.209**

DIANA Lino

Al comma 5, sostituire le parole: «Le emittenti locali autorizzate alle diffusionsi interconnesse» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi auto-

rizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e le emittenti radiotelevisive locali, che realizzano diffusioni delle medesime trasmissioni».

7.210

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, sostituire le parole: «Le emittenti locali autorizzate alle diffusioni interconnesse» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e le emittenti radiotelevisive locali, che realizzano diffusioni delle medesime trasmissioni».

7.211

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «autorizzate alle diffusioni».

7.212

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «non».

7.213

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «in tutto o».

7.214

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o in parte».

7.215

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «un marchio o».

7.216

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o una denominazione».

7.217

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «identificativi».

7.218

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

7.219

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «un marchio o».

7.220

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «o una denominazione».

7.221

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «completamente».

7.222

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.223

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.224

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.225

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.226

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.227

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.228

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.229

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.230

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.231

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.232

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.233

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.234

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.235

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.236

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.237

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.238

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.239

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali

che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.240

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.241

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.242

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.243

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.244

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.245

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.246

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.247

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.248

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.249

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.250

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.251

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.252

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.253

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.254

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

7.255

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 7.

7.256

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 7.

7.258

DIANA Lino

Sopprimere il comma 7.

7.259

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere la parola: «non».

7.260

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.261

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.262

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.263

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.264

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.265

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.266

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.267

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.268

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.269

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.270

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.271

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.272

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.273

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.274

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.275

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.276

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.277

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.278

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.279

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.280

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.281

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.282

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.283

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.284

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.285

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.286

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.287

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.288

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.289

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.290

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.291

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.0.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Responsabilità dei prestatori intermediari dei servizi della società dell'informazione)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, o nella fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse, se non in caso di provvedimenti inibitori, a condizione che egli:

- a) non sia all'origine della trasmissione;*
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;*
- c) non selezioni né modifichi le informazioni oggetto della trasmissione;*
- d) ritiri le informazioni o ne impedisca l'accesso.*

2. Le attività di trasmissione e di fornitura dell'accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esercizio della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione».

7.0.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Responsabilità dei prestatori intermediari)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, o nella fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse, se non in caso di provvedimenti inibitori, a condizione che egli:

- a) non sia all'origine della trasmissione;
 - b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
 - c) non selezioni né modifichi le informazioni oggetto della trasmissione;
 - d) ritiri le informazioni o ne impedisca l'accesso».
-

7.0.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sgravi fiscali per la rete Internet)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali sulla rete Internet può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 40 per cento del costo dell'abbonamento.

2. Si considerano siti culturali quelli riguardanti:

- a) università e istituti di ricerca;
 - b) centri culturali di indirizzo sociopedagogico, logico, filosofico e letterario;
 - c) la tutela dell'ambiente;
 - d) materie scolastiche e universitarie, nonché di concorsi pubblici;
 - e) la vetrina del libro;
 - f) musei e opere d'arte».
-

7.0.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Servizio della società dell'informazione)

1. I servizi della Società dell'informazione diffusi sulla rete Internet possono circolare liberamente, a condizione che non violino i seguenti principi:

- a) il rispetto della protezione dell'ordine pubblico e della dignità umana;
- b) il rispetto della sanità pubblica;
- c) il rispetto della tutela del consumatore;
- d) il rispetto della lotta contro l'incitamento all'odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità;
- e) il rispetto della tutela dei minori;
- f) le norme relative alla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un sistema di classificazione del contenuto dei siti della rete Internet ed ha la facoltà di emanare provvedimenti inibitori.».

7.0.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizione del Servizio della società dell'informazione)

1. Per Servizio della società dell'informazione s'intende qualsiasi servizio di comunicazione prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante attrezzature elettroniche di elaborazione e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

2. I soggetti che accedono ai servizi della Società dell'Informazione sono classificati nel modo seguente:

- a) prestatore: ogni persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

b) prestatore stabilito: il prestatore di un servizio della Società dell'informazione che esercita effettivamente un'attività economica, mediante un'installazione stabile, individuata non sulla mera presenza o dell'uso di mezzi tecnici e di tecnologie, bensì con riguardo alla sede legale o al domicilio eletto per effettuare il servizio;

c) il destinatario di servizi: la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, anche per ricercare o rendere accessibili alle informazioni;

d) l'operatore di tecnica di comunicazione a distanza: il prestatore la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione di prestatori e destinatari una o più tecniche di comunicazione a distanza, attrezzature elettroniche di elaborazione e di memorizzazione di dati;

e) consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca a fini estranei alla propria attività commerciale imprenditoriale o professionale.».

7.0.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Regime di stabilimento)

1. L'accesso all'attività di prestatore di un servizio della Società dell'informazione non è soggetto ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti che subordinino l'accesso a decisioni, provvedimenti o atti particolari della competente autorità.

2. Sono fatti salvi i sistemi che non riguardano specificamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione ed i sistemi di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni.».

7.0.6

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Divulgazione di dati relativi ai prestatori della Società dell'informazione)

1. I servizi della società dell'informazione devono consentire ad ogni destinatario ed alle competenti autorità un accesso facile, diretto e permanente alle seguenti informazioni:

- a) il nome del prestatore;
 - b) l'indirizzo della sede legale o del domicilio in cui il prestatore è stabilito;
 - c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, incluso l'indirizzo di posta elettronica;
 - d) qualora il prestatore sia iscritto in un registro del commercio, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione;
 - e) qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione, le attività oggetto dell'autorizzazione ottenuta ed i dati relativi all'autorità che l'ha concessa;
 - f) per quanto concerne le professioni regolate:
 - 1) l'ordine professionale, o istituzione analoga, alla quale il prestatore è iscritto;
 - 2) il titolo professionale ottenuto, le norme professionali cui il prestatore è sottoposto, gli Stati in cui vengono regolarmente prestati i servizi dell'informazione;
 - g) se il prestatore esercita un'attività sottoposta all'IVA, il numero di partita IVA con cui è registrato presso l'amministrazione tributaria».
-

7.0.15

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Caching o memorizzazione automatica, intermedia e transitoria)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tale informazione effettuata al solo scopo di rendere più efficace il suo successivo inoltra ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta, a condizione che egli:

- a) non modifichi l'informazione;
- b) si conformi alle condizioni di accesso all'informazione;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento dell'informazione, indicate in modo che sia coerente con le norme industriali;
- d) non interferisca con la tecnologia, coerente con le norme industriali, usata per ottenere dati sull'impiego dell'informazione;
- e) agisca prontamente per ritirare l'informazione, o per renderne impossibile l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza di uno dei fatti seguenti:

- 1) l'informazione è stata ritirata dal luogo dove si trovava inizialmente sulla rete;
- 2) l'accesso all'informazione è stato reso impossibile;
- 3) l'autorità competente ha disposto il ritiro dell'informazione o ne ha proibito l'accesso.».

7.0.8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Caching o memorizzazione automatica, intermedia e transitoria)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, della memorizza-

zione automatica, intermedia e temporanea di tale informazione effettuata al solo scopo di rendere più efficace il suo successivo inoltra ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta, a condizione che egli:

- a) non modifichi l'informazione;
- b) si conformi alle condizioni di accesso all'informazione;
- c) agisca prontamente per ritirare l'informazione, o per renderne impossibile l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza di uno dei fatti seguenti:

- 1) l'informazione è stata ritirata dal luogo dove si trovava inizialmente sulla rete;
- 2) l'accesso all'informazione è stato reso impossibile;
- 3) l'autorità competente ha disposto il ritiro dell'informazione o ne ha proibito l'accesso.».

7.0.9

CASTELLI, PERUZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Memorizzazione)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario di un servizio, qualora non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività è illecita e, riguardo un'azione di risarcimento, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali l'illegalità dell'attività è manifesta».

7.0.10

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Memorizzazione)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario di un servizio, qualora:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività è illecita e, riguardo un'azione di risarcimento, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali l'illegalità dell'attività è manifesta;

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per renderne impossibile l'accesso.

2. Il comma 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.».

7.0.11

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Codici di condotta per il corretto uso di Internet)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora dei codici di condotta volti a contribuire alla corretta applicazione delle informazioni trasmesse o memorizzate sulla rete Internet a livello comunitario.

2. Le associazioni od organizzazioni professionali e di consumatori devono comunicare all'Autorità garante la valutazione dei codici e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi del commercio elettronico.

3. L'Autorità garante comunica agli Stati membri e alla Commissione i risultati di cui al comma 2.

4. I codici di condotta devono essere accessibili per via elettronica nelle lingue comunitarie.».

7.0.12

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Determinazione dei dispositivi tecnici per il filtraggio delle informazioni sulla rete Internet)

1. Ai fini di consentire ai genitori o ai tutori dei minori il controllo delle informazioni sulla rete Internet, garantendo la possibilità di inibire la visione o la lettura di immagini o contenuti a sfondo sessuale o di discriminazione di sesso, religione, ed etnia, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è autorizzata ad attuare una serie di modalità tecniche e regolamentari per l'introduzione di un sistema di filtraggio delle pagine Web, attraverso la loro etichettatura.

2. Tutti i soggetti che operano a qualunque titolo sulla rete Internet, hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le modalità tecniche di cui al comma 1 devono essere elaborate in modo tale da consentire ai produttori di software per la consultazione dei sistemi informativi di applicarle ai loro prodotti».

7.0.13

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Attuazione dei dispositivi di filtraggio sui siti Internet)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede all'installazione di un sito Internet per la divulgazione di tutte le informazioni utili per dotarsi dei dispositivi tecnici che consentano di inibire ai minori la visione o la lettura di talune informazioni trasmesse sulla rete.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila avvalendosi della collaborazione delle associazioni od organizzazioni professionali che consentono l'accesso su Internet, affinché vengano rispettate le relative disposizioni.

3. Tutti i soggetti che operano a qualunque titolo sulla rete Internet, adeguano il sito alle disposizioni di cui alla presente legge».

7.0.14

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Uniformità dei sistemi di classificazione per il filtraggio delle informazioni sulla rete Internet)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni collabora con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea e con la Commissione europea per uniformare a livello europeo le procedure di classificazione e di filtraggio delle informazioni trasmesse sulla rete Internet».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

386^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni.**

Il sottosegretario NOCERA risponde alle interrogazioni n. 3-03874 del senatore Caddeo, n. 3-03911 del senatore Cabras ed altri e n. 3-04106 del senatore Mulas ed altri.

La «febbre catarrale dei ruminanti» nota anche con il termine anglosassone di «*blue tongue*» è una malattia virale la cui trasmissione avviene esclusivamente tramite la puntura di insetti vettori appartenenti al «*Culcoides*».

La malattia, i cui sintomi clinici sono evidenziabili quasi esclusivamente nelle greggi ovine, si è manifestata essenzialmente nella regione Sardegna; recentemente sono stati rilevati alcuni focolai anche in Calabria e in Sicilia.

Dopo la comunicazione dei primi sospetti in data 23 agosto 2000, in attesa della prima conferma di laboratorio, i servizi veterinari delle ASL in cui si sono verificati i primi sospetti hanno disposto il sequestro delle greggi con sintomatologia clinica. Contemporaneamente il Ministero della sanità ha trasmesso una prima informativa alla regione Sardegna, allo scopo di allertare i veterinari del rimanente territorio.

In seguito alla prima conferma di laboratorio, pervenuta il giorno successivo 24 agosto, valutata la diffusione della malattia nel territorio della provincia di Cagliari, in data 28 agosto è stato disposto il divieto di movimentazione di animali appartenenti alla specie sensibili della provincia

colpita verso il rimanente territorio sardo, e la completa chiusura della regione alla movimentazione di animali sensibili verso il territorio continentale. Con il medesimo provvedimento si è disposto il rintraccio delle partite di ovini arrivate sul territorio continentale nei 60 giorni precedenti.

Specifiche informative sono state trasmesse ad alcune Regioni quali Puglia, Calabria e Sicilia, dove, pur non essendosi ancora manifestati focolai di malattia, era stata confermata la presenza dell'insetto vettore.

Le misure adottate dall'Italia per contrastare la diffusione della malattia sono state ritenute dalla Commissione europea tecnicamente atte ad evitare una ulteriore propagazione del morbo sul territorio continentale. Non è stata infatti richiesta nessuna ulteriore restrizione al commercio di animali vivi e prodotti provenienti dal restante territorio nazionale verso altri Stati della Unione europea.

Ad integrazione delle norme emanate a livello nazionale, è stato successivamente disposto in data 14 settembre il rintraccio anche delle partite di bovini provenienti dalla Sardegna pervenute sul continente a partire dal 1° giugno 2000, predisponendo per esse specifici esami di laboratorio.

All'interno della regione i veterinari ufficiali delle ASL, supportati da veterinari convenzionati, stanno tuttora e ripetutamente effettuando controlli clinici nelle greggi per individuare nuovi focolai di malattia e predisporre, nel caso di riscontro positivo, l'abbattimento e la distruzione degli animali malati.

Nelle aree intorno ai focolai, in applicazione di quanto previsto dal DPR 17 maggio 1996, n. 362, vengono istituite particolari zone di restrizione nelle quali viene fortemente limitata la movimentazione degli animali sensibili.

Nelle zone poste al di fuori di tale aree la movimentazione degli animali è consentita esclusivamente verso i macelli o, nel caso in cui gli animali vengono destinati ad altre aziende, solamente previa visita clinica favorevole.

È stata anche inoltrata una richiesta alla Commissione europea per ottenere una deroga al divieto di movimentazione degli animali presenti nelle zone di restrizione per permettere il loro inoltro ai macelli, considerato che durante questo periodo è consuetudine effettuare la macellazione degli agnelli, importante fonte di reddito per l'economia della regione.

In merito all'origine del contagio, si precisa che la «*blue tongue*» è una malattia presente da qualche anno in alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo, tra cui la Grecia, dove sono stati individuati i sierotipi 4, 9, 15, ed in alcuni territori del Nord-Africa, dove invece è presente il sierotipo 2, lo stesso individuato come responsabile dell'epizoozia in Italia.

Le indagini esperite dai Servizi veterinari e dal Centro di referenza nazionale non hanno condotto a stabilire con certezza l'esatta origine dell'arrivo della malattia sui territori italiani.

Una delle ipotesi all'inizio accreditata è stata quella della possibile introduzione clandestina di animali senza sintomi clinici ma portatori del virus da territori extracomunitari infetti. Tale ipotesi non ha però trovato riscontro, in quanto durante le indagini epidemiologiche e gli accessi

negli allevamenti non sono stati rinvenuti animali sospetti di introduzione clandestina.

Va in ogni caso precisato che gli Uffici veterinari di confine del Ministero della sanità non hanno mai abbassato il livello di sorveglianza sul pericolo di introduzione della «*blue tongue*» attraverso l'importazione di animali vivi o materiale genetico.

I controlli sono d'altronde stabiliti anche dalla legislazione comunitaria, che prevede il divieto di importazione di animali vivi o materiale genetico delle specie sensibili dai Paesi terzi non inseriti nelle «liste di garanzia» approvate con decisioni comunitarie. Tali Paesi, per poter essere inseriti in dette liste, devono dimostrare di essere indenni da «*blue tongue*» o altre malattie di analogo pericolo, inserite in un'apposita lista.

Nel prossimo futuro l'attenzione principale è rivolta a verificare la presenza degli insetti vettori nel periodo invernale e a valutare l'eventuale persistenza dell'infezione attraverso il monitoraggio di animali sentinella. Inoltre, in considerazione del fatto che la «*blue tongue*» si trasmette attraverso la puntura degli insetti vettori, sono in atto disinfezioni negli *habitat* più indicati alla riproduzione di tali insetti.

Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari, un emendamento all'articolo 64 della legge finanziaria attualmente in discussione, già approvato dalla Commissione bilancio della Camera, prevede lo stanziamento di 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Per quanto riguarda, infine, il risarcimento per l'abbattimento e distruzione degli animali colpiti dalla malattia, la legge 2 giugno 1988, n. 218 «misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» prevede all'articolo 2 comma 4 un indennizzo per gli allevatori pari al 100 per cento del valore di mercato degli animali abbattuti, rilevato, ai sensi di quanto prescritto dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, dal bollettino settimanale ISMEA che fornisce il valore medio di mercato della specie e categoria interessata.

Sulla base delle stime di indennizzo dei veterinari ufficiali delle ASL, trasmesse al Ministero della sanità dalla regione Sardegna, il predetto Ministero ha chiesto al Ministero del tesoro, nel cui stato di previsione delle uscite è iscritto il capitolo relativo al Fondo sanitario nazionale, l'assegnazione di 17 miliardi di lire alla regione Sardegna.

È stato inoltre presentato un emendamento all'articolo 77 della legge finanziaria, già approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, che prevede appositi stanziamenti per le emergenze nel settore agricolo e zootecnico, tra cui sono espressamente contemplati interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della lingua blu.

Replica il senatore PIREDDA il quale sottolinea la gravità delle possibili conseguenze dell'epizootia che rischia di compromettere un settore assolutamente centrale per l'economia sarda.

Egli ricorda come l'economia della Sardegna, con i suoi 3 milioni di ovini che rappresentano la più alta concentrazione europea, dipenda in misura notevolissima dal settore, rispetto al quale oltretutto non esistono valide alternative, sia per la povertà dei pascoli sardi che spesso non consente allevamenti diversi da quelli ovino-caprini, sia per gli ostacoli che la normativa europea in materia di produzione di latte vaccino pone per un eventuale incremento degli allevamenti bovini nell'isola.

Per quanto le iniziative illustrate dal sottosegretario Nocera appaiano nel complesso condivisibili, è tuttavia da rilevare, in primo luogo che le risorse disponibili appaiono del tutto insufficienti per garantire l'indennizzo del 100 per cento della perdita economica subita dagli allevatori, prevista dalla legge n. 218 del 1988.

Il senatore Piredda inoltre raccomanda al Governo una applicazione equilibrata del divieto di movimentazione degli animali presenti nelle zone di restrizione: se si considerano infatti le dimensioni della Sardegna, terza regione italiana per estensione, può apparire ragionevole limitare il divieto di movimentazione alle aree effettivamente interessate dal morbo, limitando in tal modo i danni per l'economia regionale.

Si dichiarano parzialmente soddisfatti anche il senatore CADDEO, il quale sottolinea come già l'epidemia abbia messo in ginocchio un grandissimo numero di aziende, e il senatore CABRAS.

Quest'ultimo ritiene sostanzialmente condivisibili gli interventi di prevenzione fin qui operati, anche se va considerato che autorevoli esponenti del mondo scientifico hanno ritenuto che possano essere adottate strategie diverse, come quella di lasciar diffondere la malattia nell'intera popolazione ovina, in modo da favorire la selezione naturale e lo sviluppo di popolazioni resistenti.

Egli esprime però preoccupazione circa l'entità delle risorse disponibili per l'indennizzo degli allevatori che possono essere quantificate, tenuto conto anche dell'emendamento all'articolo 77 della legge finanziaria già approvato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, in circa 300 miliardi di lire, una somma che può rivelarsi del tutto insufficiente ove si consideri che la malattia sembra finora diffusa in aziende la cui popolazione ovina è pari circa al 30 per cento di quella dell'intera isola.

Il senatore MULAS ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere un approfondito dibattito sulla questione dell'epidemia di febbre catarrale dei ruminanti in atto in Sardegna, attraverso audizioni di tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti.

Il presidente SCIVOLETTO fa presente al senatore Mulas che la questione potrà essere posta alla fine della seduta in sede di Ufficio di Presidenza.

In ogni caso però va rilevato che l'unico strumento procedurale nel cui ambito consentire alla Commissione l'audizione formale dei soggetti

cui il senatore Mulas ha fatto riferimento sarebbe una indagine conoscitiva, che allo stato della legislatura appare improponibile. Peraltro potranno essere attivate sedi informali, come l'Ufficio di Presidenza allargato, per svolgere le audizioni richieste.

Il sottosegretario NOCERA risponde inoltre alla interrogazione n. 3-04076 del senatore Minardo in materia di IGP del pomodoro pachino.

Si intende subito chiarire che la risposta che viene fornita oggi ha un carattere soltanto interlocutorio. Sui fatti segnalati nell'interrogazione l'Amministrazione sta infatti compiendo approfonditi accertamenti e si riserva di comunicare quanto prima alla Commissione le risultanze acquisite.

Ciò premesso, secondo i dati attualmente in possesso del Ministero, si precisa che la commissione cui fa riferimento l'interrogazione è stata istituita con il compito di valutare le caratteristiche climatiche, pedologiche e di qualità delle acque del territorio di Ispica escluso dal territorio delimitato nel disciplinare di produzione della richiesta di registrazione del «Pomodoro di Pachino».

Detta commissione è un organismo collegiale a composizione paritetica, i cui componenti sono stati scelti in base alla loro professionalità, alle responsabilità e al ruolo che ricoprono in istituzioni pubbliche.

Tale impostazione è stata assunta per consentire all'Amministrazione la completa conoscenza della realtà nella quale si colloca la richiesta di inclusione dei territori del comune di Ispica.

In particolare, considerata la spiccata vocazione orticola del territorio esaminato, si è ritenuto che la conoscenza diretta della realtà locale posseduta dal componente la commissione esperto di orticoltura – che non riveste il ruolo di presidente – potesse costituire un valido elemento per l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

Non si ritiene pertanto che tale aspetto possa far presumere una posizione pregiudizievole di tale persona nei confronti dell'istanza di Ispica, nè che i lavori della commissione possano essere stati influenzati dalla posizione di un singolo componente, atteso che la specificità delle conoscenze tecniche di ciascun componente era piuttosto diretta a determinare che le singole caratteristiche sulle quali la commissione doveva esprimersi fossero oggetto della più attenta valutazione.

Si precisa inoltre che, anche se la commissione ha effettuato il sopralluogo in zona in due soli giorni, gli elementi esaminati per valutare le caratteristiche dell'area presa in esame fanno riferimento a rilievi di lunghe serie storiche.

In particolare si rappresenta che la commissione ha preso in esame i dati termopluviometrici di più stazioni, riscontrando disomogeneità climatiche tra le aree esaminate.

Non si ravvisano pertanto, al momento, elementi per annullare l'operato della commissione, fermo restando che, qualora dagli accertamenti in

corso dovessero emergere irregolarità o disfunzioni, verranno adottate le determinazioni del caso.

Il senatore MINARDO si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta, di cui pure il sottosegretario Nocera ha riconosciuto il carattere parziale ed interlocutorio.

In particolare resta senza risposta il principale interrogativo sollevato dalla sua interrogazione, se cioè non si dovesse evincere una incompatibilità del professor Vitangelo Magnifico a presiedere la commissione tecnica per la valutazione dell'inserimento nel territorio del comune di Ispica nell'IGP del pomodoro di Pachino, per il fatto che questi aveva collaborato negli scorsi anni alle attività per l'istituzione delle indicazioni geografiche protette del pomodoro e del melone di Pachino, partecipando anche all'audizione svolta il 1° marzo 2000, presieduta dal dottor Ghezzi del Ministero.

Appare in realtà evidente che la scelta di circoscrivere l'area di applicazione dell'IGP, promossa anche dal dottor Ambrosio, Direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, sia stata adottata senza un adeguato approfondimento, che sarebbe invece doveroso anche alla luce delle indicazioni comunitarie circa la necessità di estendere gli IGP a tutto il territorio di produzione effettiva con le stesse caratteristiche climatiche e pedologiche.

Nel caso di specie, in particolare se si considera che in realtà molti coltivatori di Pachino hanno le loro principali aree di produzione in terreni ubicati nel comune di Ispica, la decisione della commissione sembra determinata soprattutto dalle pressioni di taluni gruppi di interesse, in particolare della ditta De Luca di Pachino.

Il Sottosegretario non ha neanche chiarito se la relazione presentata dal comune di Ispica sia stata trasmessa agli uffici competenti dell'Unione europea.

Il Presidente SCIVOLETTO fa presente al senatore Minardo che il Governo si è già impegnato ad aggiornare la Commissione sulla questione, non appena acquisiti gli accertamenti già disposti.

SU ALCUNE QUESTIONI URGENTI INERENTI IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Il sottosegretario NOCERA svolge una sintetica informativa sulle posizioni che il Governo italiano assumerà nella riunione del prossimo 20 novembre della Commissione europea, nella quale si discuterà la riforma dell'OCM ortofrutta.

Interviene sulla questione il senatore BUCCI, il quale chiede con particolare riferimento al settore agrumicolo se siano disponibili i dati relativi alla produzione spagnola, essenziali ai fini della valutazione dei volumi complessivi di produzione che saranno consentiti dall'Unione europea.

Rispondendo ad una domanda del senatore Reccia, il sottosegretario NOCERA fa presente che la probabile adozione, per quanto riguarda il pomodoro del criterio delle soglie di produzione dovrebbe determinare una sostanziale liberalizzazione nel settore della trasformazione.

Il senatore PREDÀ esprime il timore che la riforma dell'OCM possa determinare per l'Italia una sostanziale riduzione del commercializzato attuale.

Auspica inoltre che non si ripetano fenomeni come quello verificatosi per le arance siciliane, per cui sono stanziati fondi che diventa poi problematico spendere in mancanza di iniziative idonee a sviluppare le associazioni dei produttori.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

478^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995

(2462) Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori

(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie

(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

– e petizione n. 653, ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 novembre scorso.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8. Prosegue l'esame degli emendamenti riferito al disegno di legge n. 4337, assunto come testo base.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 8.0.1, 8.0.4, 8.0.2 e 8.0.3; ritira l'emendamento 8.0.5.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 8.0.6; aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 8.0.7.

I senatori RIZZI, MANFREDI e LASAGNA aggiungono la firma all'emendamento 8.0.2, sul quale il Gruppo di Forza Italia preannuncia voto favorevole.

Il senatore IULIANO illustra l'emendamento 8.0.8.

Il relatore PAROLA si dichiara contrario a tutti gli emendamenti aggiuntivi illustrati, ad eccezione dell'emendamento 8.0.8 sul quale si rimette al Governo.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO si dichiara contrario a tutti gli emendamenti aggiuntivi illustrati, ad eccezione degli emendamenti 8.0.2, 8.0.3 ed 8.0.8, sui quali è favorevole.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 8.0.6.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.0.1 ed 8.0.4.

Il senatore BORTOLOTTTO dichiara voto favorevole sull'emendamento 8.0.2.

Il presidente GIOVANELLI ricorda i più rigorosi requisiti di ammissibilità prescritti dal Regolamento per gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra finanziaria; peraltro, l'emendamento 8.0.2 interferisce con le competenze legislative concorrenti delle regioni in materia urbanistica, oltre ad essere connesso con l'emendamento 8.0.3 che si riferisce ad un «organo regionale di controllo» non meglio definito.

Il senatore CAPALDI, dopo aver ricordato che la legislazione concorrente regionale già contempla il commissariamento del comune inadempiente, enuncia le problematiche che già in passato indussero l'ANCI a non esprimere un giudizio favorevole su proposte analoghe all'emendamento 8.0.2: essere sprovvisti di piano regolatore non significa necessariamente versare nella situazione di decorso del termine di vigenza dello strumento urbanistico; inoltre, redigere un piano regolatore solo per evitare lo scioglimento potrebbe prestarsi a prassi fraudolente, in violazione dei parametri demografici posti dalla regione; infine, l'organo di controllo in alcune regioni non ha competenza specifica, visto che è il difensore civico che in Lazio controlla la materia. Peraltro, l'inadempienza della giunta nel presentare la proposta di piano urbanistico avrebbe un indebito

effetto sulla stabilità dell'organo elettivo, visto che il consiglio comunale sarebbe sciolto: meglio sarebbe perciò che il proponente riformulasse l'emendamento prevedendo la nomina di un commissario *ad acta* incaricato di redigere il piano; in caso contrario il Gruppo dei democratici di sinistra esprimerebbe un voto contrario.

Il senatore SPECCHIA insiste sulla formulazione dell'emendamento 8.0.2, dichiarandosi semmai disposto a riformulare l'emendamento 8.0.3 con un riferimento alla regione in luogo dell'organo regionale di controllo. La pertinenza della materia non può essere revocata in dubbio, così come l'opportunità dell'intervento legislativo che riproduce testualmente proposte risalenti al governo Berlusconi (reiterate in disegni di legge di iniziativa dei governi Dini e Prodi); del resto, i rapporti con le regioni sono oggetto anche di altre previsioni del disegno di legge n. 4337, senza che nessuno abbia ipotizzato lesioni della competenza concorrente regionale. Non si vede perciò per quale motivo stavolta si dovrebbe porre un problema di legittimità costituzionale, che neppure le autonomie locali sollevarono sulle passate versioni della proposta ora recepita nell'emendamento 8.0.2; accoglie comunque con favore la disponibilità alla riflessione avanzata dal senatore Capaldi, pronto a riconoscerne l'ammissione che il problema esiste e che va affrontato per rispettare l'obbligo per il comune di dotarsi di idoneo strumento urbanistico.

Il relatore PAROLA, ribadendo il parere contrario, afferma che nella disponibilità manifestata dal Governo si possono rinvenire le premesse per un impegno volto a realizzare in Assemblea una convergenza, che recepisca tutte le istanze testé emerse.

La Commissione, dopo prova e controprova, respinge l'emendamento 8.0.2, essendo risultata parità di voti; è conseguentemente precluso l'emendamento 8.0.3.

Dopo che l'emendamento 8.0.7 è stato respinto dalla Commissione, risulta approvato l'emendamento 8.0.8.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

SULLA DELEGAZIONE PARLAMENTARE ALLA SESTA CONFERENZA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il senatore MAGGI, in risposta ad un invito pervenutogli dalla Presidenza della Commissione, annuncia che non darà alcuna disponibilità a partecipare alla delegazione parlamentare che dovesse essere costituita per presenziare alla sesta Conferenza delle parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, laddove non fosse incluso in tale delegazione il capogruppo in Commissione dei Democratici di sinistra, senatore Veltri.

Il presidente GIOVANELLI replica dichiarando che la designazione compete alla Presidenza del Senato; il sondaggio da lui effettuato nei confronti del senatore Maggi derivava da una richiesta della Presidenza, che – stanti i rapporti tra i Gruppi e le designazioni effettuate dalla Presidenza della Camera – contempla la possibilità di designare nella delegazione parlamentare (che, su invito del Ministro dell'ambiente del 9 novembre scorso, si recherà all'Aja dal 20 al 24 novembre prossimo) rappresentanti dei Gruppi di Alleanza Nazionale, dei Democratici di Sinistra e del Centro Cristiano Democratico. La mancata designazione del rappresentante dei Democratici di Sinistra deriva, al momento, dalla richiesta – avanzata dal Presidente della Commissione alla Presidenza del Senato – di designare in sua vece un autorevole esponente del Gruppo Verdi-l'Ulivo rappresentato in Commissione, quale il senatore Edo Ronchi.

Il Presidente prende atto delle dichiarazioni del senatore Maggi e lo prega, nella sua veste di rappresentante del Gruppo di Alleanza Nazionale, di indicare altro nominativo di senatore rappresentato in Commissione per offrire alla Presidenza del Senato la soluzione desiderata.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 14,30 invece che alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,40.

479^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GIOVANELLI*

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995

(2462) *Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori*

(2769) *VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie*

(3415) *VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio*

(3472) *SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio*

– e **petizione n. 653, ad essi attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 9 del disegno di legge n. 4337.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 9.9, ritirando l'emendamento 9.4. Illustra altresì l'emendamento 9.0.2.

Il presidente GIOVANELLI dà conto del ritiro degli emendamenti 9.1 e 9.3, mentre dichiara che gli emendamenti 9.2, 9.5, 9.6 e 9.0.1 sono decaduti per assenza del proponente.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 9.7 e 9.8, cui aggiungono firma i commissari del Gruppo di Forza Italia.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO si dichiara favorevole all'emendamento 9.9 e contrario a tutti gli altri testé illustrati.

La Commissione conviene sull'emendamento 9.9; risultano conseguentemente preclusi od assorbiti tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 9.

L'emendamento 9.0.2, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, è respinto dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI, prima di passare alla votazione del mandato al relatore, sollecita un dibattito sull'articolo 10: è ben vero che, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento alla discussione dei singoli articoli dei disegni di legge, in sede referente, si procede solo quando siano stati presentati emendamenti; ma è altrettanto vero che ai Gruppi va consentita la possibilità di pronunciarsi su una norma dalle così importanti ricadute su questioni di estrema attualità, come quella oggetto dell'audizione informale svoltasi ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con la presenza dell'assessore al territorio della regione siciliana Lo Monte.

Il senatore MANFREDI dichiara che nell'audizione di ieri si è appreso che l'articolo 10 invade le competenze delle regioni a statuto speciale: non solo attribuisce apoditticamente rango di riforma economico-sociale a norme che non ce l'hanno, ma è foriero di contenzioso costituzionale. Pertanto, il Gruppo di Forza Italia non voterà a favore di quest'articolo, quando sarà posto ai voti in Assemblea.

Il senatore FIGURELLI evidenzia l'assenza di emendamenti proposti all'articolo 10, che quindi è una disposizione che si presume ampiamente condivisa sulla quale il Gruppo dei Democratici di Sinistra preannuncia voto favorevole. Del resto, anche in sede propedeutica alla presentazione del disegno di legge n. 4337, le osservazioni avanzate in sede di Conferenza Stato-regioni non contenevano una contrarietà sulla norma, rispetto alla quale – nell'audizione informale di ieri – l'assessore competente della regione siciliana ha inopinatamente mutato avviso: infatti, in contraddizione con quanto sostenuto in Conferenza meno di un anno fa, egli si è espresso contro l'articolo 10.

Insorgono contro il tenore delle dichiarazioni testè rese i senatori MAGGI e SPECCHIA, che contestano la stessa titolarità del senatore Figurelli ad intervenire in dichiarazione di voto ma che soprattutto lamentano l'utilizzo della tribuna di Commissione per polemiche di tipo personale: il cambiamento di posizione politica lamentato, in realtà, deriva da un legittimo mutamento di schieramento della Giunta siciliana e ravvisarvi una contraddizione non di linea politica ma di condotta personale fuoriesce da qualsiasi regola di galateo parlamentare e prim'ancora di correttezza politica.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver annunciato che la sostituzione del senatore Staniscia con il senatore Figurelli è pervenuta per lettera dal Gruppo di appartenenza, dà nuovamente la parola al senatore FIGURELLI, che ringrazia la Presidenza per aver accettato di audire rappresentanti della regione siciliana prima di votare l'articolo 10, come atto di rispetto nei confronti di quella regione a statuto speciale: essa nel 1976, con la legge n. 78, si pose all'avanguardia della legislazione di tutela, che ha impedito la piena vigenza del condono del 1994. Le odierne istanze di regolarizzazione amministrativa – in evidente contraddizione con le finalità di recupero urbano del disegno di legge n. 4337 – ignorano che sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1986 fu precisato che le leggi regionali siciliane non possono rendere legittimo ciò che è vietato dalla legislazione penale nazionale. Il disegno di legge n. 1169 del Governo regionale siciliano si pone in contrasto con questa giurisprudenza costituzionale, oltre ad invocare artificiosamente il parere della Sovrintendenza: in assenza di pianificazione paesistica, mancherebbe il *prius* logico e cronologico rispetto alla pianificazione particolareggiata. Né si può rimproverare l'oratore per aver espresso una valutazione preconcepita nei confronti del testo emanato da una parte politica opposta alla propria: egli si

dichiara d'accordo, infatti, con le critiche radicali avanzate nell'audizione informale di ieri dal senatore Maggi in merito al disegno di legge d'iniziativa di gruppi della precedente maggioranza all'Assemblea regionale siciliana.

Il senatore SPECCHIA stigmatizza che, per consentire al senatore Figurelli di avere la sua dubbia tribuna in Commissione, la Presidenza abbia deciso di aprire un dibattito su un articolo che, non avendo emendamenti presentati, non doveva essere discusso. Del resto, già con lo svolgimento dell'audizione informale era stato inferto un *vulnus* al procedimento legislativo, introducendovi elementi ad esso estranei e, probabilmente, riconducibili ad una polemica politica tutta siciliana, cui la Presidenza si è prestata. Pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale annuncia che abbandonerà il seguito dei lavori.

Il presidente GIOVANELLI replica dichiarando che era impensabile tener al di fuori della Commissione un argomento così strettamente connesso come quello sollevato dal disegno di legge del Governo regionale siciliano, tanto più alla luce della formulazione dell'articolo 10 del disegno di legge n. 4337: esso sollevava complesse questioni tecnico-giuridiche, sulle quali si sono acquisiti anche materiali dal Servizio studi del Senato in merito alle ricadute di ordine costituzionale. La Presidenza si è assunta la responsabilità di dar conto della lettera del senatore Figurelli nel corso dell'*iter*, di convocare l'audizione informale con l'assessore Lo Monte e di aprire il dibattito sull'articolo 10, non certo per indulgere ad iniziative pubblicitarie o di parte, bensì per dare a tutti i Gruppi la possibilità di pronunciarsi su quei complessi profili aventi una ricaduta politica di non poco momento; ciò, tecnicamente, avrebbe potuto portare anche qualcuno a richiedere la riapertura del termine degli emendamenti su tale articolo e, pertanto, giustificare un voto su di esso. È in questa logica che, pur rammaricato per l'abbandono dell'Aula da parte dei senatori Maggi e Specchia, dispone la prosecuzione del dibattito.

Il senatore LASAGNA lamenta l'inattuabilità dell'articolo 10, che rinvia a quanto previsto negli statuti e, pertanto, contiene in se stesso la scappatoia in virtù della quale la regione siciliana non si adegnerà mai; parimenti, l'articolo 29 della legge n. 47 del 1985, come novellato dall'articolo 8, apre le porte ad una variante definita di recupero, che – entro il termine ivi indicato – pone le basi per una surrettizia sanatoria della cura abusiva esistente. Infine, l'audizione informale di ieri non mirava affatto a risolvere il dubbio tecnico-giuridico dietro il quale la Presidenza si cela, visto che per farlo veramente si sarebbero dovuti audire rappresentanti di tutte le regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore RIZZI evidenzia la natura pleonastica dell'articolo 10, che opera un richiamo nei confronti delle regioni a statuto speciale senza in-

dicare le misure per applicarlo, laddove non fosse accolto dai destinatari. Neppure un termine per l'adeguamento è indicato, per cui è visibile a tutti la sua inutilità; si tratta del primo disegno di legge, a sua memoria, che reca una previsione del genere.

Il senatore PETTINATO – favorevole sia all'articolo 10 che al mandato al relatore – invita a non drammatizzarne i contenuti, ricordando che tutte le regioni a statuto speciale hanno l'obbligo di conformarsi a norme fondamentali di riforma economico-sociale: la Corte costituzionale da decenni lo ha ribadito, così come ha più volte escluso che le cosiddette norme di «autointitolazione» possano essere vincolanti. Solo in minima parte il disegno di legge n. 4337 può essere definito di riforma economico-sociale (probabilmente, soltanto laddove i piani di recupero sono assoggettati ai piani paesistici) e perciò, al di là delle apparenze, l'assessore Lo Monte non si è pronunciato contro l'articolo 10, ma contro il contenuto del disegno di legge all'esame della Commissione: esso invaderebbe a suo modo di vedere la competenza esclusiva della regione Sicilia in materia urbanistica, ma tale valutazione probabilmente deriva dal suo contrasto con i contenuti del recente «disegno di legge Leanza».

Il senatore LO CURZIO, reduce da vent'anni di appartenenza all'Assemblea regionale siciliana, protesta contro ogni speculazione volta a deturpare il patrimonio ambientale, naturale, storico, artistico e paesaggistico siciliano: a nessun Governo regionale è consentito mettere a repentaglio valori così inestimabili, mediante operazioni che vadano contro la normativa nazionale di tutela. Dopo aver abbandonato appartenenze politiche in odore di malaffare, nel suo nuovo Gruppo parlamentare l'oratore si impegna a propugnare con la massima tenacia la salvaguardia dell'ambiente naturale e della dirittura morale della politica.

Il senatore RESCAGLIO, dopo aver dichiarato che la storia del movimento popolare e della sua attuale espressione politica è altra rispetto alle insinuazioni testè avanzate, dichiara che il disegno di legge n. 4337 non poteva avere una volontà di lesione delle prerogative costituzionali della regione siciliana, tanto più che il «disegno di legge Leanza» è ad esso successivo di molti mesi. Le audizioni svolte, utili per la riflessione che suscitano, non hanno però portato elementi tali da incidere sull'elaborazione legislativa e, pertanto, l'articolo 10 non merita le accuse di sopraffazione istituzionale ad esso rivolte.

Il senatore CAPALDI dichiara che il disegno di legge sul federalismo, all'esame dell'Assemblea, dà delega piena alle regioni in materia urbanistica: eppure anche in quel caso sarebbe necessario un disegno di legge come quello in titolo, essendovi dei riflessi di tipo penale e civile nella nozione stessa di recupero del territorio e di demolizione dei manufatti abusivi. Il termine del 31 dicembre 1993 è fatto salvo non a caso, ed in termini inequivoci rispetto alla formulazione dell'articolo 27, comma 1,

del «disegno di legge Leanza» (atto n. 1169 dell'Assemblea regionale siciliana): permangono pertanto tutti gli effetti civili e penali dell'abusivismo non sanato, e questa garanzia è ciò che induce il Gruppo dei Democratici di Sinistra a preannunciare pieno consenso all'articolo 10 ed un convinto voto a favore del mandato al relatore.

Il senatore BORTOLOTTO concorda nell'interpretare l'articolo 29 della legge n. 47 del 1985 – come novellato dall'articolo 8 del disegno di legge in titolo – nel senso di recuperare la cubatura edilizia già sanata: l'interpretazione per cui esso opererebbe una surrettizia sanatoria dell'abusivismo non sanato è totalmente infondata, tant'è vero che la regione siciliana ha ritenuto di presentare un disegno di legge diverso e fondamentalmente più lassista.

Il relatore PAROLA conclude il dibattito ribadendo che, nel disegno di legge n. 4337, non sono molte le norme fondamentali di riforma economico-sociale e, pertanto, la visione dell'articolo 10 come sopraffattorio nei confronti delle regioni è infondata.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO, oltre a ringraziare il Relatore ed i componenti della Commissione per il lavoro svolto, riconosce al Presidente non solo il ruolo rivestito durante il travagliato *iter* del disegno di legge in titolo, ma anche la grande disponibilità dimostrata nel recepire richieste di ulteriore approfondimento, sempre nel rispetto delle norme regolamentari.

Essendosi accentrata l'attenzione sull'indagine informale di ieri dell'assessore al territorio della regione Sicilia ed essendosi registrati vari interventi sul merito della proposta di legge siciliana di sanatoria edilizia, mette in evidenza che risulta paradossale che un condono edilizio, sia pure limitato agli aspetti amministrativi, sia inserito in un disegno di legge sulla «riqualificazione delle coste» quale è quello presentato dal Governo regionale della Sicilia. Pur non entrando nel merito dell'articolato in questione, sottolinea che qualora dovesse essere promossa, come richiesto in Commissione, un'indagine conoscitiva – o qualsiasi altra iniziativa tendente a chiarire i termini del rapporto tra Stato e regione siciliana, nel rispetto delle singole competenze e prerogative – il Ministero dei lavori pubblici dovrà essere coinvolto.

Circa l'articolo 10 conferma che non può essere considerato un richiamo o un abuso, come qualcuno lo ha definito, ma una razionale norma di coordinamento che, peraltro, rispetta ogni singolo statuto speciale.

Il Relatore presenta poi la proposta di coordinamento n. 1, ma – dopo che i senatori IULIANO e CAPALDI hanno richiesto di riprodurvi l'obbligo di assenza di onere per l'ente pubblico – il presidente GIOVANELLI dichiara che essa (pur razionalizzatrice della formulazione già approvata all'articolo 8) incide su un emendamento originariamente proposto dai senatori di Alleanza Nazionale e, stante la loro assenza, questioni di

opportunità suggerirebbero un suo ritiro. Il relatore PAROLA accetta di ritirare la proposta di coordinamento; avverte altresì che nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento formale provvederà ad adeguare i riferimenti normativi interni al testo all'entrata in vigore del nuovo testo unico sugli enti locali.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 4337, con gli emendamenti approvati, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1817, 2462, 2769, 3415 e 3472 e della petizione n. 653; gli conferisce altresì mandato ad apportare le correzioni di forma e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4337**Art. 8.****8.0.1**

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Al capoverso 16, del comma 60, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: «per le opere pubbliche dei comuni», sono sostituite dalle seguenti: «per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane».

8.0.6

BATTAFARANO, VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI, SATRIANI, GRUOSSO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o i loro aventi causa, per un immobile adibito a prima abitazione dello stesso proponente la domanda, e che nei periodi di pagamento delle oblazioni non hanno percepito redditi familiari superiori ai 50 milioni lordi, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta per legge, a pena di improcedibilità della domanda, devono versare il triplo della differenza tra la somma ancora dovuta e quella versata nei termini previsti, più gli interessi legali dal 15 dicembre 1994. L'importo determinato dovrà essere versato in dodici rate mensili con prima rata in scadenza il 31 gennaio 2001».

8.0.4

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

«1. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o i loro aventi causa, per un immobile adibito a prima abitazione dello stesso proponente la domanda, e che nei periodi di pagamento delle oblazioni non hanno percepito redditi familiari superiori ai 50 milioni lordi, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione ricevuta per legge, a pena di improcedibilità della domanda, devono versare il triplo della differenza tra la somma ancora dovuta e quella versata nei termini previsti, più gli interessi legali dal 15 dicembre 1994. L'importo determinato dovrà essere versato in dodici rate mensili con prima rata in scadenza il 31 gennaio 2001».

8.0.2

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis). nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino e trasmettano tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici"».

8.0.3

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nelle ipotesi di cui alla lettera c-bis del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati o trasmessi, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà immediata comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane".».

8.0.5

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Gli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993 per i quali non sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria possono essere sanati presentando istanza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda va allegata idonea documentazione che dimostri che l'abuso è stato commesso entro la data sopra indicata».

8.0.7

GAMBINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le aree, frustoli residuali di terreno, di superficie comunque inferiore ai 1000 metri quadri derivanti da ex alvei abbandonati di canali o fossi demaniali che abbiano mutato il loro tracciato o siano stati tombinati, ed i frustoli residuali di terreno di proprietà dello Stato derivanti dalla realizzazione di strade o altre opere pubbliche, utilizzati dai proprietari delle aree confinanti, con concessione demaniale in essere, possono essere alienate a trattativa privata agli utilizzatori.

2. L'alienazione è possibile solo nel caso in cui le aree in oggetto abbiano perduto i requisiti di demanialità e non abbiano più interesse dal punto di vista idraulico o di demanio pubblico, nè interesse storico-artistico, previa sdemanializzazione e passaggio al patrimonio disponibile nel caso che le aree siano ancora in carico al demanio dello Stato.

3. L'alienazione è inoltre possibile solo nel caso in cui le aree siano prive di edificazione o risultino edificate con porzioni di fabbricato prive di autonoma funzionalità e comunque dotate di regolare licenza o concessione edilizia ad esclusione di quelle in regime di sanatoria.

4. Per il passaggio del demanio dello Stato al patrimonio disponibile, l'Ufficio del territorio è competente a procedere direttamente alla sdemanializzazione previo parere favorevole degli organi tecnici interessati dal punto di vista idraulico.

5. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione alienante: decorso detto termine senza che la valutazione sia stata effettuata, il bene può essere alienato.

6. Nel caso che la utilizzazione sia relativa ad area non edificata, il prezzo per l'acquisto sarà quello di mercato determinato dall'ufficio del territorio, in misura non inferiore al valore del suolo ricavato in base ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze.

7. Il prezzo per la cessione, nel caso che frustoli di terreno siano stati utilizzati per la realizzazione di edifici, sarà quello valutato dall'ufficio del territorio in misura pari al maggior prezzo tra il valore di mercato della porzione di fabbricato su suolo demaniale, di proprietà dello Stato per accessione, detratti i costi di costruzione dei manufatti sostenuti dai soggetti che richiedono l'acquisto, ed il valore del solo suolo ricavato in base ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze. La valutazione di mercato dovrà tenere conto del fatto che si trattò di porzioni di fabbricato prive di autonomia funzionale».

8.0.8

IULIANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Il terzo periodo del comma 15 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applica anche ai soggetti che, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 il termine di dieci anni, di cui al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorre dal 1° gennaio 1995.».

Art. 9.**9.9**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Copertura finanziaria*). – 1. È istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, un Fondo rotativo per gli interventi di demolizione delle opere abusive. Il Fondo, con dotazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, concede ai comuni e ai prefetti anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione. Le anticipazioni, comprensive dalla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori dell'abuso. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale prevede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora i comuni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità stabile, il Ministro dell'interno provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme da fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni stessi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 49, comma 7, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui agli articoli 15 e 18 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, e successive modificazioni, è destinata dai comuni, prioritariamente, ad interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Per le medesime finalità sono utilizzati gli eventuali maggiori introiti derivanti dall'alienazione delle aree acquisite al patrimonio comunale, nonché le indennità previste all'articolo 5, comma 2, lettera c).

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.1

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire la cifra:«10.000» con la seguente: «20.000».

9.2

COLLA, MORO

Sopprimere il comma 2.

9.3

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 49 comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al dieci per cento dei proventi di cui al Capo I della legge 28 febbraio 1958, n. 47, nonchè dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, è destinata dai comuni in via prioritaria ad interventi di riqualificazione ambientale e urbanistica. I comuni hanno inoltre l'obbligo di destinare una quota non inferiore al cinque per cento dei predetti introiti alla copertura dell'anticipazione dei costi di demolizione delle opere abusive».

9.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è destinata dai comuni, prioritariamente, ad interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Una quota non inferiore al 5 per cento dei predetti introiti è destinata, obbligatoriamente, alla copertura dell'anticipazione dei costi di demolizione delle opere abusive».

9.5

COLLA, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è destinata dai comuni prioritariamente» con le seguenti: «può essere destinata dai comuni».

9.6

COLLA, MORO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono utilizzati» con le seguenti: «possono essere utilizzati».

9.7

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2000» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2001».

9.8

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 3, sostituire le parole: «per gli anni 2000 e 2001» con le seguenti: «2001 e 2002».

9.0.1

MORO, COLLA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Nella ipotesi in cui le opere realizzate abusivamente rientrino nelle previsioni di sanabilità di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e riguardino immobili che siano oggetto di trasferimento di proprietà da parte di soggetti non residenti in Italia, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile. Nella ipotesi di cui al presente articolo non si applicano le nullità previste dagli articoli 17 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

9.0.2

PAROLA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della rilevazione di opere o di interventi realizzati in violazione di norme urbanistico-edilizie nelle aree e negli immobili soggetti a vincoli di tutela ed a disposizione per il recupero ambientale, a norma dell'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo n. 27 del 1999 "riordino della agenzia spaziale italiana", la suddetta agenzia da incarico di redigere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto pilota per servizi di ricerca, individuazione, classificazione, dimensionamento delle opere e degli interventi di cui in premessa, da rendere alle pubbliche amministrazioni locali, regionali e dello Stato centrale.

2. Nella ideazione e nell'esercizio del progetto di cui al comma 1, l'ASI si avvarrà dei sistemi satellitari di osservazione, all'occorrenza implementandone la resa con il ricorso alle risorse delle piattaforme di rilevamento operanti a quote diverse nell'ambito di committenze in atto presso le pubbliche amministrazioni.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei Lavori Pubblici, su proposta del presidente dell'ASI, costituisce un comitato di domanda che provvederà ad elaborare i requisiti dei dati oggetto della rilevazione, del prodotto finale del servizio, delle modalità di distribuzione, della pubblicità e della certificazione del servizio stesso.

4. Il protocollo del progetto pilota per il servizio di rilevazione automatica degli eventi dell'abusivismo urbanistico ed edilizio è sottoposto preventivamente all'esame ed alla approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, acquisiti per le vie brevi i pareri dei Ministri dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali, dell'interno, approva il protocollo ed esercita successivamente la vigilanza sulla sua esecuzione.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per un importo entro il limite di lire 1000 milioni per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inserito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contro corrente - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

Coord. 1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Fino all'emanazione della disciplina regionale, gli insediamenti realizzati, in tutto o in parte, abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di cui al Capo IV della presente legge e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 1 e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2.

4. Nell'ambito delle varianti di cui al presente articolo, è consentita la predisposizione da parte di soggetti pubblici e privati, singoli o riuniti in consorzio, di proposte di fattibilità e di attuazione, finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di recupero urbanistico ed edilizio, volte alla riqualificazione del tessuto edilizio urbano e alla coesione economica e sociale delle aree interessate dall'abusivismo».

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

87^a Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45

IN SEDE REFERENTE

(3045) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia*

(4823) RESCAGLIO ed altri. – *Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia*

(4847) Carla CASTELLANI ed altri. – *Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 novembre 2000.

Interviene, in discussione generale, il senatore CAMERINI il quale rileva come i provvedimenti all'esame riguardino due tipi di comportamento, uno che può definirsi di tipo pedofilo, l'altro più propriamente legato ad abusi sui minori. Come è noto, nella maggior parte dei casi, le condotte pedofile sono perpetrate all'interno del nucleo familiare e conseguentemente la scuola può diventare un'osservatorio privilegiato. Considerato che la risposta sanzionatoria non è di per sé sufficiente, correttamente ci si propone, attraverso interventi legislativi, di rafforzare gli aspetti preventivi. Condivide le considerazioni di quanti identificano la pedofilia in una malattia psichiatrica vera e propria, caratterizzata da impulsi sessuali ricorrenti nei confronti di bambini e bambine che non hanno ancora raggiunto la pubertà. Questo disturbo psico-patologico ha conseguenze gravissime nei confronti dei minori che non solo subiscono violenze di natura fisica, ma conseguenze dannosissime a livello psico-comportamentale. Il disegno di legge n. 4823, d'iniziativa del senatore Rescaglio, identifica

nel medico scolastico la figura del «Garante scolastico», con funzioni specifiche di sorveglianza e controllo sul comportamento degli studenti. A questo proposito, esprime alcune riserve, in quanto tale figura, assai spesso di formazione organicistica, è oramai scomparsa in molte realtà regionali, sostituita da un'equipe multidisciplinare di prevenzione da cui derivano i consultori familiari. È allora necessario ripensare questa figura e sostituirla con modelli più attuali. Nei provvedimenti all'esame ci si occupa del trattamento psichiatrico, neuropsichiatrico o farmacologico cui sottoporre il detenuto per reati di pedofilia, ma occorre considerare che nessun soggetto può essere coattivamente sottoposto a tali trattamenti, se non nei casi d'incapacità comprovata d'intendere e di volere. Si fa altresì riferimento ai risultati di tali trattamenti di cui il Tribunale di sorveglianza potrà tenere conto, ai fini dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione. Rileva, a questo proposito, che i risultati delle psicoterapie si protraggono nel corso di anni e che quindi tale previsione non appare molto realistica. Ricorda infine che gli è giunta notizia che il ministro Veronesi abbia attivato un gruppo di lavoro per studiare i problemi legati alla pedofilia, di cui sarebbe importante conoscere gli orientamenti.

Il senatore RESCAGLIO, presentatore di uno dei provvedimenti in titolo, sottolinea come su un problema di tale delicatezza sia necessario acquisire maggiori certezze, tenuto conto anche dell'evoluzione precipitosa della nostra società. Il problema della prevenzione interessa soprattutto la scuola di base, per la quale sarà necessario disporre di una classe insegnante sempre più attenta e più sensibile ai primi segnali di disagio degli alunni. A questo proposito, auspica corsi di aggiornamento che coadiuvino gli insegnanti in questo non facile compito. Anche i silenzi dei bambini vanno infatti compresi e meritano risposte, così come va rivitalizzato al loro interno il sentimento e il valore dell'amicizia. Si è notato giustamente come il medico scolastico sia una figura non più presente in tante realtà regionali, pur ricoprendo funzioni assai significative. Occorre allora individuare una figura alternativa che possa comunque svolgere funzioni specifiche di sorveglianza e controllo sul comportamento degli studenti e del quale sia assicurata la presenza all'interno della struttura scolastica.

La senatrice DANIELE GALDI sottolinea in primo luogo l'urgenza del provvedimento che si propone di combattere l'abuso familiare a danno dei minori e i reati connessi alla pedofilia, rafforzando gli aspetti preventivi. Condivide l'opinione di quanti ritengono la pedofilia una vera e propria malattia psichiatrica, per la quale bisogna individuare le cure più idonee di tipo psichiatrico e farmacologico. Nel provvedimento a firma della senatrice Castellani si parla di trattamento obbligatorio cui il condannato è sottoposto in caso di reiterazione del reato di abuso a sfondo sessuale commesso sui minori. Condivide tale previsione, in quanto i diritti dei bambini devono essere prioritariamente garantiti, nei limiti naturalmente

stabiliti dalla Costituzione. Non può nascondersi tuttavia la necessità di approfondire taluni aspetti giuridici. In merito all'individuazione del medico scolastico quale «garante», tenuto conto delle osservazioni del senatore Camerini, propone di effettuare un'indagine per conoscere in quali realtà regionali sia ancora presente. Questa figura pediatrica, che si è andata progressivamente svuotando di funzioni, ha una sua indubbia validità, in quanto, insieme con l'insegnante, può essere in grado di cogliere i primi sintomi di disagio del fanciullo. Dichiara infine di condividere la previsione dell'allontanamento del genitore dalla casa familiare, in caso di abuso sul minore, facendo però presente che, in tal caso, dovranno essere offerti alla famiglia congrui contributi finanziari per il suo sostentamento. Ribadisce infine la necessità di approvare in via definitiva i provvedimenti prima della fine ormai prossima della legislatura.

Interviene la presidente MAZZUCA POGGIOLINI la quale, con riferimento alla figura del medico scolastico, condivide le osservazioni già svolte dagli altri intervenuti, facendo presente che nulla toglie che ogni regione possa liberamente individuare la figura più idonea a fungere da «Garante scolastico», purchè inserito nella struttura scolastica, che gli consente una migliore vicinanza al bambino. Ribadisce la congruità della previsione che stabilisce l'allontanamento dalla casa familiare del genitore abusante, mentre per quanto riguarda l'obbligatorietà delle terapie psichiatriche e farmacologiche, rileva l'estrema delicatezza degli aspetti del trattamento sanitario obbligatorio. Nel disegno di legge da lei presentato, è prevista la volontarietà di tale trattamento e invece l'obbligatorietà delle istituzioni di dargli seguito. Ricorda quindi la previsione di misure alternative al regime detentivo e i precisi obblighi introdotti per il condannato riguardo alla comunicazione della propria residenza nonché l'interdizione perpetua dall'insegnamento o da incarichi in istituzioni frequentate da minori. Per quanto riguarda l'istituzione presso ogni A.S.L. di «Unità di prevenzione e sostegno» per programmi di formazione dei medici scolastici, assistenza alle vittime e prevenzione, ritiene necessario studiare le modalità per un sempre maggiore loro coinvolgimento nei confronti del mondo scolastico. Ritenuta superata la previsione di istituire un Osservatorio per la raccolta dei dati e la lotta alla pedofilia, ribadisce invece l'importanza di accordi bilaterali fra il nostro Paese e i Paesi esteri volti alla prevenzione e repressione dei reati che coinvolgono i minori. Auspica infine un rapido iter dei provvedimenti all'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

236^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore BETTAMIO, quale relatore sugli atti comunitari n. 72, sul progetto di regolamento sul visto di soggiorno di lunga durata, e n. 74, sul progetto di direttiva sul riconoscimento delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi, segnala l'esigenza di acquisire delle informazioni sull'impatto interno dei suddetti provvedimenti attraverso l'audizione del Ministro competente ovvero dei funzionari preposti alle relative trattative comunitarie.

La senatrice SQUARCIALUPI si associa alla richiesta del senatore Bettamio per quanto concerne l'acquisizione di elementi di informazione in merito all'atto comunitario n. 86, sul supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni, su cui è relatrice.

Il presidente BEDIN conviene sulle proposte dei senatori Bettamio e Squarcialupi, cui si potrà dar seguito ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento, e, per quanto concerne i nuovi atti comunitari assegnati, il cui elenco è stato trasmesso ai componenti della Giunta, propone l'inserimento nel programma dei lavori degli atti n. 98, sui programmi d'azione in materia sanitaria, e n. 100, sulla rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili.

Conviene la Giunta sulle proposte del presidente Bedin e dei senatori Bettamio e Squarcialupi.

Il presidente BEDIN comunica che, come preannunciato lo scorso 26 ottobre, tenendo conto che la Camera svolgerà un dibattito il 28 e 29 no-

vembre prossimi in preparazione del Vertice di Nizza, si è convenuto con la 3^a Commissione di esaminare in seduta riunita, quale materia di competenza, le questioni della Conferenza intergovernativa e della Carta dei diritti fondamentali, in vista della presentazione di una relazione su tali argomenti all'Assemblea, la quale potrebbe essere chiamata ad affrontarli subito dopo il prossimo Consiglio europeo, in sede di valutazione dello scenario che si apre dopo Nizza.

I senatori BETTAMIO e SQUARCIALUPI chiedono chiarimenti sulle iniziative previste, a proposito delle suddette questioni, nei due rami del Parlamento.

Il presidente BEDIN precisa che, dedicandosi l'Assemblea della Camera alla preparazione del Consiglio europeo di Nizza, al fine di evitare duplicazioni appare più utile che il Senato si pronunci sulle prospettive che si aprono dopo il suddetto Vertice.

Il senatore MANZELLA, rilevando che a proposito degli affari dell'Unione europea permangono dei margini di ambiguità in ordine alla loro qualificazione come questioni «interne» ovvero come questioni di politica estera, sottolinea l'opportunità di un dibattito della Giunta prima della conclusione della Conferenza intergovernativa con il Vertice di Nizza.

Il presidente BEDIN rileva che la sede appropriata per l'iniziativa proposta dal senatore Manzella sarà offerta dalle suddette sedute riunite con la Commissione Esteri, che si svolgeranno alla presenza dei rappresentanti del Governo.

La Giunta prende quindi atto delle comunicazioni del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(61) Relazione al Consiglio sulle operazioni congiunte di sorveglianza doganale realizzate nel 1999

(Parere, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione: favorevole)

La relatrice SQUARCIALUPI illustra l'atto comunitario in titolo rilevando come esso costituisca un consuntivo di talune operazioni di contrasto dei traffici di droga e di contrabbando realizzate, nel quadro delle decisioni assunte al Consiglio europeo di Tampere, in collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e fra questi e taluni paesi candidati all'adesione e altri Stati terzi.

Tali operazioni, effettuate nell'ambito dei trasporti aerei, marittimi, stradali e ferroviari, hanno condotto al sequestro di ingenti quantitativi di droga, sigarette e alcool. Esse appaiono tuttavia ancora più significative

sotto il profilo dell'approfondimento della cooperazione fra gli organismi doganali e di polizia nazionali, europei e internazionali, al fine di conferire concretezza all'azione di Europol e, in definitiva, per rafforzare l'immagine dell'Europa e la percezione di forme di sorveglianza comune delle sue frontiere.

L'oratore propone pertanto di esprimere un giudizio favorevole sulla suddetta relazione invitando il Governo a proseguire gli sforzi realizzati in tale ambito di cooperazione con particolare attenzione al valore formativo di tali operazioni per gli organismi italiani ed europei ed alla preziosa opportunità che esse offrono all'Italia per acquisire l'esperienza realizzata dagli altri *partner*.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole nei termini proposti.

(42) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (COM (2000) 340 def.)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere all'8ª Commissione: favorevole)

Il relatore MUNGARI si sofferma in primo luogo sul regolamento (CE) n. 2027/97, adottato per migliorare, nel contesto della politica comune dei trasporti, il livello di protezione dei passeggeri coinvolti in incidenti aerei. La precedente Convenzione di Versailles del 1929, modificata con le Convenzioni dell'Aja del 1955 e di Guadalajara del 1961, recava infatti una disciplina inadeguata sotto vari profili quali il basso limite di risarcimento, che ha dato luogo a frequenti controversie giudiziarie, e la definizione di una normativa circoscritta ai trasporti internazionali. Con il suddetto regolamento comunitario è stato invece elevato il limite massimo di responsabilità, si è affermato il principio della responsabilità oggettiva del vettore aereo entro il limite di 100.000 diritti speciali di prelievo (corrispondenti a circa 144.000 euro), salvo negligenza del passeggero interessato e salvo azione di rivalsa dei vettori contro i terzi responsabili, e si è stabilita una disciplina uniforme per i trasporti nazionali ed internazionali. Il suddetto regolamento del 1997 obbliga altresì i vettori extracomunitari che operano negli Stati membri dell'Unione ad informare espressamente i passeggeri dell'applicazione di clausole diverse da quelle previste per i vettori dell'Unione europea. Esso si caratterizza altresì per il fatto di obbligare i vettori a contrarre un'assicurazione a copertura dei suddetti rischi e per disporre la corresponsione di un anticipo di pagamento sul risarcimento, entro quindici giorni, per far fronte ad immediate necessità economiche e in proporzione al danno subito da parte dell'interessato. Tale anticipo, inoltre, non è soggetto a restituzione salvo dimostrazione di responsabilità del beneficiario nel provocare il danno.

Dopo aver descritto come la normativa internazionale sia stata modificata dalla Convenzione di Montreal del 1999 – la quale, analogamente a quanto previsto dal regolamento comunitario del 1997, ha riconosciuto il principio della responsabilità oggettiva del vettore entro il limite di 100.000 diritti speciali di prelievo nonché la responsabilità illimitata del vettore in caso di decesso o lesione dei passeggeri ed ha ammesso l'imposizione dell'obbligo di versare degli anticipi sui risarcimenti – l'oratore precisa che il provvedimento in titolo allinea l'ordinamento comunitario con le innovazioni introdotte dalla suddetta Convenzione di Montreal. Fra queste figura, in particolare, il risarcimento dei danni derivanti da perdita, danno o distruzione del bagaglio, con un limite di 1.000 diritti speciali di prelievo, e da ritardi, con un limite di 4.150 diritti speciali di prelievo. In conformità con la Convenzione di Montreal il nuovo regolamento impone inoltre alle compagnie aeree di consentire l'applicazione di un limite di rimborso per il bagaglio più elevato previo pagamento di una tariffa predefinita. Le compagnie aeree non potranno tuttavia essere considerate responsabili per ritardi dovuti a cause al di fuori del loro controllo.

Sottolineando il proprio rammarico per l'impossibilità di acquisire dal Governo la documentazione richiesta sull'impatto del provvedimento in titolo sull'ordinamento interno, il relatore rileva come il suddetto atto comunitario sia omogeneo rispetto ad analoghi principi previsti, in relazione ad altre fattispecie, dalla normativa nazionale vigente e, in particolare, dagli articoli n. 2049, n. 2050, n. 2051, n. 2052 e n. 2054 del codice civile. Appare altresì condivisibile l'applicazione di una normativa identica a tutti i vettori, a prescindere dalle loro dimensioni, in quanto tale impostazione non contrasta con la libertà di impresa riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione mentre, al contrario, non sarebbe giustificabile assicurare un diverso livello di tutela dei passeggeri in base ad una distinzione fra grandi e piccole imprese di trasporto.

Rilevando quindi come il progetto di regolamento in esame assicuri l'applicazione di una disciplina uniforme, senza sovrapposizioni fra disposizioni comunitarie e internazionali né distinzioni fra i regimi rispettivamente applicabili alle rotte interne, europee ed internazionali, l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per la relazione illustrata dal senatore Mungari.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'articolata esposizione, che dimostra l'utilità dell'intervento del Parlamento nella fase ascendente del diritto comunitario, e propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini enunciati.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.

(4584) MARTELLI ed altri – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano

(Parere alla 7^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta la relazione esposta dal senatore Mignone ha evidenziato i complessi risvolti scientifici, etici e giuridici dell'argomento oggetto del provvedimento in titolo, anche sotto il profilo delle relazioni europee ed internazionali. Nonostante le perplessità avanzate nella precedente seduta dal senatore Bettamio in ordine alla possibile configurazione di profili di competenza comunitaria, tale materia appare indubbiamente legata alle politiche dell'Unione europea sia perché la Comunità figura tra i soggetti che partecipano al progetto sul genoma umano sia per le numerose prese di posizione delle istituzioni comunitarie in questo settore. Con una recente decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999, è stato infatti adottato un programma di ricerca sulla qualità della vita e la gestione delle risorse biologiche che affronta anche il tema suddetto.

Non si potrebbe inoltre affrontare la materia, sotto il profilo della ricerca scientifica e sotto quello della disciplina legislativa, prescindendo da un approccio comunitario. Tale esigenza è dimostrata sia dalle dimensioni che hanno assunto le iniziative di ricerca, sia dall'adozione della pur controversa direttiva 94/44/CEE sulla protezione giuridica delle invenzioni tecnologiche, sia dalla definizione di una posizione comune dell'Unione sui diritti di proprietà intellettuale, che attengono anche all'utilizzo dei risultati della ricerca sulla mappa del genoma umano, nel quadro delle trattative sul commercio mondiale.

Alla luce delle suddette considerazioni l'oratore evidenzia l'esigenza di subordinare un eventuale parere favorevole all'introduzione di modifiche nel disegno di legge volte a raccordarlo con la dimensione europea. Si tratta, in particolare, di introdurre degli emendamenti volti a prevedere delle forme di collegamento fra l'istituenda Autorità italiana e le competenti istituzioni europee e degli altri Stati membri nonché di coordinare le competenze di tale Autorità con le indicazioni che emergono in ambito internazionale e, soprattutto, da parte dell'Unione europea.

Il Presidente condivide infine le preoccupazioni espresse dal senatore Bettamio in merito al ruolo dell'istituendo organismo. Il provvedimento in esame, infatti, non ne prevede alcun raccordo con il Parlamento, salvo la presentazione di una relazione annuale, mentre, come ha sottolineato il Parlamento europeo nella risoluzione dello scorso 30 marzo – a proposito del brevetto concernente la manipolazione genetica di cellule ed embrioni umani, erroneamente rilasciato dall'apposito Ufficio europeo lo scorso dicembre – la legislazione dovrebbe garantire la partecipazione del Parlamento in materia di questioni etiche relative alla biotecnologia. Analogamente, in Italia non si possono attribuire poteri indefiniti ad un organismo

burocratico a prescindere da una più stringente forma di controllo parlamentare. Tale esigenza è resa tanto più evidente dai principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali che sarà proclamata a Nizza, che contemplano anche le questioni legate alla bioetica e che, non avendo per il momento valore giuridicamente vincolante, non potranno che essere applicati attraverso l'attività legislativa e di controllo svolta dai Parlamenti dell'Unione europea.

Il senatore PAPPALARDO, condividendo i rilievi espressi dal presidente Bedin e tenendo conto che la Commissione di merito ha già iniziato l'esame del provvedimento in titolo, non ritiene sufficiente esprimere semplicemente un parere favorevole con osservazioni. Considerando la complessità della materia, sotto il profilo scientifico, etico e culturale, in ordine alla quale si andrebbero a delegare dei poteri all'istituenda Autorità indipendente in termini che appaiono incompatibili con la normativa comunitaria, la Giunta dovrebbe prendere posizione in termini più decisamente negativi.

L'oratore sottolinea altresì l'improponibilità di istituire un *authority* in assenza della legislazione di riferimento sulla base della quale operare.

Il senatore LO CURZIO dichiara di condividere talune delle considerazioni espresse dal senatore Pappalardo, che riguardano aspetti etici e culturali vivamente dibattuti tanto nel mondo laico quanto in quello cattolico, in ordine ai quali propone di svolgere un approfondimento ascoltando anche la posizione del Governo.

Il presidente BEDIN sottolinea che taluni degli aspetti evidenziati nel dibattito non possono che essere approfonditi nella Commissione di merito, essendo chiamata la Giunta a pronunciarsi esclusivamente sui profili comunitari.

Il relatore MIGNONE rileva che, da un lato, si va sviluppando una riflessione in Parlamento sull'opportunità di moltiplicare le *authority* indipendenti e sul loro ruolo e che, dall'altro, appare innegabile l'esigenza di individuare una autorità competente a svolgere una azione di vigilanza, informazione e consulenza in questo settore. Il senatore Martelli, primo dei firmatari del disegno di legge in titolo, lo ha inoltre informato che proposte analoghe vanno emergendo anche nell'ambito del Consiglio d'Europa, nella prospettiva della creazione di uno specifico organismo europeo cui l'istituenda autorità italiana potrebbe utilmente rapportarsi. Esempi come quello del primo bambino eugenetico, nato a seguito di una manipolazione genetica che ha consentito di eliminare una malattia congenita, dimostrano tra l'altro l'esigenza di approfondire i complessi risvolti etici e giuridici che caratterizzano la materia, anche attra-

verso l'azione che potrebbe essere utilmente svolta da un organismo specificamente competente.

Su proposta del presidente BEDIN, la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il direttore generale della RAI, dottor Pierluigi CELLI, ed il direttore delle relazioni industriali della RAI, dottor Raffaele DEL VECCHIO.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI

(Seguito dell'aduzione e conclusione)

La Commissione prosegue l'audizione in titolo, sospesa nella seduta del 9 novembre scorso.

Pongono quesiti e svolgono considerazioni sul tema del lavoro a tempo determinato in RAI, il senatore Antonio FALOMI (DS), il senatore Emiddio NOVI (FI), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIONE (D-U), il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), il

senatore Francesco PONTONE (AN), il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS), nonchè il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*.

Replicano, con più interventi, il direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI, nonchè, in relazione e precisazioni tecniche, il direttore delle relazioni della RAI, Raffaele DEL VECCHIO.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similiari**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

**SESTO COMITATO DI LAVORO
SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA INTERNAZIONALE**

Il Comitato si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Il Presidente, nell'avviare l'esame dei risultati e dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, dispone preliminarmente che sia allegato al Resoconto sommario della seduta il documento di analisi delle tavole statistiche aggiornate al 1999.

Il Presidente si sofferma quindi ad illustrare tale documento nel quale sono presentati i risultati dell'attività svolta dagli enti di previdenza, al fine di consentire una valutazione economico-finanziaria e gestionale-organizzativa del sistema previdenziale.

Il materiale costituisce il quadro informativo di riferimento per l'elaborazione delle analisi tecniche predisposte per ciascun ente e per la stesura della relazione finale, che, oltre a commentare i principali risultati, si incentrerà sulle prospettive di sviluppo del sistema previdenziale.

L'acquisizione delle informazioni è stata effettuata mediante l'elaborazione di uno schema di rilevazione – il cosiddetto modello unico di analisi – predisposto dalla Commissione nel 1998 allo scopo di procedere ad una raccolta sistematica e completa dei dati riguardanti i diversi aspetti dell'operato degli enti. Ciò ha consentito di raccogliere informazioni aggiuntive rispetto a quelle desumibili direttamente dai bilanci e di procedere alla definizione di criteri omogenei di rilevazione, superando le difficoltà connesse alla presenza di differenti regole e prassi di organizzazione delle informazioni, anche in relazione alle metodologie di rilevazione contabile. I dati, verificati ed eventualmente integrati, sono stati rie-

laborati ed organizzati in una griglia di indicatori per finalità di comparazione.

Le tavole statistiche sono state raggruppate in quattro distinte sezioni riguardanti i seguenti aspetti: la gestione economico-finanziaria e la gestione tipica entrate contributive – spesa per prestazioni istituzionali; la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare; la situazione economico patrimoniale; l'efficienza operativa e produttiva degli enti.

La prima sezione è dedicata all'esame dei risultati complessivi della gestione economico-finanziaria, mediante l'evidenziazione dei saldi di parte corrente e in conto capitale.

In questo ambito, ampio spazio viene riservato all'analisi della gestione tipica (entrate contributive–spesa per prestazioni), che attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti. In particolare, vengono esaminati il peso e l'andamento dei diversi fattori, demografici e normativo-istituzionali, che concorrono alla determinazione degli equilibri complessivi di gestione. La sezione dedicata alla analisi delle entrate per contributi contiene informazioni relative all'andamento della base assicurativa (alimentata ogni anno sulla base del flusso netto di nuovi assicurati), del reddito medio preso a riferimento per il calcolo dei contributi nonché dei diversi livelli di contribuzione disposti per legge; nella parte relativa all'analisi delle prestazioni, oltre ai dati sulle consistenze, è possibile esaminare l'andamento del flusso annuo di pensioni di nuova liquidazione e il relativo onere di spesa.

L'analisi consente di formulare previsioni di breve periodo sulla sostenibilità macroeconomica e finanziaria nonché di avanzare considerazioni sugli effetti redistributivi *infra* e *inter*–generazionali del sistema previdenziale. Il quadro informativo verrà completato con l'esame di medio-lungo periodo degli equilibri finanziari delle diverse gestioni previdenziali desumibili dalle fonti ufficiali, quali, ad esempio, RGS e INPS, e, limitatamente agli enti privatizzati, dai bilanci tecnici contenenti, in base a specifiche disposizioni di legge, gli andamenti su un arco temporale pari ad almeno quindici anni.

Con riferimento ai risultati di maggior rilievo, si può osservare che chiudono decisamente in miglioramento i due principali enti pubblici, Inps e Inpdap, che mostrano un risultato economico di esercizio negativo per circa 1.000 miliardi nel caso dell'Inps (era pari a – 5.000 miliardi nel 1998 e a – 20.000 nel 1997) e positivo per una cifra di poco inferiore (923 miliardi) nel caso dell'Inpdap, dopo numerosi anni di risultati negativi. Un dato che, sia pure parzialmente spinto da fattori straordinari, come l'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi che ha fruttato all'Inps circa 8.000 miliardi, dà comunque un'indicazione positiva. Contemporaneamente l'operazione di risanamento dell'Inps, attuata attraverso la trasformazione in trasferimenti definitivi dallo Stato delle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'Istituto per la copertura di oneri non previdenziali, ha riportato la situazione patrimoniale netta, per il 1999, in attivo per oltre 22.000 miliardi (– 105 miliardi circa nel 1998).

Per quanto riguarda l'andamento della gestione tipica non si rilevano modifiche significative, con un valore complessivo della spesa sul Pil che si attesta intorno ai 14 punti percentuali. Nell'insieme, la spesa complessiva, che era rimasta sostanzialmente stabile nel 1998, grazie al «benefico» effetto in termini di cassa, determinato dalla nuova periodicità di pagamento delle pensioni Inps, cresce di circa il 6 per cento rispetto al 1998.

Nella seconda sezione sono illustrati i risultati della gestione immobiliare e mobiliare: a partire dalla consistenza e dalla composizione del patrimonio nonché dai proventi ad esso imputabili (considerati al lordo e al netto dei costi di gestione), sono stati costruiti alcuni indicatori di redditività.

Un'attenta gestione del patrimonio detenuto dagli enti rappresenta un requisito imprescindibile dell'attività dei fondi privati di previdenza integrativa basati sul sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, in quanto si configura come una delle principali forme di garanzia dei crediti vantati dagli assicurati e dai beneficiari delle prestazioni. Per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (basati su un sistema a ripartizione e tendenti al pareggio delle entrate e delle uscite), un buon utilizzo dei flussi finanziari e una gestione del patrimonio improntata a criteri di efficienza, pur non rientrando tra i compiti istituzionali degli enti, costituisce un importante forma di investimento e, dunque, di reddito ai fini della determinazione dei saldi complessivi di gestione. Ciò assume un rilievo ancora maggiore nel caso degli enti previdenziali privatizzati che, in seguito all'autonomia gestionale prevista dal decreto legislativo n. 509 del 1994, risultano esclusi da finanziamenti pubblici.

La capacità di produrre reddito e di contenere i costi direttamente connessi alla gestione del patrimonio immobiliare rappresenta un elemento importante nel dibattito – riaperto con la delega contenuta nella legge finanziaria per il 2000 – circa l'opportunità o meno di una dismissione di parte o di tutto il patrimonio medesimo.

Dall'esame delle tavole emerge che i rendimenti continuano a essere contenuti, assumendo, in alcuni casi, valori prossimi a zero o addirittura di segno negativo. Tale andamento sembra confortare i piani di dismissione degli immobili detenuti dagli enti.

La terza sezione è dedicata all'esame della situazione patrimoniale, mediante l'evidenziazione del patrimonio netto (alimentato dal risultato economico di esercizio) e delle riserve tecniche che dovrebbero ricoprire un ruolo di primo piano per gli enti previdenziali privatizzati, dotati di autonomia gestionale e finanziaria. Per poter rappresentare un'adeguata forma di tutela, le riserve dovrebbero presentare un andamento in linea con la crescita della spesa per pensioni che aumenta per cause di natura strutturale. Le recenti disposizioni normative (legge n. 449 del 1997) hanno invece eliminato ogni forma obbligatoria di rivalutazione delle riserve, «congelando» la copertura alle rate di pensione in pagamento nel 1994. Un provvedimento che sembra contraddire il significato dell'intervento legislativo originario (decreto legislativo n. 509 del 1994) che pre-

vedeva la copertura con riserve di almeno 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nel relativo anno.

La quarta ed ultima sezione contiene informazioni relative agli aspetti più propriamente gestionali e organizzativi degli enti. A questo proposito è stata costruita una griglia di indicatori che consente una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva. Si tratta, ad esempio, dell'indice di produttività e di costo amministrativo, dell'indice di occupazione, del grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi, dei tempi medi di erogazione dei trattamenti, degli indicatori relativi all'attività di vigilanza e di recupero con riguardo alla gestione dei crediti contributivi.

Dall'esame di tale sezione si possono trarre considerazioni circa l'opportunità di procedere a riordini della configurazione strutturale degli enti – mediante accorpamenti e fusioni oppure tramite il potenziamento di sinergie – al fine di ridurre i costi amministrativi. I risultati sembrano confermare l'operare di economie di scale: si riscontra infatti una correlazione negativa fra dimensione dell'ente (misurata dall'onere complessivo per prestazioni e dal numero dei trattamenti) e costi direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Tale circostanza conforta l'indicazione – a suo tempo proposta, a conclusione di un'apposita procedura informativa, dalla Commissione al Parlamento – di conferire una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di previdenza, poi prevista dall'articolo 57 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Esaurita l'illustrazione del documento, il presidente De Luca avverte che la Commissione, nelle prossime sedute, procederà all'esame dei risultati e delle attività dei singoli enti e ricorda che le tavole e i dati che saranno richiamati dai relatori sono quelli contenuti nel documento pubblicato in allegato al Resoconto dell'odierna seduta.

Intervengono i deputati Gasperoni e Stelluti che, apprezzato il lavoro svolto, esprimono consenso sulle indicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica infine che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì, 22 novembre 2000, alle ore 14, per proseguire nell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

**TAVOLE RIASSUNTIVE DEI DATI
elaborati sulla base del Modello unico di analisi**

SULLA

**ATTIVITA' DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
(1995-1999)**

SOMMARIO

PARTE PRIMA:

Illustrazione del contenuto delle tavole

PARTE SECONDA:

Le tavole

Novembre 2000

ELENCO DEGLI ENTI

1. Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
2. Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
3. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense
4. Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti
5. Cassa nazionale del notariato
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
7. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)
8. Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)
9. Ente nazionale di assistenza agenti rappresentanti del commercio (ENASARCO)
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF)
11. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA)
12. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici (ENPAM)
14. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV)
15. Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC)
16. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
17. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)
18. Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI)
19. Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
20. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
21. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
22. Istituto postelegrafonici (IPOST)
23. Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
24. Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (FSD) [dal 1° gennaio 1998 assorbito dall'INPS]

PARTE PRIMA

**ILLUSTRAZIONE
DEL CONTENUTO DELLE TAVOLE**

Il contenuto delle tavole e l'elaborazione dei dati

Introduzione

Nella tavola 1 sono state indicate per ciascun Ente monitorato le tipologie di prestazioni erogate, che risultano raggruppate in tre categorie ("prestazioni previdenziali", "altre prestazioni previdenziali" e "altre prestazioni") sulla base di una classificazione meramente convenzionale. La tipologia prevalente di prestazione coperta è riconducibile all'assicurazione IVS; tuttavia, una buona parte degli Enti considerati provvede anche all'erogazione di prestazioni in forma di capitale direttamente connesse al collocamento a riposo (indennità di liquidazione, indennità acconti, ecc.) e/o di altre prestazioni di natura prettamente assistenziale che assumono la forma di rendite economiche temporanee (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, di cassa integrazione, di malattia e maternità, di invalidità, indennità di mobilità, ecc.) e/o di prestazioni di servizi e sovvenzioni straordinarie (concessioni di crediti e prestazioni per attività sociali, quali borse di studio, soggiorni in case di riposo, convitti, ecc.).

Sezione I

Gestione economico-finanziaria: gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

A. Gestione economico finanziaria

La tavola 2 contiene informazioni utili a valutare le risultanze e l'evoluzione della gestione finanziaria (di competenza e di cassa), tramite l'evidenziazione dei due saldi (di parte corrente e in conto capitale) che rilevano ai fini della determinazione del risultato complessivo di gestione.

Le partite correnti danno conto, in entrata, delle riscossioni contributive, dei trasferimenti attivi (dallo Stato, Regioni e altri Enti) e di altre partite (proventi derivanti dal patrimonio mobiliare e immobiliare, entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi, ecc.) e, in uscita, degli oneri per prestazioni istituzionali, dei trasferimenti passivi (allo Stato, Regioni e altri Enti) e di altre spese (oneri finanziari, oneri tributari, spese di funzionamento, ecc.).

Le operazioni in conto capitale danno conto, in entrata, dei proventi per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti, dei trasferimenti e accensione di prestiti e, in uscita, delle spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni, delle minusvalenze realizzate e di altre spese minori.

B. Gestione entrate contributive-spese per prestazioni istituzionali

Nell'ambito della gestione finanziaria di ciascun Ente, di particolare interesse risulta la gestione delle entrate contributive e della spesa per prestazioni istituzionali, che dà conto degli equilibri/disequilibri finanziari delle singole gestioni, con effetti rilevanti ai fini della determinazione sia del risultato complessivo della gestione sia degli elementi dello stato patrimoniale, fra cui assumono particolare importanza le riserve obbligatorie.

La pluralità degli Enti e l'estrema varietà delle gestioni nell'ambito di ciascun Ente (che si sono create in periodi diversi e che risentono della situazione occupazionale di specifici settori produttivi), rendono necessario esaminare la situazione di ciascuna singola gestione ai fini della sostenibilità finanziaria, evidenziando ed isolando il peso dei fattori demografici e del quadro normativo-istituzionale nella determinazione e nell'evoluzione degli avanzi/disavanzi delle singole gestioni.

In relazione a ciascun Ente e a ciascuna tipologia di prestazione erogata, la tavola 3 raccoglie informazioni generali sulla base assicurativa (numero degli assicurati ed entrate contributive) e sullo stock di prestazioni (numero dei trattamenti e relativo onere), al fine di evidenziare il saldo complessivo dell'Ente fra entrate contributive e spesa per prestazioni.

In riferimento alle tipologie di prestazioni coperte, oltre alle pensioni IVS (che rappresentano le gestioni maggioritarie nell'ambito di ciascun Ente, quanto a numero di assicurati e prestazioni erogate), quasi la totalità degli Enti monitorati provvede alla copertura di prestazioni di natura diversa, anche se tale attività risulta nella maggior parte dei casi residuale. Solo due Enti svolgono tale attività in modo generalizzato, rivolgendosi ad una ampia platea di soggetti: ci riferiamo all'Inpdap per le indennità di liquidazione (rivolte alla quasi totalità dei lavoratori pubblici) e all'Inps per i trattamenti economici temporanei (rivolti alla quasi generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato).

Sulla base delle informazioni raccolte nella tavola 3 sono stati costruiti alcuni indicatori di equilibrio finanziario: il rapporto fra entrate contributive e spesa per prestazioni (per rapporti superiori all'unità la gestione presenta un avanzo); il rapporto demografico fra il numero degli assicurati e quello delle prestazioni (valori superiori all'unità e crescenti devono essere letti in senso migliorativo ai fini della sostenibilità finanziaria); i rapporti demografici sui dati di flusso (indici di carico annuale), che esprimono, rispettivamente, il numero di nuovi assicurati per ciascuna nuova prestazione erogata (valori superiori all'unità e crescenti devono essere letti in senso

migliorativo) e il numero di assicurati cessati per ciascuna nuova prestazione cessata (valori inferiori all'unità e decrescenti devono essere letti in senso migliorativo).

Le tavole 4-6 esaminano nel dettaglio gli equilibri finanziari delle gestioni dei trattamenti pensionistici IVS (tavola 4) e di altre tipologie di prestazioni, quali le indennità di liquidazione (tavola 5) e i trattamenti economici temporanei (tavola 6).

Per ciascuna tipologia di prestazione vengono evidenziate le componenti che concorrono alla determinazione delle entrate contributive e della spesa per prestazioni istituzionali, al fine di fornire una griglia di indicatori che consente di valutare il peso dei fattori demografici (base assicurativa e numero di prestazioni¹) e del quadro normativo-istituzionale (importo medio della pensione e aliquota di contribuzione), ai fini della determinazione dell'equilibrio/disequilibrio finanziario (differenza fra entrate contributive e spesa per prestazioni), dell'aliquota di equilibrio (rapporto fra spesa per prestazioni e monte reddituale imponibile) nonché dell'equilibrio macroeconomico (rapporto fra spesa per prestazioni e Pil).

L'evoluzione dei fattori demografici è connessa, da un lato, al processo di progressivo invecchiamento della popolazione (relativo e assoluto) e, dall'altro lato, alla capacità del mercato del lavoro di assorbire forza lavoro così da reperire le risorse necessarie per il finanziamento del sistema.

Con riferimento ai fattori demografici, sono stati costruiti alcuni indicatori sui dati di stock (che fotografano la situazione al 31/12 di ciascun anno) e sui dati di flusso su base annua. Nelle colonne A e B risulta evidenziato il rapporto fra il numero degli assicurati totali (e degli assicurati attivi, che rappresenta il sottoinsieme di coloro che finanziano effettivamente il sistema) e il numero delle prestazioni a fine anno: per valori pari all'unità il numero delle prestazioni erogate è uguale a quello degli assicurati; per valori superiori (inferiori) all'unità il numero delle pensioni risulta inferiore (maggiore) rispetto al numero degli assicurati. Nelle colonne C e D risultano evidenziati i dati di flusso: l'evoluzione della base assicurativa risente del flusso netto delle cessazioni e dei nuovi assicurati così come l'andamento dello stock di prestazioni dipende dal flusso netto delle cessazioni di pensioni e dell'ingresso di nuovi percettori di pensione. Ai fini dell'equilibrio finanziario, gli effetti in senso migliorativo si avranno per valori inferiori all'unità (e decrescenti) del rapporto della colonna C (il flusso annuo degli assicurati cessati è minore del flusso annuo dei nuovi assicurati) e/o per valori superiori all'unità (e crescenti) del rapporto della colonna D (il flusso annuo delle prestazioni cessate è maggiore del flusso annuo dei nuovi pensionati): l'effetto combinato di questi due rapporti si riflette sull'andamento del

¹ In realtà il numero delle prestazioni risente anche dell'assetto normativo, che tramite la fissazione dei requisiti di accesso al collocamento a riposo può influenzarne l'andamento.

rapporto della colonna A che esprime quanto cresce la base assicurativa rispetto allo stock di prestazioni.

Con riferimento al quadro normativo-istituzionale, si può esaminare l'evoluzione del rapporto *pensione media/retribuzione media* (colonna F), dell'aliquota legale di contribuzione (colonna G) nonché di quella effettiva, determinata sulla base del rapporto fra entrate contributive e monte reddituale imponibile (colonna L).

In relazione al rapporto *pensione media/retribuzione media*, esso risulterà estremamente differenziato fra le gestioni a causa dell'adozione di regole diverse (più o meno favorevoli) nell'ottica degli equilibri finanziari "parziali": anche se dal 1992 le regole di calcolo della pensione sono state progressivamente armonizzate (con la riforma Amato e Dini e, in ultimo, con la finanziaria per il 1998), esse interessano solo le pensioni di nuova liquidazione che rappresentano una quota esigua dell'intero stock di pensioni. Anche in relazione all'aliquota contributiva, emergeranno differenziazioni di rilievo fra le gestioni che, ad opera del processo di armonizzazione non ancora completato, tendono ad attenuarsi nel tempo, evidenziando una tendenza alla crescita. L'aliquota effettiva può presentare differenze rispetto a quella legale per la presenza di aliquote differenziate in relazione ai diversi livelli reddituali, per l'esistenza di *minimali e massimali contributivi* o ancora per la previsione di quote capitarie corrisposte in somma fissa.

L'effetto combinato dei fattori *demografici e normativo-istituzionali* si riflette sugli equilibri finanziari delle gestioni (rapporto entrate contributive/spesa per prestazioni) e sull'aliquota di equilibrio, che esprime la percentuale di reddito del contribuente necessaria a finanziare la spesa per prestazioni in pagamento. Quest'ultima, essendo determinata in base al rapporto fra la spesa per prestazioni e il monte retributivo, può essere espressa come il prodotto di due fattori, quali il rapporto *numero prestazioni/numero assicurati* e il rapporto *prestazione media/retribuzione media*: l'effetto combinato degli andamenti di questi due fattori si riflette sull'evoluzione dell'aliquota di equilibrio, che tenderà a migliorare per valori decrescenti di entrambi i rapporti o qualora la riduzione di uno riesca a più che compensare la crescita dell'altro.

Al fine di evidenziare la parte di spesa di natura previdenziale e assicurativa (corrisposta in base all'appartenenza ad una cassa e al versamento di regolari contributi) rispetto a quella di natura più propriamente assistenziale (svincolata dal versamento contributivo e dallo svolgimento di un'attività lavorativa), sono state considerate le rate di pensione al netto degli oneri a carico dello Stato, che possono rappresentare con un buon grado di approssimazione la parte assistenziale della spesa pensionistica.

Sezione II Gestione immobiliare e mobiliare

A. Gestione immobiliare

Con riferimento alla gestione immobiliare, la tavola 7 contiene per ciascun anno del periodo esaminato (1995-99) i dati relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare gestito da ciascun Ente valutato in base al valore di bilancio, al valore catastale, ai prezzi di acquisto e ai prezzi di mercato. Gli immobili sono stati in primo luogo classificati in immobili da reddito locati a terzi e in immobili strumentali adibiti ad usi diretti; nell'ambito di ciascuna categoria, gli immobili sono stati poi classificati in base all'impiego (unitario della gestione unificata e/o riconducibile alle singole gestioni) e alla destinazione (usi commerciali, usi abitativi, ecc.).

La tavola 7 contiene inoltre informazioni relative ai redditi e proventi derivanti dal patrimonio immobiliare. I redditi lordi sono costituiti sostanzialmente dagli affitti; per gli immobili adibiti ad usi diretti essi sono rappresentati dai fitti figurativi ad essi imputabili. I redditi netti sono stati ottenuti sottraendo dai redditi lordi gli oneri complessivi imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare: questi ultimi sono costituiti dalle spese per il personale, dalle spese di manutenzione, dalle spese di amministrazione, dai compensi ad eventuali società di gestione, dalle quote di ammortamento nell'anno e dalle imposte e tasse.

Sulla base dei dati raccolti relativi alla consistenza degli immobili e ai proventi su di essi realizzati, sono stati costruiti alcuni indicatori di redditività del patrimonio immobiliare per il complesso degli immobili e, ove possibile, in corrispondenza di ciascuna categoria. I rendimenti (al lordo e al netto dei costi di gestione) sono stati calcolati con riferimento al valore di bilancio, alla valutazione ai prezzi d'acquisto e a quella ai prezzi di mercato.

Ai fini di una corretta comparazione dei dati sulla redditività del patrimonio immobiliare fra i diversi Enti, si avanzano le seguenti considerazioni. I rendimenti calcolati sul patrimonio valutato ai prezzi di acquisto non tengono conto del fatto che gli immobili possono essere stati acquistati in periodi diversi; i rendimenti calcolati sul valore catastale risentono di criteri diversi di valutazione basati sugli estimi catastali; l'indicatore più significativo ai fini di un corretto confronto potrebbe essere rappresentato da quello calcolato sul patrimonio valutato ai prezzi di mercato; tuttavia, solo un numero limitato di Enti ha fornito tale valutazione e di questi la maggior parte non si è affidata per la perizia ad organi esterni all'Ente. Inoltre, passando a

considerare i rendimenti netti, gli Enti possono adottare criteri diversi di contabilizzazione dei costi di gestione e delle quote di ammortamento, introducendo in tal modo distorsioni ai fini comparativi.

Nell'ambito di ciascun Ente si può invece esaminare l'andamento dei rendimenti nell'arco temporale considerato (1995-99), facendo attenzione al fatto che non sempre una diminuzione della redditività è dovuta ad un peggioramento della gestione, in quanto può essere connessa non tanto ad un calo dei redditi quanto a processi di rivalutazione degli immobili.

Inoltre, dato che esprimere una valutazione sul livello delle entrate complessive non risulta agevole (in quanto esse derivano da contratti di locazione che sono sorti in periodi diversi nell'ambito di un determinato quadro normativo), l'efficienza di gestione dell'Ente può essere valutata in modo più corretto con riferimento alla gestione dei costi sostenuti, dove il vincolo alla loro espansione è rappresentato dall'ammontare complessivo dei redditi realizzati sul patrimonio immobiliare. Per ciascun Ente si possono dunque parametrare i costi di gestione all'entità dei proventi realizzati, cercando di valutare il peso di ciascuna componente di costo e la sua evoluzione nel periodo esaminato. Una volta considerato il costo di gestione complessivo, esso viene depurato dalle imposte e dalle quote di ammortamento nell'anno, per isolare gli elementi che sono direttamente riconducibili all'efficienza gestionale dell'Ente, quali le spese di manutenzione, le spese di amministrazione e i compensi ad eventuali società di gestione.

B. Gestione mobiliare

Con riferimento alla gestione del patrimonio mobiliare, la tavola 8 contiene per ciascun Ente e per ciascun anno del periodo esaminato (1995-99) i dati relativi alla consistenza degli investimenti mobiliari (valutati in base al valore di bilancio, ai prezzi di acquisto e ai prezzi di mercato), evidenziando anche il flusso annuo delle acquisizioni nette (differenza fra valori mobiliari acquistati e quelli venduti). I valori mobiliari sono stati classificati, in base alla durata e alla natura del titolo, nelle seguenti tipologie: le "attività liquide" (che comprendono i conti correnti e gli altri depositi bancari e postali, quali i buoni fruttiferi, i depositi a risparmio, ecc.); i "titoli a breve e medio lungo termine" (che comprendono i titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese, i titoli esteri, ecc.); le "azioni e partecipazioni"; i "crediti a breve e a medio-lungo termine"; gli "altri investimenti" (quote di fondi comuni, ecc.). A fronte delle attività, viene anche indicato l'ammontare delle passività finanziarie, rappresentate dai debiti (verso privati e enti pubblici economici) diversi da quelli verso la Pubblica Amministrazione.

Oltre alla consistenza dei valori mobiliari, nella tavola 8 sono stati anche indicati i redditi e i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare (al lordo e/o al netto delle imposte) e gli interessi passivi sulle eventuali passività finanziarie. La voce "redditi da interessi, utili o partecipazioni" si riferisce ai redditi realizzati in seguito al pagamento di cedole (titoli a reddito fisso e variabile) e alla distribuzione dei dividendi; la voce "utili o perdite da realizzo" si riferisce ai guadagni o alle perdite in conto capitale realizzate al momento delle vendite; la voce "plusvalenze o minusvalenze maturate" si riferisce invece ai guadagni o alle perdite in conto capitale maturate ma non ancora realizzate (espresse dal differenziale fra i valori mobiliari ai prezzi di mercato ad inizio e a fine anno). Sono stati inoltre indicati i costi sostenuti per la gestione del patrimonio mobiliare (compensi ad eventuali società di gestione, spese bancarie e di intermediazione), al fine di valutarne la redditività complessiva.

Sulla base delle informazioni sulla consistenza dei valori mobiliari e sui proventi realizzati (e/o maturati), è stato possibile calcolare alcuni indicatori di redditività.

In primo luogo, la redditività è stata determinata in base al rapporto fra le rendite finanziarie complessive (realizzate e/o maturate) e la consistenza dei valori mobiliari (valore in bilancio e ai prezzi di mercato): la redditività è stata calcolata sia sui valori mobiliari nel loro complesso sia in relazione ad alcune tipologie di attività finanziarie (quali i titoli, le azioni e le partecipazioni e gli altri investimenti, riconducibili nella maggior parte dei casi a quote di fondi comuni) considerate valori mobiliari in senso proprio.

In secondo luogo, al fine di valutare le risultanze della gestione mobiliare nel suo complesso è stato calcolato il risultato lordo e netto di gestione finanziaria. Il risultato lordo di gestione finanziaria, determinato sottraendo ai redditi e proventi complessivi gli oneri di gestione, è stato parametrato alla consistenza dei valori mobiliari a fine anno; il risultato netto di gestione finanziaria, determinato sottraendo al risultato lordo gli interessi passivi, è stato parametrato alla consistenza netta del patrimonio mobiliare (differenza fra attività e passività finanziarie).

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 viene esaminata la situazione economico-patrimoniale, con particolare attenzione alla costituzione delle riserve obbligatorie.

In primo luogo, risulta evidenziato il risultato economico di esercizio (determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo

delle partite di natura strettamente economica), che rileva ai fini della determinazione e dell'andamento dei saldi dello stato patrimoniale.

In riferimento alla situazione patrimoniale, risultano evidenziati gli elementi attivi e passivi e il patrimonio netto che può essere ottenuto in base alla loro differenza, oppure come somma dell'avanzo/disavanzo patrimoniale e delle riserve obbligatorie, o ancora come somma del patrimonio esistente ad inizio anno e delle variazioni intervenute per effetto della gestione economica.

In ultimo, risultano indicati i dati relativi alla consistenza e all'evoluzione delle riserve obbligatorie, la cui gestione rileva ai fini degli interessi e della tutela degli assicurati: un buon utilizzo dei flussi finanziari e un'attenta gestione del patrimonio costituiscono importanti presupposti per una buona gestione non solo in relazione ai fondi integrativi (basati sulla capitalizzazione), ma anche in relazione ai regimi pubblici (basati sulla ripartizione e tendenti al pareggio delle entrate e delle spese). Le riserve obbligatorie assumono poi particolare importanza per gli Enti privatizzati: in base al decreto legislativo 509/94 esse dovevano provvedere alla copertura di almeno 5 annualità delle rate di pensioni in pagamento nel relativo anno; nell'ambito delle disposizioni della finanziaria per il 1998 (legge 449/97) si fa invece riferimento al livello delle pensioni in essere nel 1994.

Sezione IV Efficienza dell'Ente

Le tavole di questa sezione contengono informazioni per una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Nella tavola 10 vengono riportati i costi di gestione complessivi che rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente, in quanto direttamente riconducibili allo svolgimento dell'attività dell'Ente. Essi risultano costituiti dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, dalle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi e da altri oneri (spese per gli Organi dell'Ente, ecc.); non risultano compresi in tale aggregato gli oneri di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e ad eventuali altri immobili adibiti ad usi diversi da quelli strumentali (termali, case di riposo, ecc.), in quanto non direttamente riconducibili allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente.

Sulla base di questi dati è stato possibile determinare l'indice di costo amministrativo che, misurando l'incidenza delle spese di gestione sull'ammontare delle prestazioni istituzionali erogate, dà conto dell'efficienza produttiva dell'Ente, che risulterà tanto maggiore quanto più contenuto sarà tale rapporto.

La tavola 11, relativa alla gestione del personale, contiene informazioni sul numero di unità del personale in organico e in servizio, classificato per qualifica funzionale, per ripartizione territoriale e in base alle diverse sedi operative (direzione centrale, sedi periferiche e altre strutture).

Sulla base delle informazioni è stato possibile calcolare alcuni indicatori volti a valutare la produttività e l'efficienza del personale in servizio. L'indice di occupazione, che esprime l'incidenza del personale in servizio su quello in organico, consente di valutare il dimensionamento funzionale dell'Ente. L'indice di produttività, determinato in base al rapporto fra il numero complessivo delle prestazioni erogate e il numero di unità del personale in servizio, consente di quantificare il numero di prestazioni per ciascun singolo dipendente in servizio; la produttività risulterà tanto maggiore quanto più elevato sarà tale rapporto.

La tavola 12 contiene informazioni sul numero delle pratiche relative a domande di prestazioni (pervenute all'Ente in prima istanza) e al numero dei ricorsi, che vengono esaminati separatamente. I dati raccolti sulle pratiche e sui ricorsi (pervenuti nell'anno, definiti nell'anno e giacenti a fine anno) consentono di esprimere una valutazione dell'attività svolta dall'Ente, tramite la determinazione del grado di evasione, che consente di quantificare quante pratiche (o ricorsi) vengono definite nell'anno rispetto a quelle pervenute nel medesimo periodo. Valori elevati di questo indicatore sono segno di efficienza dell'Ente; tuttavia, dato che le pratiche definite possono riferirsi anche a quelle presentate negli anni precedenti, tale indicatore non fornisce indicazioni su quante delle pratiche pervenute in un anno siano state effettivamente definite.

Nella tavola 13 viene esaminata la gestione dei crediti contributivi, con particolare attenzione all'attività svolta direttamente dall'Ente ai fini del recupero dei crediti.

Le informazioni raccolte danno conto dell'azione di vigilanza che si concretizza nel numero di posizioni in contenzioso, nel flusso di contributi evasi accertati nell'anno e nel numero di aziende ispezionate, nell'ammontare di crediti contributivi recuperati per attività diretta dell'Ente (ovvero in via amministrativa e in via legale rispetto ad altre modalità, quali il condono), nel costo sostenuto per il recupero dei crediti (cercando di isolare la quota imputabile all'attività di vigilanza da quella riconducibile alla gestione del contenzioso, quali le spese legali).

L'ammontare dei crediti contributivi non consente di far emergere nel suo complesso il fenomeno dell'evasione contributiva, in quanto essi si riferiscono in gran parte ad imprese che, pur avendo denunciato la propria posizione, ritardano il pagamento dei contributi in quanto si trovano in difficoltà finanziarie.

Il flusso annuo dei crediti contributivi recuperati (parametrato ai crediti contributivi complessivi e a quelli accertati su base annua) può fornire utili indicazioni per valutare l'attività e l'efficienza dell'Ente. Tuttavia, per far emergere l'attività svolta direttamente dall'Ente, si deve procedere ad isolare nell'ambito del complesso dei crediti recuperati la quota recuperata in via amministrativa e in via legale rispetto a quella recuperata tramite altre modalità non connesse all'attività dell'Ente.

L'incidenza dei costi sostenuti per il recupero crediti sull'ammontare dei crediti recuperati per attività diretta dell'Ente (distinguendo fra costi connessi all'attività di vigilanza e costi legali per la gestione del contenzioso), consente di valutare l'onerosità dell'attività svolta dall'Ente.

Nella tavola 14 vengono indicati, per ciascuna tipologia di trattamento economico e per ripartizione territoriale, i tempi medi di liquidazione delle prestazioni. Ciò consente di valutare l'efficienza operativa dell'Ente e può essere esaminato in relazione all'andamento dell'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni erogate rispetto al numero di unità del personale in servizio.

INDICE DELLE TAVOLE**Tavola 1**

Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia
Note e osservazioni alla tavola

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Tavola 2

La situazione economico-finanziaria
Note e osservazioni alla tavola

Tavola 3

Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario
Note e osservazioni alla tavola

Tavola 4

Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario
A. Analisi della contribuzione
B. Analisi delle prestazioni
C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche
Note e osservazioni alla tavola

Tavola 5

Gestioni indennità di liquidazione: indicatori di equilibrio finanziario
Note e osservazioni alla tavola

Tavola 6

Gestioni trattamenti economici temporanei: indicatori di equilibrio finanziario
Note e osservazioni alla tavola

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Tavola 7

Gestione immobiliare
A. Consistenza, redditi e proventi patrimoniali: indicatori di redditività
Note e osservazioni alla tavola

Tavola 8

Gestione mobiliare
A. Consistenza, redditi e proventi patrimoniali
B. Indicatori di redditività del patrimonio mobiliare
Note e osservazioni alla tavola

SEZIONE III

Situazione patrimoniale-Riserva

Tavola 9

La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve
Note e osservazioni alla tavola

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Tavola 10

I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo

Tavola 11

Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale:
indice di occupazione e di redditività
Note e osservazioni alla tavola

Tavola 12

Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di
evasione e costo medio dei ricorsi
Note e osservazioni alla tavola

Tavola 13

A. Crediti contributivi: consistenza, recupero e gestione contenzioso
B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi
Note e osservazioni alla tavola

Tavola 14

Tempi medi di liquidazione delle prestazioni
Note e osservazioni alla tavola

PARTE SECONDA

LE TAVOLE

SEZIONE I

**GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:
GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE-SPESA PER
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

TAVOLA 1

Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia (a)

	ONAOISI (1)	CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI (2)	CASSA FORENSE (3)	CASSA GEOMETRI (4)	CASSA NOTARIATO (5)	CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (6)
Prestazioni previdenziali						
Vecchiaia		x	x	x	x	x
Anzianità		x	x	x	x	x
Inabilità		x	x	x		x
Superstiti (di assicurato e pensionato)		x	x	x	x	x
Pensioni integrative						
Pensioni supplementari						
Prepensionamento						
Pensionamenti anticipati						
Pensioni sociali						
Trattamenti per carichi familiari su pensioni						
Pensioni consorziali (ENPAIA)						
Altre prestazioni previdenziali						
Liquidazione capitali			x			
Indennità di liquidazione					x	
Indennità integrativa speciale						
Indennità acconti						
Indennità restituzioni			x			
Altre prestazioni						
Trattamenti economici temporanei						
- Assegni per il nucleo familiare						
- Trattamenti di disoccupazione						
- Trattamenti per cassa integrazione						
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari		x	x	x	x	x
- Indennità di mobilità						
- Assegni temporanei di invalidità						
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie						
Gestione prestazioni per attività sociali						
- Borse e assegni di studio	x				x	x
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.	x					
Altri trattamenti						
- Attività climatiche						
- Corsi di istruzione professionale						
- Assegni funerari e per natalità						x
- Rendita vitalizia						
- assegno di incollocabilità						
- gestione grandi invalidi						
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa						
- assegno mensile per l'assistenza						
- assegno privilegiato di invalidità						
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità						
- assegno matrimoniale						
- assistenza infermieristica domiciliare						
- interventi assistenziali (art.9 L. 21/86)		x				
- sussidi ordinari e straordinari					x	
- erogazioni benefico-assistenziali						

TAVOLA 1

Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in

	CONSULENTI					
	DEL LAVORO (7)	ENAM (8)	ENASARCO (9)	ENPAF (10)	ENPAIA (11)	ENPALS (12)
Prestazioni previdenziali						
Vecchiaia	x		x	x		x
Anzianità	x		x	x		x
Inabilità	x		x	x		x
Superstiti (di assicurato e pensionato)	x		x	x		x
Pensioni integrative			(9a) x		x	
Pensioni supplementari						x
Prepensionamento						
Pensionamenti anticipati						
Pensioni sociali						
Trattamenti per carichi familiari su pensioni						(12a) x
Pensioni consorziali (ENPAIA)					x	
Altre prestazioni previdenziali						
Liquidazione capitali			x		x	
Indennità di liquidazione			x		x	
Indennità integrativa speciale						
Indennità acconti					x	
Indennità restituzioni						
Altre prestazioni						
Trattamenti economici temporanei						
- Assegni per il nucleo familiare						
- Trattamenti di disoccupazione						
- Trattamenti per cassa integrazione						
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari	x			x		
- Indennità di mobilità						
- Assegni temporanei di invalidità					x	
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie		x	x			
Gestione prestazioni per attività sociali						
- Borse e assegni di studio		x	x	x		
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.		x	x			
Altri trattamenti						
- Attività climatiche		x				
- Corsi di istruzione professionale			x			
- Assegni funerari e per natalità		x	x			
- Rendita vitalizia					x	
- assegno di incollocabilità						
- gestione grandi invalidi						
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa						
- assegno mensile per l'assistenza						
- assegno privilegiato di invalidità						
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità						
- assegno matrimoniale						
- assistenza infermieristica domiciliare						
- interventi assistenziali (art.9 L. 21/86)						
- sussidi ordinari e straordinari						
- erogazioni benefico-assistenziali						

TAVOLA 1

Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in

	ENTE NAZIONALE						
	ENPAM (13)	VETERINARI (14)	FASC (15)	INAIL (16)	INARCASSA (17)	INPDAP (18)	INPDAP (19)
Prestazioni previdenziali							
Vecchiaia	x	x			x	x	x
Anzianità	x	x			x	x	(19a) x
Inabilità	x	x		x	x	(18a) x	x
Superstiti (di assicurato e pensionato)	x	x		x	x	x	x
Pensioni integrative							x
Pensioni supplementari						x	
Prepensionamento						x	
Pensionamenti anticipati						x	(19b) x
Pensioni sociali							
Trattamenti per carichi familiari su pensioni							x
Pensioni consorziali (ENPAIA)							
Altre prestazioni previdenziali							
Liquidazione capitali			x				x
Indennità di liquidazione							x
Indennità integrativa speciale							
Indennità acconti							
Indennità restituzioni							
Altre prestazioni							
Trattamenti economici temporanei							
- Assegni per il nucleo familiare							
- Trattamenti di disoccupazione							
- Trattamenti per cassa integrazione							
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari	x	x			x		
- Indennità di mobilità							
- Assegni temporanei di invalidità	x			x		(18a) x	
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie	x						x
Gestione prestazioni per attività sociali							
- Borse e assegni di studio	x					x	x
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.	x					x	x
Altri trattamenti							
- Attività climatiche							x
- Corsi di istruzione professionale							
- Assegni funerari e per natalità						x	
- Rendita vitalizia							
- assegno di incollocabilità				x			
- gestione grandi invalidi				x			
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa				x			
- assegno mensile per l'assistenza							
- assegno privilegiato di invalidità							
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità							
- assegno matrimoniale							
- assistenza infermieristica domiciliare						x	
- interventi assistenziali (art.9 L. 21/86)							
- sussidi ordinari e straordinari							
- erogazioni benefico-assistenziali		x					

TAVOLA 1
Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in

	INPGI (20)	INPS (21)	IPOST (22)	IPSEMA (23)	SPEDIZIONIERI DOGANALI (24)
Prestazioni previdenziali					
Vecchiaia	x	x	x		x
Anzianità	x	x	x		x
Inabilità	x	x	x	x	x
Superstiti (di assicurato e pensionato)	x	x	x	x	x
Pensioni integrative		x			
Pensioni supplementari	x	x			
Prepensionamento	x	x			
Pensionamenti anticipati	x	x			
Pensioni sociali	x	x			
Trattamenti per carichi familiari su pensioni		x	x		
Pensioni consorziali (ENPAIA)					
Altre prestazioni previdenziali					
Liquidazione capitali		x			x
Indennità di liquidazione		x	x		
Indennità integrativa speciale					
Indennità acconti					
Indennità restituzioni		x			
Altre prestazioni					
Trattamenti economici temporanei					
- Assegni per il nucleo familiare	x	x			
- Trattamenti di disoccupazione	x	x			
- Trattamenti per cassa integrazione	x	x			
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari	x	x			
- Indennità di mobilità	x	x			
- Assegni temporanei di invalidità	x	x		x	
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie	x				
Gestione prestazioni per attività sociali					
- Borse e assegni di studio	x				
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.	x				
Altri trattamenti					
- Attività climatiche					
- Corsi di istruzione professionale					
- Assegni funerari e per natalità					
- Rendita vitalizia					
- assegno di in collocabilità					
- gestione grandi invalidi					
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa					
- assegno mensile per l'assistenza		x			
- assegno privilegiato di invalidità		x			
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità		x			
- assegno matrimoniale		x			
- assistenza infermieristica domiciliare					
- interventi assistenziali (art.9 L. 21/86)					
- sussidi ordinari e straordinari					
- erogazioni benefico-assistenziali					

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 1

(a) Per le tipologie delle prestazioni è stata adottata una classificazione meramente convenzionale.

(1) ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani)

L'Istituto è preposto alla sola erogazione di prestazioni per attività sociali, quali borse e assegni di studi, soggiorni, case di riposo, convitti, ecc..

(2) C.N.P.A.D.C. (Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti)

Oltre ai trattamenti indicati nel prospetto, la Cassa provvede alla liquidazione di capitali per ricongiunzioni ad altri Enti e per rimborso di contributi che rientrano nell'ambito delle "prestazioni previdenziali".

(3) Cassa nazionale previdenza e assistenza forense

Oltre ai trattamenti indicati nel prospetto, la Cassa provvede alla liquidazione di capitali per ricongiunzioni ad altri Enti e per rimborso di contributi che rientrano nell'ambito delle "prestazioni previdenziali".

(4) Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti

Oltre ai trattamenti indicati nel prospetto, la Cassa provvede alla liquidazione di provvidenze straordinarie.

(5) Cassa nazionale del notariato

Oltre ai trattamenti indicati nel prospetto, la Cassa provvede alla liquidazione di capitali per ricongiunzioni ad altri Enti che rientrano nell'ambito delle "prestazioni previdenziali".

(6) Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali

Oltre ai trattamenti indicati nel prospetto, l'Ente provvede alla liquidazione di capitali per ricongiunzioni ad altri Enti e per rimborso di contributi che rientrano nell'ambito delle "prestazioni previdenziali".

(7) Ente nazionale previdenza e assistenza Consulenti del lavoro

Oltre ai trattamenti indicati nel prospetto, l'Ente provvede alla liquidazione di capitali per ricongiunzioni ad altri Enti e per rimborso di contributi che rientrano nell'ambito delle "prestazioni previdenziali".

(8) ENAM (Ente Nazionale Assistenza Magistrale)

L'Ente provvede all'erogazione di prestazioni per attività sociali e di prestiti di modesta entità a favore degli iscritti in servizio.

(9) ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio)

(9a) Si tratta di prestazioni pensionistiche (vecchiaia, invalidità e superstiti) in integrazione a quelle previste dal Fondo esercenti attività commerciali gestito dall'Inps.

(10) ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti)**(11) ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)**

L'Istituto amministra le seguenti gestioni:

- Fondo trattamento fine rapporto impiegati agricoli (Indennità di liquidazione e Indennità acconti);
- Fondo di previdenza impiegati agricoli (Liquidazione capitali);
- Fondo trattamento di quiescenza dipendenti consorziali (Pensioni consorziali, Indennità liquidaz. e acconti);
- Fondo previdenza del personale dipendente (Pensioni integrative e liquidazione capitali);
- Gestione assicurazioni e infortuni (Liquidazione capitali, assegni temporanei di invalidità e rendite vitalizie).

(12) ENPALS

L'Istituto amministra le seguenti gestioni: Fondo Lavoratori dello Spettacolo (F.L.S.), Fondo Sportivi Professionisti (F.P.S.P.) e Fondo Previdenza Impiegati (F.P.I.).

(12a) I trattamenti per carichi familiari su pensioni, erogati dal F.L.S. e dal F.P.S.P., sono a carico dell'apposita gestione Inps.

(13) ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici)

L'Istituto amministra le seguenti gestioni: Fondo generale; Fondo generici; Fondo ambulatoriali; Fondo specialisti esterni; Fondo di previdenza integrativa per i propri dipendenti.

Oltre ai trattamenti indicati nel prospetto, la Cassa provvede alla liquidazione di capitali per ricongiunzioni ad altri Enti e di indennità restituzioni, che rientrano nell'ambito delle "prestazioni previdenziali".

(14) Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari

Oltre ai trattamenti indicati nel prospetto, la Cassa provvede alla liquidazione di capitali per ricongiunzioni ad altri Enti e di indennità restituzioni che rientrano nell'ambito delle "prestazioni previdenziali".

(15) FASC (Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri)

L'Istituto provvede all'erogazioni di trattamenti in forma di capitale.

(16) INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)

L'Istituto, tramite le 3 gestioni amministrate (gestioni industria, agricoltura, medici rx) provvede all'erogazione di rendite di inabilità permanente, rendite ai superstiti, trattamenti economici temporanei (quali l'indennità per inabilità temporanea e assegni per caso morte) e altri trattamenti (prestazioni integrative dell'assicurazione - assegno di incollocabilità e gestione grandi invalidi - trattamenti medico-legali di recupero della capacità lavorativa in campo assicurativo), in seguito a infortuni sul lavoro e malattie professionali.

(17) INARCASSA (Cassa nazionale previdenza ed assistenza per ingegneri e architetti liberi professionisti)

L'Istituto amministra un'unica gestione che provvede all'erogazione di trattamenti pensionistici e di maternità.

(18) INPDAl (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali)

L'Istituto amministra un unico fondo.

(18a) Dall'agosto 1997 sono previste la pensione di inabilità e l'assegno temporaneo di invalidità in luogo della pensione di invalidità.

(19) INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica)

L'Istituto amministra le seguenti gestioni:

1 Cassa pensioni dipendenti enti locali (ex Cpdel);

2 Cassa pensione sanitari (ex Cps);

3 Cassa pensioni insegnanti d'asilo (ex Cpi);

4 Cassa pensioni ufficiali giudiziari (Cpug);

5 Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato (Ctps) dal 1996;

6 Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato (ex Enpas);

7 Gestione ordinaria di previdenza per i dipendenti degli enti locali (ex Inadel);

8 Gestione economico-previdenziale per i dipendenti degli enti diritto pubblico (ex Enpdep);

9 Gestione per il fondo di previdenza personale a rapporto di impiego ex Enpas (ex Enpas F.P.);

10 Gestione per il fondo di previdenza personale ex Enpdep (ex Enpdep F.P.).

I fondi 1-5 erogano prestazioni pensionistiche IVS; i fondi 6-7 erogano le indennità di liquidazione e altre prestazioni (gestione crediti e attività sociali); il fondo 8 eroga prestazioni in forma di capitale; i fondi 9-10 erogano trattamenti pensionistici integrativi.

(19a) Pensioni con meno di 40 anni di servizio.

(19b) Pensioni per dimissioni volontarie con età inferiore ai limiti di vecchiaia e con anzianità di servizio inferiore a 35 anni.

(20) INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani)

L'Istituto amministra la gestione dei giornalisti dipendenti; inoltre, con decreto interministeriale del 20/06/97, è stata istituita la gestione separata, la cui contribuzione è pari al 10% del reddito del professionista più un 2% a carico del committente.

(21) INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

(22) IPOST (Istituto Postelegrafonici)

L'istituto amministra il Fondo Quiescenza (trattamenti IVS e trattamenti per carichi familiari su pensioni) e il Fondo Previdenza (indennità di liquidazione). E' stata inoltre istituita una Unità Organica denominata "Attività sociali" con il compito di gestire mense aziendali, bar, servizi sostitutivi di refezione, asili nido, case albergo e dormitori a favore dei dipendenti del ministero P.T.; tale gestione tuttavia è passata all'Epi dall'1/1/98.

(23) IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo)

L'Ente eroga rendite di inabilità permanente, rendite ai superstiti e indennità per inabilità temporanea in seguito a infortuni sul lavoro o malattie professionali.

(24) Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali

TAVOLA 2

La situazione economico-finanziaria**
(valori espressi in miliardi di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
ONAOI						
1995	35	-45	-10	47	-35	-10
1996	35	-47	-12	39	-49	4
1997	39	-41	-2	48	-40	8
1998	48	-33	16	60	-26	13
1999	23	-62	-39	34	-74	-11
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI (1)						
1995	158	-146	12	147	-168	-21
1996	185	-167	18	176	-183	-6
1997	209	-180	28	207	-172	38
1998	-	-	-	215	-255	-40
1999	226	249	474	242	-245	-3
CASSA FORENSE (2)						
1995	343	-378	-35	299	-402	-102
1996	512	-542	-30	444	-455	-10
1997	-	-	-	339	-314	25
1998	-	-	-	524	-419	104
1999	-	-	-	216	-190	25
CASSA GEOMETRI						
1995	138	-21	117	111	-16	93
1996	124	-243	-119	110	-255	-146
1997	90	12	102	84	9	86
1998	119	-195	-76	82	-193	-109
1999	105	-76	29	77	-76	18
CASSA NOTARIATO (3)						
1995	-10	11	1	-9	13	2,7
1996	-	-	-	-18	33	15
1997	-	-	-	16	9	25
1998	-	-	-	68	-60	8
1999	-	-	-	53	-66	-13
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI						
1995	120	-105	15	113	-144	-24
1996	112	-61	51	122	-81	45
1997	129	-118	11	137	-118	11
1998	168	-121	47	161	-58	104
1999	222	-169	53	141	-98	3
CONSULENTI DEL LAVORO (4)						
1995	45	-49	-4	47	-42	6
1996	39	-70	-31	42	-49	-7
1997	40	-30	10	37	-52	-14
1998	48	-22	26	40	-22	20
1999	54	-81	-27	48	-83	-34

TAVOLA 2
La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in miliardi di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
ENAM						
1995	6	-20	-14	26	-16	10
1996	9	-7	2	29	-4	25
1997	-	-	-	-	-	-
1998	47	21	68	37	15	52
1999	60	30	90	-	-	-
ENASARCO						
1995	373	-211	162	331	-238	93
1996	225	70	295	212	-217	-5
1997	33	-1.575	-1.542	37	-1.538	-1.496
1998	89	168	257	80	-34	47
1999	251	-192	59	232	-145	87
ENPAF						
1995	-38	1	-37	-38	15	-23
1996	7	0	7	8	-13	-3
1997	12	0	12	8	-1	7
1998	35	0	35	40	0	47
1999	49	0	49	54	0	49
ENPAIA						
1995	40	-48	-8	-	-	-
1996	85	-60	26	-	-	-
1997	49	-46	3	-	-	-
1998	78	-58	20	-	-	-
1999	77	-40	36	-	-	-
ENPALS						
1995	-121	-1	-121	-109	-1	-107
1996	-20	1	-19	-1	4	7
1997	40	1	40	-48	5	-37
1998	95	4	99	126	5	140
1999	138	-3	135	218	-1	212
ENPAM (5)						
1995	41	-72	-32	154	-132	0,3
1996	37	115	152	-39	123	156
1997	-	-	-	301	13	314
1998	-	-	-	187	-210	-23
1999	-	-	-	439	-730	-291
ENTE NAZIONALE VETERINARI (6)						
1995	42,8	-30,9	11,9	30	-26	4
1996	-	-	-	26	-43	-17
1997	-	-	-	11	-1	10
1998	-	-	-	25	-32	-7
1999	-	-	-	15	-19	-4
FASC						
1995	0	7	7	-8	5	-2
1996	22	-3	19	22	-3	18
1997	63	-63	-1	61	-71	-9
1998	-	-	-	9	-5	4
1999	-	-	-	12	0	12

TAVOLA 2
La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in miliardi di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
INAIL						
Gestione industria						
1995	2.260	-523	1.737	2.109	66	2.097
1996	2.668	-1.044	1.624	2.378	-745	1.634
1997	2.365	-242	2.123	2.188	-94	1.990
1998	2.894	-655	2.239	2.493	-140	2.268
1999	2.138	-873	1.265	1.898	628	2.486
Gestione agricoltura						
1995	-1.267	-0,1	-1.267	-1.401	-0,2	-1.401
1996	-1.211	-0,4	-1.211	-1.442	-0,3	-1.443
1997	-995	-0,1	-995	-803	-0,1	-803
1998	-888	-2	-890	-1.029	-0,1	-1.030
1999	-936	-0,2	-936	-1.355	-0,5	-1.355
Gestione medici rx						
1995	70	-	70	64	-	64
1996	70	-	70	69	-	69
1997	4	-	4	8	-	8
1998	3,4	-	3,4	5	-	5
1999	-5,1	-	-5,1	-2	-	-2
Generale						
1995	1.063	-523	541	773	66	760
1996	1.527	-1.044	483	1.004	-745	260
1997	1.374	-242	1.132	1.393	-94	1.196
1998	2.009	-657	1.352	1.468	-140	1.244
1999	1.197	-873	324	541	-40	1.129
INARCASSA (7)						
1995	203	-162	41	183	-123	59
1996	258	-111	147	229	-262	-31
1997	-	-	-	205	-184	21
1998	-	-	-	234	-332	-98
1999	-	-	-	364	-375	11
INPDAI						
1995	-486	190	-296	-401	167	-212
1996	-680	676	-4	-527	673	177
1997	-493	728	235	-427	728	319
1998	-281	976	696	-156	979	832
1999	-210	1.034	823	-377	1.043	716
INPDAP						
1995	-1.974	769	-1.204	-2.538	1.170	1.089
1996	3.197	-76	3.121	-4.757	-897	10.458
1997	1.171	1.137	2.307	378	1.075	9.569
1998	-394	1.281	887	811	1.269	36.836
1999	-3.761	4.233	473	-4.307	-5.318	-9.625
INPGI						
1995	57	4	61	41	-45	-1
1996	36	-21	15	25	-20	49
1997	28	-78	-49	27	-50	-38
1998	-	-	-	38	-30	8
1999	-	-	-	39	-53	-14
INPS						
1995	-7.315	66	-7.249	-12.145	40.809	29.216
1996	-11.630	-479	-12.109	-17.938	-3.444	-20.878
1997	-17.751	-366	-18.117	-22.215	19.064	-2.570
1998	4.712	287	4.999	-4.928	5.318	2.693
1999	2.773	160.709	163.482	-6.536	6.099	0

TAVOLA 2
La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in miliardi di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
IPOST						
1995	456	17	473	329	-26	302
1996	917	-57	860	598	-65	565
1997	973	263	1.236	766	258	1.010
1998	764	-38	726	805	-28	794
1999	590	-51	539	-1.331	61	-1.278
IPSEMA						
1995	7	-14	-7	2	-13	-8
1996	-4	43	39	-7	44	13
1997	-12	-44	-55	-20	1	-53
1998	-5	65	59	-	-	5
1999	-1	-10	-11	-	-	50
SPEDIZIONIERI DOGANALI						
1995	1	0	0	2	0	2
1996	4	0	3	3	0	3
1997	1	0	1	-2	0	-2
1998	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 2

(a) Nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invece sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi.

Cassa dottori commercialisti

(1) Per il 1997, con il passaggio al bilancio redatto ai fini privatistici, i saldi sono stati determinati sulla base della rilevazione dei flussi di cassa.

Cassa forense

(2) Per il 1997, con il passaggio al bilancio redatto ai fini privatistici, i saldi sono stati determinati sulla base della rilevazione dei flussi di cassa.

Cassa notariato

(3) Per il 1996, 1997 e 1998, con il passaggio al bilancio redatto ai fini privatistici, i saldi sono stati determinati sulla base della rilevazione dei flussi di cassa.

Consulenti del lavoro

(4) Per il 1997, con il passaggio al bilancio redatto ai fini privatistici, i saldi sono stati determinati sulla base della rilevazione dei flussi di cassa.

Enpam

(5) Per il 1997, con il passaggio al bilancio redatto ai fini privatistici, i saldi sono stati determinati sulla base della rilevazione dei flussi di cassa.

Ente nazionale veterinari

(6) Per il 1996, 1997 e 1998, con il passaggio al bilancio redatto ai fini privatistici, i saldi sono stati determinati sulla base della rilevazione dei flussi di cassa.

Inarcassa

(7) Per il 1997, il prospetto è stato compilato sulla base dei flussi di cassa.

TAVOLA 3
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 1995	Numero assicurati			Numero prestazioni			Entrate contributive (in miliardi) (G)	Spesa per prestazioni (in miliardi) (H)	Indicatori di equilibrio finanziario				Entrate contributive (G)/(H)	
	Cessati nell'anno (A)	Nuovi assicurati nell'anno (B)	Numero assicurati al 31/12 (C)	Cessati nell'anno (D)	Nuove prestazioni nell'anno (E)	Numero prestazioni al 31/12 (F)			N. assicurati (C)/(F)	N. nuove prestazioni (E)/(F)	N. nuovi assicurati (B)/(E)	N. assicurati cessati (A)/(D)		
ONAOSSI (1)														
Prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	140	127.630	623	575	3.895	58	42	32,74	0,24	-	-	-	1,38
CASSA DOTTORI														
COMMERCIALISTI (2)														
Prestazioni previdenziali	299	2.893	19.318	170	182	3.093	169	61	6,25	15,90	1,76	-	-	2,77
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	291	-	-	-	0,4	3,1	-	-	-	-	-	0,13
CASSA FORENSE (3)														
Prestazioni previdenziali	522	6.166	58.289	671	1.241	16.537	518	365	4	5	1	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA GEOMETRI (4)														
Prestazioni previdenziali	2.175	4.177	95.668	201	915	13.116	236	156	6,53	5,13	10,82	-	-	1,51
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	500	-	2	-	-	-	-	-	-
CASSA NOTARIATO (5)														
Prestazioni previdenziali	115	3	4.350	137	149	2.537	161	205	1,71	0,02	0,84	-	-	0,78
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	426	-	2	-	-	-	-	-	-
CASSA RAGIONIERI E														
PERITI COMMERCIALI (6)														
Prestazioni previdenziali	491	3.168	26.898	81	240	2.559	159	49	10,49	13,19	6,06	-	-	3,23
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	380	3	3	-	-	-	-	-	0,90
CONSULENTI DEL LAVORO (7)														
Prestazioni previdenziali	416	811	16.615	162	294	3.778	78	33	4,40	2,76	2,57	-	-	2,33
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ENAM (8)														
Prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	44	28	-	-	-	-	-	1,56

TAVOLA 3
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 1995	Numero assicurati		Numero prestazioni		Entrate contributive (in miliardi) (G)	Spesa per prestazioni (in miliardi) (H)	Indicatori di equilibrio finanziario					
	Cessati nell'anno (A)	Nuovi assicurati nell'anno (B)	Cessate nell'anno (D)	Nuove prestazioni (E)			N. assicurati al 31/12 (C)	N. prestazioni al 31/12 (F)	N. nuove prestazioni (B)/(E)	N. assicurati cessati (A)/(D)	N. nuove prestazioni (F)/(H)	Entrate contributive (G)/(H)
INAIL (16)												
Gestione industria	219.626	287.627	2.886.369	59.817	37.277	1.701.713	11.266	7.437	1,70	7,72	3,67	1,52
Prestazioni previdenziali	219.626	287.627	2.886.369	59.817	37.277	1.026.636	-	6.539	2,81	7,72	3,67	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	219.626	287.627	2.886.369	n.d.	n.d.	673.077	-	898	4,29	-	-	0,34
Gestione agricoltura	n.d.	n.d.	1.759.861	25.929	7.710	433.375	599	1.752	4,06	-	-	-
Prestazioni previdenziali	n.d.	n.d.	1.759.861	25.929	7.710	316.654	-	1.623	5,56	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	n.d.	n.d.	1.759.861	n.d.	n.d.	116.721	-	129	15,08	-	-	-
Gestione medici fx	1.743	3.688	37.353	60	35	1.425	99	23	26,21	105,37	29,05	4,33
Prestazioni previdenziali	1.743	3.688	37.353	60	35	1.421	-	23	26,29	105,37	29,05	0,00
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	1.743	3.688	37.353	n.d.	n.d.	4	-	0,1	9,38	2,5	-	-
INARCASSA (17)												
Prestazioni previdenziali	1.366	3.714	51.650	664	934	12.920	264	180	4,00	3,98	2,06	1,46
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	1.366	3.714	51.650	n.d.	n.d.	n.d.	-	4	-	-	-	-
INPDAL (18)												
Prestazioni previdenziali	6.208	5.250	83.322	806	6.022	65.951	2.735	4.245	1,26	0,87	7,70	0,64
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	6.208	5.250	118.267	-	-	-	-	4	-	-	-	-
INPDAP (19)												
Prestazioni previdenziali	36.044	-	1.519.055	18.015	29.951	803.685	15.732	19.003	1,89	-	2,25	0,83
Altre prestazioni previdenziali	33.400	-	1.380.000	15.000	27.838	752.158	13.043	16.936	1,83	-	2,23	0,77
Cpdel	2.020	-	111.000	750	1.688	37.784	2.476	1.761	2,94	-	2,69	1,41
Cps	380	-	21.700	225	323	11.246	176	246	1,93	-	1,69	0,71
Cpi	110	-	4.700	40	102	2.010	35	47	2,34	-	2,75	0,75
Altre prestazioni previdenziali	102.415	-	3.302.835	-	-	232.764	7.721	7.961	14,19	-	-	0,97
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	170	63	-	-	-	2,71
INPGI (20)												
Prestazioni previdenziali	244	649	11.065	134	285	4.986	354	322	2,22	2,28	1,82	1,10
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	10.949	468	640	1.576	31	19	6,95	-	-	1,63

TAVOLA 3
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 1996	Numero assicurati			Numero prestazioni			Entrate contributive (in miliardi)	Spesa per prestazioni (in miliardi)	Indicatori di equilibrio finanziario					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12			N. assicurati	N. nuove prestaz.	N. nuovi assicurati	N. assicurati cessati	Entrate contributive	Spesa per prestaz.
ONAOI (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	205	127.735	677	692	3.910	58	45	32,67	0,30	-	-	-	1,29
CASSA DOTTORI														
COMMERCIALISTI (2)														
Prestazioni previdenziali	350	3.594	22.561	171	181	3.175	199	67	7,11	19,86	2,05	-	2,99	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	333	-	-	-	0,6	3,6	-	-	-	-	-	0,17
CASSA FORENSE (3)														
Prestazioni previdenziali	708	6.875	64.458	757	1.503	17.295	611	416	4	5	1	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA GEOMETRI (4)														
Prestazioni previdenziali	2.430	3.694	86.932	281	1.437	14.272	252	191	6,09	2,57	8,65	-	1,37	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	520	-	2	-	-	-	-	-	-
CASSA NOTARIATO (5)														
Prestazioni previdenziali	117	325	4.568	117	159	2.530	160	218	1,80	2,04	1,00	-	0,73	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	453	1	2	-	-	-	-	0,77	-
CASSA RAGIONIERI E														
PERITI COMMERCIALI (6)														
Prestazioni previdenziali	388	1.804	28.429	102	230	2.656	155	56	10,70	9,28	3,90	-	2,78	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	380	3	5	-	-	-	-	0,61	-
CONSULENTI DEL LAVORO (7)														
Prestazioni previdenziali	408	803	17.022	171	333	3.940	79	38	4,32	2,41	2,39	-	2,06	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ENAM (8)														
Prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	54	34	-	-	-	-	1,59	-

TAVOLA 3
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

	Numero assicurati				Numero prestazioni				Indicatori di equilibrio finanziario					
	Cessati nell'anno		Nuovi assicurati		Cessate nell'anno		Nuove prestazioni		Entrate contributive		Spesa per prestazioni		Eccedenza contribuzione	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
INAIL (16)														
Gestione industria	240.950	290.249	2.935.668	54.514	45.830	1.684.938	11.696	7.897	1,74	6,33	4,42	1,48		
Prestazioni previdenziali	240.950	290.249	2.935.668	54.514	45.830	1.019.613	-	6.985	2,86	6,33	4,42	-		
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	240.950	290.249	2.935.668	n.d.	n.d.	665.125	-	912	4,41	-	-	-	-	-
Gestione agricoltura	n.d.	n.d.	1.806.000	21.486	7.148	416.128	740	1.811	4,34	-	-	0,41		
Prestazioni previdenziali	n.d.	n.d.	1.806.000	21.486	7.148	301.888	-	1.885	5,98	-	-	-		
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	n.d.	n.d.	1.806.000	n.d.	n.d.	114.230	-	126	15,81	-	-	-	-	-
Gestione medici rx	1.595	2.397	38.155	64	38	1.399	101	25	27,27	63,08	24,92	4,06		
Prestazioni previdenziali	1.595	2.397	38.155	64	38	1.395	-	25	27,35	63,08	24,92	-		
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	1.595	2.397	38.155	n.d.	n.d.	4	-	0,1	9.538,75	-	-	-	-	-
INARCASSA (17)														
Prestazioni previdenziali	2.992	13.915	62.573	594	930	13.171	319	203	4,75	16,77	5,04	1,58		
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	2.992	13.915	62.573	n.d.	n.d.	n.d.	-	5	-	-	-	-	-	-
INPDAI (18)														
Prestazioni previdenziali	6.531	5.356	81.098	634	3.002	68.280	2.952	4.534	1,19	1,78	10,30	0,65		
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	6.531	5.356	117.092	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
INPDAP (19)														
Prestazioni previdenziali	58.241	-	3.353.439	16.751	48.647	2.076.513	46.085	54.917	1,61	-	3,48	0,84		
Cpdel	55.000	-	1.363.500	15.700	46.076	785.623	17.710	18.380	1,74	-	3,50	0,96		
Cps	2.400	-	112.000	780	2.001	38.992	3.523	1.910	2,87	-	3,08	1,84		
Cpi	550	-	21.150	230	464	11.498	246	256	1,84	-	2,39	0,96		
Cpug	125	-	5.300	41	106	2.038	31	48	2,60	-	3,05	0,64		
Cips	-	-	1.850.000	-	-	1.237.879	24.572	33.730	1,49	-	-	0,73		
Altre prestazioni previdenziali	136.211	-	3.270.000	-	-	305.723	7.715	7.841	10,70	-	-	1,01		
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	162	79	-	-	-	2,06		
INPGI (20)														
Prestazioni previdenziali	167	574	11.044	146	213	5.053	372	349	2,19	2,69	1,14	1,07		
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	10.933	659	976	1.913	37	19	5,72	-	-	1,91		

TAVOLA 3
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 1997	Numero assicurati			Numero prestazioni			Entrate contributive (in miliardi) (G)	Spesa per prestazioni (in miliardi) (H)	Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno (A)	Nuovi assicurati nell'anno (B)	Numero assicurati al 31/12 (C)	Cessati nell'anno (D)	Nuove prestazioni nell'anno (E)	Numero prestazioni al 31/12 (F)			N. assicurati cessati (A/D)	N. assicurati (C/F)	M. nuovi assicurati (G/H)	N. nuove prestaz. (H/E)
ONIAOSI (1)												
Prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	65	127.800	502	522	3.930	67	46	32,52	0,12	-	1,47
CASSA DOTTORI												
COMMERCIALISTI (2)												
Prestazioni previdenziali	310	3.583	27.420	184	223	3.202	216	77	8,56	16,07	1,68	2,80
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	0,61
CASSA FORENSE (3)												
Prestazioni previdenziali	749	7.575	71.282	837	1.382	17.858	623	434	4	5	1	1
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA GEOMETRI (4)												
Prestazioni previdenziali	2.374	3.891	88.449	219	1.450	15.503	264	232	5,71	2,88	10,84	1,14
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
CASSA NOTARIO (5)												
Prestazioni previdenziali	107	86	4.837	106	126	2.872	200	223	1,70	0,88	1,02	0,90
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	361	1	1	-	-	-	1,44
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (6)												
Prestazioni previdenziali	577	1.618	29.688	91	233	2.798	188	70	10,57	6,94	6,34	2,68
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSULENTI DEL LAVORO (7)												
Prestazioni previdenziali	436	1.195	17.263	153	353	4.140	86	40	4,17	3,39	2,85	2,13
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENAM (8)												
Prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-

TAVOLA 3
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

	Numero assicurati				Numero prestazioni				Entrate contributive (in miliardi) (G)	Spesa per prestazioni (in miliardi) (H)	Indicatori di equilibrio finanziario					
	Cessati nell'anno		Nuovi assicurati		Cessate nell'anno		Nuove prestazioni				N. assicurati		N. nuovi assicurati		N. assicurati cessati	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)			(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)		
Anno 1997																
INAIL (16)																
Gestione Industria	189.831	252.804	2.998.641	51.343	33.382	1.517.439	11.806	7.756	1,98	7,57	3,70	1,52				
Prestazioni previdenziali	189.831	252.804	2.998.641	51.343	33.382	1.000.192	-	6.845	3,00	7,57	3,70	-				
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Altre prestazioni	189.831	252.804	2.998.641	n.d.	n.d.	517.247	-	912	5,80	-	-	0,52				
Gestione agricoltura	n.d.	n.d.	1.683.207	18.441	6.828	370.542	900	1.739	4,54	-	-	-				
Prestazioni previdenziali	n.d.	n.d.	1.683.207	18.441	6.828	290.008	-	1.620	5,80	-	-	-				
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Altre prestazioni	n.d.	n.d.	1.683.207	n.d.	n.d.	80.534	-	119	20,90	-	-	-				
Gestione medici rx	1.278	2.779	39.656	59	23	1.361	36	24	29,14	120,83	21,66	1,49				
Prestazioni previdenziali	1.278	2.779	39.656	59	23	1.359	-	24	29,18	120,83	21,66	-				
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Altre prestazioni	1.278	2.779	39.656	n.d.	n.d.	2	-	0,1	19.828,00	-	-	-				
INARCASSA (17)																
Prestazioni previdenziali	1.868	7.654	68.359	530	757	13.398	351	233	5,10	10,11	3,52	1,51				
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Altre prestazioni	1.868	7.654	68.359	n.d.	n.d.	n.d.	-	6	-	-	-	-				
INPDAI (18)																
Prestazioni previdenziali	7.044	5.479	78.777	753	5.790	73.317	3.611	5.153	1,07	0,95	9,35	0,70				
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Altre prestazioni	7.044	5.479	78.777	-	-	-	-	2	-	-	-	-				
INPDAP (19)																
Prestazioni previdenziali	52.205	-	3.343.894	98.214	43.390	2.164.475	50.460	62.057	1,54	-	0,53	0,81				
Cpdel	48.700	-	1.352.900	16.300	40.600	814.200	18.238	20.067	1,66	-	2,99	0,91				
Cps	2.600	-	113.000	820	2.200	40.900	4.177	2.098	2,76	-	3,17	1,99				
Cpi	630	-	20.710	240	530	12.000	272	277	1,73	-	2,63	0,98				
Cpug	70	-	6.000	42	60	2.095	47	52	2,86	-	1,67	0,80				
Cips	-	-	1.850.000	80.812	-	1.295.280	27.724	39.528	1,43	-	-	0,70				
Altre prestazioni previdenziali	134.339	-	3.200.000	-	-	250.412	8.337	7.362	12,78	-	-	1,13				
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	373	83	-	-	-	4,49				
INPGI (20)																
Prestazioni previdenziali	162	495	11.248	153	145	5.048	397	376	2,23	3,41	1,06	1,05				
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Altre prestazioni	-	-	10.833	582	830	1.912	40	26	5,67	-	-	1,51				

TAVOLA 3
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 1998	Numero assicurati			Numero prestazioni			Entrate contributive (in miliardi)	Spesa per prestazioni (in miliardi)	Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati al 31/12	Cessati nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	N. assicurati			N. nuove prestaz.	N. assicurati cessati	N. nuove prestaz.	N. prestaz. cessate
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
ONAOI (1)												
Prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	227	127.300	548	608	3.990	80	49	31,90	0,37	-	1,93
CASSA DOTTORI												
COMMERCIALISTI (2)												
Prestazioni previdenziali	181	2.444	29.650	151	198	3.249	213	87	9,13	12,34	1,20	2,44
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	0,56
CASSA FORENSE (3)												
Prestazioni previdenziali	788	7.104	77.618	816	1.452	18.471	742	486	4	5	1	2
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA GEOMETRI (4)												
Prestazioni previdenziali	1.204	2.300	69.545	428	1.387	16.462	332	270	5,44	1,66	2,81	1,23
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
CASSA NOTARIATO (5)												
Prestazioni previdenziali	120	31	4.448	147	166	2.580	216	244	1,72	0,19	0,82	0,88
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	352	1	6	-	-	-	0,22
CASSA RAGIONIERI E												
PERITI COMMERCIALI (6)												
Prestazioni previdenziali	687	1.488	30.659	104	270	2.964	216	79	10,34	5,65	6,61	2,73
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSULENTI DEL LAVORO (7)												
Prestazioni previdenziali	429	805	17.639	183	334	4.281	97	45	4,11	2,41	2,34	2,18
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
ENAM (8)												
Prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	59	33	-	-	-	1,79

TAVOLA 3
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 1999	Numero assicurati			Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario					
	Cessati nell'anno (A)	Nuovi assicurati nell'anno (B)	Numero assicurati al 31/12 (C)	Cessate nell'anno (D)	Nuove prestazioni nell'anno (E)	Numero prestazioni al 31/12 (F)	Entrate contributive (in miliardi) (G)	Spesa per prestazioni (in miliardi) (H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
ONAOI (1)												
Prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	2.700	130.000	560	550	3.980	64	56	32,66	4,91	-	1,13
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI (2)												
Prestazioni previdenziali	48	1.530	31.293	171	211	3.235	260	99	9,67	9,15	0,28	2,82
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	0,51
CASSA FORENSE (3)												
Prestazioni previdenziali	887	5.906	82.637	674	1.527	19.114	750	540	4	4	1	1
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA GEOMETRI (4)												
Prestazioni previdenziali	2.341	2.923	90.127	567	1.207	17.102	348	282	5,27	2,42	4,13	1,23
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
CASSA NOTARIATO (5)												
Prestazioni previdenziali	93	260	4.615	116	123	2.563	240	236	1,80	2,11	0,80	1,02
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	308	1	6	-	-	-	0,21
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (6)												
Prestazioni previdenziali	768	1.920	31.154	131	354	3.187	210	91	9,78	5,42	5,86	2,32
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSULENTI DEL LAVORO (7)												
Prestazioni previdenziali	416	790	18.013	167	326	4.450	106	47	4,05	2,42	2,49	2,24
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ENAM (8)												
Prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	62	45	-	-	-	1,36

TAVOLA 3
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

	Numero assicurati				Numero prestazioni			Entrate contributive (in miliardi)	Spesa per prestazioni (in miliardi)	Indicatori di equilibrio finanziario									
	Cessati nell'anno		Nuovi assicurati nell'anno		Cessate nell'anno		Nuove prestazioni nell'anno			N. assicurati nuovi/cessati N. prestazioni nuove prest.									
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			(H)	(I)	(J)	(K)	(L)					
INAIL (16)																			
Gestione industria	278.055	371.505	3.156.823	47.603	35.767	1.515.633	12.294	8.229	2,08	10,39	5,84	1,49							
Prestazioni previdenziali	278.055	371.505	3.156.823	47.603	35.767	978.927	-	7.312	3,22	10,39	5,84	-							
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Altre prestazioni	278.055	371.505	3.156.823	n.d.	n.d.	538.706	-	917	5,89	-	-	-							
Gestione agricoltura	n.d.	n.d.	1.645.000	18.301	6.348	338.609	1.048	1.770	4,89	-	-	0,59							
Prestazioni previdenziali	n.d.	n.d.	1.645.000	18.301	6.348	288.185	-	1.673	6,13	-	-	-							
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Altre prestazioni	n.d.	n.d.	1.645.000	n.d.	n.d.	68.424	-	87	24,04	-	-	-							
Gestione medici fx	1.442	2.360	41.634	43	23	1.312	37	34	31,73	102,61	33,53	1,09							
Prestazioni previdenziali	1.442	2.360	41.634	43	23	1.310	-	34	31,78	102,61	33,53	-							
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Altre prestazioni	1.442	2.360	41.634	n.d.	n.d.	2	-	0,1	20,817,00	-	-	-							
INARCASSA (17)																			
Prestazioni previdenziali	2.932	9.711	81.070	570	804	13.767	426	265	5,89	12,08	5,14	1,61							
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Altre prestazioni	2.932	9.711	81.070	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	6	-	-	-							
INPDAL (18)																			
Prestazioni previdenziali	4.913	6.613	79.268	620	3.862	90.321	4.832	5.905	0,99	1,71	7,92	0,82							
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Altre prestazioni	4.913	6.613	79.268	-	-	-	-	-	2	-	-	-							
INPDAP (19)																			
Prestazioni previdenziali	68.437	-	3.267.962	0	68.232	2.251.669	66.478	70.837	1,45	-	-	0,94							
Cpdcl	25.519	-	1.318.000	-	25.519	861.366	19.504	23.065	1,53	-	-	0,85							
Cps	1.484	-	114.000	-	1.484	42.982	3.905	2.364	2,65	-	-	1,65							
Cpl	203	-	19.000	-	203	12.138	288	320	1,57	-	-	0,90							
Cpug	81	-	6.000	-	81	2.158	50	57	2,78	-	-	0,88							
Cips	40.945	-	1.810.000	-	40.945	1.328.110	42.700	45.000	1,36	-	-	0,95							
Altre prestazioni previdenziali	88.000	-	3.140.000	-	97.311	271.441	7.464	8.899	11,57	-	-	0,84							
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	n.d.	n.d.	-	-	-	-							
INPGI (20)																			
Prestazioni previdenziali	80	606	11.955	148	254	5.118	422	400	2,32	2,39	0,54	1,06							
Altre prestazioni previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Altre prestazioni	-	-	-	-	-	2.160	28	21	-	-	-	-							

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 3

(1) ONAOSI

La voce "altre prestazioni" è costituita dalle prestazioni per attività sociali (borse di studi e assegni, soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.)

(2) CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

La voce "prestazioni previdenziali" include anche le indennità per rimborso dei contributi (art. 21 L. 21/86).
La voce "altre prestazioni" è costituita dall'indennità di maternità e da altri interventi assistenziali.

(3) CASSA FORENSE

La voce "prestazioni previdenziali" include anche le indennità per rimborso dei contributi.

(4) CASSA GEOMETRI

La voce "altre prestazioni previdenziali" è costituita dall'indennità di maternità, quella "altre prestazioni dalle provvidenze straordinarie. Il numero degli assicurati si riferisce ai soli assicurati "attivi" (si veda la tavola 4).

(5) CASSA NOTARIATO

La voce "prestazioni previdenziali" include anche le indennità per rimborso dei contributi e altri assegni di integrazione. La voce "altre prestazioni" è costituita dall'indennità di maternità, da assegni per borse di studio e dai sussidi ordinari e straordinari.

(6) CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

La voce "prestazioni previdenziali" include anche le indennità per rimborso dei contributi.
La voce "altre prestazioni" è costituita dall'indennità di maternità e da altri interventi assistenziali.
La voce "assicurati al 31/12" si riferisce ai soli assicurati attivi (al netto dei silenti).

(7) CONSULENTI DEL LAVORO

La voce "prestazioni previdenziali" include anche le indennità per rimborso dei contributi.
La voce "altre prestazioni" è costituita dall'indennità di maternità e da altri interventi assistenziali.

(8) ENAM

La voce "altre prestazioni" è costituita sostanzialmente dalle prestazioni per attività sociali (si veda la tavola 1).

(9) ENASARCO

La voce "altre prestazioni previdenziali" risulta costituita dalle indennità di liquidazione e dalla copertura assicurativa. Nella voce "altre prestazioni" confluiscono gli assegni per il parto e funerari, le prestazioni per attività sociali (borse di studio, soggiorni, case di riposo e colonie), i corsi di istruzione professionale e le polizze assicurazione rischio infortuni.
La voce "assicurati al 31/12" si riferisce ai soli assicurati attivi (al netto dei silenti).

(10) ENPAF

La voce "altre prestazioni" è costituita dall'indennità di maternità, dai sussidi per studio e da prestazioni assistenziali continuative e straordinarie.

(11) ENPAIA

La voce "prestazioni previdenziali" comprende le pensioni integrative a favore del personale dipendente e i trattamenti di quiescenza dei dipendenti consorziali, non direttamente riconducibili alla tipologia di prestazioni IVS.

La voce "altre prestazioni previdenziali" comprende le indennità di liquidazione e le indennità acconti degli impiegati agricoli e dei dipendenti consorziali e i trattamenti erogati in forma di capitali a favore degli impiegati agricoli.

La voce "altre prestazioni" comprende gli assegni temporanei di invalidità (assicurazione infortuni).

(12) ENPALS

La voce "prestazioni previdenziali" comprende i trattamenti erogati dalle tre gestioni amministrative dall'Ente (si veda la tavola 1), al netto dei trattamenti per carichi familiari su pensioni che risultano a carico dell'Inps.
La voce "assicurati al 31/12" si riferisce ai soli assicurati attivi (al netto dei silenti).

(13) ENPAM

La voce "prestazioni previdenziali" comprende anche le indennità restituzioni.

La voce "altre prestazioni" comprende le indennità di maternità (L. 379/90), le sovvenzioni straordinarie, le prestazioni per attività sociali (borse di studio e soggiorni, case di riposo, ecc.) e i trattamenti di invalidità temporanea.

Il numero degli assicurati e le entrate contributive indicate per ciascun fondo sotto la voce "prestazioni previdenziali" si riferiscono al totale delle prestazioni erogate dal fondo, ad esclusione dei trattamenti di maternità per i quali vi è un'apposita contribuzione. Il numero degli iscritti si riferisce ai soli assicurati "attivi" (si veda la tavola 4).

(14) ENTE NAZIONALE VETERINARI

La voce "altre prestazioni" comprende le indennità di maternità (L. 379/90) e le erogazioni benefico-assistenziali (art. 10, L. 136/91).

(15) FASC

La voce "altre prestazioni previdenziali" è costituita da prestazioni erogate in forma di capitale.

(16) INAIL

La voce "prestazioni previdenziali" risulta costituita dalle rendite di inabilità permanente, mentre la voce "altre prestazioni" è costituita dalle indennità per inabilità temporanea, dagli assegni per caso di morte e dagli assegni di incollocabilità.

(17) INARCASSA

La voce "altre prestazioni" è costituita dall'indennità di maternità, le cui entrate contributive sono comprese nelle entrate della voce prestazioni previdenziali.

(18) INPDAI

La voce "altre prestazioni" si riferisce a borse di studio, assistenza infermieristica domiciliare, ospitalità in case di riposo e concorso in spese funerarie.

La voce "assicurati al 31/12" si riferisce ai soli assicurati attivi (al netto dei silenti).

(19) INPDAP

La voce "prestazioni previdenziali" include anche le pensioni integrative erogate dai fondi di previdenza per il personale ex Enpas e ex Enpdep. Dal 1996 è stata istituita la gestione previdenziale per i dipendenti dello Stato (Ctps).

La voce "altre prestazioni previdenziali" include le buonuscite per i dipendenti dello Stato (ex Enpas) e per i dipendenti degli Enti locali (ex Inadel); le prestazioni sono al lordo delle riliquidazioni e il relativo onere si riferisce alle somme impegnate.

La voce "altre prestazioni" si riferisce alla gestione prestazioni crediti e alla gestione prestazioni per attività sociali (assegni e borse di studio e soggiorni in case di riposo, convitti, ecc.).

(20) INPGI

La voce "prestazioni previdenziali" comprende anche le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia.

La voce "altre prestazioni" è costituita dai trattamenti economici temporanei (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, trattamenti per cassa integrazione guadagni, trattamenti per malattia, maternità, antitubercolosi, indennità di mobilità, assegni temporanei di invalidità e assicurazione infortuni) e dalle "prestazioni per attività sociali" (assegni e borse di studio, soggiorni in case di riposo, convitti, ecc.).

La voce "assicurati al 31/12" si riferisce ai soli assicurati attivi (al netto dei silenti).

(21) INPS

L'onere sostenuto per le "prestazioni previdenziali" è al lordo della componente finanziata dallo Stato tramite la Gias.

I trattamenti pensionistici dell'Ago sono costituiti dalle prestazioni erogate dai seguenti fondi: Fondo pensioni lavoratori dipendenti, C.D.C.M, artigiani, commercianti, lavoratori parasubordinati, enti creditizi.

I trattamenti pensionistici sostitutivi dell'Ago sono costituiti dalle prestazioni erogate dai seguenti fondi: trasporti, telefonici, elettrici, volo, IICC.

I trattamenti pensionistici integrativi dell'Ago sono costituiti dalle prestazioni erogate dai seguenti fondi: minatori, gas, esattoriali, Enti disciolti, porti Genova e Trieste.

I trattamenti pensionistici minori sono costituiti dalle prestazioni erogate dai seguenti fondi: iscrizioni collettive, casalinghe, clero, assicurazioni facoltative, trattamenti previdenziali vari.

La voce "altre prestazioni previdenziali" è costituita da trattamenti erogati in forma di liquidazioni di capitali, indennità di liquidazione e indennità restituzioni previsti per alcuni fondi amministrati dall'Ente.

La voce "altre prestazioni" è costituita dai trattamenti economici temporanei erogati dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (Gptld) e dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias). La spesa è al lordo della componente finanziata dallo Stato.

(22) IPOST

La voce "altre prestazioni previdenziali" è costituita dalle indennità di liquidazione erogate dal Fondo Previdenza: le prestazioni sono al lordo delle riliquidazioni.

La voce "altre prestazioni" è costituita dalle prestazioni per attività sociali (si veda la tavola 1).

(23) IPSEMA

La voce "prestazioni previdenziali" risulta costituita dalle rendite di inabilità permanente, mentre la voce "altre prestazioni" è costituita dalle indennità per inabilità temporanea. Le entrate contributive si riferiscono sia alle "prestazioni previdenziali" sia alle "altre prestazioni", per cui il rapporto entrate contributive/spesa per prestazioni si riferisce al totale delle entrate e delle spese.

TAVOLA 4
Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)

A. Analisi della contribuzione

	Stock al 31/12		Assicurati		Flusso dell'anno Cessati Assicurati	Retribuz. media annua (in milioni)	Monte retributivo imponibile (in miliardi)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (in miliardi)		Totale	Agevolazioni contributive (in miliardi)			
	Attivi	Passivi	Totali	Cessati					Assicurati	A carico del lavoratore		A carico del datore di lavoro	Quote partecipaz. degli iscritti	Mancata contribuzione	Trasferimenti a copertura
C. DOTTORI COMMERCIALISTI (1)															
1995	19.217	-	19.217	299	2.893	76,00	1.312	7/2,1	169	-	169	-	-		
1996	22.462	-	22.462	350	3.594	75,00	1.643	6/2	199	-	199	-	-		
1997	27.420	-	27.420	310	3.583	77,00	1.901	6/2	213	-	213	-	-		
1998	29.650	-	29.650	181	2.444	85,00	2.644	6/2	207	-	207	-	-		
1999	31.293	-	31.293	48	1.930	91,00	2.650	6/2	241	-	241	-	-		
CASSA FORENSE (2)															
1995	58.289	-	58.289	522	6.166	-	4.518	10/3	518	-	518	-	-		
1996	64.456	-	64.456	708	6.875	-	5.397	10/3	611	-	611	-	-		
1997	71.282	-	71.282	749	7.575	-	5.709	10/3	623	-	623	-	-		
1998	77.618	-	77.618	768	7.104	-	6.300	10/3	742	-	742	-	-		
1999	82.637	-	82.637	867	5.906	-	6.300	10/3	750	-	750	-	-		
CASSA GEOMETRI															
1995	85.668	32.301	117.969	2.175	4.177	20	1.544	7	233	3	238	-	-		
1996	86.932	33.759	120.691	2.430	3.694	21	1.637	7	258	4	262	-	-		
1997	88.448	35.112	123.561	2.374	3.891	21	1.704	7	261	3	264	-	-		
1998	89.545	36.316	125.861	1.204	2.300	22	1.943	10	328	4	332	-	-		
1999	90.127	36.657	126.784	2.341	2.923	22	1.981	10	342	5	348	-	-		
CASSA NOTARIATO															
1995	4.350	-	4.350	115	3	185	804	20	181	-	181	-	-		
1996	4.558	-	4.558	117	325	176	800	20	160	-	160	-	-		
1997	4.537	-	4.537	107	86	176	800	25	200	-	200	-	-		
1998	4.448	-	4.448	120	31	192	854	25	216	-	216	-	-		
1999	4.815	-	4.815	93	260	205	946	25	240	-	240	-	-		
C. RAG. E PERITI COMMERCIALI (3)															
1995	26.836	202	27.038	491	3.166	54,5	1.460	6/1,8	159	-	159	-	-		
1996	26.429	210	26.639	398	1.904	54,8	1.559	6/1,8	155	-	155	-	-		
1997	29.588	259	29.847	577	1.618	56,1	1.664	6/1,8	188	-	188	-	-		
1998	30.659	343	31.002	687	1.498	61,2	1.815	6/3/2	216	-	216	-	-		
1999	32.066	317	32.383	768	1.920	63,0	1.976	6/3/2	210	-	210	-	-		
CONSULENTI DEL LAVORO (4)															
1995	16.615	-	16.615	416	811	-	-	-	78	-	78	-	-		
1996	17.022	-	17.022	408	803	-	-	-	79	-	79	-	-		
1997	17.263	-	17.263	436	1.195	-	-	-	86	-	86	-	-		
1998	17.639	-	17.639	429	805	-	-	-	97	-	97	-	-		
1999	18.013	-	18.013	416	790	-	-	-	106	-	106	-	-		

TAVOLA 4
Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)

A. Analisi della contribuzione

	Stock al 31/12		Assicurati		Flusso dell'anno	Retribuz. media annua (in milioni)	Monte retributivo imponibile (in miliardi)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (in miliardi)		Totale	Agevolazioni contributive (in miliardi)		
	Stock al 31/12		Assicurati						A carico del lavoratore	A carico del datore di lavoro		Quote partecipaz. degli iscritti	Agevolazioni contributive (in miliardi)	
	Attivi	Passivi	Totale	Cessati									Assicurati	Mancata contribuzione
ENASARCO (5)														
1995	233.159	237.109	470.268	-	26.700	26,93	6.745	10,00	337	337	674	-	-	
1996	253.659	361.170	614.829	-	20.994	29,27	6.919	10,00	346	346	714	-	-	
1997	255.050	384.662	639.712	-	19.868	-	7.136	10,00	365	365	730	-	-	
1998	253.610	406.579	660.189	-	18.568	-	8.137	11,50	437	437	875	-	-	
1999	234.513	426.794	661.307	-	15.154	-	-	11,50	360	360	720	-	-	
ENPAF														
1995	55.277	-	55.277	2.740	2.270	-	-	-	210	-	210	-	-	
1996	57.803	-	57.803	274	2.800	-	-	-	255	-	255	-	-	
1997	58.919	-	58.919	1.112	2.161	-	-	-	258	-	258	-	-	
1998	60.157	-	60.157	1.022	3.221	-	-	-	285	-	285	-	-	
1999	61.426	-	61.426	1.007	2.327	-	-	-	-	-	298	-	-	
ENPALS (6)														
1995	170.535	345.315	515.850	21.985	32.669	18,70	3.190	25,99(10,31/6)	270	512	781	0,01	-	
1996	171.108	355.790	526.898	32.227	32.800	19,28	3.299	27,13(11,06/6)	283	568	851	0,01	-	
1997	171.615	366.310	537.925	32.293	32.800	19,84	3.408	32,71(8/6)	308	697	1.005	0,01	-	
1998	192.767	398.784	591.551	21.830	38.990	19,20	3.893	32,72(6/2)	383	743	1.126	-	-	
1999	190.638	426.353	616.991	40.925	38.800	19,50	3.938	32,72(6/2)	398	774	1.173	-	-	
ENPAM (7)														
Fondo generale														
1995	277.014	32.621	309.635	2.985	7.366	-	-	(si veda la nota)	418	-	418	48	-	
1996	287.059	34.521	321.580	2.995	6.566	-	-	(si veda la nota)	475	-	475	47	-	
1997	291.777	29.228	321.005	2.633	5.513	-	-	(si veda la nota)	543	-	543	45	-	
1998	296.879	29.805	326.684	2.704	4.484	-	-	(si veda la nota)	723	-	723	-	-	
1999	297.166	31.202	328.368	2.559	5.400	-	-	(si veda la nota)	736	-	736	-	-	
Fondo generici														
1995	87.136	71.612	158.748	2.384	4.310	35	3.082	12,50	-	-	618	-	-	
1996	86.147	75.194	161.341	1.579	2.823	37	3.286	12,50	-	-	653	-	-	
1997	81.525	88.638	170.163	1.662	2.099	71	5.808	12,50	-	-	809	-	-	
1998	63.335	88.638	151.973	1.291	1.630	72	4.566	12,50	-	-	785	-	-	
1999	62.156	93.556	155.712	1.615	1.653	105	6.508	12,50	-	-	821	-	-	
Fondo ambulatoriali														
1995	35.203	57.840	93.043	831	3.202	25	967	22,00	-	-	200	-	-	
1996	33.115	62.743	95.858	362	2.802	29	988	22,00	-	-	217	-	-	
1997	26.419	74.352	100.771	1.023	2.494	39	1.039	22,00	-	-	234	-	-	
1998	15.099	74.352	89.451	584	1.425	40	601	22,00	-	-	221	-	-	
1999	14.113	80.431	94.544	1.008	1.757	70	987	22,00	-	-	222	-	-	
Fondo specialisti esterni														
1995	2.462	27.257	29.719	137	106	55	120	12,22	-	-	22	-	-	
1996	2.161	26.985	29.146	72	67	50	126	12,22	-	-	23	-	-	
1997	1.866	27.030	28.896	866	64	68	126	12,22	-	-	18	-	-	
1998	1.174	27.030	28.204	546	40	69	80	12,22	-	-	25	-	-	
1999	1.135	24.390	25.525	817	83	135,80	15,4	12,22	-	-	27	-	-	

TAVOLA 4
Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)

A. Analisi della contribuzione

	Assicurati		Flusso dell'anno		Retribuz. media annua (in milioni)	Monte retributivo imponibile (in miliardi)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (in miliardi)		Agovalazioni contributive (in miliardi)		
	Stock al 31/12		Cessati					A carico del lavoratore	A carico del datore di lavoro	Quota pastescap. degli iscritti	Trasferimenti	
	Attivi	Silenti	Totali	Assicurati							Totale	Mancata contribuzione a copertura
ENTE NAZIONALE VETERINARI												
1995	15.669	-	15.669	398	775	20,00	480	10	71	-	71	
1996	16.019	-	16.019	262	835	21,00	332	10	54	-	54	
1997	16.529	-	16.529	172	823	21,00	348	10	52	-	52	
1998	16.926	-	16.926	225	823	23,33	393	10	55	-	55	
1999	17.618	-	17.618	187	854	24,68	418	10	60	-	60	
INARCASSA												
1995	51.650	-	51.650	1.366	3.714	80	2.004	6,00	264	-	264	
1996	62.573	-	62.573	2.982	13.915	81	2.161	6,00	319	-	319	
1997	68.359	-	68.359	1.868	7.654	-	-	6,00	351	-	351	
1998	74.190	-	74.190	3.459	9.290	-	-	6,00	376	-	376	
1999	81.070	-	81.070	2.932	9.711	-	-	6,00	426	-	426	
INPDAL (8)												
1995	83.322	34.945	118.267	6.208	5.250	162	11.140	24,55	910	1.864	232	
1996	81.098	35.984	117.082	6.531	5.356	170	11.694	25,25	923	1.852	246	
1997	76.777	36.750	113.527	7.044	5.478	181	11.920	28,25/29,25	1.063	2.211	283	
1998	76.252	37.794	114.046	5.577	6.096	189	12.426	31,25/32,25	-	-	-	
1999	79.268	38.478	117.746	4.913	6.613	198	13.214	32,7/33,7	-	-	-	
INPDAP (9)												
Cpdaf												
1995	1.380.000	-	1.380.000	33.400	-	30,00	41.400	28,40	3.927	9.156	13.083	
1996	1.363.500	-	1.363.500	55.000	-	34,70	47.314	29,10	5.417	12.293	17.710	
1997	1.352.800	-	1.352.800	48.700	-	34,70	47.000	32,35	-	-	18.238	
1998	1.348.300	-	1.348.300	25.997	-	41,80	56.359	32,35	-	-	18.938	
1999	1.318.000	-	1.318.000	25.519	-	43,50	57.333	32,35	-	-	19.504	
Cps												
1995	111.000	-	111.000	2.020	-	72,00	8.000	29,90	832	1.644	2.476	
1996	112.000	-	112.000	2.460	-	101,00	11.300	30,60	1.197	2.326	3.523	
1997	113.000	-	113.000	2.800	-	105,00	11.665	32,35	-	-	4.177	
1998	115.000	-	115.000	1.805	-	110,00	12.660	32,35	-	-	4.036	
1999	114.000	-	114.000	1.484	-	114,50	13.053	32,35	-	-	3.905	
Cpl												
1995	21.700	-	21.700	360	-	28,20	612	23,90	83	113	176	
1996	21.150	-	21.150	550	-	30,00	635	24,60	89	157	246	
1997	20.710	-	20.710	630	-	31,00	642	32,35	-	-	272	
1998	20.260	-	20.260	271	-	32,00	648	32,35	-	-	283	
1999	19.000	-	19.000	203	-	32,00	608	32,35	-	-	288	

TAVOLA 4
Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)

A. Analisi della contribuzione

CATEGORIA	Assicurati		Retribuz. media annua (in milioni)	Monte retributivo imponibile (in miliardi)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (in miliardi)		Agevolazioni contributive (in miliardi)					
	Stock al 31/12					A carico del datore di lavoro		Mancata contribuzione a copertura					
	Attivi	Silenti				Flusso dell'anno	A carico del lavoratore	Totale	Mancata contribuzione	Trasferimenti a copertura			
			Cessati	Assicurati									
Cniug													
1995	4.700	-	4.700	110	-	31,40	148	32,20	9	26	35	-	-
1996	5.300	-	5.300	125	-	34,00	180	32,55	8	23	31	-	-
1997	6.000	-	6.000	70	-	36,00	216	32,35	-	-	47	-	-
1998	6.200	-	6.200	110	-	37,60	233	32,35	-	-	47	-	-
1999	6.000	-	6.000	81	-	39,20	235	32,35	-	-	50	-	-
Cips (istituita dal 1995)													
1995	1.850.000	-	1.850.000	-	-	-	-	32,95	6.525	16.047	-	-	-
1997	1.850.000	-	1.850.000	-	-	-	-	32,95	7.807	21.593	-	-	-
1998	1.850.000	-	1.850.000	-	-	44,0	83.160	32,95	-	-	-	-	-
1999	1.810.000	-	1.810.000	-	-	45,8	82.888	32,95	-	-	-	-	-
INPGI (10)													
1995	11.065	2.410	13.475	244	648	99,89	1.207	27,17	-	-	-	353	0,0
1996	11.044	2.739	13.783	167	574	104,51	1.267	27,87	-	-	-	371	0,6
1997	11.248	2.980	14.228	162	495	107,68	1.356	27,87	-	-	-	397	1,8
1998	11.411	3.000	14.411	138	595	109,32	1.374	27,97	-	-	-	422	5,1
1999	11.855	2.257	14.112	80	608	111,30	1.428	27,97	-	-	-	422	4,2
INPS (11)													
Trattamenti pensionistici dell'Age													
Fpid (12)													
1995	10.970.000	-	10.970.000	-	-	23,50	257.800	27,57	22.932	48.954	767	72.653	4.354
1996	10.990.000	-	10.990.000	-	-	25,09	275.700	32,70	25.432	64.727	705	90.863	5.201
1997	11.010.000	-	11.010.000	-	-	26,31	289.700	32,70	27.296	67.449	793	95.538	5.704
1998	11.070.000	-	11.070.000	-	-	27,00	298.900	32,70	28.110	69.365	914	98.409	6.234
1999	11.220.000	-	11.220.000	-	-	28,17	218.061	33	29.842	73.515	845	102.484	6.929
C.D.C.M.													
1995	778.587	-	778.587	-	-	3,10	4.671	17,00	1.775	-	112	1.887	155
1996	745.600	-	745.600	-	-	3,00	4.473	17,00	1.783	-	60	1.844	154
1997	707.500	-	707.500	-	-	2,80	4.245	17,00	1.726	-	35	1.761	151
1998	701.500	-	701.500	-	-	2,80	4.209	17,60	1.807	-	34	1.840	151
1999	680.252	-	680.252	-	-	-	-	18,30	1.780	-	32	1.812	153
Artigiani													
1995	1.806.859	-	1.806.859	-	-	27,67	50.000	15,00	7.621	-	46	7.667	-
1996	1.809.106	-	1.809.106	-	-	29,90	54.100	15,00	8.207	-	42	8.249	-
1997	1.790.500	-	1.790.500	-	-	30,27	54.200	15,00	8.245	-	40	8.287	-
1998	1.791.000	-	1.791.000	-	-	30,48	54.600	15,80	8.998	-	208	9.204	-
1999	1.817.200	-	1.817.200	-	-	32,63	59.300	16,00	10.695	-	175	11.070	-

TAVOLA 4
Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)

A. Analisi della contribuzione

	Stock al 31/12		Assicurati		Flusso dell'anno Cessati	Retribuz. media annua (in milioni)	Monte retributivo imponibile (in miliardi)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (in miliardi)		Totale	Agevolazioni contributive (in miliardi)	
	Attivi	Passivi	Totale	Assicurati					A carico del lavoratore	A carico del datore di lavoro		Mancata contribuzione	Trasferimenti a copertura
Commercianti													
1995	1.707.634	-	1.707.634	-	-	27,58	47.100	15,00	7.356	-	39	7.395	-
1996	1.703.139	-	1.703.139	-	-	29,65	50.500	15,09	7.725	-	35	7.760	-
1997	1.718.800	-	1.718.800	-	-	29,59	50.800	15,39	8.020	-	37	8.057	-
1998	1.719.000	-	1.719.000	-	-	31	53.800	16	8.959	-	123	9.082	-
1999	1.769.300	-	1.769.300	-	-	33	58.800	16	10.796	-	136	10.932	-
Lavoratori autonomi (13)													
1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	822.892	-	822.892	-	-	-	-	-	866	585	-	1.451	-
1997	1.080.045	-	1.080.045	-	-	-	-	-	1.551	876	-	2.428	-
1998	1.080.045	-	1.080.045	-	-	-	-	-	2.031	1.179	-	3.210	-
1999	1.686.000	-	1.686.000	-	-	-	-	-	2.290	1.307	-	3.597	-
Enti creditizi													
1995	80.027	-	80.027	-	-	-	6.047	27,57	531	1.116	0	1.647	-
1996	-	-	-	-	-	-	5.831	32,70	526	1.351	0	1.877	-
1997	75.754	-	75.754	-	-	-	6.107	32,70	1.095	2.870	0	3.965	-
1998	-	-	-	-	-	-	5.886	32,70	551	1.476	0	2.027	-
1999	74.150	-	74.150	-	-	-	5.673	33	504	1.351	501	2.356	-
Tratt. pens. sostitutivi dell'Ago													
Trasporti													
1995	120.000	-	120.000	-	-	44,60	5.504	35,76	587	1.374	75	2.036	0,4
1996	116.000	-	116.000	-	-	45,80	5.410	36,46	596	1.368	56	2.022	2,8
1997	107.500	-	107.500	-	-	47,40	5.294	36,46	535	1.415	47	1.997	1,0
1998	103.200	-	103.200	-	-	49,60	5.225	36,46	524	1.404	-	1.928	-
1999	106.700	-	106.700	-	-	46,90	5.179	34,13	504	1.351	-	1.855	-
Telefonici													
1995	98.427	-	98.427	-	-	38,80	3.852	21,30	243	872	5	1.120	0,60
1996	98.054	-	98.054	-	-	41,30	4.055	22,00	269	1.048	5	1.322	0,74
1997	97.039	-	97.039	-	-	54,20	5.285	26,43	335	1.692	8	2.035	3,60
1998	95.600	-	95.600	-	-	55,60	5.355	26,43	504	1.466	8	1.978	0,83
1999	95.939	-	95.939	-	-	54,80	5.250	32,70	461	1.289	8	1.778	0,95
Elettrici													
1995	97.400	-	97.400	-	-	42,80	4.292	35,75	309	1.236	12	1.557	0,13
1996	94.350	-	94.350	-	-	46,10	4.424	36,75	334	1.288	14	1.636	2,86
1997	88.500	-	88.500	-	-	58,00	5.305	30,81	403	1.246	12	1.661	2,36
1998	86.700	-	86.700	-	-	59,60	5.080	32,70	454	1.227	20	1.701	3,24
1999	81.200	-	81.200	-	-	60,12	4.882	32,70	434	1.181	15	1.631	3,32
Volo													
1995	7.939	-	7.939	-	-	98,20	788	35,69	103	177	5	284	0,04
1996	8.700	-	8.700	-	-	97,60	812	36,39	110	166	4	299	0,03
1997	8.980	-	8.980	-	-	99,60	792	40,82	117	181	4	300	0,15
1998	8.980	-	8.980	-	-	86,90	781	40,82	117	237	3	357	-
1999	10.500	-	10.500	-	-	73,60	740	40,82	100	202	3	305	1,07
IlCC													
1995	3.050	-	3.050	-	-	32,00	104	40,45	10	33	0,3	43	-
1996	2.770	-	2.770	-	-	34,00	99	40,80	10	32	0,4	43	-
1997	2.326	-	2.326	-	-	37,00	100	40,80	10	29	0,3	39	-
1998	2.109	-	2.109	-	-	37,50	87	47,85	8	33	0,5	42	-
1999	2.026	-	2.026	-	-	39,40	83	47,85	8	31	0,3	40	-

Gestioni pensionistiche

B. Analisi delle prestazioni

	Prestazioni pensionistiche		Importo medio annuo		Spesa per prestazioni (in miliardi)		Totale
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno	Stock di pensioni liquidate	Nuove liquidate	A carico della gestione	Per carichi familiari su pens. dello Stato	
C. DOTTORI COMMERCIALISTI (1)							
1995	3.093	170	182	17,50	27,80	59	0,1
1996	3.175	171	181	18,20	31,40	65	0,1
1997	3.202	184	223	21,50	44,20	75	0,1
1998	3.249	151	198	23,60	43,50	85	0,1
1999	3.235	171	211	26,00	49,80	97	0,1
CASSA FORENSE (2)							
1995	16.537	671	1.341	-19,59	25,90	343	1,17
1996	17.295	757	1.503	20,80	28,34	368	1,07
1997	17.858	837	1.382	23,03	23,73	434	1,16
1998	18.471	816	1.452	25,03	26,47	486	1,17
1999	19.114	674	1.527	26,41	25,32	540	1,04
CASSA GEOMETRI							
1995	13.116	201	815	11	16	155	0,56
1996	14.272	261	1.437	12	18	191	0,58
1997	15.503	325	1.556	14	20	232	0,54
1998	16.462	428	1.387	16	20	270	0,55
1999	17.102	567	1.207	16	18	282	0,53
CASSA NOTARIATO							
1995	2.296	138	149	68	83	161	-
1996	2.338	117	159	74	88	173	-
1997	2.359	105	126	77	90	184	-
1998	2.378	147	166	79	91	193	-
1999	2.385	116	123	80	94	198	-
C. RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (3)							
1995	2.559	81	240	24,70	23,40	49	-
1996	2.656	102	230	25,40	27,60	56	-
1997	2.798	91	233	26,50	27,60	70	-
1998	2.964	104	270	30,10	28,20	79	-
1999	3.187	131	354	26,10	28,60	91	-
CONSULENTI DEL LAVORO (4)							
1995	3.778	162	294	8,28	8,83	33	-
1996	3.940	171	333	9,04	9,72	37	-
1997	4.140	153	353	-	-	40	-
1998	4.291	183	334	9,98	10,63	44	-
1999	4.450	167	326	10,03	10,71	46	-

Gestioni pensionistiche
B. Analisi delle prestazioni

	Prestazioni pensionistiche		Importo medio annuo (in milioni)		Spesa per prestazioni (in miliardi)				Totale
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno Cessate Liquidate	Stock di pensioni liquidate	Nuove liquidate	A carico della gestione	Per carichi familiari su pens.	A carico dello Stato	Totale	
ENASARCO (5)									
1995	75.339	2.591	7.666	9,49	9,41	777	-	777	777
1996	84.038	2.727	6.990	10,30	10,27	843	-	843	843
1997	88.409	2.737	7.145	10,68	9,94	921	-	921	921
1998	92.459	2.814	6.863	10,89	10,98	987	-	987	987
1999	94.416	3.063	5.021	11,11	11,51	1.041	-	1.041	1.041
ENPAF									
1995	26.311	702	851	9,73	-	256	-	256	256
1996	26.286	667	598	9,74	-	256	-	256	256
1997	26.127	565	841	-	-	255	-	255	255
1998	25.762	724	445	-	-	261	-	261	261
1999	25.753	812	337	-	-	259	-	259	259
ENFALS (6)									
1995	55.648	1.721	3.940	16,99	25,79	998	-	998	998
1996	58.929	1.371	3.200	17,81	27,60	1.125	-	1.125	1.125
1997	59.248	1.751	3.014	19,13	34,10	1.185	-	1.185	1.185
1998	58.975	1.226	905	19,76	23,13	1.247	-	1.247	1.247
1999	58.106	1.689	811	20,57	27,57	1.275	-	1.275	1.275
ENPAM (7)									
Fondo generale									
1995	60.489	2.023	4.220	2,85	2,86	196	-	196	197
1996	65.459	2.017	4.016	2,85	2,86	205	-	205	206
1997	68.066	2.159	4.329	3,13	2,92	214	-	214	215
1998	74.887	2.704	4.002	2,85	2,80	221	-	221	222
1999	76.914	n.d.	n.d.	2,95	2,01	305	-	305	306
Fondo generici									
1995	17.815	890	1.777	28,86	41,84	514	-	514	514
1996	18.976	714	1.875	31,38	44,00	595	-	595	595
1997	19.899	825	1.748	34,02	38,84	674	-	674	674
1998	20.818	805	1.724	35,49	39,89	744	-	744	744
1999	21.477	786	1.445	37,67	40,13	854	-	854	854
Fondo ambulatoriali									
1995	8.178	348	751	15,77	23,36	121	-	121	121
1996	8.514	274	810	16,02	25,74	137	-	137	137
1997	8.819	284	598	17,54	19,69	155	-	155	155
1998	9.204	372	757	18,71	21,15	173	-	173	173
1999	9.453	332	581	20,49	22,02	199	-	199	199

Gestioni pensionistiche
B. Analisi delle prestazioni

	Prestazioni pensionistiche				Importo medio annuo (in milioni)			Spese per prestazioni (in miliardi)			Totale
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno		Stock di pensioni liquidate	Nuove liquidate	A carico della gestione	Per carichi familiari su pens.	A carico dello Stato	Totale		
		Cessate	Liquidate								
Fondo specialisti esterni											
1995	5.040	200	376	10,59	9,25	33	-	-	33	33	
1996	5.184	168	312	11,28	10,65	35	-	-	35	35	
1997	5.272	203	291	7,23	7,99	36	-	-	36	38	
1998	5.432	192	352	7,77	8,33	42	-	-	42	42	
1999	5.526	188	273	8,67	13,26	55	-	-	55	55	
ENTE NAZIONALE VETERINARI											
1995	6.228	208	415	10,08	10	28	-	0,1	28	28	
1996	6.336	242	350	10,80	9	33	-	0,0	33	33	
1997	6.355	204	223	-	-	35	-	0,1	35	35	
1998	6.311	280	216	-	-	36	-	0,1	36	37	
1999	6.329	219	237	-	-	38	-	0,1	38	38	
INARCASSA											
1995	12.920	664	934	14,00	21,29	180	-	-	180	180	
1996	13.171	594	830	15,43	23,51	203	-	-	203	203	
1997	13.398	530	757	16,70	23,25	233	-	-	233	233	
1998	13.533	794	930	17,09	20,28	244	-	-	244	244	
1999	13.767	570	804	18,55	25,88	265	-	-	265	265	
INPDAL (8)											
1995	65.951	1.543	6.798	62,70	79,90	4.245	-	-	4.245	4.245	
1996	68.280	1.622	3.951	65,30	80,90	4.534	-	-	4.534	4.534	
1997	73.317	1.683	6.720	69,00	81,40	5.152	-	-	5.152	5.152	
1998	77.079	1.736	5.488	70,10	79,10	5.405	-	-	5.405	5.405	
1999	80.321	1.640	4.882	70,90	93,11	5.905	-	-	5.905	5.905	
INPDAP (9)											
Cp4el											
1995	752.158	15.000	27.838	21,80	25,80	16.936	-	-	16.936	16.936	
1996	785.623	15.700	46.076	22,10	25,40	18.360	-	-	18.360	18.360	
1997	814.200	16.300	40.600	23,30	-	20.067	-	-	20.067	20.067	
1998	845.977	14.003	25.997	24,90	25,90	20.907	-	-	20.907	20.907	
1999	861.049	9.509	25.519	25,40	28,40	23.065	-	-	23.065	23.065	
Cps											
1995	37.784	750	1.688	38,60	49,80	1.761	-	-	1.761	1.761	
1996	38.992	780	2.001	39,20	54,10	1.910	-	-	1.910	1.910	
1997	40.900	820	2.200	40,00	70,90	2.098	-	-	2.098	2.098	
1998	41.876	779	1.805	54,70	73,80	2.263	-	-	2.263	2.263	
1999	42.959	407	1.574	58,10	103,00	2.364	-	-	2.364	2.364	

Gestioni pensionistiche

B. Analisi delle prestazioni

	Prestazioni pensionistiche		Importo medio annuo (in milioni)		Spesa per prestazioni (in miliardi)				Totale
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno Cessate Liquidate	Stock di pensioni liquide	Nuove liquidate	A carico della gestione	Per carichi familiari su pens. dello Stato	A carico	Totale	
Cpi									
1995	11.246	225	323	20,80	23,70	245	-	-	245
1996	11.498	230	464	21,00	25,40	256	-	-	256
1997	12.000	240	530	22,20	-	277	-	-	277
1998	12.076	208	271	23,50	23,10	286	-	-	286
1999	12.134	135	211	23,90	26,40	320	-	-	320
Cpug									
1995	2.010	40	102	21,90	24,10	47	-	-	47
1996	2.038	41	106	22,00	25,30	48	-	-	48
1997	2.095	42	60	23,20	27,00	52	-	-	52
1998	2.130	74	110	25,10	27,60	54	-	-	54
1999	2.153	53	83	25,70	31,20	57	-	-	57
Cips (istituita dal 1996)									
1995	1.193.670	-	-	27,40	-	-	-	-	-
1996	1.237.879	-	-	27,50	-	33.730	-	-	33.730
1997	1.295.280	60.812	25.622	30,30	33,00	39.528	-	-	39.528
1998	1.328.110	6.891	39.631	32,40	35,50	41.495	-	-	41.495
1999	1.354.344	14.711	40.945	32,40	35,50	45.001	-	-	45.001
INPGI (10)									
1995	4.754	134	285	67,60	80,40	319	0,005	0	319
1996	4.821	146	213	73,00	83,20	348	0,003	0	348
1997	4.813	153	145	76,90	88,10	374	0,007	0	374
1998	4.882	152	225	78,40	90,87	384	0,010	0	384
1999	4.898	148	254	79,60	105,60	398	0,014	0	398
INPS (11)									
Trattamenti pensionistici dell'Ago									
Fpld (12)									
1995	10.247.840	429.046	440.071	11,61	14,70	104.998	1,816	26.039	132.853
1996	10.152.287	488.654	393.101	12,74	15,12	111.965	1,719	27.092	140.776
1997	10.170.094	-	-	13,48	-	122.823	1,898	27.064	151.785
1998	10.171.800	-	-	-	-	120.682	2,002	27.091	149.775
1999	10.127.481	-	-	-	-	124.483	1,780	33.088	159.331
C.D.C.M.									
1995	2.108.762	105.978	106.179	7,11	9,99	7.557	-	7.059	14.616
1996	2.119.121	115.097	120.598	7,65	10,26	8.679	-	7.534	16.213
1997	2.121.383	-	-	8,53	-	8.487	-	8.664	17.161
1998	2.091.700	-	-	-	-	5.188	-	12.297	17.485
1999	783.500	-	-	-	-	4.876	-	13.006	17.882

Gestioni pensionistiche
B. Analisi delle prestazioni

	Prestazioni pensionistiche		Importo medio annuo (in milioni)		Spesa per prestazioni (in miliardi)				Totale
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno Cessate	Liquidate	Stock di pensioni liquide	Nuove liquidate	A carico della gestione	Per carichi familiari su pens.	A carico dello Stato	
Artigiani									
1995	928.359	37.169	67.714	8,43	11,11	6.095	-	1.369	7.464
1996	1.004.318	44.134	120.093	9,17	13,81	7.389	-	1.513	8.902
1997	1.075.590	-	-	10,37	-	8.706	-	1.517	10.223
1998	1.083.300	-	-	-	-	9.304	-	1.582	10.886
1999	1.122.600	-	-	-	-	9.850	-	1.586	11.436
Commercianti									
1995	852.145	34.786	59.449	7,45	9,42	5.119	-	1.270	6.388
1996	892.237	41.015	81.107	8,04	11,78	5.933	-	1.389	7.321
1997	942.246	-	-	9,00	-	6.828	-	1.420	8.248
1998	956.600	-	-	-	-	7.422	-	1.394	8.816
1999	994.800	-	-	-	-	8.045	-	1.404	9.448
Lavoratori autonomi (13)									
1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi									
1995	-	-	-	43,11	-	1.208	-	-	1.208
1996	-	-	-	-	-	1.265	-	-	1.265
1997	-	-	-	-	-	1.416	-	-	1.416
1998	-	-	-	-	-	1.416	-	-	1.416
1999	31.870	-	-	-	-	1.610	-	-	1.610
Tratt. pens. sostitutivi dell'Ago									
Trasporti									
1995	113.604	3.907	9.353	25,19	30,05	2.861	-	54	2.915
1996	115.201	4.545	6.142	27,12	29,97	3.061	-	147	3.209
1997	122.343	-	-	28,66	-	3.209	-	276	3.485
1998	124.342	-	-	-	-	3.504	-	147	3.651
1999	122.311	-	-	-	-	3.521	-	210	3.731
Telefonici									
1995	37.067	820	5.091	30,73	37,43	1.161	-	2	1.163
1996	39.289	957	3.179	33,39	35,99	1.328	-	2	1.330
1997	45.512	-	-	35,10	-	1.570	-	2	1.572
1998	48.052	-	-	-	-	1.775	-	2	1.777
1999	49.612	-	-	-	-	1.859	-	2	1.861

Gestioni pensionistiche

B. Analisi delle prestazioni

	Prestazioni pensionistiche		Importo medio annuo (in milioni)		Spesa per prestazioni (in miliardi)			Totale
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno Cessate Liquidate	Stock di pensioni liquidate	Nuove liquidate	A carico della gestione	Per carichi familiari su pens.	A carico dello Stato	
Elettrici								
1995	77.547	2.519	8.788	28,76	37,19	2,272	-	26
1996	78.930	2.820	4.203	31,38	34,86	2,451	-	26
1997	85.397	-	-	32,84	-	2,854	-	25
1998	86.040	-	-	-	-	2,983	-	26
1999	91.655	-	-	-	-	3,237	-	23
Volo								
1995	2.936	47	675	40,51	55,28	127	-	0,09
1996	3.255	72	391	45,78	59,96	154	-	0,09
1997	4.104	-	-	48,96	-	206	-	0,09
1998	4.192	-	-	-	-	221	-	0,08
1999	4.350	-	-	-	-	245	-	0,08
IICC								
1995	11.017	466	484	20,89	21,40	218	0,96	13
1996	10.836	541	360	22,18	21,33	228	1,01	13
1997	11.001	-	-	23,02	-	242	0,95	13
1998	10.804	-	-	-	-	233	1,00	13
1999	10.681	-	-	-	-	263	1,04	12
Tratt. pens. integrativi dell'Ago (14)								
1995	42.152	1.504	1.218	19	25	272	3	117
1996	41.385	1.931	1.261	20	26	293	3	122
1997	41.979	-	-	313	-	313	3	132
1998	41.651	-	-	-	-	319	3	134
1999	46.224	-	-	-	-	350	3	156
Trattamenti pensionistici minori (15)								
1995	48.508	3.046	1.055	3	8	132	0	13
1996	44.773	4.549	817	3	8	142	0	13
1997	43.255	-	-	-	-	149	0	14
1998	41.478	-	-	-	-	155	0	13
1999	39.044	-	-	-	-	155	0	15
Pensioni sociali								
1995	714.247	66.538	67.312	4,80	4,52	-	-	3,506
1996	697.973	73.104	56.830	4,98	4,72	-	-	3,527
1997	-	-	-	5,16	-	-	-	3,605
1998	-	-	-	-	-	-	-	3,576
1999	-	-	-	-	-	-	-	4,048
TOTALE INPS								
1995	15.184.184	685.818	767.389	10,39	12,66	132.021	1,820	39,467
1996	15.199.805	777.419	788.082	11,20	13,08	142.887	1,723	41,378
1997	14.662.904	-	-	-	-	156.814	1,902	42,732
1998	14.659.959	-	-	-	-	153.212	2,006	46,279
1999	13.424.128	-	-	-	-	158,473	1,785	53,550

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche

	Rapporti demografici				Rapporto normativo- istituzionale Pensione media Rimborso mese	Aliquota contributiva legale (F)	Aliquota di equilibrio previdenziato (%) Societaria e autocontributiva Monti retti imputabile (H)	Aliquota contributiva effettiva (I)	Percentuale di copertura		Società pensioni PM (N)
	Dati di stock		Dati di flusso						Estrazione contributiva Spesa per pensionati tot. (L)	Estrazione contributiva Spesa per c.c. gestione (M)	
	N. Assicurati N. Prestatori tot.	N. Assicurati N. Prestatori tot.	CESSI di versamenti Nuovi esecutori (C)	CESSI di benefici Nuovi pensionati (D)							
ENABARCO											
1995	6,24	3,09	-	0,34	0,33	10,00	11,52	10,00	0,87	0,87	0,04
1996	7,32	3,02	-	0,39	0,35	10,00	12,16	10,31	0,85	0,85	0,04
1997	7,24	2,86	-	0,38	-	10,00	12,81	10,22	0,79	0,79	0,05
1998	7,14	2,74	-	0,41	-	11,50	10,80	9,57	0,88	0,88	0,05
1999	7,00	2,48	-	0,61	-	11,50	-	-	0,69	0,69	0,05
ENPAF											
1995	2,10	2,10	1,21	0,82	-	-	-	-	0,82	0,82	0,01
1996	2,20	2,20	0,10	1,12	-	-	-	-	1,00	1,00	0,01
1997	2,28	2,26	0,51	0,67	-	-	-	-	1,01	1,01	0,01
1998	2,34	2,34	0,32	1,63	-	-	-	-	1,09	1,09	0,01
1999	2,38	2,38	0,43	2,41	-	-	-	-	1,15	1,15	0,01
ENPALS											
1995	9,27	3,08	0,87	0,44	0,91	25,98/10,31/8	31,29	24,49	0,78	0,78	0,06
1996	8,84	2,90	0,98	0,43	0,92	27,12/11,06/8	34,11	26,10	0,77	0,77	0,06
1997	9,08	2,90	0,86	0,58	0,88	32,71/8/6	34,78	29,51	0,85	0,85	0,06
1998	10,03	3,27	0,56	1,38	1,03	32,72/20/6	32,03	28,91	0,90	0,90	0,06
1999	10,82	3,28	1,05	2,08	1,05	32,72/20/2	32,37	29,79	0,92	0,92	0,06
ENPAM											
Fondo generale											
1995	5,12	4,58	0,41	0,48	-	(si vede la nota)	-	-	2,13	2,14	0,01
1996	4,91	4,39	0,46	0,50	-	(si vede la nota)	-	-	2,30	2,31	0,01
1997	4,72	4,29	0,48	0,50	-	(si vede la nota)	-	-	2,52	2,53	0,01
1998	4,38	3,96	0,60	0,68	-	(si vede la nota)	-	-	3,25	3,26	0,01
1999	4,27	3,88	0,47	-	-	(si vede la nota)	-	-	2,41	2,41	0,01
Fondo generici											
1995	8,91	4,89	0,55	0,50	0,82	12,50	16,62	20,00	1,20	1,20	0,03
1996	8,50	4,54	0,56	0,38	0,85	12,50	18,23	20,00	1,10	1,10	0,03
1997	8,55	4,10	0,79	0,47	0,48	12,50	11,80	13,83	1,20	1,20	0,03
1998	7,30	3,04	0,79	0,47	0,49	12,50	16,29	17,20	1,06	1,06	0,04
1999	7,25	2,89	0,97	0,54	0,36	12,50	13,13	12,61	0,86	0,86	0,04
Fondo ambulatoriali											
1995	11,38	4,30	0,28	0,46	0,63	22,00	13,36	22,00	1,65	1,65	0,01
1996	11,26	3,89	0,13	0,45	0,55	22,00	13,83	22,00	1,59	1,59	0,01
1997	11,43	3,00	0,41	0,49	0,45	22,00	14,87	22,52	1,51	1,51	0,01
1998	9,72	1,64	0,41	0,49	0,47	22,00	28,77	36,76	1,28	1,28	0,01
1999	10,00	1,49	0,57	0,57	0,29	22,00	20,18	22,45	1,11	1,11	0,01

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche

	Rapporti demografici				Rapporto normative-istituzionale				Aliquota contributiva legale (F)	Aliquota contributiva effettiva (G)	Aliquota contributiva effettiva (H)	Percentuale di copertura		Socia. prodotta PI (N)		
	Dati di stock		Dati di flusso		Rimborsi media (E)	Aliquota contributiva (F)	Socia. incassata da Monte retro. Imponibile (G)	Socia. versata a carico sezione Monte retro. Imponibile (H)				Entrata contributi (L)	Spesa per pensioni tot. (M)		Entrata contributi (L)	Spesa pens. a carico gestione (M)
	N. Assicurati tot. (A)	N. Assicurati (B)	N. Prestatori tot. (C)	Nuovi assicurati (D)												
Specialisti esterni																
1995	5,90	0,49	1,29	0,53	0,19	12,72	27,13	19,11	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00			
1996	5,62	0,42	1,07	0,54	0,23	12,72	28,08	18,22	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00			
1997	5,48	0,35	13,53	0,70	0,11	12,72	30,50	14,54	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00			
1998	5,19	0,22	13,65	0,55	0,11	12,72	52,61	30,60	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00			
1999	4,62	0,21	9,84	0,69	0,08	12,72	35,43	17,72	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
VETERINARI																
1995	2,52	2,52	0,51	0,50	0,50	10,00	5,90	14,72	2,49	2,50	0,002	0,002	0,002			
1996	2,53	2,53	0,31	0,69	0,51	10,00	9,87	10,00	1,66	1,66	0,002	0,002	0,002			
1997	2,60	2,60	0,21	0,91	-	10,00	10,18	14,69	1,46	1,47	0,002	0,002	0,002			
1998	2,68	2,68	0,27	1,20	-	10,00	9,29	14,09	1,52	1,52	0,002	0,002	0,002			
1999	2,76	2,76	0,22	0,92	-	10,00	9,09	14,29	1,57	1,58	0,002	0,002	0,002			
INARCASSA																
1995	4,00	4,00	0,37	0,71	0,18	6,00	9,00	13,17	1,46	1,46	0,01	0,01	0,01			
1996	4,75	4,75	0,72	0,72	0,19	6,00	9,38	14,76	1,58	1,58	0,01	0,01	0,01			
1997	5,10	5,10	0,24	0,70	-	6,00	6,00	6,00	1,51	1,51	0,01	0,01	0,01			
1998	5,48	5,48	0,37	0,65	-	6,00	6,00	6,00	1,54	1,54	0,01	0,01	0,01			
1999	5,89	5,89	0,30	0,71	-	6,00	6,00	6,00	1,61	1,61	0,01	0,01	0,01			
INPDAL																
1995	1,79	1,26	1,16	0,23	0,28	24,55	36,11	25,19	0,68	0,66	0,24	0,24	0,24			
1996	1,71	1,18	1,22	0,41	0,36	24,55	36,77	25,83	0,67	0,67	0,24	0,24	0,24			
1997	1,58	1,07	1,29	0,25	0,36	28,25/29,25	43,22	30,29	0,70	0,70	0,26	0,26	0,26			
1998	1,51	1,02	0,91	0,37	0,37	31,25/32,25	43,50	32,60	0,75	0,75	0,26	0,26	0,26			
1999	1,47	0,89	0,74	0,34	0,36	32,7/33,7	44,69	36,74	0,81	0,81	0,26	0,26	0,26			
INPDAP																
Cpdal																
1995	1,83	1,83	-	0,54	0,73	28,40	40,91	31,60	0,77	0,77	0,95	0,95	0,95			
1996	1,74	1,74	-	0,34	0,64	29,10	36,80	37,43	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97			
1997	1,66	1,66	-	0,40	0,67	32,35	42,70	38,80	0,91	0,91	1,01	1,01	1,01			
1998	1,59	1,59	-	0,54	0,60	32,35	37,10	33,60	0,91	0,91	1,01	1,01	1,01			
1999	1,53	1,53	-	0,37	0,58	32,35	40,23	34,02	0,85	0,85	1,08	1,08	1,08			
Cps																
1995	2,94	2,94	-	0,44	0,54	29,90	22,01	30,95	1,41	1,41	0,10	0,10	0,10			
1996	2,87	2,87	-	0,39	0,39	30,60	16,90	31,16	1,84	1,84	0,11	0,11	0,11			
1997	2,76	2,76	-	0,37	0,47	32,35	17,68	35,20	1,99	1,99	0,11	0,11	0,11			
1998	2,75	2,75	-	0,43	0,50	32,35	17,69	31,91	1,78	1,78	0,11	0,11	0,11			
1999	2,65	2,65	-	0,28	0,51	32,35	16,11	29,92	1,65	1,65	0,11	0,11	0,11			

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche

	Rapporti demografici										Rapporto normative-istituzionale				Aliquota di equilibrio previdenziale (%)			Aliquota contributiva effettiva		Percentuale di copertura		Socia previdenziale FN (N)
	Dati di stock		Dati di flusso		Rapporto normativo-istituzionale		Aliquota contributiva legale		Aliquota contributiva effettiva		Aliquota contributiva effettiva		Percentuale di copertura		Percentuale di copertura							
	N. Assicurati tot.	N. Pensionati tot.	N. Assicurati tot.	N. Pensionati tot.	Scadenz. di versamenti	Scadenz. di versamenti	Ripartizione media	legale	contributiva	Monte remb. imponible	Monte remb. imponible	Monte remb. imponible	Spesa per pensionati tot.	Spesa per pensionati tot.	Spesa pens. a carico gestione	Spesa pens. a carico gestione						
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)						
Cpl																						
1995	1,93	1,93	-	0,70	0,74	40,03	23,80	28,76	40,03	28,76	0,72	0,72	0,01	0,72	0,01	0,01						
1996	1,84	1,84	-	0,50	0,70	40,31	24,60	28,74	40,31	28,74	0,96	0,96	0,01	0,96	0,01	0,01						
1997	1,73	1,73	-	0,45	0,72	43,15	32,35	42,37	43,15	42,37	0,98	0,98	0,01	0,98	0,01	0,01						
1998	1,68	1,68	-	0,76	0,73	44,18	32,35	43,71	44,18	43,71	0,99	0,99	0,01	0,99	0,01	0,01						
1999	1,57	1,57	-	0,64	0,76	52,59	32,35	47,42	52,59	47,42	0,90	0,90	0,02	0,90	0,02	0,02						
Cpug																						
1995	2,24	2,24	-	0,38	0,70	31,76	32,20	31,76	31,76	31,76	0,74	0,74	0,003	0,74	0,003	0,003						
1996	2,60	2,60	-	0,39	0,65	26,67	32,95	26,67	26,67	26,67	0,64	0,64	0,003	0,64	0,003	0,003						
1997	2,86	2,86	-	0,70	0,64	24,07	32,35	24,07	24,07	24,07	0,90	0,90	0,003	0,90	0,003	0,003						
1998	2,91	2,91	-	0,67	0,67	23,35	32,35	20,27	23,35	20,27	0,87	0,87	0,003	0,87	0,003	0,003						
1999	2,79	2,79	-	0,64	0,66	24,14	32,35	21,32	24,14	21,32	0,86	0,86	0,003	0,86	0,003	0,003						
Cips																						
1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1996	1,48	1,49	-	3,15	-	-	32,95	32,95	-	-	0,73	0,73	1,77	0,73	1,77	1,77						
1997	1,43	1,43	-	3,15	-	-	32,95	32,95	-	-	0,70	0,70	1,99	0,70	1,99	1,99						
1998	1,39	1,39	-	-	0,74	48,90	32,95	48,90	48,90	48,90	0,69	0,69	2,01	0,69	2,01	2,01						
1999	1,34	1,34	-	-	0,71	54,28	32,95	54,28	54,28	54,28	0,95	0,95	2,11	0,95	2,11	2,11						
INPS																						
1995	2,83	2,33	0,39	0,47	0,68	26,46	27,17	26,46	26,46	26,46	1,10	1,10	0,92	1,10	0,92	0,92						
1996	2,86	2,29	0,29	0,69	0,70	27,44	27,87	27,44	27,44	27,44	1,07	1,07	0,92	1,07	0,92	0,92						
1997	2,96	2,34	0,33	1,08	0,71	27,55	27,87	27,55	27,55	27,55	1,06	1,06	0,92	1,06	0,92	0,92						
1998	2,95	2,33	0,23	0,88	0,72	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	1,10	1,10	0,92	1,10	0,92	0,92						
1999	2,82	2,37	0,13	0,58	0,72	27,88	27,97	27,88	27,88	27,88	1,06	1,06	0,92	1,06	0,92	0,92						
INPS																						
Trattamenti Ago																						
Fpld																						
1995	1,07	1,07	-	0,97	0,50	51,53	27,57	27,57	51,53	40,73	0,55	0,55	7,43	0,55	7,43	7,43						
1996	1,08	1,08	-	1,24	0,51	51,06	32,70	32,70	51,06	40,61	0,65	0,65	7,40	0,65	7,40	7,40						
1997	1,08	1,08	-	-	0,51	52,39	32,70	32,70	52,39	42,40	0,63	0,63	7,85	0,63	7,85	7,85						
1998	1,09	1,09	-	-	-	50,11	32,70	32,70	50,11	40,38	0,66	0,66	7,24	0,66	7,24	7,24						
1999	1,11	1,11	-	-	-	73,07	32,70	32,70	73,07	57,08	0,64	0,64	7,49	0,64	7,49	7,49						
C.D.C.M.																						
1995	0,37	0,37	-	1,00	-	-	17,00	17,00	-	-	0,13	0,13	0,82	0,13	0,82	0,82						
1996	0,35	0,35	-	0,95	-	-	17,00	17,00	-	-	0,11	0,11	0,85	0,11	0,85	0,85						
1997	0,33	0,33	-	-	-	-	17,00	17,00	-	-	0,10	0,10	0,87	0,10	0,87	0,87						
1998	0,34	0,34	-	-	-	-	17,00	17,00	-	-	0,11	0,11	0,85	0,11	0,85	0,85						
1999	0,87	0,87	-	-	-	-	16,30	16,30	-	-	0,10	0,10	0,84	0,10	0,84	0,84						
Artigiani																						
1995	1,95	1,95	-	0,55	0,30	14,93	15,00	15,00	14,93	12,19	1,03	1,03	0,42	1,03	0,42	0,42						
1996	1,80	1,80	-	0,37	0,31	16,45	15,00	15,00	16,45	13,96	0,93	0,93	0,47	0,93	0,47	0,47						
1997	1,66	1,66	-	-	0,34	18,86	15,00	15,00	18,86	16,06	0,81	0,81	0,52	0,81	0,52	0,52						
1998	1,65	1,65	-	-	0,00	19,94	15,80	15,80	19,94	17,04	0,85	0,85	0,53	0,85	0,53	0,53						
1999	1,82	1,82	-	-	0,00	19,28	16,00	16,00	19,28	16,61	0,87	0,87	0,54	0,87	0,54	0,54						

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche

	Rapporti demografici										Rapporto normativo-istituzionale				Aliquota di equilibrio previdenziale (%)				Percentuale di copertura			
	Dat di stok		Dat di flusso		Cassa d'assicuraz		Cassa d'assicuraz		Cassa d'assicuraz		Rapporto normativo-istituzionale	Aliquota contributiva legale	Aliquota contributiva effettiva	Spese per pensionati	Spese per pensionati	Spese per pensionati	Spese per pensionati	Spese per pensionati	Spese per pensionati	Spese per pensionati		
	N. Pensionati tot.	N. Assicurati	N. Pensionati tot.	N. Assicurati	N. Pensionati tot.	N. Assicurati	N. Pensionati tot.	N. Assicurati	N. Pensionati tot.	N. Assicurati											Spese per pensionati tot.	Spese per pensionati tot.
Commercianti																						
1995	2,00	2,00	0,58	0,58	0,27	0,27	15,00	13,56	10,87	15,70	15,70	1,16	1,44	0,36								
1996	1,91	1,91	0,51	0,51	0,27	0,27	15,09	14,50	11,75	15,37	15,37	1,06	1,31	0,36								
1997	1,82	1,82	0,30	0,30	0,27	0,27	15,29	16,21	13,42	15,83	15,83	1,18	1,18	0,42								
1998	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	16,38	13,80	16,86	16,86	1,03	1,22	0,43								
1999	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	16,07	13,68	16,59	16,59	1,16	1,36	0,44								
Law. autonomi																						
1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enti creditizi																						
1995	-	-	-	-	-	-	27,57	19,98	19,98	27,24	27,24	1,36	1,36	0,07								
1996	-	-	-	-	-	-	32,70	21,70	21,70	32,19	32,19	1,48	1,48	0,07								
1997	-	-	-	-	-	-	32,70	23,19	23,19	64,93	64,93	2,80	2,80	0,07								
1998	-	-	-	-	-	-	32,70	24,02	24,02	34,38	34,38	1,43	1,43	0,07								
1999	2,33	2,33	-	-	-	-	32,70	28,38	28,38	41,53	41,53	1,46	1,46	0,08								
Tratt. sostitutivi Ago																						
Trasporti																						
1995	1,06	1,06	0,42	0,42	0,56	0,56	35,76	52,97	51,99	36,99	36,99	0,70	0,71	0,16								
1996	1,01	1,01	0,74	0,74	0,59	0,59	36,48	59,31	56,59	37,37	37,37	0,83	0,66	0,17								
1997	0,88	0,88	-	-	0,60	0,60	36,48	65,83	60,62	37,73	37,73	0,57	0,52	0,18								
1998	0,83	0,83	-	-	-	-	36,48	69,67	67,05	36,90	36,90	0,53	0,55	0,18								
1999	0,87	0,87	-	-	0,00	0,00	34,13	72,03	67,96	35,82	35,82	0,50	0,53	0,18								
Telefonici																						
1995	2,66	2,66	0,16	0,16	0,79	0,79	21,30	30,20	30,15	29,08	29,08	0,86	0,86	0,07								
1996	2,50	2,50	0,20	0,20	0,81	0,81	22,00	32,81	32,76	32,61	32,61	0,89	1,00	0,07								
1997	2,13	2,13	-	-	0,65	0,65	28,43	29,75	29,71	38,49	38,49	1,29	1,30	0,08								
1998	1,99	1,99	-	-	-	-	26,43	33,18	33,14	36,94	36,94	1,11	1,11	0,09								
1999	1,93	1,93	-	-	0,00	0,00	32,70	35,19	35,14	33,61	33,61	0,96	0,96	0,09								
Elettrici																						
1995	1,26	1,26	0,29	0,29	0,67	0,67	35,75	53,54	52,94	36,28	36,28	0,68	0,69	0,13								
1996	1,20	1,20	0,67	0,67	0,68	0,68	38,75	55,97	55,40	36,98	36,98	0,66	0,67	0,13								
1997	1,04	1,04	-	-	0,57	0,57	30,81	54,27	53,80	31,31	31,31	0,58	0,58	0,15								
1998	1,01	1,01	-	-	-	-	32,70	59,22	58,72	33,48	33,48	0,57	0,57	0,15								
1999	0,89	0,89	-	-	0,00	0,00	32,70	66,78	66,30	33,40	33,40	0,50	0,50	0,15								
Volto																						
1995	2,70	2,70	0,07	0,07	0,41	0,41	35,69	18,11	18,10	36,09	36,09	2,24	2,24	0,01								
1996	2,67	2,67	0,18	0,18	0,47	0,47	36,39	18,94	18,93	36,83	36,83	1,94	1,95	0,01								
1997	2,19	2,19	-	-	0,55	0,55	40,82	26,07	26,06	37,83	37,83	1,45	1,45	0,01								
1998	2,14	2,14	-	-	-	-	40,82	28,31	28,30	45,69	45,69	1,61	1,61	0,01								
1999	2,41	2,41	-	-	0,00	0,00	40,82	33,10	33,09	41,26	41,26	1,25	1,25	0,01								
RIIC																						
1995	0,28	0,28	0,84	0,84	0,65	0,65	40,45	224,41	210,66	41,71	41,71	0,19	0,20	0,01								
1996	0,26	0,26	1,50	1,50	0,65	0,65	40,80	244,16	229,77	42,99	42,99	0,18	0,19	0,01								
1997	0,21	0,21	-	-	0,62	0,62	40,80	251,43	242,97	38,52	38,52	0,16	0,16	0,01								
1998	0,20	0,20	-	-	-	-	47,85	286,01	289,80	48,84	48,84	0,17	0,18	0,01								
1999	0,19	0,19	-	-	0,00	0,00	47,85	334,15	317,94	46,20	46,20	0,14	0,15	0,01								

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche

	Rapporti demografici				Rapporti normative-istituzionali				Aliquota di equilibrio previdenziale (%)				Percentuale di copertura		Società assicurati PI (N)
	Dati di stock		Dati di flusso		Aliquota contributiva legale (F)	Rapporto medio Rendimento (E)	Aliquota contributiva effettiva (I)	Società assicurate a carico gestione (G)	Società assicurate a carico gestione (H)	Spese per pensionati (L)	Spese per pensionati (M)	Società assicurati PI (N)	Società assicurati PI (N)		
	N. Assicurati IN N. Pensionati IN	N. Assicurati IN N. Pensionati IN	Entrate Contributiva (C)	Entrate Contributiva (D)										Entrate Contributiva (I)	
Genova e Trieste															
1995	0,44	0,44	0,44	0,44	8,00	-	8,00	266,05	-	8,00	0,02	-	-	0,01	0,01
1996	0,46	0,46	0,46	0,46	8,00	-	8,00	368,91	-	8,00	0,02	-	-	0,01	0,01
1997	0,47	0,47	0,47	0,47	8,00	-	8,00	401,40	-	8,00	0,02	-	-	0,01	0,01
1998	0,48	0,48	0,48	0,48	8,00	-	8,00	875,42	-	8,00	0,01	-	-	0,01	0,01
1999	0,52	0,52	0,52	0,52	8,00	-	8,00	1911,08	-	8,00	0,00	-	-	0,01	0,01
Trattamenti pensionistici minori (I)															
1995	0,44	0,44	0,44	0,44	-	2,89	-	-	-	-	0,22	-	0,25	0,01	0,01
1996	0,46	0,46	0,46	0,46	-	5,57	-	-	-	-	0,21	-	0,23	0,01	0,01
1997	0,47	0,47	0,47	0,47	-	-	-	-	-	-	0,20	-	0,23	0,01	0,01
1998	0,48	0,48	0,48	0,48	-	-	-	-	-	-	0,19	-	0,21	0,01	0,01
1999	0,52	0,52	0,52	0,52	-	#DIV/0!	-	-	-	-	0,19	-	0,22	0,01	0,01
Iscrizioni collettive															
1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	0,20	0,00001	0,00001
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	0,11	0,00001	0,00001
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	0,11	0,00001	0,00001
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	0,14	0,00001	0,00001
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassalinghe															
1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,04	0,00002	0,00002
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,03	0,00002	0,00002
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	0,00002	0,00002
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,03	0,00002	0,00002
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clerici															
1995	1,36	1,36	1,36	1,36	-	0,82	-	-	-	-	0,23	-	0,25	0,008	0,008
1996	1,35	1,35	1,35	1,35	-	1,32	-	-	-	-	0,22	-	0,24	0,008	0,008
1997	1,29	1,29	1,29	1,29	-	-	-	-	-	-	0,21	-	0,23	0,008	0,008
1998	1,29	1,29	1,29	1,29	-	-	-	-	-	-	0,20	-	0,22	0,008	0,008
1999	1,30	1,30	1,30	1,30	-	-	-	-	-	-	0,20	-	0,22	0,008	0,008
Facoltativa															
1995	-	-	-	-	-	10,85	-	-	-	-	0,03	-	0,03	0,0001	0,0001
1996	-	-	-	-	-	17,17	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,0001	0,0001
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,0001	0,0001
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,0001	0,0001
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,0001	0,0001
Pensionati sociali															
1995	-	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,196	0,196
1996	-	-	-	-	-	1,29	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,185	0,185
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,162	0,162
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,173	0,173
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,180	0,180

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 4

(a) L'Enpaia, l'Inail, l'Ipsema, la Fasc, l'Onaosi e l'Enam non risultano indicati nella tavola in quanto le prestazioni erogate (pensioni consorziali, rendite di inabilità, liquidazioni capitali e prestazioni per attività sociali) non sono riconducibili alle tipologie di prestazioni (pensioni IVS) qui esaminate.

Cassa dottori commercialisti

(1) Con riferimento all'aliquota legale di contribuzione, la prima indicata si applica ad una quota della retribuzione (pari a 79,7 milioni nel 1996, 83,9 milioni nel 1997, a 86 milioni nel 1998 e a 87,5 milioni nel 1999), mentre la seconda si applica sulla quota di retribuzione eccedente.

Cassa forense

(2) Con riferimento all'aliquota legale di contribuzione, la prima indicata si applica ad una quota della retribuzione (pari a 112,8 milioni nel 1994, a 117,3 nel 1995, a 122,1 nel 1996, a 129,2 nel 1997 e a 134,2 nel 1998, 136,5 nel 1999), mentre la seconda si applica sulla quota di retribuzione eccedente.

Cassa ragionieri e periti commerciali

(3) Con riferimento all'aliquota legale di contribuzione, la prima indicata si applica ad una quota della retribuzione (pari a 55,5 milioni nel 1994, a 57,9 milioni nel 1995, a 60,4 milioni nel 1996 e a 63,6 nel 1997), mentre la seconda si applica sulla quota di retribuzione eccedente. Nel 1998 le tre aliquote si applicano, rispettivamente, a redditi fino a 65,3 milioni, compresi fra 65,3 e 102,6 milioni e oltre 102,6 milioni. Nel 1998 le tre aliquote si applicano, rispettivamente a redditi fino a 66,4 milioni, compresi fra 66,4 e 104,3 milioni e oltre 104,3 milioni.

Consulenti del lavoro

(4) In luogo di un'aliquota legale di contribuzione è dovuto un contributo soggettivo fisso ed uguale per tutti gli iscritti.

Enasarco

(5) I dati si riferiscono ai trattamenti IVS erogati dal fondo di previdenza, al netto delle pensioni integrative. L'aliquota legale di contribuzione è stata aumentata a partire dal 1° luglio 1998. Le entrate contributive relative al 1998 risultano stimate.

Enpals

(6) I dati si riferiscono ai trattamenti erogati dalle tre gestioni amministrate dall'Ente (si veda la tavola 1). Le tre aliquote legali di contribuzione si riferiscono rispettivamente al Fondo lavoratori dello spettacolo, al Fondo sportivi professionisti e al Fondo previdenza impiegati.

Il numero di prestazioni di nuova liquidazione si riferisce alle pensioni effettivamente liquidate nell'anno (che possono avere decorrenza negli anni precedenti); esso differisce dal dato della tavola 3 che si riferisce ai trattamenti di stretta competenza temporale.

L'aliquota contributiva legale per il fondo di prev. impiegati per il 1999 è pari al 6% fino al mese di settembre e scende al 2% dal mese di ottobre.

Enpam

(7) I dati si riferiscono alle prestazioni IVS, al netto delle indennità restituzioni considerate fra le "prestazioni previdenziali" nella tavola 3.

"Fondo generale": per i redditi fino a 8,064 milioni annui, la contribuzione è pari a 269 mila lire fino al 30° anno di età, a 537 mila lire fino al 35° anno di età, a 1.026.000 lire fino al 40° anno di età e a 1.909.000 lire fino al 65° anno. Per i redditi superiori a 8,064 milioni è prevista un'aliquota contributiva del 12,5% - per i redditi compresi fra 8,064 milioni e 67,3 milioni nel 1994 (70,2 milioni nel 1995 e 73 milioni nel 1996) - e dell'1% - per redditi superiori ai suddetti importi e fino ad un tetto massimo (118,436 milioni nel 1994; 123,736 nel 1995 e 128,936 nel 1996).

"Fondo specialisti esterni": la contribuzione è pari al 22% (di cui il 13% a carico del datore di lavoro) per i medici convenzionati a visita e al 12% (di cui il 10% a carico del datore di lavoro) per i medici convenzionati a prestazione.

Inpdai

(8) Con riferimento all'aliquota legale di contribuzione, nel 1994 e a partire dal 1997 sono previste 2 aliquote: la prima indicata si applica sui primi 65 milioni di retribuzione nel 1994, 63,054 milioni nel 1997 e 64,026 milioni nel 1998, 65,280 milioni nel 1999, mentre la seconda si applica sulla quota di retribuzione eccedente fino a un massimo di 195 milioni nel 1994, 250 milioni nel 1997, 254 milioni nel 1998 e 258 milioni nel 1999.

Inpdap

(9) Escluse le pensioni integrative che nella tavola 3 sono state considerate nella voce "prestazioni previdenziali".

Inpgi

(10) Escluse le prestazioni del Fondo di garanzia che nella tavola 3 sono state considerate nella voce "prestazioni previdenziali".

Inps

(11) I dati sulle prestazioni delle singole gestioni sono stati forniti al netto delle pensioni sociali che risultano evidenziate a parte.

(12) I dati del Fpld sono al netto del Fondo trasporti che dal 1996 è confluito nel Fpld con evidenza contabile separata.

(13) Si tratta della gestione dei lavoratori subordinati istituita con la L. 335/95.

(14) I trattamenti pensionistici integrativi dell'Ago sono costituiti dalle prestazioni erogate dai seguenti fondi: minatori, gas, esattoriali, Enti disciolti, porti Genova e Trieste. La retribuzione media annua è rappresentata dalla media ponderata delle retribuzioni delle gestioni considerate, mentre l'aliquota legale è rappresentata dalla media aritmetica delle aliquote delle gestioni considerate.

(15) I trattamenti pensionistici minori sono costituiti dalle prestazioni erogate dai seguenti fondi: iscrizioni collettive, casalinghe, clero, assicurazioni facoltative, trattamenti previdenziali vari.

La retribuzione media annua è rappresentata dalla media ponderata delle retribuzioni delle gestioni considerate, mentre l'aliquota legale è rappresentata dalla media aritmetica delle aliquote delle gestioni considerate.

Spedizionieri doganali

(16) Per il finanziamento è dovuto un contributo fisso annuo e un ulteriore contributo in marche proporzionato al valore delle bollette doganali.

TAVOLA 5
Gestione indennità di liquidazione: indicatori di equilibrio finanziario

	Assicurati		Retribuz. media annua (in milioni) (D)	Monte retributivo imponibile (in miliardi) (E)	Alliquota contrib. legale (%) (F)	Entrate contributive (in miliardi) (G)		Anzianità media di servizio (in anni) (L)	Prime liquidazioni (in milioni) (M)			Riliquidazioni (in miliardi) (N)			Indicatori (a)				
	Numero iscritti al 31/12 (A)	Numero cessati nell'anno (B)				Numero nuovi iscritti (C)	Aliquota contrib. (3) (F)		Dati di lavoro (G)	Totale (H)	Numero liquidaz. (M)	Spesa liquidaz. (N)	Importo medio annuo (O)	Numero rifiquidaz. (P)	Spesa rifiquidaz. (Q)	Importo medio annuo (R)	Aliquota di equilibrio (S)	Entrate Spesa (T)	Liquid. media Retribuz. (U)
ENASARCO (1)																			
1995	241.553	-	-	-	-	275	275	-	179	2,27	-	-	-	-	-	1,55	-		
1996	245.062	-	-	-	-	301	301	-	208	1,52	-	-	-	-	1,44	-			
1997	-	-	-	-	-	295	295	-	252	2,81	-	-	-	-	1,17	-			
1998	-	-	-	-	-	193	193	-	323	-	-	-	-	-	0,60	-			
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ENPAIA (2)																			
1995	30.972	5.720	2.454	41,36	1,282 (3) 6-13,95	100	100	7,3	5,720	85	14,78	77	0,09	1,10	6,60	1,18	0,36		
1996	31.562	5.187	5.777	43,39	1,370 (3) 6-13,95	107	107	6,7	5,187	69	13,26	68	0,11	1,54	5,02	1,55	0,31		
1997	32.588	5.419	6.445	44,76	1,459 (3) 6-13,95	113	113	7,5	5,419	86	13,43	28	0,03	1,21	4,99	1,56	0,30		
1998	35.023	5.206	7.641	41,49	1,453 (3) 6-13,95	115	115	6,4	5,206	73	16,58	37	0,04	1,03	5,94	1,33	0,40		
1999	35.602	5.550	6.129	43,17	1,537 (3) 6-13,95	123	123	6,4	5,550	75	13,11	31	0,02	0,77	4,73	1,69	0,30		
INPDAP																			
Ex-Enpas (4)																			
1995	1.660.835	45.415	-	23,60	46,081	9,60	3.967	1,398	5,365	28,60	74,895	4,584	61,37	74,645	766	10,26	9,87	1,17	2,80
1996	1.860.000	78.211	-	25,80	47,979	9,60	3.407	1,199	4,608	30,01	66,502	4,662	70,10	144,204	1,354	9,39	9,72	0,89	2,72
1997	1.850.000	79.339	-	26,90	48,860	9,60	3.471	1,222	4,693	29,12	56,382	4,235	75,10	117,673	814	6,92	8,66	1,11	2,79
1998	1.850.000	60.000	-	27,10	46,772	9,60	3.463	1,219	4,682	29,01	79,433	5,874	73,85	136,592	1,562	11,27	12,04	0,80	2,73
1999	1.910.000	62.000	-	28,30	51,133	9,60	3.630	1,278	4,908	29,00	52,908	4,279	80,88	158,983	2,187	13,76	8,37	1,15	2,66
Ex-Inadef (5)																			
1995	1.422.000	57.000	-	25,20	34,570	6,10	1,390	966	2,356	18,01	53,163	1,838	34,57	30,101	200	6,64	5,32	1,28	1,37
1996	1.410.000	60.000	-	27,09	36,633	6,10	1,326	921	2,247	20,33	62,440	2,395	38,36	32,577	184	5,65	6,50	0,94	1,42
1997	1.350.000	55.000	-	27,90	37,956	6,10	1,363	946	2,309	20,00	48.000	1,940	40,42	27,431	116	4,23	5,12	1,19	1,45
1998	1.340.000	35.000	-	28,20	37,875	6,10	1,364	947	2,311	20,06	62,358	2,627	42,13	24,274	123	5,07	6,94	0,88	1,49
1999	1.330.000	36.000	-	29,36	39,196	6,10	1,411	980	2,391	21,00	44,403	1,706	38,47	15,147	77	5,08	4,36	1,40	1,31
IPOST (6)																			
1995	190.757	7.503	335	32,30	3,779	9,60	268	94	362	28,00	23,186	1,137	49,05	5,216	51	9,75	30,10	0,32	1,52
1996	186.181	4.946	370	36,10	4,100	9,60	295	101	396	25,00	3,790	172	45,49	16,163	93	5,78	4,20	2,30	1,19
1997	175.974	10.591	384	42,10	4,228	9,60	296	107	403	26,00	5,653	283	50,09	12,238	54	4,41	6,70	1,42	1,19
1998	177.301	4.663	5.960	41,20	4,008	2,50	-	100	-	28,00	10,042	573	57,04	13,831	94	6,81	14,30	-	1,38
1999	168.310	7.444	193	37,72	4,200	2,50	-	107	107	26,00	5,323	280	52,63	20,882	146	7,02	6,67	0,38	1,40

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 5

(a) Gli indicatori sono stati costruiti sui dati relativi alle prime liquidazioni.

(1) Si tratta delle prestazioni erogate dal "Fondo Indennità Risoluzione Rapporto" gestito dall'Enasarco. La voce "assicurati al 31/12" si riferisce ai soli assicurati attivi (al netto dei silenti).

(2) Si tratta del trattamento di fine rapporto a favore degli impiegati agricoli e dei dipendenti consorziali.

(3) 6% per gli impiegati agricoli e 13,95% per i dipendenti consorziali.

(4) Indennità di buonuscita a favore dei dipendenti dello Stato.

(5) Indennità premio di servizio a favore dei dipendenti degli Enti locali.

(6) Indennità di liquidazione a favore dei dipendenti del Ministero P.T..

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 6

Enpaia

- (1) Si tratta degli assegni temporanei di invalidità erogati dalla Gestione assicurazione infortuni.
(2) 1% per gli impiegati e 2% per i dirigenti.

Enpam

- (3) Il contributo dovuto per il finanziamento dei trattamenti di maternità è pari a 102 mila lire.
Il finanziamento dei trattamenti di invalidità temporanea avviene attraverso la contribuzione generale al fondo e risulta pertanto compreso nelle entrate contributive volte a finanziare le prestazioni previdenziali (si vedano le tavole 3 e 4).

Inpgi

- (4) La mancata contribuzione per agevolazioni contributive è pari a 15 miliardi nel 1994, 1995 e 1996 e a 13 miliardi nel 1997.

Inps

- (5) La mancata contribuzione per agevolazioni contributive è pari a 3.452 miliardi nel 1994, a 3.348 miliardi nel 1995, a 2.637 miliardi nel 1996 e a 2.713 miliardi nel 1997.
(6) La voce comprende i trattamenti di disoccupazione ordinaria (erogati dalla Gptld) e i trattamenti speciali di disoccupazione erogati dalla Gias.
(7) La voce comprende i trattamenti per cassa integrazione ordinaria (erogati dalla Gptld) e i trattamenti per cassa integrazione straordinaria erogati dalla Gias.
(8) Per la cassa integrazione ordinaria, il livello dell'aliquota legale di contribuzione è diverso a seconda del settore di attività economica: 2,10% l'industria; 3,70% lapidei; 5,20% edilizia; 1,50% agricoltura. Per la cassa integrazione straordinaria l'aliquota è pari allo 0,60%.
(9) La voce comprende i trattamenti per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari e indennità varie.

SEZIONE II

GESTIONE IMMOBILIARE E MOBILIARE

TAVOLA 7
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 1995

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività			
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)	
							in bilancio	su valore d'acquisto	in bilancio	su valore d'acquisto
ONACSI (1)										
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	66.373	-	51.424	66.373	3.743	3.448	5,64	5,19	5,64	5,19
adibiti ad uffici	66.373	-	51.424	66.373	3.743	3.448	5,64	5,19	5,64	5,19
Terreni agricoli	423	-	253	423	61	58	14,42	13,71	14,42	13,71
Totale	66.796	-	51.677	66.796	3.804	3.506	5,69	5,25	5,69	5,25
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI (2)										
Immobili da reddito locati a terzi	405.900	288.000	298.400	n.d.	20.400	7.000	5,03	7,08	-	1,72
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	3.900	500	4.000	n.d.	-	-	-	-	-	-
Totale	409.800	288.500	302.400	n.d.	20.400	7.000	4,98	7,07	-	1,71
CASSA FORENSE (3)										
Immobili da reddito locati a terzi	533.743	163.473	474.525	n.d.	18.079	6.772	3,39	11,06	-	1,27
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	29.611	29.611	25.728	n.d.	-	-	-	-	-	-
Totale	563.354	193.084	500.353	n.d.	18.079	6.772	3,21	9,36	-	1,20
CASSA GEOMETRI (4)										
Immobili da reddito locati a terzi	416.697	210.261	344.290	n.d.	19.122	3.631	4,59	9,09	-	0,87
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	416.697	210.261	344.290	n.d.	19.122	3.631	4,59	9,09	-	0,87
CASSA NOTARIATO (5)										
Immobili da reddito locati a terzi	924.400	333.800	621.500	924.400	33.900	15.900	3,67	10,16	3,67	1,72
adibiti ad usi abitativi	513.200	90.400	360.200	513.200	8.500	2.600	1,66	9,40	1,66	0,51
adibiti ad usi commerciali	108.800	78.500	74.800	108.800	8.200	4.100	7,54	10,45	7,54	5,22
adibiti ad uso uffici	302.400	164.900	186.500	302.400	17.200	9.200	5,99	10,43	5,69	3,04
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	21.400	200	11.100	21.400	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uso uffici	21.400	200	11.100	21.400	-	-	-	-	-	-
Totale	945.800	334.000	632.600	945.800	33.900	15.900	3,58	10,15	3,58	1,68

TAVOLA 7
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 1995

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (g)	Reddito netto (b)	Redditività					
							Rendimenti lordi (%)			Rendimenti netti (%)		
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (6)												
Immobili da reddito locati a terzi	360.900	345.900	377.600	n.d.	18.000	-2.200	5,00	5,20	-	-0,81	-0,64	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	54.900	54.400	10.600	n.d.	200	-900	0,36	0,37	-	-1,64	-1,65	-
Immobili in corso di acquisizione	22.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di acquisizione)	414.900	400.300	388.200	n.d.	18.200	-3.100	4,39	4,55	-	-0,75	-0,77	-
CONSULENTI DEL LAVORO (7)												
Immobili da reddito locati a terzi	89.500	60.300	60.100	n.d.	2.500	900	2,79	4,15	-	1,01	1,49	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	24.300	10.200	9.800	n.d.	600	0	2,47	5,88	-	0,00	0,00	-
Immobili in corso di costruzione	18.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	113.800	70.500	59.900	n.d.	3.100	900	2,72	4,40	-	0,79	1,28	-
ENAM (8)												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	60.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENASARCO (9)												
Immobili da reddito locati a terzi	2.768.065	2.607.475	4.274.291	6.383.451	189.487	49.625	6,85	7,27	2,97	1,79	1,90	0,78
adibiti ad usi abitativi	1.817.511	1.727.504	3.624.444	5.068.318	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	189.927	159.000	106.743	196.510	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uso uffici	717.699	650.971	543.104	1.048.624	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-
adibiti a Sedi Universitarie	44.028	70.000	n.d.	70.000	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	24.267	16.815	68.641	135.684	8.133	7.684	33,51	48,37	5,99	31,66	45,69	5,66
adibiti a Sedi Istituzionali	24.267	16.815	68.641	135.684	8.133	7.684	33,51	48,37	5,99	31,66	45,69	5,66
Immobili in corso di costruzione	56.665	101.000	-	101.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	2.792.332	2.624.290	4.342.932	6.519.135	197.620	57.309	7,08	7,53	3,03	2,05	2,18	0,88

TAVOLA 7
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 1995

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastrale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività						
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)				
							su valore d'acquisto	in bilancio	su valore di mercato	su valore d'acquisto			
ENPAF (10)													
Immobili da reddito locati a terzi	54.238	54.238	544.992	637.280	17.133	3.293	31,59	31,59	2,69	6,07	6,07	0,52	0,52
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	488	488	5.505	6.057	22	0	4,50	4,50	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	54.726	54.726	550.497	643.337	17.155	3.293	31,35	31,35	2,67	6,02	6,02	0,51	0,51
ENPAIA (11)													
Immobili da reddito locati a terzi	782.279	393.464	690.981	n.d.	29.016	2.562	3,71	3,71	-	0,33	0,33	0,55	0,55
adibiti ad usi abitativi	497.451	224.263	469.695	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	284.828	169.201	221.286	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	20.890	1.549	20.890	n.d.	550	n.d.	2,63	2,63	-	-	-	-	-
adibiti a uffici	20.890	1.549	20.890	n.d.	550	n.d.	2,63	2,63	-	-	-	-	-
Terreni agricoli	122	122	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni agricoli)	803.169	395.013	711.871	n.d.	29.566	2.562	3,68	3,68	-	0,32	0,32	0,65	0,65
ENPALS (12)													
Immobili da reddito locati a terzi	246.325	13.460	248.325	n.d.	6.651	881	3,51	3,51	-	0,36	0,36	6,55	6,55
adibiti ad usi abitativi	110.498	6.038	110.498	n.d.	2.013	-	1,82	1,82	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	32.599	1.781	32.599	n.d.	5.732	-	17,58	17,58	-	-	-	-	-
adibiti ad altri usi	103.228	5.641	103.228	n.d.	906	-	0,88	0,88	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	30.054	1.642	30.054	n.d.	304	-1.459	1,01	1,01	-	-4,85	-4,85	-88,86	-88,86
adibiti a uffici	30.054	1.642	30.054	n.d.	304	-1.459	1,01	1,01	-	-4,85	-4,85	-88,86	-88,86
Terreni agricoli	110	176	110	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni agricoli)	276.379	15.102	276.379	n.d.	6.955	-578	3,24	3,24	-	-0,21	-0,21	-3,83	-3,83
ENPAM (13)													
Immobili da reddito locati a terzi	3.746.600	3.536.300	4.858.600	n.d.	205.300	69.900	5,48	5,48	-	1,87	1,87	1,98	1,98
adibiti ad usi abitativi	1.098.200	1.024.400	2.202.500	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	1.079.700	991.100	1.147.800	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uffici	1.568.700	1.520.800	1.508.300	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	71.200	41.300	82.600	n.d.	700	-4.600	0,98	0,98	-	-6,46	-6,46	-11,14	-11,14
adibiti ad uffici e archivi	71.200	41.300	82.600	n.d.	700	-4.600	-	-	-	-	-	-	-
Terreni edificabili	700	700	8.600	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terreni agricoli	100	100	200	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni edificabili ed agricoli)	3.917.800	3.577.600	4.941.200	n.d.	206.000	65.300	5,40	5,40	-	1,71	1,71	1,83	1,83

TAVOLA 7
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 1995

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività					
							Rendimenti lordi (%)			Rendimenti netti (%)		
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
INPDAl (18)												
Immobili da reddito locati a terzi	7.742.952	1.096.654	5.747.946	n.d.	199.659	-8.875	2,58	18,21	-	-0,11	-0,81	-
adibiti ad usi abitativi	5.903.318	n.d.	n.d.	n.d.	127.673	n.d.	2,16	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	1.839.634	n.d.	n.d.	n.d.	71.986	n.d.	3,91	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	99.828	12.271	47.447	n.d.	3.700	0	3,71	30,15	-	0,00	0,00	-
Terreni edificabili	53.759	1.841	38.960	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
Terreni agricoli	21.527	1.076	8.907	n.d.	115	115	0,53	10,69	-	0,53	10,69	-
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	7.842.780	1.108.925	5.795.393	n.d.	203.359	-8.875	2,59	18,34	-	-0,11	-0,80	-
INPDAP (19)												
Immobili da reddito locati a terzi	12.336.000	12.336.000	n.d.	30.800.000	483.800	156.800	3,92	3,92	1,57	1,27	1,27	0,51
1. classificati in base all'impiego												
- Enpas	3.307.000	3.307.000	-	8.309.000	111.000	38.000	3,36	3,36	1,34	1,15	1,15	0,46
- Inadel	5.238.000	5.238.000	-	13.100.000	143.000	23.000	2,73	2,73	1,09	0,44	0,44	0,18
- Endep	51000	51000	-	100.000	800	-200	1,57	1,57	0,80	-0,39	-0,39	-0,20
- I.I.P.P.	3740000	3740000	-	9300000	229000	96000	6,12	6,12	2,46	2,57	2,57	1,03
INPGI (20)												
Immobili da reddito locati a terzi	1.130.009	566.350	797.468	1.133.107	24.500	14.933	2,17	4,33	2,16	1,32	2,64	1,32
adibiti ad usi abitativi	803.537	399.160	592.120	806.636	14.911	9.088	1,86	3,74	1,85	1,13	2,28	1,13
adibiti ad usi commerciali	326.471	167.190	205.348	326.471	9.589	5.844	2,94	5,74	2,94	1,79	3,50	1,79
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	32.884	2.548	13.140	32.884	426	260	1,30	16,72	1,30	0,79	10,19	0,79
adibiti ad uffici	32.884	2.548	13.140	32.884	426	260	1,30	16,72	1,30	0,79	10,19	0,79
Totale	1.162.892	568.897	810.608	1.165.991	24.926	15.192	2,14	4,38	2,14	1,31	2,67	1,30

TAVOLA 7
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 1995

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditiività						
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)				
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto			
INPS (21)													
Immobili da reddito locati a terzi	54.631	54.631	n.d.	2.065.846	72.351	819	132,44	3,50	1,50	1,50	0,04		
- derivanti da impieghi unitari	46.630	46.630	-	1.875.402	65.607	1.816	140,70	3,50	3,89	3,89	0,10		
- derivanti da gestioni interni all'istituto	8.001	8.001	-	190.444	6.744	-997	84,29	3,54	-12,46	-12,46	-0,52		
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	476.465	476.465	n.d.	4.012.394	32.415	n.d.	6,80	0,81	-	-	-		
1. classificati in base all'impiego													
- derivanti da impieghi unitari	476.319	476.319	-	3.998.727	32.405	-	6,80	0,81	-	-	-		
- derivanti da gestioni interni all'istituto	146	146	-	13.667	10	-	6,85	0,07	-	-	-		
1. classificati in base alla destinazione													
- adibiti ad uffici	474.568	474.568	-	3.785.754	32.282	-	6,80	0,85	-	-	-		
- stabilimenti termali e case di riposo	1.897	1.897	-	226.640	133	-	7,01	0,06	-	-	-		
Immobili in corso di costruzione	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	531.096	531.096	n.d.	6.078.240	104.765	n.d.	19,73	1,72	-	-	-		
IPOST (22)													
Immobili da reddito locati a terzi	113.557	n.d.	68.677	n.d.	6.878	-1.790	6,06	-	-1,58	-	-		
1. classificati in base all'impiego													
- gestione buonscuola	62.960	62.960	50.620	-	3.290	1.793	5,23	-	2,85	2,85	-		
- gestione mutualità	5.108	5.108	7.768	-	221	-798	4,32	-	-15,62	-15,62	-		
- gestione assistenza ruolo	4.675	4.675	687	-	135	131	2,89	-	2,81	2,81	-		
- gestione immobili	40.815	-	9.602	-	3.232	-2.917	7,92	-	-7,15	-7,15	-		
2. classificati in base alla destinazione													
edifici ad usi abitativi	19.461	-	-	-	1.165	-1.398	5,98	-	-7,18	-7,18	-		
edifici ad usi commerciali	94.097	-	39.910	-	5.513	935	5,86	-	0,99	0,99	-		
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	41.822	n.d.	15.538	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-		
1. classificati in base all'impiego													
- gestione buonscuola	3.396	-	1.681	-	-	-	-	-	-	-	-		
- gestione mutualità	6.479	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-		
- gestione assistenza ruolo	17.994	-	7.105	-	-	-	-	-	-	-	-		
- gestione immobili	13.953	-	6.699	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. classificati in base alla destinazione													
edifici ad uffici	11.474	-	7.286	-	-	-	-	-	-	-	-		
edifici ad altri usi	30.348	-	8.252	-	-	-	-	-	-	-	-		
Terreni agricoli	4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-		
Totale (senza terreni agricoli)	155.379	n.d.	84.215	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-		

TAVOLA 7
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 1995

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività					
							Rendimenti lordi (%)			Rendimenti netti (%)		
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
IPSEMA (23)												
Immobili da reddito locati a terzi	126.640	55.313	160.683	n.d.	9.059	2.268	7,15	16,38	-	1,79	4,10	-
adibiti ad usi abitativi	41.816	28.096	51.778	n.d.	1.995	-222	4,77	7,10	-	-0,53	-0,79	-
adibiti ad usi commerciali	68.124	25.065	89.128	n.d.	5.003	1.108	7,34	19,96	-	1,63	4,42	-
adibiti ad altri usi	16.700	2.152	19.777	n.d.	2.061	1.363	12,34	95,77	-	8,28	64,24	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	33.890	18.384	34.941	n.d.	1.502	-405	4,43	8,17	-	-1,20	-2,20	-
adibiti ad uffici	33.890	18.384	34.941	n.d.	1.502	-405	4,43	8,17	-	-1,20	-2,20	-
Terreni edificabili	31	6	40	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni edificabili)	160.530	73.697	195.624	n.d.	10.561	1.863	6,58	14,33	-	1,16	2,53	-
SPEDIZIONIERI DOGANALI (24)												
Immobili da reddito locati a terzi	23.148	22.964	837	92.050	1.794	67	7,75	7,81	1,95	0,29	0,29	0,07
adibiti ad usi abitativi	10.309	10.123	232	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	12.050	12.023	553	57.600	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	788	750	52	4.450	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uffici	788	750	52	4.450	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	23.936	23.714	889	96.500	1.794	67	7,49	7,57	1,86	0,28	0,28	0,07
VALORI MEDI (c)												
					10,76	19,38	2,66	0,99	4,47	0,68		

TAVOLA 7
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 1996

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività				
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)		
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su prezzo d'acquisto	
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (6)											
Immobili da reddito locati a terzi	384.100	365.100	404.600	n.d.	19.200	-1.700	5,00	5,26	-	-0,44	-0,47
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	59.900	54.400	11.000	n.d.	200	-1.800	0,33	0,37	-	-3,01	-3,31
Immobili in corso di acquisizione	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di acquisizione)	443.900	419.500	415.600	n.d.	19.400	-3.500	4,37	4,62	-	-0,79	-0,83
CONSULENTI DEL LAVORO (7)											
Immobili da reddito locati a terzi	89.500	60.300	50.100	n.d.	3.500	1.500	3,91	5,80	-	1,68	2,49
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	72.000	55.000	33.300	n.d.	600	0	0,83	1,09	-	0,00	0,00
Immobili in corso di costruzione	18.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	181.500	115.300	83.400	n.d.	4.100	1.500	2,54	3,56	-	0,93	1,30
ENAM (8)											
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	60.335	-	-	-	-	-	-	-	-
ENASARCO (9)											
Immobili da reddito locati a terzi	2.919.660	2.598.675	4.389.398	6.503.458	210.461	63.302	7,21	8,10	3,24	2,17	2,44
adibiti ad usi abitativi	1.837.441	1.669.204	3.615.899	5.144.744	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	188.827	159.000	106.743	179.777	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
adibiti ad uso uffici	757.420	690.971	571.556	1.059.438	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
adibiti a Sedi Universitarie	135.972	119.500	95.200	119.500	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	25.634	17.615	69.300	126.552	8.344	7.926	32,55	47,37	6,59	30,92	44,99
adibiti a Sedi istituzionali	25.634	17.615	69.300	126.552	8.344	7.926	32,55	47,37	6,59	30,92	44,99
Immobili in corso di costruzione	114.489	260.200	-	260.200	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	2.945.295	2.616.290	4.458.698	6.830.010	218.805	71.228	7,43	8,36	3,30	2,42	2,72
ENPAF (10)											
Immobili da reddito locati a terzi	54.238	54.238	544.992	637.280	17.632	5.960	32,51	32,51	2,77	10,99	10,99
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	488	488	5.505	6.057	22	0	4,50	4,50	0,36	0,00	0,00
Totale	54.726	54.726	550.497	643.337	17.654	5.960	32,26	32,26	2,74	10,89	10,89
ENPAIA (11)											
Immobili da reddito locati a terzi	782.262	393.464	690.981	n.d.	29.771	5.745	3,81	7,57	-	0,73	1,46
adibiti ad usi abitativi	497.451	224.263	469.695	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	284.811	169.201	221.286	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	20.890	1.549	20.890	n.d.	550	n.d.	2,63	35,51	-	-	-
adibiti a uffici	20.890	1.549	20.890	n.d.	550	n.d.	2,63	35,51	-	-	-
Terreni agricoli	122	122	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni agricoli)	803.152	395.013	711.871	n.d.	30.321	5.745	3,78	7,68	-	0,72	1,45

TAVOLA 7
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 1996

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastrale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività				
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)		
							su valore in bilancio	su valore d'acquisto	su valore in bilancio	su valore d'acquisto	
ENPALS (12)											
Immobili da reddito locati a terzi	246.325	13.460	246.325	n.d.	10.753	3.279	4,37	79,89	-	1,33	24,35
adibiti ad usi abitativi	110.498	6.038	110.498	n.d.	3.001	-	2,72	49,70	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	32.599	1.781	32.599	n.d.	6.641	-	20,37	372,88	-	-	-
adibiti ad altri usi	103.228	5.641	103.228	n.d.	1.111	-	1,08	19,70	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	30.054	1.842	30.054	n.d.	304	-1.575	1,01	18,51	-	-5,24	-95,92
adibiti a uffici	30.054	1.842	30.054	n.d.	304	-1.575	1,01	18,51	-	-5,24	-95,92
Terreni agricoli	110	176	110	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni agricoli)	276.379	15.102	276.379	n.d.	11.057	1.704	4,00	73,22	-	0,62	11,28
ENPAM (13)											
Immobili da reddito locati a terzi	3.745.400	3.536.200	4.858.600	n.d.	197.900	63.000	5,28	5,60	-	1,68	1,78
adibiti ad usi abitativi	1.106.000	1.024.400	2.202.500	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	1.060.000	991.100	1.147.800	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uffici	1.579.400	1.520.700	1.508.300	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	71.500	41.400	82.600	n.d.	700	-4.600	0,98	1,69	-	-6,43	-11,11
adibiti ad uffici e archivi	71.500	41.400	82.600	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Terreni edificabili	700	700	8.800	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Terreni agricoli	100	100	200	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni edificabili ed agricoli)	3.816.900	3.577.600	4.941.200	n.d.	198.600	58.400	5,20	5,55	-	1,53	1,63
ENTE NAZIONALE VETERINARI (14)											
Immobili da reddito locati a terzi	3.700	200	100	n.d.	100	100	2,70	50,00	-	2,70	50,00
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	11.000	500	100	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Immobili in corso di costruzione	2.400	-	-	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	14.700	700	200	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
FASC (15)											
Immobili da reddito locati a terzi	603.156	277.872	341.576	n.d.	16.553	7.433	2,74	5,96	-	1,23	2,67
adibiti ad usi abitativi	481.522	167.674	300.620	n.d.	12.562	5.378	2,61	7,49	-	1,12	3,21
adibiti ad usi commerciali	121.634	110.198	40.956	n.d.	3.990	2.055	3,28	3,62	-	1,69	1,86

TAVOLA 7
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 1996

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività					
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)			
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto		
INAIL (16)												
Immobili da reddito locati a terzi	2.706.900	2.548.900	3.897.400	7.780.000	234.500	19.500	8,66	9,20	3,01	0,72	0,77	0,25
1. classificati in base all'impiego												
- gestione industria	2.705.900	2.548.600	3.875.600	7.733.900	233.300	18.800	8,62	9,15	3,02	0,69	0,74	0,24
- gestione agricoltura	1.000	300	21.600	46.100	1.200	700	120,00	400,00	2,60	70,00	233,33	1,52
2. classificati in base alla destinazione adibiti ad usi commerciali												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	2.706.900	2.548.900	3.897.400	7.780.000	234.500	19.500	8,66	9,20	3,01	0,72	0,77	0,25
1. classificati in base all'impiego	1.110.400	991.900	932.200	2.721.000	102.000	48.100	9,19	10,28	3,75	4,33	4,85	1,77
- gestione industria	1.108.200	991.700	919.600	2.659.700	102.000	48.100	9,20	10,29	3,84	4,34	4,85	1,81
- gestione agricoltura	2.200	200	12.600	61.300	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. classificati in base alla destinazione adibiti ad uffici e centri medico-legali												
Immobili in corso di costruzione	1.110.400	991.900	932.200	2.721.000	102.000	48.100	9,19	10,28	3,75	4,33	4,85	1,77
1.188.900	1.188.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobili in corso di acquisizione	1.188.900	1.188.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. (senza immob. in corso di costruz./acquisiz.)	3.817.300	3.540.800	4.829.600	10.501.000	336.500	67.600	8,82	9,50	3,20	1,77	1,91	0,64
INARCASSA (17)												
Immobili da reddito locati a terzi	698.059	499.075	487.455	n.d.	37.718	7.582	5,48	7,58	-	1,10	1,52	-
adibiti ad usi abitativi	191.540	52.750	164.963	n.d.	6.434	n.d.	3,36	12,20	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	496.569	446.325	322.492	n.d.	31.284	n.d.	6,30	7,01	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	n.d.	n.d.	16.413	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-
Immobili in corso di acquisizione	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPDAI (18)												
Immobili da reddito locati a terzi	7.724.366	1.096.654	5.726.918	n.d.	193.865	-571	2,51	17,68	-	-0,01	-0,05	-
adibiti ad usi abitativi	5.885.558	n.d.	n.d.	n.d.	128.838	n.d.	2,19	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	1.838.808	n.d.	n.d.	n.d.	65.027	n.d.	3,54	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	99.828	12.271	47.447	n.d.	3.500	0	3,51	28,52	-	0,00	0,00	-
Terreni edificabili	63.510	1.641	41.258	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
Terreni agricoli	21.527	1.076	8.907	n.d.	172	172	0,80	15,99	-	0,80	15,99	-
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	7.824.194	1.108.925	5.774.365	n.d.	197.365	-571	2,52	17,80	-	-0,01	-0,05	-

TAVOLA 7
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 1996

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditi (%)					
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)			
							in bilancio	su valore d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su valore d'acquisto	su valore di mercato
IPOST (22)												
Immobili da reddito locati a terzi	113.523	n.d.	68.677	n.d.	7.198	-137	6,34	-	-	-0,12	-	-
1. classificati in base all'impiego												
- gestione burocrazia	62.960	62.960	50.620	-	3.362	2.542	5,34	5,34	-	4,04	4,04	-
- gestione mutualità	5.108	5.108	7.768	-	226	-610	4,43	4,43	-	-11,95	-11,95	-
- gestione assistenza ruolo	4.675	4.675	687	-	68	65	1,46	1,46	-	1,38	1,38	-
- gestione immobili	40.781	-	9.602	-	3.541	-2.133	8,68	-	-	-5,23	n.d.	-
2. classificati in base alla destinazione												
adibiti ad usi abitativi	19.426	-	-	-	1.316	-1.033	6,78	-	-	-5,32	-	-
adibiti ad usi commerciali	94.097	-	39.910	-	5.881	2.812	6,25	-	-	3,08	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	41.822	n.d.	18.538	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-
1. classificati in base all'impiego												
- gestione burocrazia	3.396	-	1.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- gestione mutualità	6.479	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- gestione assistenza ruolo	17.994	-	7.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- gestione immobili	13.953	-	6.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. classificati in base alla destinazione												
adibiti ad uffici	11.474	-	7.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad altri usi	30.348	-	8.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terreni agricoli	4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Totale (senza terreni agricoli)	155.345	n.d.	84.215	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
IPSEMA (23)												
Immobili da reddito locati a terzi	126.647	55.313	156.172	n.d.	9.113	2.369	7,20	16,48	-	1,87	4,28	-
adibiti ad usi abitativi	41.817	28.096	51.042	n.d.	2.077	-81	4,97	7,39	-	-0,19	-0,29	-
adibiti ad usi commerciali	68.127	25.065	85.276	n.d.	4.946	1.131	7,26	19,73	-	1,66	4,51	-
adibiti ad altri usi	16.703	2.152	19.854	n.d.	2.090	1.319	12,51	97,12	-	7,90	61,29	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	34.052	18.384	36.465	n.d.	2.035	-1.222	5,97	11,07	-	-3,59	-6,65	-
adibiti ad uffici	34.052	18.384	36.465	n.d.	2.035	-1.222	5,97	11,07	-	-3,59	-6,65	-
Terreni edificabili	31	6	40	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni edificabili)	160.699	73.697	192.637	n.d.	11.148	1.147	6,94	15,13	-	0,71	1,56	-
SPEDIZIONIERI DOGANALI (24)												
Immobili da reddito locati a terzi	23.265	23.148	937	92.050	2.308	614	9,92	9,97	2,51	2,64	2,65	0,67
adibiti ad usi abitativi	10.373	10.309	232	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	12.100	12.050	553	57.600	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	791	788	52	4.450	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uffici	791	788	52	4.450	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	24.056	23.936	989	96.500	2.308	614	9,59	9,64	2,39	2,55	2,57	0,64
VALORI MEDI (c)												
					13,09	22,11	2,97	2,81	7,02	7,02	7,02	0,94

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1997

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività					
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)			
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto		
QNAOSI (1)												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	72.573	-	52.717	72.573	3.718	3.424	5,12	-	5,12	4,72	-	4,72
adibiti ad uffici	72.573	-	52.717	72.573	3.718	3.424	5,12	-	5,12	4,72	-	4,72
Terreni agricoli	1.942	-	513	1.942	61	58	3,14	-	3,14	2,99	-	2,99
Totale	74.515	-	53.230	74.515	3.779	3.482	5,07	-	5,07	4,67	-	4,67
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI (2)												
Immobili da reddito locati a terzi	442.200	327.000	299.000	n.d.	24.100	9.800	5,45	7,37	-	2,22	3,00	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	3.600	100	3.400	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	445.800	327.100	302.400	n.d.	24.100	9.800	5,41	7,37	-	2,20	3,00	-
CASSA FORENSE (3)												
Immobili da reddito locati a terzi	630.734	251.183	558.272	n.d.	26.327	14.966	4,17	10,48	-	2,37	5,96	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	37.036	31.300	26.063	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	667.770	282.483	584.335	n.d.	26.327	14.966	3,94	9,32	-	2,24	5,30	-
CASSA GEOMETRI (4)												
Immobili da reddito locati a terzi	420.843	214.407	366.295	n.d.	18.199	-377	4,32	8,49	-	-0,09	-0,18	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	-	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	420.843	214.407	366.295	n.d.	18.199	-377	4,32	8,49	-	-0,09	-0,18	-
CASSA NOTARIATO (5)												
Immobili da reddito locati a terzi	927.400	336.800	653.500	927.400	36.900	16.100	3,98	10,96	3,98	1,74	4,78	1,74
adibiti ad usi abitativi	513.200	90.400	378.200	513.200	11.700	3.500	2,28	12,94	2,28	0,68	3,87	0,68
adibiti ad usi commerciali	108.800	78.500	78.500	108.800	8.400	3.900	7,72	10,70	7,72	3,58	4,97	3,58
adibiti ad uso uffici	305.400	167.900	196.800	305.400	16.800	8.700	5,50	10,01	5,50	2,85	5,18	2,85
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	21.400	200	11.600	21.400	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uso uffici	21.400	200	11.600	21.400	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobili in corso di acquisizione	6.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di acquisizione)	948.900	337.000	665.100	948.900	36.900	16.100	3,89	10,95	3,89	1,70	4,78	1,70

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1997

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività						
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)				
							in bilancio	su valore d'acquisto	in bilancio	su valore d'acquisto			
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (6)													
Immobili da reddito locati a terzi	400.800	387.700	409.400	n.d.	19.400	-3.800	4,84	5,00	-	-0,95	-	-0,98	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	61.300	54.400	11.000	n.d.	200	-2.000	0,33	0,37	-	-3,26	-	-3,68	-
Immobili in corso di acquisizione	22.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di acquisizione)	482.200	442.100	428.400	n.d.	19.600	-5.800	4,24	4,43	-	-1,25	-	-1,31	-
CONSULENTI DEL LAVORO (7)													
Immobili da reddito locati a terzi	112.400	70.500	62.200	n.d.	3.600	500	3,20	5,11	-	0,44	-	0,71	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	62.300	59.200	31.500	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	174.700	129.700	93.700	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENAM (8)													
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	60.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENASARCO (9)													
Immobili da reddito locati a terzi	6.806.364	2.926.475	4.795.390	6.883.014	210.089	57.089	3,09	7,18	3,05	0,84	-	1,95	0,83
adibiti ad usi abitativi	5.328.570	1.863.854	3.934.573	5.372.825	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	176.235	159.000	112.080	181.434	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uso uffici	1.063.459	863.721	600.134	1.088.855	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti a Sedi Universitarie	238.100	239.900	148.603	239.900	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	126.822	17.615	72.765	125.940	8.438	6.988	6,65	47,90	6,70	5,51	-	39,67	5,55
adibiti a Sedi istituzionali	126.822	17.615	72.765	125.940	8.438	6.988	6,65	47,90	6,70	5,51	-	39,67	5,55
Immobili in corso di costruzione	76.470	159.200	-	159.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	6.933.186	2.944.090	4.868.155	7.008.953	218.527	64.076	3,15	7,42	3,12	0,92	-	2,18	0,91
ENPAF (10)													
Immobili da reddito locati a terzi	54.238	54.238	544.992	637.280	18.898	5.178	34,84	34,84	2,97	9,55	-	9,55	0,81
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	488	488	5.505	6.057	22	0	4,50	4,50	0,36	0,00	-	0,00	0,00
Totale	54.726	54.726	550.497	643.337	18.920	5.178	34,57	34,57	2,94	9,46	-	9,46	0,80
ENPAIA (11)													
Immobili da reddito locati a terzi	787.419	393.464	690.981	n.d.	30.295	3.726	3,85	7,70	-	0,47	-	0,95	-
adibiti ad usi abitativi	502.808	224.263	469.695	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	284.811	169.201	221.286	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	20.890	1.549	20.890	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti a uffici	20.890	1.549	20.890	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Terreni agricoli	122	122	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni agricoli)	808.309	395.013	711.871	n.d.	30.295	3.726	3,75	7,67	-	0,46	-	0,94	-

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1997

	Reddittività												
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Rendimenti lordi (%)			Rendimenti netti (%)			
							in bilancio	su valore d'acquisto	in bilancio	su valore d'acquisto	in bilancio	su valore d'acquisto	
ENFALS (12)													
Immobili da reddito locati a terzi	246.325	13.460	246.325	n.d.	9.000	-1.181	3,65	66,86	-	-0,48	-	-8,77	-
adibiti ad usi abitativi	110.498	6.038	110.498	n.d.	2.276	-	2,06	37,69	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	32.599	1.781	32.599	n.d.	4.367	-	13,40	245,20	-	-	-	-	-
adibiti ad altri usi	103.228	5.641	103.228	n.d.	2.357	-	2,28	41,78	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	30.054	1.842	30.054	n.d.	304	-3.469	1,01	18,51	-	-11,54	-	-211,27	-
adibiti a uffici	30.054	1.842	30.054	n.d.	304	-3.469	1,01	18,51	-	-11,54	-	-211,27	-
Terreni agricoli	110	176	110	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni agricoli)	276.379	15.102	276.379	n.d.	9.304	-4.650	3,37	61,61	-	-1,68	-	-30,79	-
ENPAM (13)													
Immobili da reddito locati a terzi	4.886.500	3.538.200	4.886.500	n.d.	205.600	68.100	4,21	5,81	-	1,39	-	1,93	-
adibiti ad usi abitativi	2.348.800	1.024.400	2.348.800	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	1.032.700	991.100	1.032.700	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uffici	1.505.000	1.520.700	1.505.000	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	57.600	41.400	57.600	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uffici e archivi	57.600	41.400	57.600	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobili in corso di costruzione	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terreni edificabili	700	700	-	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza imm. in costruz. e terreni edifice.)	4.944.100	3.577.600	4.944.100	n.d.	205.600	68.100	4,16	5,75	-	1,38	-	1,90	-
ENTE NAZIONALE VETERINARI (14)													
Immobili da reddito locati a terzi	2.900	200	100	n.d.	100	100	3,45	50,00	-	3,45	-	50,00	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	11.000	500	100	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobili in corso di costruzione	3.900	-	-	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	13.900	700	200	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASC (15)													
Immobili da reddito locati a terzi	573.291	273.839	329.190	n.d.	15.443	7.127	2,69	5,84	-	1,24	-	2,60	-
adibiti ad usi abitativi	451.657	163.741	288.234	n.d.	12.484	5.427	2,76	7,62	-	1,20	-	3,31	-
adibiti ad usi commerciali	121.634	110.198	40.956	n.d.	2.959	1.701	2,43	2,69	-	1,40	-	1,54	-

TAVOLA 7

GESTIONE IMMOBILIARE

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1997

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività						
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)				
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto			
INAIL (16)													
Immobili da reddito locati a terzi	2.792.200	2.626.700	4.124.900	8.091.000	254.200	8.900	9,10	9,68	3,14	0,32	0,34	0,11	
1. classificati in base all'impiego													
- gestione industria	2.790.900	2.626.400	4.102.300	8.044.900	252.900	8.100	9,06	9,63	3,14	0,29	0,31	0,10	
2. classificati in base alla destinazione	1.300	300	22.600	46.100	1.300	800	100,00	433,33	2,82	61,54	266,67	1,74	
adibiti ad usi commerciali	2.792.200	2.626.700	4.124.900	8.091.000	254.200	8.900	9,10	9,68	3,14	0,32	0,34	0,11	
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	1.125.000	995.000	955.600	2.490.000	115.300	57.900	10,25	11,59	4,63	5,15	5,82	2,33	
1. classificati in base all'impiego													
- gestione industria	1.123.000	994.800	942.400	2.428.700	115.300	57.900	10,27	11,59	4,75	5,16	5,82	2,38	
- gestione agricoltura	2.000	200	13.200	61.300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. classificati in base alla destinazione	1.125.000	995.000	955.600	2.490.000	115.300	57.900	10,25	11,59	4,63	5,15	5,82	2,33	
adibiti ad uffici e centri medico-legali	146.600	146.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Immobili in corso di costruzione	1.810.800	1.810.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Immobili in corso di acquisizione	3.917.200	3.621.700	5.080.500	10.581.000	369.500	66.800	9,43	10,20	3,49	1,71	1,84	0,63	
Tot. (senza Immob. in corso di costruz./acquisiz.)													
INARCASSA (17)													
Immobili da reddito locati a terzi	713.833	535.217	530.636	n.d.	39.289	7.711	5,50	7,34	-	1,08	1,44	-	
adibiti ad usi abitativi	213.842	52.750	173.211	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	
adibiti ad usi commerciali	499.991	482.467	357.425	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	15.858	2.782	17.234	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	
Immobili in corso di acquisizione	684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. (senza Immob. in corso di acquisizione)	729.491	537.999	547.870	n.d.	39.289	7.711	5,39	7,30	-	1,06	1,43	-	
INPDAl (18)													
Immobili da reddito locati a terzi	7.724.366	1.096.654	5.957.045	n.d.	214.179	2.896	2,77	19,53	-	0,04	0,26	-	
adibiti ad usi abitativi	5.895.556	n.d.	n.d.	n.d.	144.277	n.d.	2,45	-	-	-	-	-	
adibiti ad usi commerciali	1.838.808	n.d.	n.d.	n.d.	69.902	n.d.	3,80	-	-	-	-	-	
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	99.828	12.271	49.819	n.d.	3.500	0	3,51	28,52	-	0,00	0,00	-	
Terreni edificabili	53.510	1.641	41.258	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terreni agricoli	21.527	1.076	11.134	n.d.	40	40	0,19	3,72	-	0,19	3,72	-	
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	7.824.194	1.108.925	6.006.864	n.d.	217.679	2.896	2,78	19,63	-	0,04	0,26	-	

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1997

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività												
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)										
							in bilancio	di mercato	in bilancio	di mercato	su valore d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su valore d'acquisto					
INPDAP (19)																			
immobili da reddito locati a terzi	12.660.000	12.660.000	n.d.	31.700.000	532.000	194.120	4,20	4,20	1,68	1,53	1,53	0,61							
1 classificati in base all'impiego																			
- Enpaa	3.422.000	3.422.000	-	8.600.000	113.000	41.140	3,30	3,30	1,31	1,20	1,20	0,48							
- Inadep	5.237.000	5.237.000	-	13.100.000	150.000	29.000	2,86	2,86	1,15	0,55	0,55	0,22							
- I.I.P.P.	51.000	51.000	-	100.000	1.000	-20	1,96	1,96	1,00	-0,04	-0,04	-0,02							
	3.950.000	3.950.000	-	9.900.000	268.000	124.000	6,78	6,78	2,71	3,14	3,14	1,25							
INPCI (20)																			
immobili da reddito locati a terzi	1.230.432	566.350	797.468	1.230.432	35.607	20.457	2,99	2,99	6,29	2,89	1,66	1,66							
adibiti ad usi abitativi	963.381	399.160	562.120	963.381	22.845	12.985	2,37	2,37	5,72	2,37	1,35	1,35							
adibiti ad usi commerciali	267.051	167.190	205.348	267.051	12.762	7.472	4,78	4,78	7,63	4,78	2,80	4,47							
immobili strumentali adibiti ad usi diretti	27.000	2.548	13.140	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-							
adibiti ad usi commerciali	27.000	2.548	13.140	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-							
Totale	1.257.432	568.897	810.608	1.257.432	35.607	20.457	2,93	2,93	6,26	2,83	1,63	1,63							
INPS (21)																			
immobili da reddito locati a terzi	55.049	55.049	n.d.	2.220.041	79.296	-5.467	144,05	144,05	3,57	-9,93	-9,93	-0,25							
- derivanti da impieghi unitari	47.046	47.046	-	2.028.264	71.814	-3.084	152,65	152,65	3,54	-6,56	-6,56	-0,15							
- derivanti da gestioni interni all'istituto	8.003	8.003	-	191.777	7.482	-2.383	93,49	93,49	3,90	-29,78	-29,78	-1,24							
immobili strumentali adibiti ad usi diretti	476.724	476.724	n.d.	4.118.954	33.018	n.d.	6,93	6,93	0,80	-	-	-							
1 classificati in base all'impiego																			
- derivanti da impieghi unitari	476.577	476.577	-	4.105.236	33.008	-	6,93	6,93	0,80	-	-	-							
- derivanti da gestioni interni all'istituto	147	147	-	13.718	10	-	6,80	6,80	0,07	-	-	-							
1. classificati in base alla destinazione																			
- adibiti ad uffici	474.827	474.827	-	3.891.686	32.898	-	6,93	6,93	0,85	-	-	-							
- stabilimenti termali e case di riposo	1.897	1.897	-	227.267	120	-	6,33	6,33	0,05	-	-	-							
immobili in corso di costruzione	16.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	531.773	531.773	n.d.	6.338.995	112.314	n.d.	21,12	21,12	1,77	-	-	-							

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1997

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastrale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività							
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)					
							su valore d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su valore d'acquisto				
IPOST (22)														
Immobili da reddito locati a terzi	113.534	n.d.	68.677	n.d.	7.245	-718	6,38	-	-	-0,63	-	-	-	-
1. classificati in base all'impiego														
- gestione buonuscita	62.960	62.960	50.620	-	3.418	2.377	5,43	5,43	-	3,78	3,78	-	-	-
- gestione mutualità	5.108	5.108	7.768	-	217	-819	4,25	4,25	-	-12,13	-12,13	-	-	-
- gestione assistenza ruolo	4.675	4.675	687	-	89	66	1,49	1,49	-	1,41	1,41	-	-	-
- gestione immobili	40.792	-	9.602	-	3.541	-2.541	8,68	-	-	-6,23	-	-	-	-
2. classificati in base alla destinazione														
adibiti ad usi abitativi	19.374	-	-	-	1.316	-856	6,79	-	-	-4,42	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	94.097	-	39.910	-	5.929	2.309	6,30	-	-	2,45	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	41.822	n.d.	15.538	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
1. classificati in base all'impiego														
- gestione buonuscita	3.396	-	1.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- gestione mutualità	6.479	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- gestione assistenza ruolo	17.994	-	7.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- gestione immobili	13.953	-	6.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. classificati in base alla destinazione														
adibiti ad usi abitativi	11.474	-	7.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad altri usi	30.348	-	8.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terreni agricoli	4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni agricoli)	155.356	n.d.	84.215	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
IPSEMA (23)														
Immobili da reddito locati a terzi	126.742	55.313	158.488	n.d.	8.535	1.321	6,73	15,43	-	1,04	2,39	-	-	-
adibiti ad usi abitativi	41.821	28.096	50.811	n.d.	2.097	-244	5,01	7,46	-	-0,58	-0,87	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	68.166	25.065	85.615	n.d.	4.339	183	6,36	17,31	-	0,27	0,73	-	-	-
adibiti ad altri usi	16.755	2.152	20.062	n.d.	2.099	1.382	12,53	97,54	-	8,25	64,22	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	34.191	18.384	36.810	n.d.	2.049	-892	5,99	11,14	-	-2,02	-3,76	-	-	-
adibiti ad uffici	34.191	18.384	36.810	n.d.	2.049	-892	5,99	11,14	-	-2,02	-3,76	-	-	-
Terreni edificabili	31	6	40	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni edificabili)	160.933	73.697	193.098	n.d.	10.583	629	6,58	14,36	-	0,39	0,85	-	-	-
SPEDIZIONIERI DOGANALI (24)														
Immobili da reddito locati a terzi	23.389	23.265	837	92.050	2.646	878	11,31	11,37	2,87	3,75	3,77	0,95	-	-
adibiti ad usi abitativi	10.436	10.374	232	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	12.113	12.101	553	57.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	835	791	52	4.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uffici	835	791	52	4.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	24.224	24.056	889	96.500	2.646	878	10,92	11,00	2,74	3,62	3,65	0,91	-	-
VALORI MEDI (c)														
					12,49	21,11	3,02	0,96	3,57	0,81				

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività: (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1998

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività				
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)		
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su prezzo d'acquisto	
ONAOISI (1)											
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	76.438	-	52.717	76.438	3.718	3.329	4,86	-	4,86	-	4,36
adibiti ad uffici	76.438	-	52.717	76.438	3.718	3.329	4,86	-	4,86	-	4,36
Terreni agricoli	1.942	-	513	1.942	61	58	3,14	-	3,14	-	2,99
Totale	78.380	-	53.230	78.380	3.779	3.387	4,82	-	4,82	-	4,32
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI (2)											
Immobili da reddito locati a terzi	438.900	327.000	331.500	n.d.	25.800	5.100	5,88	7,89	-	1,16	1,56
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	8.000	100	3.400	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	446.900	327.100	334.900	n.d.	25.800	5.100	5,77	7,89	-	1,14	1,56
CASSA FORENSE (3)											
Immobili da reddito locati a terzi	632.761	251.183	558.272	n.d.	28.643	16.250	4,53	11,40	-	2,57	6,47
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	40.363	37.036	26.063	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	673.124	288.219	584.335	n.d.	28.643	16.250	4,26	9,94	-	2,41	5,64
CASSA GEOMETRI (4)											
Immobili da reddito locati a terzi	423.183	216.747	357.709	n.d.	17.998	-2.506	4,25	8,30	-	-0,59	-1,16
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	423.183	216.747	357.709	n.d.	17.998	-2.506	4,25	8,30	-	-0,59	-1,16
CASSA NOTARIATO (5)											
Immobili da reddito locati a terzi	927.400	336.800	653.500	927.400	37.193	17.900	4,01	11,04	4,01	1,93	5,31
adibiti ad usi abitativi	513.200	90.400	378.200	513.200	12.010	3.700	2,34	13,29	2,34	0,72	4,09
adibiti ad usi commerciali	108.800	78.500	78.500	108.800	8.170	4.100	7,51	10,41	7,51	3,77	5,22
adibiti ad uso uffici	305.400	167.900	196.800	305.400	17.013	10.100	5,57	10,13	5,57	3,31	6,02
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	21.400	200	11.600	21.400	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uso uffici	21.400	200	11.600	21.400	-	-	-	-	-	-	-
Immobili in corso di acquisizione	9.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di acquisizione)	948.800	337.000	665.100	948.800	37.193	17.900	3,92	11,04	3,92	1,89	5,31

TAVOLA 7

GESTIONE IMMOBILIARE

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1998

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività						
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)				
							in bilancio	di acquisto	in bilancio	di acquisto			
CASSA RAGIONIERI E PERTI COMMERCIALI (6)													
Immobili da reddito locati a terzi	428.900	409.700	425.000	n.d.	20.200	-2.800	4,71	4,93	-	-0,65	-	-0,68	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	57.800	51.100	4.100	n.d.	400	-1.400	0,69	0,78	-	-2,42	-	-2,74	-
Immobili in corso di acquisizione	61.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di acquisizione)	486.700	460.800	429.100	n.d.	20.600	-4.200	4,23	4,47	-	-0,86	-	-0,91	-
CONSULENTI DEL LAVORO (7)													
Immobili da reddito locati a terzi	128.500	83.500	90.900	n.d.	4.600	500	3,58	5,51	-	0,39	-	0,60	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	62.300	59.200	31.500	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	190.800	142.700	122.400	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENAM (8)													
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	60.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENASARCO (9)													
Immobili da reddito locati a terzi	6.081.704	3.112.675	4.795.390	6.678.956	234.109	89.563	3,95	7,52	3,51	1,47	2,88	1,34	-
adibiti ad usi abitativi	4.667.098	1.863.854	3.934.573	5.089.518	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	176.235	189.000	112.080	284.018	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uso uffici	691.375	690.721	600.134	917.590	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti a Sedi Universitarie	346.996	399.100	146.603	407.830	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	98.658	17.615	72.765	101.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti a Sedi istituzionali	98.658	17.615	72.765	101.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	6.180.362	3.130.290	4.868.155	6.790.501	234.109	89.563	3,79	7,48	3,45	1,45	2,86	1,32	-
ENPAF (10)													
Immobili da reddito locati a terzi	54.238	54.238	544.992	637.280	19.144	3.546	35,30	35,30	3,00	6,54	6,54	0,56	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	488	488	5.505	6.057	22	0	4,50	4,50	0,36	0,00	0,00	0,00	-
Totale	54.726	54.726	550.497	643.337	19.166	3.546	35,02	35,02	2,98	6,48	6,48	0,55	-
ENPAIA (11)													
Immobili da reddito locati a terzi	787.755	393.464	690.981	n.d.	30.779	3.734	3,91	7,82	-	0,47	0,95	-	-
adibiti ad usi abitativi	502.931	224.263	469.695	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	284.824	169.201	221.286	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	20.890	1.549	20.890	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
adibiti a uffici	20.890	1.549	20.890	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Terreni agricoli	122	122	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni agricoli)	808.645	395.013	711.871	n.d.	30.779	3.734	3,81	7,79	-	0,46	0,95	-	-

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1998

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività						
							su valore in bilancio		su prezzo di mercato		su valore d'acquisto		su valore di mercato
							(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
ENPALS (12)													
Immobili da reddito locati a terzi	246.325	13.460	246.325	n.d.	9.223	-869	3,74	68,52	-	-0,35	-6,46		
adibiti ad usi abitativi	110.498	6.038	110.498	n.d.	2.354	-	2,13	38,99	-	-	-		
adibiti ad usi commerciali	32.599	1.781	32.599	n.d.	4.409	-	13,52	247,56	-	-	-		
adibiti ad altri usi	103.228	5.641	103.228	n.d.	2.460	-	2,38	43,61	-	-	-		
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	30.054	1.642	30.054	n.d.	304	-3.604	1,01	18,51	-	-11,99	-219,49		
adibiti a uffici	30.054	1.642	30.054	n.d.	304	-3.604	1,01	18,51	-	-11,99	-219,49		
Terreni agricoli	110	176	110	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
Totale (senza terreni agricoli)	276.379	15.102	276.379	n.d.	9.527	-4.473	3,45	63,08	-	-1,62	-29,52		
ENPAM (13)													
Immobili da reddito locati a terzi	5.789.200	4.432.500	5.439.300	n.d.	205.000	59.800	3,54	4,62	-	1,03	1,35		
adibiti ad usi abitativi	2.560.200	1.233.800	2.592.800	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
adibiti ad usi commerciali	1.106.900	1.065.300	1.071.500	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
adibiti ad uffici	2.122.100	2.133.400	1.775.000	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	57.800	41.400	57.600	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
adibiti ad uffici e archivi	57.800	41.400	57.600	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
Immobili in corso di costruzione	13.000	13.000	-	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
Terreni edificabili	700	700	-	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
Totale (senza imm. in costruz. e terreni edific.)	5.847.000	4.473.900	5.496.900	n.d.	205.000	59.800	3,51	4,58	-	1,02	1,34		
ENTE NAZIONALE VETERINARI (14)													
Immobili da reddito locati a terzi	2.900	200	100	n.d.	100	100	3,45	50,00	-	3,45	50,00		
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	14.900	500	100	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
Immobili in corso di costruzione	-	-	-	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	17.800	700	200	n.d.	-	-	-	-	-	-	-		
FASC (15)													
Immobili da reddito locati a terzi	549.135	294.251	327.012	n.d.	13.711	6.297	2,50	4,66	-	1,15	2,14		
adibiti ad usi abitativi	401.062	157.614	281.758	n.d.	10.206	4.690	2,54	6,48	-	1,17	2,98		
adibiti ad usi commerciali	148.073	136.637	45.254	n.d.	3.505	1.607	2,37	2,56	-	1,09	1,18		

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1998

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Reddittività						
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)				
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto			
INAIL (16)													
Immobili da reddito locati a terzi	3.214.800	2.999.200	4.236.600	8.416.600	274.100	1.700	8,53	9,14	3,26	0,05	0,06	0,02	
1. classificati in base all'impiego													
- gestione industria	3.212.100	2.998.900	4.214.000	8.370.400	271.700	-100	8,46	9,06	3,25	0,00	0,00	0,00	
- gestione agricoltura	2.700	300	22.600	46.100	2.400	1.800	88,89	800,00	5,21	66,67	800,00	3,90	
2. classificati in base alla destinazione													
adibiti ad usi commerciali	3.214.800	2.999.200	4.236.600	8.416.600	274.100	1.700	8,53	9,14	3,26	0,05	0,06	0,02	
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	1.180.800	1.025.300	984.400	2.152.600	118.400	54.500	10,03	11,55	5,50	4,62	5,32	2,53	
1. classificati in base all'impiego													
- gestione industria	1.178.200	1.025.100	971.200	2.152.600	118.400	54.500	10,05	11,55	5,50	4,63	5,32	2,53	
- gestione agricoltura	2.600	200	13.200	n.d.			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
2. classificati in base alla destinazione													
adibiti ad uffici e centri medico-legali	1.180.800	1.025.100	984.400	2.152.600	118.400		10,03	11,55	5,50	#VALOREI	#VALOREI	#VALOREI	
Immobili in corso di acquisizione/costruzione	1.876.600	1.889.700	-	256.300									
Tot. (senza immob. in corso di costruz./acquisiz.)	4.395.600	4.024.500	5.221.000	10.569.100	392.500	56.200	8,93	9,75	3,71	1,28	1,40	0,53	
INARCASSA (17)													
Immobili da reddito locati a terzi	836.962	628.267	598.118	n.d.	48.928	12.416	5,85	7,79	-	1,48	1,98	-	
adibiti ad usi abitativi	-	52.750	-	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	
adibiti ad usi commerciali	15.656	2.782	17.234	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	-	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	
Immobili in corso di acquisizione	852.620	631.049	615.352	n.d.	48.928	12.416	5,74	7,75	-	1,46	1,97	-	
Tot. (senza immob. in corso di acquisizione)													
INPDAl (18)													
Immobili da reddito locati a terzi	7.740.116	1.103.674	5.046.735	n.d.	204.599	-19.116	2,64	18,54	-	-0,26	-1,73	-	
adibiti ad usi abitativi	5.885.558	n.d.	n.d.	n.d.	143.654	n.d.	2,44	-	-	-	-	-	
adibiti ad usi commerciali	1.854.558	n.d.	n.d.	n.d.	60.945	n.d.	3,29	-	-	-	-	-	
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	84.078	5.251	44.032	n.d.	2.800	0	3,33	53,32	-	0,00	0,00	-	
Terreni edificabili	53.510	1.641	41.258	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terreni agricoli	21.527	1.076	11.134	n.d.	83	83	0,39	7,71	-	0,39	7,71	-	
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	7.924.194	1.108.925	6.096.767	n.d.	207.399	-19.116	2,65	18,70	-	-0,24	-1,72	-	

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1998

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività					
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)			
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto		
INPDAP (19)	12.660.000	12.660.000	n.d.	31.700.000	495.000	107.000	3,91	3,91	1,56	0,85	0,85	0,34
Immobili da reddito locati a terzi												
1. classificati in base all'impiego												
- Enpas	3.422.000	3.422.000	-	8.600.000	112.000	21.000	3,27	3,27	1,30	0,61	0,61	0,24
- Inadel	5.237.000	5.237.000	-	13.100.000	150.000	30.000	2,86	2,86	1,15	0,57	0,57	0,23
- Enpdap	51.000	51.000	-	100.000	1.000	0	1,96	1,96	1,00	0,00	0,00	0,00
- I.P.P.	3.950.000	3.950.000	-	9.900.000	232.000	56.000	5,87	5,87	2,34	1,42	1,42	0,57
INPGI (20)												
Immobili da reddito locati a terzi	1.231.520	566.350	797.468	1.231.520	32.850	15.844	2,67	2,67	2,67	1,29	1,29	1,29
adibiti ad usi abitativi	929.028	399.180	592.120	929.028	26.106	13.734	2,81	2,81	2,81	1,48	1,48	1,48
adibiti ad usi commerciali	302.492	167.190	205.348	302.492	6.744	2.110	2,23	2,23	2,23	0,70	0,70	0,70
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	27.000	2.648	13.140	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	27.000	2.648	13.140	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.258.520	566.897	810.608	1.258.520	32.850	15.844	2,61	2,61	2,61	1,26	1,26	1,26
INPS (21)												
Immobili da reddito locati a terzi	80.074	80.074	n.d.	2.305.506	84.005	-3.471	104,91	104,91	3,64	-4,33	-4,33	-0,15
- derivanti da impieghi unitari	49.533	49.533	-	2.055.719	73.980	-1.715	149,36	149,36	3,60	-3,46	-3,46	-0,08
- derivanti da gestioni interne all'Istituto	30.541	30.541	-	249.787	10.025	-1.756	32,83	32,83	4,01	-5,75	-5,75	-0,70
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	475.072	475.072	n.d.	4.123.329	32.947	n.d.	6,94	6,94	0,80	-	-	-
1. classificati in base all'impiego												
- derivanti da impieghi unitari	474.075	474.075	-	4.106.798	32.878	-	6,94	6,94	0,80	-	-	-
- derivanti da gestioni interne all'Istituto	997	997	-	16.531	69	-	6,92	6,92	0,42	-	-	-
1. classificati in base alla destinazione												
- adibiti ad uffici	473.174	473.174	-	3.895.409	32.827	-	6,94	6,94	0,84	-	-	-
- stabilimenti termali e case di riposo	1.856	1.898	-	227.920	120	-	6,47	6,47	0,05	-	-	-
Immobili in corso di costruzione	19.425	19.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	555.146	555.146	n.d.	5.428.835	115.953	n.d.	21,07	21,07	1,82	-	-	-

TAVOLA 7

GESTIONE IMMOBILIARE

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1998

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastrale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività						
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)				
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto			
IPOST (22)	123,817	87,083	281,085	n.d.	8,555	2,756	7,72	10,97	-	2,23	3,16	-	
Immobili da reddito locali a terzi													
1. classificati in base all'impiego													
- gestione buconuscita	62,960	62,419	50,620	-	3,289	2,239	5,22	5,27	-	3,56	3,59	-	
- gestione mutualità	5,108	5,045	7,818	-	221	54	4,33	4,39	-	1,06	1,08	-	
- gestione assistenza ruolo	4,675	4,675	1,221	-	70	27	1,51	1,51	-	0,58	0,58	-	
- gestione immobili	40,649	4,520	166,519	-	3,122	-678	7,68	69,06	-	-1,87	-15,00	-	
- gestione cassa integrativa	10,425	10,425	54,906	-	2,853	1,114	27,36	27,36	-	10,68	10,68	-	
2. classificati in base alla destinazione													
adibiti ad usi abitativi	25,266	8,710	126,246	-	2,478	-506	9,81	26,44	-	-2,00	-5,81	-	
adibiti ad usi commerciali	98,550	78,373	154,836	-	7,079	3,264	7,18	9,03	-	3,31	4,16	-	
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	43,618	29,650	15,485	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	
1. classificati in base all'impiego													
- gestione buconuscita	5,193	1,389	1,681	-	129	-	-	-	-	-	-	-	
- gestione mutualità	6,479	6,396	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- gestione assistenza ruolo	17,994	12,964	6,164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- gestione immobili	13,953	8,901	6,699	-	783	-	-	-	-	-	-	-	
2. classificati in base alla destinazione													
adibiti ad uffici	11,474	-	7,234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
adibiti ad altri usi	32,144	-	8,252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terreni agricoli	4	4	2	n.d.	2	2	45,88	45,88	-	45,88	45,88	-	
Totale (senza terreni agricoli)	167,435	n.d.	296,571	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-	
IPSEMA (23)													
Immobili da reddito locali a terzi	120,084	55,185	153,879	n.d.	8,991	1,459	7,49	16,29	-	1,21	2,64	-	
adibiti ad usi abitativi	49,655	29,248	50,811	n.d.	2,697	-	5,43	9,22	-	-	-	-	
adibiti ad usi commerciali	70,429	25,937	103,068	n.d.	6,294	-	8,94	24,27	-	-	-	-	
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	45,419	23,664	37,301	n.d.	3,179	15	7,00	13,43	-	0,03	0,06	-	
adibiti ad uffici	45,419	23,664	37,301	n.d.	3,179	15	7,00	13,43	-	0,03	0,06	-	
Terreni edificabili	31	6	40	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale (senza terreni edificabili)	165,503	78,849	191,180	n.d.	12,170	1,474	7,35	15,43	-	0,99	1,87	-	
SPEDIZIONIERI DOGANALI (24)													
Immobili da reddito locali a terzi													
adibiti ad usi abitativi													
adibiti ad usi commerciali													
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti													
adibiti ad uffici													
Totale													
VALORI MEDI (c)							11,34	20,04	3,09	1,02	3,75	0,76	

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE
 Consistenza, redditi e proventi patrimoniali: indicatori di redditività (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1999

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastrale	Valore di mercato	Reddito tordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività			
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)	
							in bilancio	su valore	in bilancio	su valore
					d'acquisto	di mercato	d'acquisto	di mercato		
ONAOSSI (1)										
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	83.911	-	43.700	83.911	3.500	3.105	4,17	4,17	3,70	3,70
adibiti ad uffici	83.911	-	43.700	83.911	3.500	3.105	4,17	4,17	3,70	3,70
Terreni agricoli	1.915	-	250	1.915	61	58	3,19	3,19	3,03	3,03
Totale	85.826	-	43.950	85.826	3.561	3.163	4,15	4,15	3,69	3,69
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI (2)										
Immobili da reddito locati a terzi	442.500	329.800	332.800	n.d.	22.800	4.600	5,11	6,85	-	1,04
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	8.000	100	3.400	n.d.	-	-	-	-	-	-
Totale	450.500	329.900	336.200	n.d.	22.800	4.600	5,02	6,85	-	1,02
CASSA FORENSE (3)										
Immobili da reddito locati a terzi	635.406	251.183	n.d.	n.d.	29.966	18.418	4,72	11,93	-	2,90
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	41.459	37.036	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-	-
Totale	676.865	288.219	n.d.	n.d.	29.966	18.418	4,43	10,40	-	2,72
CASSA GEOMETRI (4)										
Immobili da reddito locati a terzi	660.485	454.049	475.674	n.d.	29.424	1.108	4,45	6,48	-	0,17
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	660.485	454.049	475.674	n.d.	29.424	1.108	4,45	6,48	-	0,17
CASSA NOTARIATO (5)										
Immobili da reddito locati a terzi	928.600	340.300	653.600	928.600	37.220	18.230	4,01	10,94	4,01	1,96
adibiti ad usi abitativi	513.000	90.500	378.200	513.200	13.310	8.230	2,59	14,71	2,59	1,60
adibiti ad usi commerciali	108.800	78.500	78.600	108.800	8.100	2.430	7,44	10,32	7,44	2,23
adibiti ad uso uffici	306.800	171.300	196.800	306.800	15.810	7.570	5,15	9,23	5,15	2,47
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	21.400	200	11.600	21.400	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uso uffici	21.400	200	11.600	21.400	-	-	-	-	-	-
Immobili in corso di acquisizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di acquisizione)	950.000	340.500	665.200	950.200	37.220	18.230	3,92	10,93	3,92	1,92

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali: indicatori di redditività (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1999

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastrale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività			
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)	
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (6)										
Immobili da reddito locati a terzi	461.700	439.500	433.300	n.d.	20.600	1.200	4,46	4,69	0,26	0,27
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	59.200	51.100	4.100	n.d.	400	0	0,68	0,78	0,00	0,00
Immobili in corso di acquisizione	73.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di acquisizione)	520.900	490.600	437.400	n.d.	21.000	1.200	4,03	4,28	0,23	0,24
CONSULENTI DEL LAVORO (7)										
Immobili da reddito locati a terzi	134.900	83.500	73.100	n.d.	5.100	1.600	3,78	6,11	1,19	1,92
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	62.400	59.200	51.700	n.d.	-	-	-	-	-	-
Totale	197.300	142.700	124.800	n.d.	-	-	-	-	-	-
ENAM (8)										
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENASARCO (9)										
Immobili da reddito locati a terzi	6.679.316	3.112.675	4.855.681	6.679.956	245.400	69.934	3,67	7,88	1,05	2,24
adibiti ad usi abitativi	5.089.518	1.863.854	3.950.150	5.089.518	n.d.	n.d.	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	264.018	159.000	112.080	264.018	n.d.	n.d.	-	-	-	-
adibiti ad uso uffici	917.950	690.721	624.198	917.590	n.d.	n.d.	-	-	-	-
adibiti a Sedi Universitarie	407.830	399.100	169.453	407.630	n.d.	n.d.	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	101.545	17.615	72.765	101.545	-	-	-	-	-	-
adibiti a Sedi istituzionali	101.545	17.615	72.765	101.545	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	6.780.861	3.130.290	4.928.646	6.780.501	245.400	69.934	3,62	7,84	1,03	2,23
ENPAF (10)										
Immobili da reddito locati a terzi	54.463	54.463	544.992	637.280	19.144	992	35,15	35,15	1,82	1,82
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	488	488	5.505	6.057	22	0	4,50	4,50	0,00	0,00
Totale	54.951	54.951	550.497	643.337	19.166	992	34,88	34,88	1,81	1,81
ENPAIA (11)										
Immobili da reddito locati a terzi	756.746	393.464	661.144	n.d.	31.365	3.366	4,14	7,97	0,44	0,86
adibiti ad usi abitativi	473.250	228.157	438.962	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	283.496	167.307	222.162	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	22.144	1.549	20.890	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-
adibiti a uffici	22.144	1.549	20.890	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-
Terreni agricoli	122	122	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-
Totale (senza terreni agricoli)	778.890	395.013	682.034	n.d.	31.365	3.366	4,03	7,94	0,43	0,85

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali: indicatori di redditività (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1999

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastrale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività			
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)	
							su valore in bilancio	su valore d'acquisto	su valore di mercato	su valore d'acquisto
ENPALS (12) (Dati 98)										
Immobili da reddito locati a terzi	246.325	13.460	246.325	n.d.	9.223	-869	3,74	68,52	-0,35	-6,46
adibiti ad usi abitativi	110.489	6.038	110.489	n.d.	2.354	-	2,13	38,99	-	-
adibiti ad usi commerciali	32.589	1.761	32.589	n.d.	4.409	-	13,52	247,56	-	-
adibiti ad altri usi	103.228	5.641	103.228	n.d.	2.460	-	2,38	43,61	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	30.054	1.642	30.054	n.d.	304	-3.604	1,01	18,51	-	-11,99
adibiti a uffici	30.054	1.642	30.054	n.d.	304	-3.604	1,01	18,51	-	-11,99
Terreni agricoli	110	176	110	n.d.	-	-	-	-	-	-
Totale (senza terreni agricoli)	276.379	15.102	276.379	n.d.	9.527	-4.473	3,45	63,08	-	-1,62
ENPAM (13)										
Immobili da reddito locati a terzi	5.801.500	4.432.500	5.439.300	n.d.	223.500	1.500	3,85	5,04	-	0,03
adibiti ad usi abitativi	2.560.500	1.233.800	2.592.800	n.d.	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	1.109.300	1.085.300	1.071.500	n.d.	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uffici	2.131.700	2.133.400	1.775.000	n.d.	-	-	-	-	-	-
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	58.400	41.400	57.600	n.d.	-	-	-	-	-	-
adibiti ad uffici e archivi	58.400	41.400	57.600	n.d.	-	-	-	-	-	-
Immobili in corso di costruzione	59.300	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Terreni edificabili	700	700	-	n.d.	-	-	-	-	-	-
Totale (senza imm. in costruz. e terreni edific.)	5.859.900	4.473.900	5.496.900	n.d.	223.500	1.500	3,81	5,00	-	0,03
ENTE NAZIONALE VETERINARI (14)										
Immobili da reddito locati a terzi	2.900	200	100	n.d.	100	100	3,45	50,00	-	3,45
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	15.000	500	100	n.d.	-	-	-	-	-	-
Immobili in corso di costruzione	-	-	-	n.d.	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	17.900	700	200	n.d.	-	-	-	-	-	-
FASC (15)										
Immobili da reddito locati a terzi	485.346	263.094	287.771	n.d.	12.818	6.506	2,64	4,53	-	1,34
adibiti ad usi abitativi	337.273	146.457	242.517	n.d.	9.285	4.589	2,75	6,34	-	1,36
adibiti ad usi commerciali	148.073	136.637	45.254	n.d.	3.533	1.917	2,39	2,59	-	1,29

TAVOLA 7
GESTIONE IMMOBILIARE
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali: indicatori di redditività (valori espressi in milioni di lire)

Anno 1999

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastrale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività				
							Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)		
							in bilancio	su valore d'acquisto	in bilancio	su valore d'acquisto	
INPDAP (19)	12.994.100	n.d.	n.d.	n.d.	682.418	-2.735	5,25	-	-	-0,02	-
Immobili da reddito locati a terzi											
1. classificati in base all'impiego											
- Erpas	3.516.100	-	-	-	131.130	-11.126	3,73	-	-	-0,32	-
- Inadep	5.260.800	-	-	-	154.600	14.425	2,94	-	-	0,27	-
- Erpdep	51.500	-	-	-	2.388	-115	4,64	-	-	-0,22	-
- I.I.P.P.	4.163.700	-	-	-	394.300	-5.919	9,47	-	-	-0,14	-
INPGI (20)	1.234.558	565.882	796.343	1.234.558	36.630	18.272	2,97	6,47	2,97	1,48	3,23
Immobili da reddito locati a terzi											
adibiti ad usi abitativi	899.106	433.955	592.120	899.106	21.873	9.446	2,43	5,04	2,43	1,05	2,18
adibiti ad usi commerciali	335.452	131.927	204.223	335.452	14.757	8.826	4,40	11,19	4,40	2,63	6,69
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	27.641	2.548	13.140	27.641	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	27.641	2.548	13.140	27.641	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.262.199	568.430	809.483	1.262.199	36.630	18.272	2,90	6,44	2,90	1,45	3,21
INPS (21)	80.643	80.643	n.d.	2.395.506	83.565	-3.451	103,62	103,62	3,62	-4,28	-0,15
Immobili da reddito locati a terzi											
- derivanti da impieghi unitari	50.102	50.102	-	2.055.719	73.365	-1.882	146,43	146,43	3,57	-3,76	-0,09
- derivanti da gestioni interne all'istituto	30.541	30.541	-	249.787	10.200	-1.569	33,40	33,40	4,08	-5,14	-0,63
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	475.072	475.072	n.d.	4.123.329	32.773	n.d.	6,90	6,90	0,79	-	-
1. classificati in base all'impiego											
- derivanti da impieghi unitari	474.075	474.075	-	4.106.798	32.703	-	6,90	6,90	0,80	-	-
- derivanti da gestioni interne all'istituto	997	997	-	16.531	70	-	7,02	7,02	0,42	-	-
1. classificati in base alla destinazione											
- adibiti ad uffici	473.174	473.174	-	3.895.409	32.653	-	6,90	6,90	0,84	-	-
- stabili termali e case di riposo	1.898	1.898	-	227.920	120	-	6,32	6,32	0,05	-	-
Immobili in corso di costruzione	19.996	19.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (senza immobili in corso di costruzione)	555.716	555.716	n.d.	6.428.835	116.338	n.d.	20,93	20,93	1,81	-	-

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 7

(a) Per gli immobili adibiti ad usi diretti si tratta dei fitti figurativi ad essi imputabili.

(b) Al netto delle spese di gestione del patrimonio immobiliare (spese per il personale, di manutenzione, di amministrazione, compensi a società di gestione, quota di ammortamento dell'anno, ecc.) e delle imposte e tasse.

(c) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. Il valore medio si riferisce agli immobili da reddito locati a terzi.

(1) ONAOSI

Gli immobili derivano da impieghi unitari. L'Ente non possiede immobili locati a terzi. La valutazione ai prezzi di mercato non è stata fornita dall'Ente; i valori indicati si riferiscono alla valutazione corrente.

(2) CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

Gli immobili derivano da impieghi unitari. L'Ente non ha fornito la classificazione degli immobili in base alla destinazione. Sulla base di stime dell'Ente relative al valore di mercato degli immobili, l'importo complessivo è risultato al 31/12/96 di oltre 400 miliardi.

(3) CASSA FORENSE

Gli immobili derivano da impieghi unitari. L'Ente non ha fornito la classificazione degli immobili in base alla destinazione.

(4) CASSA GEOMETRI

Gli immobili derivano da impieghi unitari.

(5) CASSA NOTARIATO

Gli immobili derivano da impieghi unitari. La stima degli immobili al valore di mercato è stata effettuata nel 1995 in occasione della trasformazione dell'Ente ed è stata recepita nel bilancio dell'anno successivo (1996).

(6) CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Gli immobili derivano da impieghi unitari. L'Ente non ha fornito la classificazione degli immobili in base alla destinazione. Il valore negativo del rendimento netto è dovuto al tasso di ammortamento pari al 3% del costo di acquisto.

(7) CONSULENTI DEL LAVORO

Gli immobili derivano da impieghi unitari. L'Ente non ha fornito la classificazione degli immobili in base alla destinazione.

(8) ENAM

Gli immobili derivano da impieghi unitari.

(9) ENASARCO

Gli immobili derivano da impieghi unitari.

(10) ENPAF

Dati non disponibili.

(11) ENPAIA

Gli immobili derivano da impieghi unitari.

(12) ENPALS

Gli immobili derivano da impieghi unitari. La voce "adibiti ad altri usi" si riferisce ad uffici, case di riposo e industria cinematografica.

(13) ENPAM

Gli immobili derivano da impieghi unitari.

(14) ENTE NAZIONALE VETERINARI

Gli immobili derivano da impieghi unitari. Gli immobili da reddito locati a terzi e gli immobili strumentali sono adibiti ad usi abitativi ed usi commerciali.

(15) FASC

Gli immobili derivano da impieghi unitari.

(16) INAIL

La valutazione ai prezzi di mercato risulta da una stima degli Uffici Tecnici dell'Istituto.

(17) INARCASSA

Gli immobili derivano da impieghi unitari.

(18) INPDAI

Gli immobili derivano da impieghi unitari. Gli immobili strumentali adibiti ad usi diretti sono adibiti ad uffici.

(19) INPDAP

L'Ente non ha indicato gli immobili strumentali adibiti ad usi diretti. L'Ente non ha fornito la classificazione degli immobili in base alla destinazione.

(20) INPGI

Gli immobili derivano da impieghi unitari.

(21) INPS

Per gli immobili da reddito locati a terzi l'Ente non ha fornito la classificazione in base alla destinazione. La valutazione ai prezzi di acquisto si identifica nel valore di bilancio. Per il valore di mercato non risultano disponibili stime specifiche; è stata pertanto indicata la valutazione corrente a fine anno. Per il 1999 i dati provengono dal bilancio preventivo aggiornato.

(22) IPOST

La voce "immobili adibiti a usi commerciali" comprende anche gli immobili adibiti a bar e alberghi. Per gli immobili strumentali adibiti ad usi diretti l'Ente non ha indicato i fitti figurativi.

(23) IPSEMA

Gli immobili derivano da impieghi unitari.

(24) SPEDIZIONIERI DOGANALI

La valutazione ai prezzi di mercato è stata effettuata nel 1992.

TAVOLA 8

Gestione mobiliare

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni)

Anno 1996

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo di acquisto (B)	Valore di mercato (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (F)		Utili o perdite da realizzo (G)		Plusvalenze o minusval. maturate (g) (I)	Interessi passivi (h) (L)	Oneri di gestione (M)
					loro/ netti (F)	loro/ netti (G)					
CASSA NOTARIATO (5)											
Attività finanziarie	404.200	-	-	7.400	16.000	15.000	12.600	12.600	3.500	-	1.700
Attività liquide (a)	18.100	-	-	-	1.200	800	-	-	-	-	-
Titoli (b)	38.800	37.600	38.200	14.000	3.800	3.300	12.600	12.000	3.500	-	-
Azioni e partecipazioni	258.500	79.800	258.500	-6.600	4.500	4.400	-	-	-	-	-
Crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	90.800	65.800	97.400	-	6.500	6.500	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (6)											
Attività finanziarie	288.000	-	-	-	18.800	14.300	-	-	-	-	4.500
Attività liquide (a)	106.600	-	-	-	8.700	6.400	-	-	-	-	-
Titoli (b)	112.000	112.600	n.d.	-	8.900	6.700	-	-	-	-	-
Azioni e partecipazioni	49.400	49.400	n.d.	-	1.200	1.200	-	-	-	-	-
Crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSULENTI DEL LAVORO (7)											
Attività finanziarie	143.000	-	-	4.400	10.700	8.400	500	500	-	-	n.d.
Attività liquide (a)	30.300	-	-	-	900	700	-	-	-	-	-
Titoli (b)	69.400	69.400	n.d.	4.400	7.100	5.800	500	500	-	-	-
Azioni e partecipazioni	1.000	1.000	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti	42.300	-	-	-	2.700	1.900	-	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENAM (8)											
Attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività liquide (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titoli (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azioni e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENAM (8)

Attività finanziarie

Attività liquide (a)

Titoli (b)

Azioni e partecipazioni

Crediti

Altri investimenti (c)

Passività finanziarie (d)

TAVOLA 8
Gestione mobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività - (valori espressi in milioni)

Anno 1999	Valore in portafoglio (A)	Prezzo di acquisto (B)	Valore di mercato (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (F)		Ultili o perdite da realizzo (G)	Plusvalenze o minusvalenze maturate (H)	Interessi passivi (I)	Oneri di gestione (M)
					lordi (E)	netti (F)				
INAIL (16)										
Attività finanziarie	2.560.300	-	-	-281.600	153.750	119.300	-	35.600	-	1.000
Attività liquide (a)	338.300	-	-	-	11.250	8.100	-	-	-	-
Titoli (b)	1.779.800	n.d.	1.782.800	-281.600	89.000	81.900	-	35.800	-	-
Azioni e partecipazioni	77.800	n.d.	309.400	-	10.700	10.700	-	-	-	-
Crediti	363.400	-	363.400	-	42.800	18.600	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INARCASSA (17)										
Attività finanziarie	2.234.017	-	-	154.537	100.071	87.584	66.993	58.619	125.513	2.003
Attività liquide (a)	35.522	-	-	-	1.566	1.366	-	-	-	-
Titoli (b)	1.947.491	1.947.491	2.046.106	27.289	94.994	83.146	30.093	26.332	115.433	-
Azioni e partecipazioni	251.004	251.003	268.497	127.248	3.511	3.072	36.900	32.287	10.080	-
Crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	5.216	-	-	-	-	-	-	-	-	0
INPDAl (18)										
Attività finanziarie	2.644.387	-	-	0	72.122	63.451	-	-	-	148
Attività liquide (a)	2.517.911	-	-	-	55.482	52.855	-	-	-	-
Titoli (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azioni e partecipazioni	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Crediti	128.446	-	-	-	16.660	10.496	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	37.447	-	-	-	-	-	-	-	1.464	-
INPDAP (19)										
Attività finanziarie	33.825.158	-	-	822.169	-	-	-	-	-	n.d.
Attività liquide (a)	1.095.791	-	-	n.d.	-	-	-	-	-	-
Titoli (b)	2.961.152	-	-	252.710	-	-	-	-	-	-
Azioni e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti	29.768.216	-	-	569.459	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	36.090.715	-	-	-	-	-	-	-	14.551	-

B. Indicatori di redditività del patrimonio mobiliare (valori percentuali)

CNAOSI	Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)				Rendimenti netti (al netto delle imposte)				Risultato di gestione finanziaria			
	Su attività finanziarie (v. in portafoglio)		Su titoli, azioni, altri investim. (valore di mercato)		Su attività finanziarie (v. in portafoglio)		Su titoli, azioni, altri investim. (valore di mercato)		Risultato lordo di gestione finanziaria		Risultato netto di gestione finanziaria	
	(E)+(G)+(Q)(A)	(E)+(G)+(Q)(A)	(E)+(G)+(Q)(C)	(E)+(G)+(Q)(C)	(F)+(H)+(O)(A)	(F)+(H)+(O)(A)	(F)+(H)+(O)(C)	(F)+(H)+(O)(C)	Attività finanz. totali (valore in portafoglio)	Attività - passività finanz. (valore in portafoglio)	Attività finanz. totali (valore in portafoglio)	Attività - passività finanz. (valore in portafoglio)
1995	-	-	-	-	8,09	7,79	7,76	7,76	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	8,77	8,64	8,31	8,31	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	6,75	6,84	6,69	6,69	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	6,34	6,48	6,08	6,08	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	4,41	4,40	4,40	4,40	-	-	-	-
DOT. COMMERCIALISTI												
1995	9,09	9,50	9,27	9,27	8,03	8,70	8,49	8,49	-	-	-	-
1996	8,65	8,88	8,00	8,00	7,47	7,70	7,10	7,10	-	-	-	-
1997	7,60	7,70	7,16	7,16	6,51	6,75	6,27	6,27	-	-	-	-
1998	6,45	6,31	6,29	6,29	5,55	5,52	5,50	5,50	-	-	-	-
1999	4,61	4,37	4,12	4,12	5,48	5,38	5,07	5,07	-	-	-	-
CASSA FORENSE												
1995	10,04	10,48	-	-	9,10	8,56	-	-	10,03	10,03	10,03	9,09
1996	14,78	14,81	-	-	13,89	13,50	-	-	14,78	14,78	14,78	13,89
1997	6,59	12,30	11,44	11,44	-	-	-	-	6,57	6,57	6,57	-
1998	4,99	11,64	-	-	-	-	-	-	4,97	4,97	4,97	-
1999	4,40	6,88	6,51	6,51	-	-	-	-	4,38	4,38	4,38	-
CASSA GEOMETRI												
1995	10,06	13,05	12,58	12,58	8,16	10,74	10,33	10,33	8,11	8,11	8,11	6,21
1996	9,60	9,76	9,69	9,69	7,71	7,92	7,87	7,87	7,66	7,66	7,66	5,77
1997	8,27	9,41	9,43	9,43	7,17	8,24	8,25	8,25	7,12	7,12	7,12	6,02
1998	7,32	7,45	7,48	7,48	6,24	6,52	6,53	6,53	6,22	6,22	6,22	5,15
1999	4,19	4,58	4,55	4,55	3,84	4,03	4,03	4,03	3,62	3,62	3,62	3,07
NOTARIATO												
1995	5,95	5,72	5,63	5,63	5,40	5,24	5,16	5,16	5,80	5,80	5,80	5,25
1996	7,94	8,00	7,84	7,84	7,55	7,69	7,54	7,54	7,52	7,52	7,52	7,13
1997	22,98	24,61	20,50	20,50	22,78	24,48	20,39	20,39	22,73	22,73	22,73	22,54
1998	42,28	44,16	21,43	21,43	41,92	26,20	35,53	35,53	41,90	41,90	41,90	41,54
1999	35,24	35,99	22,35	22,35	34,52	24,83	31,65	31,65	34,92	34,92	34,92	34,19

B. Indicatori di redditività del patrimonio mobiliare (valori percentuali)

	Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)		Rendimenti netti (al netto delle imposte)		Risultato di gestione finanziaria		Risultato netto di gestione finanziaria	
	Su attività finanziarie (v. in portafoglio) (E)+(G)+(I)/(A)	Su titoli, azioni, altri Investim. (valore in portafoglio) mercato (E)+(G)+(I)/(A)	Su attività finanziarie (v. in portafoglio) (F)+(H)+(J)/(A)	Su titoli, azioni, altri Investim. (valore in portafoglio) mercato (F)+(H)+(J)/(A)	Attività finanziarie (v. in portafoglio) al lordo imposte (E)+(G)+(I)-(M)/(A)	Attività finanziarie (v. in portafoglio) al netto imposte (F)+(H)+(J)-(M)/(A)	Attività finanziarie (v. in portafoglio) al lordo imposte (E)+(G)+(I)-(M)/(A)	Attività finanziarie (v. in portafoglio) al netto imposte (F)+(H)+(J)-(M)/(A)
ENPAIA								
1995	10,77	11,44	8,16	10,08	8,94	6,33	8,93	6,28
1996	8,55	7,03	6,45	6,17	7,20	5,10	7,15	5,02
1997	7,82	6,79	6,13	6,08	6,56	4,87	6,55	4,84
1998	7,21	6,98	6,11	6,60	6,10	5,00	6,12	5,00
1999	3,75	3,48	3,12	3,04	2,70	2,07	2,69	2,06
ENPALS								
1995	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPAM								
1995	8,73	10,89	4,59	9,57	4,59	0,46	4,19	-0,09
1996	6,16	14,62	3,33	12,65	3,25	0,43	2,87	-0,04
1997	3,40	9,80	2,26	8,50	2,21	1,07	2,08	0,92
1998	3,27	2,01	2,95	1,75	-	-	-	-
1999	2,54	2,90	2,25	2,64	2,49	2,20	2,45	2,16
VETERINARI								
1995	-	-	2,74	-	-	2,74	-	2,74
1996	-	-	4,55	-	-	4,55	-	4,55
1997	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	3,96	3,62	-	3,96	-	3,96
1999	-	-	2,13	2,03	-	2,13	-	2,13
FASC								
1995	13,24	10,41	11,08	9,11	13,23	11,07	13,23	11,07
1996	9,28	10,40	7,98	9,10	9,27	7,98	9,27	7,98
1997	7,45	7,10	6,46	6,21	7,44	6,45	7,44	6,45
1998	6,84	7,15	6,32	6,71	6,78	6,26	6,78	6,26
1999	2,78	3,07	2,57	2,89	2,69	2,49	2,69	2,49

B. indicatori di redditività del patrimonio mobiliare (valori percentuali)

	Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)				Rendimenti netti (al netto delle imposte)				Risultato di gestione finanziaria					
	Su attività finanziarie (v. in portafoglio)		Su titoli, azioni, altri investim. (valore di mercato)		Su attività finanziarie (v. in portafoglio)		Su titoli, azioni, altri investim. (valore di mercato)		Risultato lordo di gestione finanziaria (attività finanz. totali al lordo imposte)		Risultato netto di gestione finanziaria (attività - passività finanz. al netto imposte)			
	(E)+(G)+(O)(A)	(E)+(G)+(O)(A)	(E)+(G)+(O)(C)	(E)+(G)+(O)(C)	(F)+(H)+(O)(A)	(F)+(H)+(O)(A)	(F)+(H)+(O)(B)	(F)+(H)+(O)(B)	(E)+(G)+(O)-(M)(A)	(E)+(G)+(O)-(M)(A)	(F)+(H)+(O)-(M)(A)	(F)+(H)+(O)-(M)(A)	(E)+(G)+(O)-(M)(L)(A)	(E)+(G)+(O)-(M)(L)(A)
INAIL														
1995	13,35	12,79	12,66	12,66	10,78	11,49	11,37	11,37	-	-	-	-	-	-
1996	13,62	12,68	12,36	12,36	10,86	11,34	11,05	11,05	13,61	13,61	10,85	10,85	13,61	10,85
1997	17,96	18,18	16,73	16,73	15,47	17,11	15,75	15,75	17,93	17,93	15,43	15,43	17,93	15,43
1998	13,88	12,75	11,17	11,17	11,38	11,82	10,35	10,35	13,80	13,80	11,30	11,30	13,80	11,30
1999	7,40	-	-	-	6,05	-	-	-	7,36	7,36	6,01	6,01	7,36	6,01
INARCASSA														
1995	10,85	11,17	10,77	10,77	9,47	9,80	9,45	9,45	10,83	10,83	9,45	9,45	10,84	9,45
1996	11,17	10,98	10,45	10,45	9,77	9,67	9,19	9,19	11,15	11,15	9,74	9,74	11,13	9,72
1997	13,74	14,05	13,39	13,39	12,35	12,67	12,07	12,07	13,68	13,68	12,30	12,30	13,71	12,32
1998	11,46	11,68	11,30	11,30	10,82	11,05	10,69	10,69	11,40	11,40	10,76	10,76	11,43	10,79
1999	13,10	13,08	13,45	13,45	12,16	12,30	11,68	11,68	13,01	13,01	12,07	12,07	13,04	12,10
INPDAI														
1995	16,45	26,36	25,28	25,28	12,45	22,74	21,81	21,81	16,44	16,44	12,44	12,44	16,58	12,52
1996	11,64	22,98	21,20	21,20	9,03	21,87	20,18	20,18	11,63	11,63	9,02	9,02	11,69	9,03
1997	10,31	263.832,26	263.832,26	263.832,26	8,34	256.432,26	256.432,26	256.432,26	10,30	10,30	8,32	8,32	10,35	8,33
1998	5,76	143.915,38	143.915,38	143.915,38	4,65	143.915,38	143.915,38	143.915,38	5,75	5,75	4,64	4,64	5,78	4,65
1999	2,73	-	-	-	2,40	-	-	-	2,72	2,72	2,39	2,39	2,70	2,37
INPDAP														
1995	5,12	10,10	-	-	0,21	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	4,48	14,33	-	-	0,14	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	3,28	8,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	2,11	8,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	2,43	8,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPGI														
1995	10,47	-	-	-	7,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	8,23	401,86	401,86	401,86	5,48	297,45	297,45	297,45	-	-	-	-	-	-
1997	7,71	6,65	6,65	6,65	5,44	6,56	6,56	6,56	-	-	-	-	-	-
1998	13,43	2,27	2,23	2,23	12,11	3,63	3,58	3,58	-	-	-	-	-	-
1999	3,79	1,32	1,29	1,29	4,40	3,31	3,25	3,25	-	-	-	-	-	-

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 8

- (a) La voce "attività liquide" comprende i conti correnti e altri depositi bancari e postali (buoni fruttiferi, depositi a risparmio, ecc...)
- (b) La voce "titoli" si riferisce ai titoli a breve e medio lungo termine e comprende i titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese e i titoli esteri.
- (c) La voce "altri investimenti" si riferisce ad altri altri valori mobiliari, fra cui rientrano i fondi comuni.
- (d) La voce "passività finanziarie" comprende i debiti verso privati e enti pubblici non economici.
- (e) Per le attività non quotate è stato indicato il presumibile valore di realizzo; per le attività liquide e i crediti risulta indicato il valore nominale.
- (f) Al lordo o al netto delle imposte e tasse.
- (g) Plusvalenze e minusvalenze maturate ma non ancora realizzate, calcolate come differenza fra i valori mobiliari ai prezzi di mercato ad inizio e a fine anno.
- (h) Interessi passivi sulle passività finanziarie.
- (i) La voce "costi di gestione" comprende le spese sostenute in relazione a società di gestione, banche, imposte e tasse, ecc...
- (l) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. Per il 1997 il valore medio non è stato calcolato in quanto nella maggior parte dei casi i dati non sono disponibili.

(1) ONAOSI

La voce "titoli" risulta costituita dai titoli di Stato (Bot, Cct e Btp), dalle obbligazioni delle banche, dai p.c.t. e dai G.P.M..

(2) CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

L'Ente non ha fornito la classificazione dei titoli (a breve e a medio-lungo termine) in base alla tipologia.

(3) CASSA FORENSE

La voce "titoli" è costituita dai titoli di Stato (Cct e Btp), dalle obbligazioni delle banche e dalle obbligazioni fondiarie; la voce "azioni" è costituita dalle azioni I.N.A.. Gli oneri di gestione si riferiscono al solo costo del personale impiegato nella gestione delle attività finanziarie.

(4) CASSA GEOMETRI

La voce "titoli" risulta costituita dai titoli di Stato (Cct e Btp), dalle obbligazioni delle banche, FS e ENEL e dalle cartelle mutui ipotecari.

(5) CASSA NOTARIATO

La voce "titoli" risulta costituita dai titoli di Stato (Cct, Btp e Cto), dalle obbligazioni delle banche, dai titoli degli Enti pubblici, dai titoli esteri e dalle obbligazioni convertibili. La voce "altri investimenti" risulta costituita da quote di fondi comuni.

(6) CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

La voce "titoli" risulta costituita dai titoli di Stato (Cct e Btp) e dalle obbligazioni delle banche; la voce "azioni" è costituita dalle azioni I.N.A..

(7) CONSULENTI DEL LAVORO

L'Ente non ha fornito la classificazione dei titoli (a breve e a medio-lungo termine) in base alla tipologia.

(8) ENAM

L'Ente non possiede valori di natura mobiliare.

(9) ENASARCO

La voce "titoli" risulta costituita dai titoli di Stato (Cct e Btp) e dalle obbligazioni delle banche.

(10) ENPAF

Dati non disponibili.

SEZIONE III

SITUAZIONE PATRIMONIALE - RISERVA

TAVOLA 9

La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve - (valori espressi in miliardi di lire)

	Risultato economico di esercizio (A)	Stato patrimoniale			Riserve obbligatorie	
		Attività (B)	Passività (C)	Patrimonio netto al 31/12 (D)	Consistenza al 31/12 (E)	Assegnazione nell'anno (F)
ONAO SI						
1995	47	358	31	327	225	-
1996	38	403	38	366	241	-
1997	47	452	39	413	210	-
1998	46	499	40	459	204	-
1999	29	530	43	487	204	-
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI (1)						
1995	171	1.409	198	1.212	1.207	175
1996	193	1.462	62	1.401	1.401	193
1997	202	1.681	79	1.602	1.485	202
1998	182	1.904	120	1.784	1.667	182
1999	186	2.148	178	1.970	1.853	186
CASSA FORENSE (2)						
1995	360	3.407	617	2.790	1.714	-
1996	354	3.850	706	3.144	1.941	-
1997	379	4.157	634	3.523	2.172	-
1998	418	4.709	767	3.941	2.431	-
1999	332	5.006	732	4.274	2.698	-
CASSA GEOMETRI (3)						
1995	96	2.023	158	1.865	1.563	-
1996	131	2.216	219	1.997	1.659	-
1997	52	2.309	260	2.049	1.789	-
1998	72	2.355	234	2.121	1.841	-
1999	110	2.481	249	2.231	1.915	-
CASSA NOTARIATO (4)						
1995	873	1.563	87	1.477	604	-
1996	-14	1.541	104	1.437	806	-
1997	35	1.569	97	1.472	806	-
1998	58	1.660	130	1.530	806	-
1999	63	1.719	126	1.593	806	-
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (5)						
1995	106	807	807	0	-	-
1996	0	902	902	0	-	-
1997	0	1.036	1.036	0	-	-
1998	0	2.189	1.287	0	-	-
1999	0	1.581	1.590	0	-	-

TAVOLA 9

La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve - (valori espressi in miliardi di lire)

	Risultato economico di esercizio (A)	Stato patrimoniale			Riserve obbligatorie	
		Attività (B)	Passività (C)	Patrimonio netto al 31/12 (D)	Consistenza al 31/12 (E)	Assegnazione nell'anno (F)
CONSULENTI DEL LAVORO						
1995	49	301	22	279	149	49
1996	37	359	43	317	149	37
1997	41	370	13	357	149	-
1998	44	422	22	401	149	-
1999	50	410	10	400	149	-
ENAM						
1995	8	-	-	88	-	-
1996	14	-	-	101	-	-
1997	6	178	64	114	-	-
1998	18	214	80	134	-	-
1999	29	246	100	145	-	-
ENASARCO						
1995	258	7.600	982	6.617	6.359	258
1996	223	7.374	566	6.808	6.585	223
1997	159	10.939	430	10.509	10.350	159
1998	15	10.184	3.082	7.102	7.087	15
1999	8	10.543	3.240	7.303	7.296	8
ENPAF (6)						
1995	-36	172	43	129	165	-
1996	6	170	35	135	129	-
1997	7	177	35	142	135	-
1998	25	213	46	167	142	-
1999	38	258	53	205	167	-
ENPAIA						
1995	3	1.298	1.239	59	59	3
1996	4	1.374	1.311	63	63	4
1997	4	1.413	1.346	67	67	4
1998	5	1.482	1.410	72	72	5
1999	4	1.556	1.480	76	76	4
ENPALS						
1995	-122	476	731	-255	-	-
1996	-24	476	756	-279	-	-
1997	137	689	832	-143	-	-
1998	181	635	718	-82	-	-
1999	139	724	547	178	-	-

TAVOLA 9

La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve - (valori espressi in miliardi di lire)

	Risultato economico di esercizio (A)	Stato patrimoniale			Riserve obbligatorie	
		Attività (B)	Passività (C)	Patrimonio netto al 31/12 (D)	Consistenza al 31/12 (E)	Assegnazione nell'anno (F)
ENPAM						
1995	36	5.552	262	5.290	-	-
1996	18	5.612	304	5.308	-	-
1997	288	6.723	416	6.307	-	-
1998	435	7.244	505	6.738	-	-
1999	386	7.739	616	7.124	-	-
ENTE NAZIONALE VETERINARI						
1995	43	132	10	122	122	43
1996	22	149	5	144	144	22
1997	16	166	6	160	160	17
1998	16	185	10	176	160	16
1999	17	202	10	194	176	17
FASC (7)						
1995	0	652	652	0	591	3
1996	0	672	672	0	612	21
1997	0	664	664	0	608	6
1998	4	688	689	-1	-	-
1999	3	699	699	0	-	-
INAIL (8)						
Gestione industria						
1995	2.834	-	-	4.754	-	89
1996	3.315	-	-	8.068	-	256
1997	3.097	-	-	11.165	-	126
1998	3.474	-	-	14.639	-	251
1999	2.396	-	-	17.034	-	690
Gestione agricoltura						
1995	-2.404	-	-	-26.063	-	-
1996	-2.497	-	-	-28.560	-	-
1997	-2.361	-	-	-30.921	-	-
1998	-2.391	-	-	-33.312	-	1
1999	-2.545	-	-	-35.857	-	-
Gestione medici rx						
1995	127	-	-	315	-	-
1996	92	-	-	407	-	3
1997	19	-	-	426	-	10
1998	-13	-	-	417	-	44
1999	22	-	-	436	-	4
Generale						
1995	557	16.331	37.325	-20.994	31.675	89
1996	910	18.145	38.230	-20.085	31.904	259
1997	755	19.288	38.618	-19.330	32.030	136
1998	1.070	21.479	39.739	-18.260	32.296	297
1999	-128	22.863	41.251	-18.387	32.990	694

TAVOLA 9

La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve - (valori espressi in miliardi di lire)

	Risultato economico di esercizio (A)	Stato patrimoniale			Riserve obbligatorie	
		Attività (B)	Passività (C)	Patrimonio netto al 31/12 (D)	Consistenza al 31/12 (E)	Assegnazione nell'anno (F)
INARCASSA (9)						
1995	180	2.538	177	2.361	2.181	-
1996	255	2.728	111	2.616	2.361	-
1997	188	2.953	149	2.805	1.090	-
1998	230	3.239	205	3.034	1.186	-
1999	265	3.524	234	3.290	1.185	-
INPDAL						
1995	-489	13.142	968	12.174	12.662	-
1996	-720	12.589	1.135	11.454	12.155	-19
1997	-507	12.234	1.257	10.978	11.454	-
1998	-4	12.058	1.077	10.981	10.946	-
1999	-234	11.790	1.051	10.739	10.942	-
INPDAP						
1995	-2.415	44.269	17.951	26.317	-	-
1996	3.230	67.549	38.002	29.547	-	-
1997	-3.147	75.030	48.630	26.400	-	-
1998	-147	117.145	90.891	26.253	-	-
1999	923	68.556	41.380	27.176	-	-
INPGI (10)						
1995	59	1.711	181	1.529	1.470	66
1996	12	1.749	209	1.541	1.529	58
1997	24	1.860	144	1.717	1.676	147
1998	63	1.938	160	1.779	1.717	-
1999	45	1.979	149	1.831	1.779	-
INPS						
1995	-13.789	204.528	267.355	-62.827	33.980	3.198
1996	-16.203	191.952	270.982	-79.030	38.055	4.475
1997	-20.601	198.410	297.962	-99.552	37.356	3.453
1998	-5.617	199.031	304.176	-105.144	41.022	3.767
1999	-1.162	178.846	155.944	22.902	44.762	3.719
IPOST						
1995	456	2.487	2.889	-402	-	-
1996	995	3.610	3.017	593	-	-
1997	964	4.575	729	3.846	-	-
1998	757	5.067	464	4.603	-	-
1999	778	3.473	377	3.096	-	-
IPSEMA						
1995	4	506	223	283	270	6
1996	7	567	277	290	295	25
1997	4	708	403	306	295	8
1998	0	654	369	286	214	-
1999	0	483	220	263	227	-
SPEDIZIONIERI DOGANALI						
1995	0	32	9	23	22	-
1996	3	36	10	26	22	-
1997	0	31	12	19	24	-
1998	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 9**Cassa dottori commercialisti**

(1) La riserva legale risente anche della rivalutazione straordinaria degli immobili effettuata nel 1994 e 1995.

Cassa forense

(2) La riserva legale viene alimentata dalla riserva da destinare che è pari a 602 miliardi nel 1995, a 716 miliardi nel 1996 e a 849 miliardi nel 1997.

Cassa geometri

(3) Oltre alle riserve obbligatorie, sono previste altre riserve di ammontare pari a 1.111 miliardi nel 1994 e a circa 207 miliardi negli anni successivi.

Notariato

(4) Oltre alle riserve obbligatorie, vi sono altre riserve fra cui quella facoltativa.

Cassa ragionieri e periti commerciali

(5) Il risultato economico di esercizio, così come il patrimonio netto, risulta attribuito al fondo per la previdenza e al fondo per l'assistenza.

Enpaf

(6) La riserva obbligatoria risulta costituita dalle riserve tecniche delle gestioni previdenza e assistenza e dalla riserva straordinaria.

Fasc

(7) I dati relativi alle riserve si riferiscono alla riserva tecnica.

Inail

(8) I dati relativi alle riserve si riferiscono alla riserva tecnica.

Inarcassa

(9) Oltre alla riserva legale, vi è la riserva facoltativa pari nel 1998 a 1.620 miliardi.

Inpgi

(10) Nel 1995, le riserve obbligatorie risentono, oltre che dell'assegnazione annua, anche della rivalutazione degli immobili.

SEZIONE IV
EFFICIENZA DELL'ENTE

TAVOLA 10

I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo - (valori espressi in milioni)

	Costi di gestione (a)					Costi netti di gestione (b)	Indice di costo amministrativo	
	Costi lordi di gestione				Totale		Spese lordi di gestione Spesa per prestazioni	Spese nette di gestione Spesa per prestazioni
	Personale in servizio	Personale in quiescenza	Acquisto beni di consumo e servizi	Altri oneri				
ONAOISI								
1995	1.793	0	461	163	2.417	2.357	0,06	0,06
1996	2.507	0	488	368	3.363	3.298	0,07	0,07
1997	2.651	0	533	454	3.638	3.600	0,08	0,08
1998	2.919	0	522	557	3.998	3.817	0,08	0,08
1999	3.017	0	570	691	4.278	4.256	0,08	0,08
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI								
1995	3.300	200	6.300	1.400	11.200	10.300	0,18	0,16
1996	3.900	300	7.400	1.900	13.500	13.400	0,19	0,19
1997	4.700	300	7.200	2.500	14.700	14.600	0,18	0,18
1998	5.100	100	7.700	3.200	16.100	16.100	0,18	0,18
1999	6.500	100	8.300	3.100	17.000	16.100	0,16	0,15
CASSA FORENSE								
1995	8.925	254	4.703	2.485	16.367	16.193	0,045	0,044
1996	12.304	504	7.745	2.974	23.527	23.527	0,057	0,057
1997	17.246	521	12.408	5.375	35.550	-	0,082	-
1998	17.145	545	10.766	3.880	32.336	-	0,067	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA GEOMETRI								
1995	6.569	119	12.283	3.101	22.072	22.072	0,140	0,140
1996	7.972	936	12.913	3.105	24.926	24.926	0,129	0,129
1997	9.540	490	14.980	3.112	28.122	28.122	0,120	0,120
1998	9.381	240	13.814	3.679	27.314	27.314	0,100	0,100
1999	9.714	507	8.079	4.477	22.777	22.777	0,081	0,081
CASSA NOTARIATO								
1995	1.956	156	2.359	946	5.416	6.416	0,026	0,026
1996	3.161	233	2.401	949	6.744	6.744	0,031	0,031
1997	4.143	381	2.238	1.166	7.928	7.928	0,036	0,036
1998	4.372	924	1.712	1.475	8.483	8.483	0,034	0,034
1999	4.899	340	1.542	1.413	8.194	8.194	0,034	0,034
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI								
1995	4.449	-	2.612	1.430	8.491	8.344	0,16	0,16
1996	6.097	-	4.047	2.090	12.234	12.109	0,20	0,20
1997	7.251	-	4.318	2.452	14.021	13.745	0,20	0,20
1998	6.550	-	3.716	2.019	12.285	12.264	0,16	0,16
1999	7.070	-	4.247	2.210	13.527	13.518	0,02	0,02
CONSULENTI LAVORO								
1995	3.900	-	2.200	2.200	8.300	8.300	0,24	0,24
1996	4.700	200	3.800	2.600	11.300	11.300	0,28	0,28
1997	5.100	200	4.300	2.500	12.100	12.000	0,30	0,30
1998	5.900	200	5.400	2.100	13.600	13.500	0,30	0,30
1999	4.700	200	4.000	2.600	11.500	11.400	0,24	0,24
ENAM								
1995	8.424	-	5.095	183	13.702	-	0,49	-
1996	8.848	-	4.665	158	13.671	-	0,40	-
1997	8.842	-	4.983	381	14.206	-	0,31	-
1998	7.905	-	4.462	320	12.687	-	0,39	-
1999	6.385	-	-	-	-	-	-	-

TAVOLA 10

I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo - (valori espressi in milioni)

	Costi di gestione (a)					Costi netti di gestione (b)	Indice di costo amministrativo	
	Costi lordi di gestione				Totale		Spesa lorda di gestione Spesa per prestazioni	Spesa netta di gestione Spesa per prestazioni
	Personale in servizio	Personale in quiescenza	Acquisto beni di consumo e servizi	Altri oneri				
ENASARCO								
1995	40.478	5.679	12.197	1.634	59.988	55.348	0,06	0,06
1996	42.301	6.020	14.056	2.094	64.471	59.937	0,06	0,05
1997	41.048	11.950	10.881	2.218	66.097	63.989	0,05	0,05
1998	41.219	14.871	12.688	4.426	73.204	72.582	0,06	0,06
1999	35.575	7.297	11.177	4.004	58.053	57.932	0,06	0,06
ENPAF								
1995	4.800	0	3.646	886	9.332	9.289	0,04	0,04
1996	4.284	0	4.120	933	9.337	9.303	0,04	0,04
1997	4.648	0	2.196	971	7.815	7.708	0,03	0,03
1998	3.884	0	2.403	1.053	7.340	7.326	0,03	0,03
1999	4.398	0	3.257	673	8.328	-	0,03	-
ENPAIA								
1995	9.336	1.498	11.415	1.356	23.605	17.262	0,15	0,11
1996	9.720	1.555	9.502	1.471	22.248	15.109	0,19	0,13
1997	9.763	5.742	9.233	1.956	26.694	19.868	0,16	0,12
1998	9.532	1.472	10.455	2.154	23.613	16.784	0,16	0,11
1999	8.926	1.486	4.287	2.204	16.903	14.757	0,12	0,11
ENPALS								
1995	20.434	4.884	8.390	863	34.571	33.612	0,03	0,03
1996	23.526	5.176	10.488	1.309	40.499	39.197	0,04	0,03
1997	24.561	9.290	8.577	671	43.099	40.990	0,04	0,03
1998	22.070	9.651	8.826	1.225	41.772	39.874	0,03	0,03
1999	22.881	1.693	11.459	1.064	37.097	35.149	0,03	0,03
ENPAM								
1995	24.000	2.000	11.700	800	38.500	38.300	0,03	0,03
1996	30.300	1.800	13.800	3.200	48.800	47.700	0,04	0,03
1997	33.100	3.700	18.500	2.800	58.100	58.100	0,04	0,04
1998	34.700	2.500	17.300	2.700	57.200	57.100	0,04	0,04
1999	35.300	1.700	17.600	2.300	56.900	56.800	0,04	0,04
ENTE NAZ. VETERINARI								
1995	1.300	0	1.900	500	3.700	3.700	0,12	0,12
1996	1.600	100	1.500	800	4.000	4.000	0,12	0,12
1997	2.300	200	2.100	800	5.400	5.400	0,15	0,15
1998	2.100	100	2.000	1.000	5.200	5.200	0,14	0,14
1999	2.100	0	2.400	1.100	5.600	5.600	0,15	0,15
FASC								
1995	1.263	-	3.451	1.112	5.826	5.608	0,09	0,09
1996	1.639	-	3.200	1.194	6.033	5.840	0,14	0,14
1997	1.807	-	7.039	1.579	10.425	10.288	0,14	0,14
1998	2.176	-	6.272	1.880	10.328	9.979	0,17	0,16
1999	2.117	-	4.501	1.407	8.025	7.539	0,14	0,14
INAIL								
1995	726.600	136.900	437.300	30.100	1.330.900	977.100	0,14	0,11
1996	810.900	231.300	355.100	37.100	1.434.400	682.500	0,15	0,07
1997	951.800	117.000	396.600	43.000	1.508.400	1.049.100	0,16	0,11
1998	881.700	96.100	344.600	42.500	1.364.900	952.800	0,15	0,10
1999	913.000	170.500	334.700	45.300	1.463.500	862.700	0,15	0,09
INARCASSA								
1995	9.471	492	12.810	3.914	26.687	26.568	0,14	0,14
1996	11.630	608	10.792	2.744	25.774	25.724	0,12	0,12
1997	12.873	685	7.896	4.632	26.086	26.086	0,11	0,11
1998	11.849	-	9.094	5.195	26.138	26.138	0,10	0,10
1999	13.939	-	8.683	4.368	26.990	26.990	0,10	0,10

TAVOLA 10

I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo - (valori espressi in milioni)

	Costi di gestione (a)					Costi netti di gestione (b)	Indice di costo amministrativo	
	Costi lordi di gestione						Spese lorde di gestione Spesa per prestazioni	Spese nette di gestione Spesa per prestazioni
	Personale in servizio	Personale in quiescenza	Acquisto beni di consumo e servizi	Altri oneri	Totale			
INPDAI								
1995	33.587	7.366	86.643	2.969	130.565	111.545	0,03	0,03
1996	33.375	6.014	102.163	4.006	145.558	141.279	0,03	0,03
1997	32.917	8.815	91.078	5.521	138.331	132.351	0,03	0,03
1998	28.594	9.761	33.522	5.753	77.630	76.218	0,01	0,01
1999	30.468	6.286	32.812	7.343	76.909	71.822	0,01	0,01
INPDAP								
1995	308.123	30.265	101.655	12.226	452.269	441.865	0,02	0,02
1996	313.169	32.056	87.136	13.405	445.766	375.684	0,01	0,01
1997	343.113	27.962	126.284	7.408	504.767	485.698	0,01	0,01
1998	425.179	40.786	149.811	11.846	627.622	586.547	0,01	0,01
1999	557.173	37.981	192.587	19.165	806.906	-	0,01	-
INPGI								
1995	12.765	961	6.031	1.380	21.137	11.949	0,06	0,03
1996	15.171	3.291	5.814	2.462	26.738	16.353	0,07	0,04
1997	15.240	1.205	5.113	2.626	24.184	21.446	0,06	0,05
1998	14.313	288	4.982	2.423	22.006	20.600	0,05	0,05
1999	14.393	505	4.847	2.712	22.457	20.753	0,05	0,05
INPS								
1995	2.360.000	320.000	1.249.000	104.000	4.033.000	3.790.000	0,021	0,020
1996	2.547.000	312.000	1.358.000	113.000	4.330.000	3.908.000	0,021	0,019
1997	2.566.000	355.000	1.302.000	251.000	4.474.000	4.081.000	0,020	0,018
1998	2.417.000	486.000	1.371.000	251.000	4.525.000	4.163.000	0,020	0,019
1999	2.508.000	474.000	1.619.000	223.000	4.824.000	4.785.000	0,023	0,022
IPOST								
1995	17.753	392	33.477	421	52.043	49.130	0,018	0,017
1996	18.351	340	35.403	21.702	75.796	75.788	0,035	0,035
1997	20.107	1.140	45.989	5.883	73.119	72.812	0,029	0,029
1998	20.379	970	38.250	9.955	69.594	69.437	0,025	0,025
1999	19.172	945	34.936	9.892	64.945	64.945	0,022	0,022
IPSEMA								
1995	13.588	1.196	4.584	0	19.368	19.347	0,364	0,363
1996	15.460	1.392	5.418	0	22.270	22.241	0,396	0,396
1997	15.600	1.037	3.403	0	20.040	20.012	0,344	0,343
1998	15.737	2.019	8.196	0	25.952	25.793	0,447	0,445
1999	15.058	608	7.704	0	23.371	23.261	0,381	0,379
SPEDIZIONIERI DOGANALI								
1995	748	0	461	212	1.420	1.295	0,041	0,038
1996	773	0	361	358	1.491	1.280	0,042	0,036
1997	915	0	515	599	2.029	1.787	0,053	0,047
1998	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORI MEDI (c)								
1995							0,113	0,090
1996							0,119	0,098
1997							0,115	0,101
1998							0,122	0,114
1999							0,092	0,099

(a) I costi di gestione rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente. Essi risultano pertanto costituiti dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi; tale posta non comprende gli oneri di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e agli immobili adibiti ad usi diversi (termali, case di riposo, ecc.). Dati di competenza.

(b) I costi di gestione netti si ottengono sottraendo dalle spese lorde i recuperi di costi e le eliminazioni di residui passivi di spese correnti dichiarate insussistenti.

(c) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati.

TAVOLA 11
 Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice di occupazione e di produttività
 (consistenze al 31 dicembre)

	1995		1996		1997		1998		1999		1995	1996	1997	1998	1999
	In organico in servizio		In organico in servizio		In organico in servizio		In organico in servizio		In organico in servizio						
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)					
ENPAIA (1) (4)	192	121	128	119	128	121	128	133	128	122	0,63	0,93	0,95	1,04	0,95
Dirigenti	-	14	-	6	-	6	-	4	-	4	-	-	-	-	-
X-VIII	-	20	-	12	-	10	-	18	-	18	-	-	-	-	-
VII-III	-	91	-	98	-	104	-	111	-	100	-	-	-	-	-
Altre qualifiche	-	6	-	3	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-
ENPALS	559	364	559	361	559	339	559	342	559	332	0,65	0,65	0,61	0,61	0,59
<i>Per qualifica funzionale</i>															
Direzione generale	251	193	251	195	251	164	251	172	251	164	0,77	0,78	0,65	0,69	0,65
Dirigenti	6	4	6	6	6	7	6	6	6	6	0,67	1,00	1,17	1,00	1,00
X-VIII	74	49	74	44	74	35	74	37	74	33	0,66	0,59	0,47	0,50	0,45
VII-III	171	140	171	145	171	122	171	129	171	125	0,62	0,65	0,71	0,75	0,73
Sedi periferiche	308	171	308	166	308	175	308	170	308	168	0,56	0,54	0,57	0,55	0,55
Dirigenti	11	5	11	5	11	5	11	4	11	3	0,45	0,45	0,45	0,36	0,27
X-VIII	37	18	37	18	37	17	37	62	37	17	0,49	0,49	0,46	0,46	0,46
VII-III	260	148	260	143	260	153	260	104	260	148	0,57	0,55	0,59	0,40	0,57
<i>Per ripartizione territoriale</i>															
Nord-est	52	31	52	31	52	31	52	-	52	35	0,60	0,60	0,60	-	0,67
Nord-ovest	90	39	90	41	90	44	90	-	90	37	0,43	0,46	0,49	-	0,41
Italia centrale	332	247	332	243	332	217	332	-	332	219	0,74	0,73	0,65	-	0,66
Italia meridionale	85	47	85	46	85	47	85	-	85	41	0,55	0,54	0,55	-	0,48
ENPAM (1)	583	437	583	403	583	411	583	446	537	473	0,75	0,69	0,74	0,84	0,88
Dirigenti	18	10	18	11	18	9	18	17	18	17	0,56	0,61	0,33	0,81	0,61
X-VIII	116	86	116	96	132	95	126	99	127	101	0,57	0,83	0,72	0,79	0,80
VII-III	449	361	449	296	397	307	378	330	382	355	0,80	0,66	0,77	0,87	0,93
ENTE NAZ. VETERINARI (1)	48	21	48	19	48	28	48	28	48	29	0,44	0,40	0,56	0,58	0,60
Dirigenti	3	1	3	1	3	2	3	1	3	3	0,33	0,33	0,67	0,33	1,00
X-VIII	10	3	10	2	10	1	10	6	10	4	0,30	0,20	0,10	0,60	0,40
VII-III	35	17	35	16	35	25	35	21	35	22	0,49	0,46	0,71	0,60	0,63
FASC (1)	24	22	24	22	24	22	24	27	24	26	0,92	0,92	0,92	1,13	0,89
Dirigenti	1	0	1	0	1	0	1	3	1	3	0,00	0,00	0,00	3,00	0,33
X-VIII	4	8	4	9	4	9	4	9	4	10	2,00	2,25	2,25	2,25	0,44
VII-III	19	14	19	13	19	13	19	15	19	13	0,74	0,68	0,68	0,79	1,27

TAVOLA 11
 Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale; indice di occupazione e di produttività
 (consistenze al 31 dicembre)

	1995		1996		1997		1998		1999		1995	1996	1997	1998	1999								
	in organico		in organico		in organico		in organico		in organico														
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)													
INAIL	15.113	10.961	12.768	10.900	12.768	10.483	12.768	10.636	12.768	11.189	0,73	0,85	0,82	0,83	0,88	194,9	192,9	180,2	176,6	165,5			
Per qualifica funzionale	2.352	1.679	1.865	1.657	1.865	1.582	1.865	1.732	1.865	1.824	0,71	0,89	0,85	0,93	0,98								
Direzione generale	142	70	108	32	108	23	108	88	108	84	0,49	0,30	0,21	0,81	0,78								
Dirigenti	849	644	843	653	843	656	843	682	843	727	0,76	0,77	0,78	0,81	0,88								
X-VIII	1.361	965	914	972	914	903	914	962	914	1.013	0,71	1,06	0,99	1,05	1,11								
VII-III	12.761	9.126	10.903	9.074	10.903	8.718	10.903	8.712	10.903	9.168	0,72	0,83	0,80	0,80	0,84								
Sedi periferiche	278	201	211	229	211	184	211	135	211	156	0,72	1,09	0,87	0,84	0,74								
Dirigenti	4.479	3.022	3.964	3.032	3.964	2.807	3.964	2.666	3.964	2.946	0,67	0,76	0,71	0,67	0,67								
X-VIII	8.004	5.903	6.728	5.813	6.728	5.727	6.728	5.911	6.728	6.386	0,74	0,86	0,85	0,86	0,95								
VII-III	-	156	-	169	-	183	-	192	-	207	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.								
Altre strutture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Per ripartizione territoriale	2.430	1.762	2.181	1.577	2.181	1.899	2.181	1.899	2.181	1.982	0,73	0,80	0,77	0,87	0,91								
Non-est	2.983	2.163	2.648	2.060	2.648	2.438	2.648	2.565	2.648	2.565	0,73	0,81	0,78	0,92	0,97								
Nord-ovest	5.638	4.090	4.636	4.088	4.636	3.920	4.636	3.765	4.636	3.988	0,73	0,88	0,85	0,81	0,86								
Italia centrale	4.081	2.946	3.303	2.930	3.303	2.826	3.303	2.546	3.303	2.884	0,73	0,89	0,86	0,77	0,81								
Italia meridionale	195	187	195	141	195	175	183	186	199	202	0,96	0,72	0,90	1,02	1,07	69,091	93,41	76,56	72,76	68,15			
INARCASSA (1) (5)	-	4	-	8	-	4	-	7	-	7	-	-	-	-	-								
Dirigenti	-	22	-	19	-	19	-	16	-	17	-	-	-	-	-								
X-VIII	-	147	-	114	-	132	-	136	-	145	-	-	-	-	-								
VII-III	-	14	-	0	-	20	-	27	-	33	-	-	-	-	-								
Altre qualifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
INPDAL (1) (5)	-	536	-	495	-	583	-	533	-	453	-	-	-	-	-	0,84	0,83	0,84	123,3	137,9	184,0	174,0	187,7
Dirigenti	-	19	-	19	-	13	-	19	-	11	-	-	-	-	-	0,68	0,68	0,69					
X-VIII	-	110	-	102	-	87	-	128	-	71	-	-	-	-	-	0,68	0,60	0,46					
VII-III	-	397	-	359	-	382	-	382	-	339	-	-	-	-	-	0,90	0,91	1,23					
Altre qualifiche	-	9	-	15	-	4	-	4	-	5	-	-	-	-	-	1,25	1,50	1,40					
INPDAP (5)	-	4.188	-	4.378	-	6.400	-	6.400	-	4.219	-	-	-	-	-	0,66	0,67	0,87	247,5	544,1	572,4	595,6	373,7
Per qualifica funzionale	-	2.278	-	2.179	-	1.790	-	1.790	-	1.941	-	-	-	-	-	1,12	1,08	1,23					
Direzione generale	-	130	-	111	-	98	-	98	-	78	-	-	-	-	-	0,95	0,80	0,71					
Dirigenti	-	424	-	373	-	348	-	348	-	362	-	-	-	-	-	0,68	0,68	0,59					
X-VIII	-	1.724	-	1.695	-	1.179	-	1.179	-	1.515	-	-	-	-	-	1,32	1,28	1,66					
VII-III	-	1.613	-	1.918	-	4.305	-	4.305	-	5.885	-	-	-	-	-	0,46	0,49	0,77					
Sedi periferiche	-	30	-	52	-	103	-	103	-	56	-	-	-	-	-	0,50	0,54	0,77					
Dirigenti	-	280	-	283	-	920	-	920	-	286	-	-	-	-	-	0,30	0,29	0,25					
X-VIII	-	1.303	-	1.583	-	3.282	-	3.282	-	3.786	-	-	-	-	-	0,50	0,54	1,03					
VII-III	-	287	-	281	-	305	-	305	-	250	-	-	-	-	-	0,82	0,74	0,97					

TAVOLA 11
Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice di occupazione e di produttività
(consistenze al 31 dicembre)

	1995		1996		1997		1998		1999		1995		1996		1997		1998		1999	
	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
SPEDIZIONIERI DOGANALI	16	13	16	12	17	14	-	-	-	-	0,81	0,75	0,92	-	-	149,2	163,0	141,3	-	-
Dirigenti	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
X-VIII	3	3	3	2	3	3	-	-	-	-	1,00	0,67	1,00	-	-	-	-	-	-	-
VII-III	12	9	12	9	12	9	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-
VALORI MEDI (a)											0,76	0,77	0,79	0,81	0,86	153,17	175,45	172,11	132,01	124,89

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 11

- (a) Media semplice costituita per il complesso degli Enti esaminati.
- (1) L'istituto non ha sedi periferiche.
- (2) La voce altre qualifiche comprende il personale assunto con contratto di formazione lavoro e con contratto a tempo determinato.
- (3) Dati non disponibili.
- (4) La voce altre qualifiche comprende la qualifica di Dirigente generale e di Ispettore generale.
- (5) La voce altre qualifiche comprende la qualifica di Dirigente generale, Ispettore generale, Direttore di divisione e personale a tempo determinato.
- (6) La classificazione del personale in servizio in base alla ripartizione territoriale non è stata fornita dall'Ente.
- (7) La cassa di previdenza geometri per il 1999 non ha fornito il dato relativo al personale in servizio, mentre ha fornito il valore degli indici di occupazione e di produttività.

TAVOLA 12
Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi

	Pratiche (a)			Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)			Indicatori			
	Pratiche pervenute nell'anno (A)	Pratiche definite nell'anno (B)	Pratiche giacenti a fine anno (C)	Ricorsi pervenuti nell'anno (D)	Ricorsi definiti nell'anno (E)	Ricorsi giacenti a fine anno (F)	G	H	I	Pratiche delle pratiche (B)/(A)	Evasione dei ricorsi (E)/(D)	Costo medio dei ricorsi legale (G)/(F)	Costo medio (H)/(I)
ONAO SI													
1995	615	575	71	-	-	-	-	-	-	0,93	-	-	-
1996	669	692	48	-	-	-	-	-	-	1,03	-	-	-
1997	488	522	24	-	-	-	-	-	-	1,05	-	-	-
1998	549	526	47	-	-	-	-	-	-	0,96	-	-	-
1999	470	484	33	-	-	-	-	-	-	1,03	-	-	-
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI													
1997	426	432	46	18	18	0	-	-	-	1,01	1,00	-	-
1998	428	330	144	13	13	0	-	-	-	0,77	1,00	-	-
1998	475	467	152	12	12	0	-	-	-	0,98	1,00	-	-
CASSA FORENSE (1)													
1997	1454	1513	12	252	210	42	-	-	-	1,04	0,83	-	-
1998	1635	1616	31	204	198	48	-	-	-	0,99	0,97	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA GEOMETRI													
1995	1.126	1.126	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
1996	1.365	1.365	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
1997	1.450	1.450	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
1998	1.188	1.188	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
1999	205	205	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-

TAVOLA 12
Gestione delle pratiche : dei ricorsi relativi a domande di prestazione; grado di evasione e costo medio dei ricorsi

	Pratiche (a)		Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)			Indicatori		
	Pratiche pervenute nell'anno (A)	Pratiche definite nell'anno (B)	Pratiche giacenti a fine anno (C)	Ricorsi pervenuti nell'anno (D)	Ricorsi definiti nell'anno (E)	Ricorsi giacenti a fine anno (F)	spese legali di cui (H)	pratiche delle (B)/(A)	ricorsi dei (E)/(D)	Costo medio dei ricorsi (G)/(F)	Costo medio legale (H)/(F)
CASSA NOTARIATO (1)											
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI											
1995	270	270	0	0	1	0	-	1,00	-	-	-
1996	230	230	0	0	0	0	-	1,00	-	-	-
1997	205	205	0	0	0	0	-	1,00	-	-	-
1998	285	270	11	2	2	0	-	0,95	1,00	-	-
1999	363	354	20	3	3	0	-	0,98	1,00	-	-
CONSULENTI LAVORO (1)											
ENAM (1)											
ENASARCO											
1995	7.627	7.949	2.121	-	557	-	-	1,04	-	-	-
1996	7.564	7.360	2.065	-	735	-	-	0,97	-	-	-
1997	7.853	7.847	2.071	-	703	-	-	1,00	-	-	-
1998	7.409	7.367	2.113	-	623	-	-	0,99	-	-	-
1999	7.172	7.177	2.108	-	975	-	-	1,00	-	-	-
ENPAF (1)											
ENPAIA (2)											
ENPALS											
1995	1.935	1.686	5.001	119	105	71	203	0,87	0,88	2,86	1,25
1996	1.456	1.359	5.098	129	107	93	218	0,93	0,83	2,34	1,16
1997	1.366	1.663	4.801	80	83	90	88	1,22	1,04	-	0,98
1998	5.163	5.396	6.635	104	153	41	-	1,04	1,47	-	-
1999	7.473	7.845	5.119	42	43	40	-	1,05	1,02	-	-

TAVOLA 12
Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi

	Pratiche (a)			Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)			Indicatori		
	Pratiche pervenute nell'anno	Pratiche definite nell'anno	Pratiche giacenti a fine anno	Ricorsi pervenuti nell'anno	Ricorsi definiti nell'anno	Ricorsi giacenti a fine anno	spese legali di cui	Grado di evasione delle pratiche (B)/(A)	ricorsi dei ricorsi (E)/(D)	Costo medio dei ricorsi (G)/(F)	Costo medio legale (H)/(F)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(H)	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)	
ENTE NAZIONALE VETERINARI												
1995	922	718	-	745	747	-	-	0,78	1,00	-	-	
1996	509	421	-	27	12	-	-	0,83	0,44	-	-	
1997	582	585	-	6	3	-	-	0,99	0,50	-	-	
1998	497	473	143	5	2	9	-	0,95	0,40	-	-	
1999	568	557	154	3	5	7	64	0,98	1,67	9,07	9,07	
FASC (1)												
INAIL (1)												
INARCASSA (1)												
INPDAI												
1995	-	-	-	35	27	28	-	-	0,77	-	-	
1996	-	-	-	22	44	6	-	-	2,00	-	-	
1997	-	-	-	29	12	23	-	-	0,41	-	-	
1998	-	-	-	36	35	25	-	-	0,97	-	-	
1999	-	-	-	21	38	7	-	-	1,81	-	-	
INPDAP												
Prestazioni previdenziali (3)												
1995	146.730	4.188	194.164	-	-	-	-	0,03	-	-	-	
1996	206.050	74.885	325.329	-	-	-	-	0,36	-	-	-	
1997	253.472	147.041	431.760	-	-	-	-	0,58	-	-	-	
1998	249.941	387.091	294.610	-	-	-	-	1,55	-	-	-	
1999	159.344	290.817	163.137	-	-	-	-	1,93	-	-	-	
Indennità di liquidazione												
1995	484.700	411.565	234.624	4.609	2.246	9.120	-	0,95	0,49	-	-	
1996	585.389	563.197	256.816	9.575	6.829	11.866	-	0,96	0,71	-	-	
1997	486.125	474.823	248.118	20.966	15.372	17.460	-	1,02	0,73	-	-	
1998	426.333	550.429	124.022	16.269	14.424	19.305	-	1,29	0,89	-	-	
1999	435.446	475.378	84.090	14.647	8.501	15.873	-	1,09	0,58	-	-	
Prestazioni creditizie e sociali												
1995	300.049	315.168	20.018	-	-	-	-	1,05	-	-	-	
1996	290.677	294.185	16.510	-	-	-	-	1,01	-	-	-	
1997	299.125	303.783	11.852	-	-	-	-	1,02	-	-	-	
1998	271.366	218.588	64.630	-	-	-	-	0,81	-	-	-	
1999	298.852	315.533	47.979	-	-	-	-	1,06	-	-	-	

TAVOLA 12
Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi

	Pratiche (a)				Ricorsi			Oneri per la gestione			Indicatori		
	Pratiche pervenute nell'anno		Pratiche giacenti a fine anno		Ricorsi definiti nell'anno		Ricorsi giacenti a fine anno	Oneri del contenzioso (b)		Grado di evasione delle pratiche		Costo medio dei ricorsi legate	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)	
INPGI (1)													
INPS (4)													
Prestazioni previdenziali (3)													
1995	3.061.118	2.883.032	1.596.329	-	-	-	-	-	-	0,94	-	-	
1996	3.256.561	2.938.010	1.862.955	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	
1997	3.173.532	3.781.324	1.255.163	-	-	-	-	-	-	1,19	-	-	
1998	2.219.024	2.516.150	958.037	-	-	-	-	-	-	1,13	-	-	
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altre prestazioni (5)													
1995	4.436.899	4.494.431	616.523	-	-	-	-	-	-	1,01	-	-	
1996	4.333.392	4.395.030	587.539	-	-	-	-	-	-	1,01	-	-	
1997	4.376.302	4.411.361	552.480	-	-	-	-	-	-	1,01	-	-	
1998	4.844.100	4.830.202	566.378	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale													
1995	7.498.017	7.377.463	2.212.852	48.848	48.981	8.341	-	-	-	0,98	1,00	-	
1996	7.589.953	7.333.040	2.450.494	36.866	35.816	9.166	-	-	-	0,97	0,97	-	
1997	7.549.834	8.192.685	1.807.643	23.264	23.898	8.716	-	-	-	1,09	1,03	-	
1998	7.063.124	7.346.352	1.524.415	29.258	29.928	8.046	-	-	-	1,04	1,02	-	
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IPOST													
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1998	2.532	7.229	78.358	6.000	4.124	16.496	-	-	-	2,86	0,69	-	
1999	2.600	9.326	71.632	4.266	5.822	20.761	578	-	-	3,59	1,36	0,03	
IPSEMA													
1995	5.452	5.452	0	176	141	139	-	-	-	1,00	0,80	3,83	
1996	5.139	5.139	0	163	157	145	-	-	-	1,00	0,96	3,38	
1997	5.172	5.172	0	208	158	195	-	-	-	1,00	0,76	2,87	
1998	23.925	23.925	0	194	185	522	1.162	-	-	1,00	0,95	1,52	
1999	22.282	22.282	0	177	120	579	902	-	-	1,00	0,68	1,03	

TAVOLA 12
Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi

	Pratiche (a)				Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)			Indicatori		
	Pratiche pervenute nell'anno (A)	Pratiche definite nell'anno (B)	Pratiche giacenti a fine anno (C)	Ricorsi pervenuti nell'anno (D)	Ricorsi definiti nell'anno (E)	Ricorsi giacenti a fine anno (F)	spese legali (G)	pratiche delle (B)/(A)	ricorsi dei (E)/(D)	costo medio dei ricorsi (G)/(F)	Costo medio legale (H)/(F)		
SPEDIZIONIERI DOGANALI													
1995	58	58	-	7	7	-	-	1,00	1,00	-	-		
1996	22	22	-	2	2	-	-	1,00	1,00	-	-		
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VALORI MEDI (c)													
1995								0,88	0,88	-	-		
1996								0,92	0,99	-	-		
1997								1,00	0,78	-	-		
1998								1,18	0,93	-	-		
1999								1,33	1,21	-	-		

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 12

(a) Il dato si riferisce alle domande di prestazioni pervenute in prima istanza, ad esclusione dei ricorsi esaminati nelle colonne D, E e F.

(b) Spese per il personale, spese legali e altre oneri relativi alla gestione del contenzioso.

(c) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati.

(1) Dati non disponibili.

(2) L'Enpaia non ha compilato il prospetto sul numero delle pratiche e dei ricorsi, ma ha indicato il grado di evasione delle pratiche pari a 1,01 nel 1994 e nel 1995, a 0,96 nel 1996 e a 1 nel 1997 e 1998. Non è disponibile il dato per il 1999.

(3) La voce "prestazioni previdenziali" si riferisce alle prestazioni IVS.

(4) Per l'Inps la voce "pratiche pervenute nell'anno" si riferisce alle pratiche pervenute in prima e in seconda istanza. Il numero delle pratiche è stato fornito distintamente per le diverse tipologie di prestazioni, mentre le informazioni sui ricorsi si riferiscono al complesso delle prestazioni erogate.

(5) La voce "altre prestazioni" include i trattamenti di disoccupazione, le indennità di malattia e maternità, gli assegni per il nucleo familiare, i trattamenti di cassa integrazione, i trattamenti antitubercolari e le indennità di mobilità.

TAVOLA 13
 A. Crediti contributivi - Consistenza, recupero e gestione contenzioso - (valori espressi in milioni di lire)

	Crediti contributivi				Azione di vigilanza			Recupero crediti				Costi sostenuti per il recupero crediti							
	Credito contrib. al 31/12		di cui in contenzioso		Contributi evasi accertati		Aziende ispezionate di cui irregolari		Per attività diretta dell'Ente		Tramite esattorie condoni		Attività di vigilanza (a)		Altre spese		Totale		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)		(S)	
ONAOSSI																			
1995	10.510	1.450	350	5	-	-	-	17.068	-	17.068	-	-	17.068	100	50	-	-	150	
1996	10.013	2.360	280	8	-	-	-	10.741	-	10.741	-	-	10.741	110	50	-	-	160	
1997	10.009	2.580	275	8	-	-	-	9.317	700	10.017	-	-	10.017	110	75	-	-	185	
1998	8.660	1.900	230	12	-	-	-	10.600	3.700	14.300	-	-	14.300	130	104	-	-	234	
1999	10.100	2.100	250	7	-	-	-	11.300	1.000	12.300	-	-	12.300	135	100	-	-	235	
CASSA DOTTORI																			
COMMERCIALISTI (1)																			
1996	86.800	-	-	-	-	-	-	4.200	-	-	28.500	-	32.700	-	-	-	-	-	-
1997	94.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.200	-	19.200	-	-	-	-	-	-
1998	92.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.400	16.100	45.500	-	-	-	-	-	-
1999	78.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	22.100	34.100	-	-	-	-	-	-
CASSA FORENSE (2)																			
CASSA GEOMETRI (3)																			
1996	190.578	-	-	-	47.567	-	-	-	-	-	110.227	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	182.258	-	-	-	14.177	-	-	-	-	1.000	113.842	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	219.875	-	-	-	12.708	-	-	-	-	1.777	114.819	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	254.053	-	-	-	32.524	-	-	-	-	2.290	118.253	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA NOTARIATO (4)																			
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (5)																			
CONSULENTI DEL LAVORO (6)																			
1997	1.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	2.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	2.520	-	-	-	-	-	-	860	-	860	-	-	860	-	-	-	-	-	-

TAVOLA 13
A. Crediti contributivi - Consistenza, recupero e gestione contenzioso - (valori espressi in milioni di lire)

	Crediti contributivi					Azione di vigilanza					Recupero crediti					Costi sostenuti per il recupero crediti				
	Credito contrib. al 31/12		Numero posizioni di cui in contenzioso		Contributi evasi accertati (E)	Aziende ispezionate di cui irregolari (G)		Per attività in via amministr. (H)		Per attività diretta dell'Ente Totale (L)		Tramite esattorie condoni (M)	Da condoni (N)	Totale (O)	Attività di vigilanza (a)		per il recupero crediti			
	(A)	(B)	(C)	(D)		(F)	(I)	(J)	(K)	(L)	(P)				(Q)	(R)	(S)			
ENAM (7)																				
ENASARCO																				
1995	-	-	-	-	9.882.000	3.281	3.242	-	1.028	1.028	-	-	1.028	2.700.000	401	-	2.700.401			
1996	-	-	-	-	11.096.000	3.511	3.470	-	375	375	-	-	375	2.367.000	380	-	2.367.380			
1997	-	-	1.027	-	8.045.000	3.428	3.115	-	566	566	-	-	566	2.756.000	360	-	2.756.360			
1998	-	-	2.500	-	8.635.000	2.765	2.503	-	275	275	-	-	275	2.907.000	681	-	2.907.681			
1999	-	-	2.450	-	10.710.000	2.733	2.557	-	241	241	-	-	241	1.788.000	560	-	1.788.560			
ENPAF (8)																				
ENPAIA																				
1995	41.043	26.682	2.250	642	-	-	-	7.980	2.347	10.327	-	-	10.327	470	-	-	470			
1996	48.890	34.291	2.310	761	-	-	-	6.889	4.638	11.527	-	-	11.527	468	-	-	468			
1997	54.827	35.563	3.049	843	-	-	-	15.610	2.168	17.778	-	-	17.778	468	-	-	468			
1998	53.657	35.865	3.465	777	-	-	-	20.431	3.208	23.639	-	-	23.639	468	-	-	468			
1999	60.306	40.672	3.140	841	-	-	-	9.700	11.128	20.828	-	-	20.828	420	-	-	420			
ENPALS																				
1995	167.946	73.059	3.464	1.222	97.635	905	668	-	-	67.279	-	6.352	76.631	-	549	-	549			
1996	178.072	74.886	4.018	1.664	69.001	879	711	-	-	81.160	-	5.950	87.110	-	666	-	666			
1997	223.918	77.881	4.198	1.901	65.091	1.027	610	-	-	-	-	20.588	n.d.	-	546	-	546			
1998	277.060	81.492	4.273	2.430	62.708	531	415	-	-	62.606	-	28.000	90.606	-	-	-	-			
1999	317.998	148.490	4.904	3.018	41.682	604	449	24.907	119.143	144.050	-	47.338	191.388	-	-	-	-			
ENPAM (9)																				
1995	43.600	7.200	-	-	-	-	-	-	-	3.300	55.900	-	59.200	-	-	-	-			
1996	81.700	7.200	-	-	-	-	-	-	-	2.300	34.400	-	36.700	-	-	-	-			
1997	36.700	7.200	-	-	-	-	-	-	-	43.000	31.500	-	74.500	-	-	-	-			
1998	83.500	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	28.900	-	28.900	-	-	-	-			
1999	61.700	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	72.900	-	72.900	-	-	-	-			

B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali)

	Crediti contributivi recuperati totali a fine anno (O)/(A)	Crediti contributivi recuperati per attività diretta a fine anno (L)/(A)	Crediti contributivi recuperati totali Contribuiti evasi accertati nell'anno (O)/(E)	Costi totali Crediti recuperati per attività diretta (S)/(L)	Costi relativi alla attività di vigilanza Crediti recuperati per attività diretta (P)/(L)	Costi relativi a spese locali Crediti recuperati per attività diretta (Q)/(L)	Aziende ispezionate (F)/(G)	N posizioni in contenzioso da recuperare (D)/(C)	Crediti contributivi in contenzioso a fine anno (B)/(A)	Crediti recuperati in via legale Crediti contributivi in contenzioso (D)/(B)
ENAM (7)										
ENASARCO										
1995	-	-	0,01	-	-	-	98,81	-	-	-
1996	-	-	0,00	-	-	-	98,83	-	-	-
1997	-	-	0,01	-	-	-	90,92	-	-	-
1998	-	-	0,00	-	-	-	90,52	-	-	-
1999	-	-	0,00	-	-	-	93,56	-	-	-
ENPAF (8)										
ENPAIA										
1995	25,16	25,16	-	4,55	4,55	-	-	28,53	65,01	8,80
1996	23,58	23,58	-	4,06	4,06	-	-	33,81	70,14	13,53
1997	32,43	32,43	-	2,63	2,63	-	-	27,85	64,86	6,10
1998	44,06	44,06	-	1,98	1,98	-	-	22,42	66,51	8,99
1999	34,54	34,54	-	2,02	2,02	-	-	26,78	67,44	27,38
ENPALS										
1995	45,83	40,06	78,49	0,82	-	0,82	73,81	35,28	43,50	-
1996	48,92	45,58	126,24	0,82	-	0,82	80,89	41,41	42,05	-
1997	-	-	-	-	-	-	59,40	45,31	34,78	-
1998	32,70	22,60	144,49	-	-	-	78,15	56,87	29,41	-
1999	60,19	45,30	459,16	-	-	-	74,34	61,54	46,70	-
ENPAM (9)										
1995	135,78	7,57	-	-	-	-	-	-	16,51	-
1996	44,92	2,82	-	-	-	-	-	-	8,81	-
1997	203,00	117,17	-	-	-	-	-	-	19,62	-
1998	34,61	-	-	-	-	-	-	-	8,62	-
1999	118,15	-	-	-	-	-	-	-	11,67	-

B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali)

	(O)/(A)	Crediti contributivi recuperati totali a fine anno	Crediti cont. recuperati per attività diretta a fine anno	Crediti cont. recuperati per attività indiretta a fine anno	(Q)/(E)	Crediti contributivi recuperati totali accertati nell'anno	Crediti recuperati per attività diretta	Crediti recuperati per attività indiretta	(P)/(L)	Costi relativi alla attività di vigilanza	Costi relativi a spese legali	(D)/(L)	Crediti recuperati per attività diretta	(F)/(G)	Aziende insolite	Aziende ipotecarie	(D)/(C)	N. posizioni in contenzioso da recuperare	Crediti contributivi a fine anno in contenzioso	(B)/(A)	Crediti recuperati in via legale	(V)/(B)
ENTE NAZ. VETERINARI (10)																						
FASC (11)																						
1995	89,45	89,45	89,45	-	-	2,21	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,31	-	-	-
1996	89,16	89,16	89,16	-	-	2,40	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,47	-	-	-
1997	92,58	92,58	92,58	-	-	2,97	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,42	-	-	-
1998	92,38	92,38	92,38	-	-	4,33	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,62	-	-	-
1999	90,10	90,10	90,10	-	-	3,34	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,90	-	-	-
INAIL																						
1995	28,72	19,55	19,55	462,83	3,15	2,29	0,53	41,52	15,90	9,19	121,91	15,90	41,52	41,52	41,52	41,52	15,90	15,90	9,19	121,91	121,91	121,91
1996	23,08	13,55	13,55	300,00	6,22	4,12	1,28	42,60	14,70	7,56	107,52	14,70	42,60	42,60	42,60	42,60	14,70	14,70	7,56	107,52	107,52	107,52
1997	21,81	13,47	13,47	226,57	8,85	5,03	0,98	52,91	12,24	5,82	139,73	12,24	52,91	52,91	52,91	52,91	12,24	12,24	5,82	139,73	139,73	139,73
1998	24,51	18,13	18,13	261,23	5,29	4,01	0,55	51,42	109,01	5,48	110,98	109,01	51,42	51,42	51,42	51,42	109,01	109,01	5,48	110,98	110,98	110,98
1999	25,22	18,47	18,47	335,78	5,15	3,79	0,52	43,54	99,39	4,85	189,89	99,39	43,54	43,54	43,54	43,54	99,39	99,39	4,85	189,89	189,89	189,89
INARCASSA																						
1995	60,92	-	-	337,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	56,95	-	-	354,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	59,03	-	-	296,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	50,35	-	-	246,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	58,38	-	-	207,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFDAL (12)																						
1997	20,50	3,55	3,55	41,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,62	73,62	73,62	-	-	19,11	-	-	-
1998	19,93	12,44	12,44	39,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,43	93,43	93,43	-	-	16,74	-	-	-
1999	7,82	5,71	5,71	44,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,80	89,80	89,80	-	-	4,91	-	-	-
INPDAP (13)																						
INPGI																						
1995	73,52	40,48	40,48	1.021,55	7,55	7,01	0,54	40,32	1,55	0,96	4.205,90	1,55	40,32	40,32	40,32	40,32	1,55	1,55	0,96	4.205,90	4.205,90	4.205,90
1996	71,82	50,17	50,17	1.082,77	3,69	3,28	0,41	30,12	1,82	1,44	3.283,84	1,82	30,12	30,12	30,12	30,12	1,82	1,82	1,44	3.283,84	3.283,84	3.283,84
1997	62,21	48,90	48,90	1.173,02	2,87	2,58	0,28	50,48	4,85	0,74	5.132,20	4,85	50,48	50,48	50,48	50,48	4,85	4,85	0,74	5.132,20	5.132,20	5.132,20
1998	55,36	49,00	49,00	354,24	2,66	2,46	0,20	55,41	3,88	2,90	1.505,61	3,88	55,41	55,41	55,41	55,41	3,88	3,88	2,90	1.505,61	1.505,61	1.505,61
1999	66,24	60,50	60,50	1.118,05	1,83	1,63	0,20	49,23	9,25	25,85	226,72	9,25	49,23	49,23	49,23	49,23	9,25	9,25	25,85	226,72	226,72	226,72

B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali)

	Crediti contributivi recuperati totali	Crediti contributivi a fine anno	Crediti cont. recuperati per attività diretta	Crediti contributivi recuperati totali	Crediti recuperati per attività diretta	Costi relativi alla attività di vigilanza	Costi relativi a spese legali	Aziende ispezionate	N posizioni in contenzioso	Crediti contributivi in via legale
	(D)/(A)	(L)/(A)	(M)/(A)	(O)/(E)	(S)/(L)	(P)/(L)	(Q)/(L)	(F)/(G)	(D)/(C)	(B)/(A)
	Crediti contributivi recuperati totali	Crediti contributivi a fine anno	Crediti cont. recuperati per attività diretta	Crediti recuperati totali	Crediti recuperati per attività diretta	Costi relativi alla attività di vigilanza	Costi relativi a spese legali	Aziende ispezionate	N posizioni in contenzioso	Crediti contributivi in via legale
	(D)/(A)	(L)/(A)	(M)/(A)	(O)/(E)	(S)/(L)	(P)/(L)	(Q)/(L)	(F)/(G)	(D)/(C)	(B)/(A)
INPS										
1995	15,66	5,96		245,96	-	-	-	70,90	-	-
1996	12,02	4,68		220,80	-	-	-	72,31	-	-
1997	7,52	3,22		163,48	-	-	-	76,95	-	-
1998	6,61	4,33		231,44	-	-	-	75,74	-	-
1999	4,07	2,93		119,66	-	-	-	75,76	-	-
IPOST (13)										
IPSEMA										
1995	55,48	53,59		-	1,92	-	1,92	-	36,37	35,28
1996	60,10	53,87		-	1,72	-	1,72	-	40,00	38,46
1997	103,82	89,19		-	1,82	-	1,82	-	40,00	40,01
1998	77,06	67,14		-	0,77	-	0,77	-	39,02	22,16
1999	66,55	60,08		-	0,87	-	0,87	-	28,00	17,77
SPEDIZIONIERI DOGANALI (14)										
VALORI MEDI (6)										
1994	49,73	39,67		235,86	2,50	2,57	0,73	59,44	23,19	22,62
1995	69,27	49,25		357,68	2,64	2,89	0,83	65,07	19,84	24,70
1996	53,78	43,41		347,38	2,55	2,50	0,92	64,95	22,42	25,56
1997	58,08	50,57		390,77	2,68	2,18	0,77	66,13	21,06	21,43
1998	63,08	60,43		216,73	2,07	1,85	0,45	70,25	42,82	16,36
1999	57,04	52,75		393,37	1,95	1,63	0,48	67,29	40,20	23,15

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 13

(a) Spese per il personale ispettivo ed altre spese connesse all'attività di vigilanza.

(b) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati.

Cassa dottori commercialisti

(1) I crediti contributivi al 31/12 includono le rate dei carichi dei ruoli in naturale scadenza nell'esercizio successivo.

Cassa forense

(2) I crediti contributivi si riferiscono ai residui attivi dei contributi da riscuotere a mezzo ruolo non incassati che provengono dalle precedenti gestioni esattoriali. Essi sono pari a 3,6 miliardi nel 1996, 3,4 nel 1997, 8,7 nel 1998, 12,2 nel 1999.

Cassa geometri

(3) I crediti contributivi si riferiscono a residui per rate da riscuotere nei confronti dei Concessionari secondo le modalità e le scadenze previste dalla legge.

Cassa notariato

(4) L'Ente ha indicato come crediti contributivi le somme che gli Archivi Notarili versano all'Ente nei primi due mesi dell'anno successivo; essi sono pari a 30,7 miliardi nel 1994, a 33,2 nel 1995, a 23,7 nel 1996, a 27,3 nel 1997 e a 37,2 nel 1998. L'attività di riscossione dei contributi per l'Ente è demandata per legge agli Archivi Notarili che li incassano direttamente dal Notaio al momento del deposito degli atti presso l'Archivio; pertanto, la Cassa non esercita alcuna azione di recupero nei confronti degli iscritti.

Cassa ragionieri e periti commerciali

(5) I crediti contributivi al 31/12 includono le rate dei carichi dei ruoli in naturale scadenza nell'esercizio successivo; essi sono pari a 54,2 miliardi nel 1994, a 57,7 nel 1995, a 42,1 nel 1996 e a 33,3 nel 1997. Per quanto concerne l'attività di vigilanza, nell'anno 1997 l'Ente ha stipulato per la prima volta accordi per effettuare controlli incrociati tra i dati dichiarati dagli iscritti e i dati del Ministero delle Finanze a partire dal 1992. I recuperi dei crediti contributivi sono avvenuti in via amministrativa. I costi per recupero crediti sono inclusi nei costi del personale.

Consulenti del lavoro

(6) L'Ente ha indicato come crediti contributivi le rate dei carichi dei ruoli in naturale scadenza nell'esercizio successivo. Essi sono pari a 6,2 miliardi nel 1994, a 6,4 nel 1995 e a 6,6 nel 1996.

Enam

(7) L'Enam non ha compilato il prospetto; tuttavia, visti i compiti istituzionali dell'Ente che eroga prestazioni per attività sociali, la gestione dei crediti contributivi non rappresenta un'attività molto significativa.

Enpaf

(8) Dati non disponibili.

Enpam

(9) I crediti contributivi includono le rate dei ruoli in naturale scadenza nell'esercizio successivo.

Ente nazionale veterinari

(10) Tale attività non risulta rilevante per l'Ente in esame.

Fasc

(11) I crediti contributivi in contenzioso sono costituiti da crediti verso aziende fallite o oggetto di procedure concorsuali. Negli anni considerati non esiste attività di vigilanza effettuata direttamente dalla Fondazione.

Inpdai

(12) Per gli anni 1994, 1995 e 1996 non risultano iscritti in bilancio i crediti derivanti da contribuzione previdenziale in quanto l'Ente ha contabilizzato tali entrate solo al momento dell'incasso.

Inpdap e Ipost

(13) Per l'Inpdap e l'Ipost i dati sulla gestione dei crediti contributivi non sono significativi in quanto tali Enti provvedono alla copertura dei dipendenti del settore pubblico.

Spedizionieri doganali

(14) L'Ente ha fornito solamente il dato relativo alla consistenza dei crediti contributivi pari a 3,9 miliardi nel 1994, 1,8 nel 1995 e 2 nel 1996.

TAVOLA 14

Tempi medi di liquidazione delle prestazioni - (valori espressi in giorni) (a)

	Pensioni IVS			Altre prestazioni					Cig
	Vecchiaia	Invalità	Reversibilità	Indennità liquidazione	Trattamenti temporanei	Disoccupazione ordinaria	Indennità mal e mater.	Indennità mobilità	
ONAOI (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI									
1995	120	120	120	-	-	-	-	-	-
1996	90	90	90	-	-	-	-	-	-
1997	120	120	120	-	-	-	-	-	-
1998	120	120	120	-	-	-	-	-	-
1999	70	70	70	-	-	-	-	-	-
CASSA FORENSE (2)									
1999	30/90	30/90	30/90						
CASSA GEOMETRI (3)									
1995	128	215	160	-	30	-	-	-	-
1996	175	194	159	-	30	-	-	-	-
1997	207	266	191	-	30	-	-	-	-
1998	205	198	185	-	30	-	-	-	-
1999	185	221	149	-	30	-	-	-	-
CASSA NOTARIATO									
1995	30	-	30	30	30	-	-	-	-
1996	30	-	30	30	30	-	-	-	-
1997	30	-	30	30	30	-	-	-	-
1998	30	-	30	30	30	-	-	-	-
1999	30	-	30	30	30	-	-	-	-
CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI									
1995	60	150	60	-	150	-	-	-	-
1996	60	150	60	-	150	-	-	-	-
1997	45	90	30	-	90	-	-	-	-
1998	30	90	45	-	90	-	-	-	-
1999	30	90	45	-	90	-	-	-	-
CONSULENTI DEL LAVORO									
1995	30	120	30	-	-	-	-	-	-
1996	30	120	30	-	-	-	-	-	-
1997	30	90	30	-	-	-	-	-	-
1998	30	90	30	-	-	-	-	-	-
1999	30	90	30	-	-	-	-	-	-
ENAM (4)									
ENASARCO (5)									
1995	60	180	90	90	90	-	-	-	-
1996	60	180	80	90	90	-	-	-	-
1997	60	180	60	90	90	-	-	-	-
1998	60/90	180	60/90	-	-	-	-	-	-
1999	60/90	180/210	60/90	-	-	-	-	-	-

ENPAF (6)									
1996	120	120	120	-	-	-	-	-	-
1997	120	120	100	-	-	-	-	-	-
1998	120	120	90	-	-	-	-	-	-
1999	120	120	90	-	-	-	-	-	-
<hr/>									
ENPAIA									
1995	-	-	-	40	35	-	-	-	-
1996	-	-	-	30	30	-	-	-	-
1997	-	-	-	30	30	-	-	-	-
1998	-	-	-	30	30	-	-	-	-
1999	-	-	-	30	30	-	-	-	-
<hr/>									
ENPALS (7)									
1995	129	115	294	-	-	-	-	-	-
1996	107	264	158	-	-	-	-	-	-
1997	183	251	135	-	-	-	-	-	-
1998	134	149	80	-	-	-	-	-	-
1999	144	160	86	-	-	-	-	-	-
<hr/>									
ENPAM									
Fondo generici									
1995	60	210	60	-	-	-	100	-	-
1996	60	210	60	-	-	-	100	-	-
1997	60	210	60	-	-	-	100	-	-
1998	60	210	60	-	-	-	100	-	-
1999	60	210	60	-	-	-	100	-	-
Altri fondi									
1995	90	90	90	-	45	-	-	-	-
1996	90	90	90	-	45	-	-	-	-
1997	90	90	90	-	45	-	-	-	-
1998	90	90	90	-	45	-	-	-	-
1999	90	90	90	-	45	-	-	-	-
<hr/>									
ENTE NAZ. VETERINARI									
1995	70	90	50	-	90	-	-	-	-
1996	60	90	40	-	90	-	-	-	-
1997	60	90	40	-	90	-	-	-	-
1998	60	120	60	-	60	-	-	-	-
1999	60	120	75	-	60	-	60	-	-
<hr/>									
FASC (8)									
<hr/>									
INAIL (9)									
1995	-	144	327	-	16	-	-	-	-
1996	-	118	357	-	17	-	-	-	-
1997	-	104	367	-	16	-	-	-	-
1998	-	92	430	-	15	-	-	-	-
1999	-	82	465	-	13	-	-	-	-
<hr/>									
INARCASSA									
1995	68	68	68	-	-	-	-	-	-
1996	60	60	60	-	-	-	-	-	-
1997	60	60	60	-	-	-	-	-	-
1998	60	60	60	-	-	-	-	-	-
1999	60	60	60	-	-	-	-	-	-
<hr/>									
INPDAl									
1995	120	120	120	-	-	-	-	-	-
1996	150	120	120	-	-	-	-	-	-
1997	119	120	70	-	-	-	-	-	-
1998	121	120	70	-	-	-	-	-	-
1999	120	120	70	-	-	-	-	-	-

INPDAP (10)

INPGI									
1995	30	90	30	-	-	-	-	-	-
1996	30	90	30	-	-	-	-	-	-
1997	30	90	30	-	-	-	-	-	-
1998	30	30	30	-	-	-	-	-	-
1999	30	30	30	-	-	-	-	-	-

INPS									
1995	42	105	63	-	-	42	118	18	39
1996	37	112	67	-	-	34	93	19	52
1997	52	119	64	-	-	33	94	16	48
1998	51	118	60	-	-	43	74	20	54
1999	39	105	62	-	-	-	-	-	-

IPOST									
1995	90	90	90	120	-	-	-	-	-
1996	90	90	90	120	-	-	-	-	-
1997	90	90	90	120	-	-	-	-	-
1998	30	60	60	90	-	-	-	-	-
1999	30	60	60	90	-	-	-	-	-

IPSEMA (9)									
1995	-	120	-	-	34	-	-	-	-
1996	-	130	-	-	34	-	-	-	-
1997	-	127	-	-	32	-	-	-	-
1998	-	90	-	-	32	-	-	-	-
1999	-	90	-	-	30	-	-	-	-

SPEDIZIONIERI DOGANALI									
1995	75	75	75	-	-	-	-	-	-
1996	75	75	75	-	-	-	-	-	-
1997	75	75	75	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALORI MEDI (b)									
1995	75	124	103	70	58	-	109	-	-
1996	75	128	94	68	57	-	97	-	-
1997	82	128	91	68	48	-	97	-	-
1998	79	121	99	50	43	-	87	-	-
1999	82	114	105	50	43	-	80	-	-

NOTE E OSSERVAZIONI ALLA TAVOLA 14

(a) I valori sono espressi in giorni. Per gli Enti che hanno indicato i tempi di liquidazione in mesi, essi sono stati ricondotti ai giorni attribuendo a ciascun mese una durata di 30 giorni.

(b) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati.

Onaosi

(1) Il tempo medio di definizione di una pratica di prestazioni è pari a circa 30 giorni.

Cassa forense

(2) I tempi medi di liquidazione delle prestazioni sono compresi fra 1 e 3 mesi.

Cassa geometri

(3) Per le pensioni di anzianità i tempi medi di liquidazione sono pari a 182 giorni nel 1994, 213 nel 1995, 209 nel 1996, 216 nel 1997 e 239 nel 1998; per le pensioni di reversibilità di pensionato essi sono pari a 194 giorni nel 1994, 157 nel 1995, 141 nel 1996, 134 nel 1997 e 139 nel 1998.

Enam

(4) Dati non disponibili; tuttavia, i compiti istituzionali di tali Enti consistono nell'erogazione di sole prestazioni per attività sociali.

Enasarco

(5) I trattamenti temporanei si riferiscono a prestazioni per attività sociali.

Dal 1998 e in relazione alle pensioni di vecchiaia e reversibilità, i 90 giorni si riferiscono alle domande di pensione 1/10/98 ai sensi del nuovo Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione.

Dal 1999 e in relazione alle pensioni di invalidità i 210 giorni si riferiscono alle domande di pensione inoltrate dal 1/10/98 ai sensi del nuovo Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione.

Enpaf

(6) Dati non disponibili.

Enpals

(7) L'Enpals precisa che l'allungamento dei tempi di liquidazione si è avuto in conseguenza dell'introduzione della nuova normativa relativa ai regimi pensionistici degli sportivi professionisti e dei lavoratori dello spettacolo.

Fasc

(8) In base allo Statuto della Fondazione le domande di liquidazione dei conti individuali vengono presentate alla scadenza del quarto mese dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Le domande di liquidazione pervenute nel termine sopracitato vengono evase nelle "finestre" individuate dal Consiglio di Amministrazione (per l'anno 1996 il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre).

Inail e Ipsema

(9) Per l'Inail e l'Ipsma i valori indicati sotto la voce invalidità delle pensioni IVS si riferiscono alle rendite di inabilità permanente, mentre i valori indicati sotto la voce trattamenti temporanei delle altre prestazioni si riferiscono alle indennità per inabilità temporanea.

Inpdap

(10) Dati non disponibili.

Per le pensioni IVS, il trattamento provvisorio di pensione viene messo in pagamento dalla DPT nel mese successivo alla cessazione dal servizio del dipendente; l'Inpdap provvede poi a liquidare la pensione definitiva verificando l'intera posizione assicurativa.

Gli Enti che hanno indicato i tempi di liquidazione delle prestazioni in base alla ripartizione territoriali sono i seguenti:

	Nord-est	Nord-ovest	Centro	Sud	Italia
INPS					
1994	61	84	66	64	70
1995	37	72	41	53	54
1996	35	50	47	59	51
1997	49	80	52	64	64
1998	36	52	44	53	47
INAIL					
Rendite di inabilità permanente					
1994	204	193	205	173	193
1995	162	137	155	124	144
1996	128	111	127	109	118
1997	113	102	104	97	104
1998	106	99	82	79	92
Indennità per inabilità temporanea					
1994	22	17	16	16	18
1995	18	16	15	16	16
1996	20	17	13	15	17
1997	20	16	11	13	16
1998	19	15	10	13	15
IPSEMA					
Rendite di inabilità permanente					
1994	100	140	120	120	120
1995	100	140	120	120	120
1996	100	180	120	120	130
1997	90	180	120	120	127
1998	80	120	90	90	90
Indennità per inabilità temporanea					
1994	32	31	35	36	34
1995	32	32	35	36	34
1996	32	32	35	36	34
1997	32	31	32	32	32
1998	31	31	32	32	32

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Vice Presidente
Franco GERARDINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Cosimo Bottazzi, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brindisi

Franco GERARDINI, *presidente*, ricorda che nell'odierna audizione saranno svolti approfondimenti in merito alle indagini sullo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi relativi al petrolchimico di Brindisi.

Invita il dottor Bottazzi a prendere la parola.

Cosimo BOTTAZZI, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brindisi*, fa presente innanzitutto che l'inchiesta è da lui coordinata ed è svolta dai sostituti procuratori Arnesano, De Nozza e Bagero.

In seguito si sofferma sulle principali attività di indagine espletate con riferimento agli impianti di produzione del cloruro di vinile monomero e policloruro di vinile del petrolchimico di Brindisi, specificando che nel gennaio 1996 un dipendente Enichem in pensione ha inviato alla procura di Venezia una nota per descrivere l'ambiente di lavoro all'interno delle aree destinate all'insacco, allo stoccaggio ed al deposito

del policloruro di vinile, con l'effetto di provocare la formazione di quantità ingenti di polvere; in tale nota si è ipotizzato che i lavoratori addetti possano aver contratto specifiche malattie professionali.

Nel giugno 1996 la procura di Venezia ha trasmesso alla procura di Brindisi le predette notizie e le indagini sono state avviate assumendo sommarie informazioni dalle numerose persone addette agli impianti, effettuando successivamente sopralluoghi mirati ed individuando le persone risultanti affette da patologie nonché quelle decedute.

Nel maggio 1997 è stato conferito al professor Maltoni l'incarico di predisporre una consulenza tecnica in materia oncologica, le cui conclusioni sono state depositate nel giugno scorso: esse affermano che il cloruro di vinile monomero è un agente chimico cancerogeno multipotente, genotossico perché mutageno e clastogeno, che provoca sull'uomo una serie di effetti negativi.

Nel settembre scorso, la procura di Brindisi insieme agli ufficiali di polizia giudiziaria della Digos ha proceduto ad un sopralluogo sugli impianti di produzione, ormai non più in funzione ed in fase di dismissione: è stata accertata la presenza di ingenti quantitativi di polvere bianca sparsa in ogni angolo degli impianti e nelle zone circostanti.

Il successivo 18 settembre è stato conferito al professor Gagliano Candela l'incarico di accertare le caratteristiche chimiche e tossicologiche delle sostanze rinvenute all'interno degli impianti, la cui presenza è stata adeguatamente documentata con riprese filmate e fotografiche: pochi giorni fa, il 2 novembre, è stata depositata la consulenza tecnica, in cui si conferma l'inquinamento diffuso degli impianti e delle aree circostanti, con presenza anche a profondità significative nel terreno su cui insistono gli impianti.

L'8 novembre scorso si è poi proceduto al sequestro delle aree e degli impianti inquinati, nonché del magazzino di insacco, stoccaggio e deposito del pvc.

Consegna alla Presidenza la documentazione cui ha fatto testé cenno.

Conclude rilevando che nelle ultime settimane si assiste ad un maggiore interesse allo svolgimento delle indagini da parte dell'intera popolazione e ad una collaborazione con gli operatori giudiziari in passato sconosciuta.

Ermanno IACOBELLIS (Misto) riconosce innanzitutto l'impegno e la professionalità dei rappresentanti della magistratura, sia a Brindisi che in tutte le province pugliesi.

Dopo molti anni di ipotesi sulle conseguenze ambientali e sanitarie scaturenti dall'attività del petrolchimico di Brindisi si passa finalmente all'individuazione delle responsabilità dei dirigenti dello stabilimento: auspica che in breve tempo possano essere definite tutte le misure volte ad impedire in futuro il verificarsi di fatti così gravi e nocivi all'ambiente e alla salute della popolazione.

Giuseppe SPECCHIA (AN) ricorda che, nella seduta di ieri, la Commissione ha acquisito dati e notizie relativi al procedimento connesso allo smaltimento dei rifiuti industriali del petrolchimico di Porto Marghera: nella seduta odierna saranno acquisite informazioni relative al petrolchimico di Brindisi, dopo che la Commissione ha svolto negli anni scorsi sopralluoghi tecnici per conoscere l'attività svolta dall'Enichem nel recente passato.

Prende atto di quanto esposto dal dottor Bottazzi e chiede che nelle prossime settimane siano adottate iniziative precise presso il Ministero dell'ambiente e gli enti locali per definire tutte le misure necessarie a porre rimedio alla grave situazione attuale, non dimenticando naturalmente di favorire uno «sviluppo sostenibile» senza nocimento del livello occupazionale.

Chiede maggiori notizie sugli interramenti di rifiuti tossico-nocivi sia all'interno del petrolchimico che nelle aree esterne; chiede anche se l'indagine della procura di Brindisi riguardi solo le aree con presenza di materiali tossici o anche altre aree dello stabilimento.

Osserva in seguito che dovrebbe essere al più presto predisposta una rete di monitoraggio globale sul territorio della provincia di Brindisi, per verificare se vi siano altre aree che presentano difficoltà dal punto di vista ambientale.

Conclude svolgendo alcune riflessioni sulla maturazione dei vegetali nelle aree prospicienti lo stabilimento petrolchimico, chiedendo se risultino ancora attive lavorazioni di prodotti agricoli.

Pierluigi COPERCINI (LNIP), facendo riferimento alle vicende verificatesi nei primi anni ottanta nello stabilimento petrolchimico di Mantova, ritiene che la salute dei lavoratori è stata messa in pericolo in alcuni insediamenti industriali dell'Enichem, tanto da provocare l'intervento delle competenti autorità sanitarie locali: osserva quindi che la situazione verificatasi a Brindisi era già nota alla dirigenza dell'Enichem.

Lucio MARENGO (AN) ritiene alquanto strano che si sia dovuta attendere la denuncia di un dipendente dell'Enichem in pensione per avviare le indagini: chiede un approfondimento su tale aspetto.

Domanda altresì le ragioni per cui in passato non vi sia stato il dovuto controllo e la conseguente denuncia agli organi giudiziari da parte delle autorità sanitarie locali.

Chiede infine dove siano destinati gli scarichi dell'Enichem, dove siano smaltiti i residui delle lavorazioni, in particolare del caprolattame, e quali siano i materiali interrati ed in quali luoghi.

Cosimo BOTTAZZI risponde dettagliatamente alle domande formulate, dichiarandosi in particolare favorevole al monitoraggio ambientale ed alla registrazione delle gravi patologie registrate nella popolazione; ricorda inoltre che gli interramenti di rifiuti sono stati accertati, anche se le

indagini sono soltanto nella fase iniziale. È certo che se i controlli avessero funzionato non si sarebbe giunti alla situazione attuale.

Conclude ricordando che le indagini in corso riguardano anche le responsabilità degli amministratori e delle autorità sanitarie locali e che l'attività giudiziaria è stata finora diretta ad accertare in particolare le aree interessate dalla presenza del cloruro e del policloruro di vinile.

Franco GERARDINI, *presidente*, ringrazia il dottor Bottazzi e lo congeda, auspicando che le indagini in corso possano avere risultati tali da rimediare alla grave situazione di degrado ambientale finora registrata.

Esame della proposta di documento sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti (relatore: senatore Giuseppe Specchia)

Franco GERARDINI, *presidente*, fa presente che la Commissione ha promosso in tutte le regioni interessate da provvedimenti di commissariamento un'attività seminariale incentrata su tematiche generali e specifiche: in particolare sono state svolte riflessioni sull'istituto del commissariamento, sul suo funzionamento e sulla sua efficacia; sono stati approfonditi gli aspetti tecnici della gestione, promuovendo un dibattito con i soggetti interessati; sono state affrontate le problematiche connesse ai risvolti criminali dell'emergenza rifiuti, con un confronto fra i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, del Corpo forestale dello Stato e delle capitanerie di porto.

Invita il relatore a prendere la parola.

Giuseppe SPECCHIA, *relatore*, osserva che nel settembre 1999 la Commissione ha ravvisato la necessità di analizzare le realtà territoriali colpite da provvedimenti di commissariamento in ordine alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali.

L'attività della Commissione si è proposta di analizzare le cause che hanno generato le singole situazioni di allarme e di far emergere le eventuali responsabilità amministrative e politiche; di controllare se i rimedi adottati abbiano inciso sulle situazioni a rischio eliminando le cause a monte; di valutare l'impatto sull'ambiente e sul tessuto economico-sociale, nonché di verificare la congruità normativa disciplinante l'istituto del commissariamento; infine di verificare se esso rappresenti uno strumento idoneo per risolvere le emergenze e di formulare proposte per eventuali modifiche normative ed amministrative.

Fa presente che lo strumento che ha consentito il ricorso all'istituto del commissariamento è compreso nella legge n. 225 del 1992: la Commissione quindi si è trovata nella necessità di approfondire la pertinenza dello strumento utilizzato per verificare la congruità rispetto agli eventi evocati.

Fatto riferimento ai dubbi interpretativi sorti in materia, precisa che la Campania è commissariata dal febbraio 1994 e che l'emergenza è di-

sposta fino al 31 dicembre prossimo, mentre in Puglia la dichiarazione di emergenza risale al novembre 1994 con validità fino al giugno 2001. Quanto alla Calabria, l'emergenza risale al settembre 1997 ed è valida fino al giugno 2001.

Ricordato che in Sicilia l'emergenza inizia nel gennaio 1999 e che tuttora vige il regime commissariale, precisa che la provincia di Roma è commissariata dal febbraio 1999, situazione atipica nascente dal previsto straordinario afflusso di pellegrini per il Giubileo, tuttora in corso.

Quanto a Milano, commissariata nel febbraio 1994, si sono prodotti risultati di rilievo che hanno portato la città ad avere un posto di primo piano nella raccolta differenziata: tale esperienza è stata utilizzata poi per definire le previsioni contenute nel «decreto Ronchi».

Osservato che una prima analisi dei provvedimenti di commissariamento rende necessario approfondire alcune tematiche, la Commissione può procedere ad una valutazione della congruità dell'azione governativa posta in essere per contrastare le emergenze, nonché dello strumento normativo utilizzato e dell'impatto sul sistema istituzionale delle competenze e delle responsabilità nel conferimento di poteri straordinari.

Ritiene necessario adeguare la normativa e costruire percorsi legislativi più aderenti alla realtà emergenziale ed alle implicazioni connesse alle tematiche derivanti, oltre che dall'emergenza della gestione, da quella programmatica e dispositiva; si rende altresì necessario sanare le alterazioni al sistema istituzionale delle competenze ed offrire all'istituto del commissariamento momenti di sintesi, di verifica e di inserimento nei processi ordinari.

Conclude ringraziando gli uffici di segreteria ed i collaboratori della Commissione per l'ottimo lavoro svolto, in una materia del tutto originale e suscettibile di ulteriori adeguamenti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 29 novembre 2000, alle ore 13.30, per ascoltare i rappresentanti dell'Anpa, dell'Enea e del «tavolo» Stato-Regioni.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 18 alle ore 19,05.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente

Fabio EVANGELISTI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,20.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI: AUDIZIONE DEL
DOTTOR STAFFAN DE MISTURA DIRETTORE DEL CENTRO D'INFORMAZIONE
DELLE NAZIONI UNITE PER ITALIA, MALTA, SANTA SEDE E SAN MARINO*

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il dottor Staffan de Mistura direttore del Centro d'informazione delle Nazioni Unite per Italia, Malta, Santa Sede e San Marino svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Elisa POZZA TASCA (D-U) ed il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) a cui risponde il dottor Staffan de Mistura.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del dottor Luigi Fadiga, Presidente della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, Luigi FADIGA, *Presidente della Commissione per le adozioni internazionali*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengo per porre domande e formulare osservazioni i deputati Elisa POZZA TASCA (D-U), Dino SCANTAMBURLO (PD-U) e Piera CAPITELLI (DS-U) e i senatori Enrico PIANETTA (FI) e Carla CASTELLANI (AN), cui risponde il dottor Luigi Fadiga.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente CIRAMI informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha predisposto le seguenti integrazioni al calendario dei lavori per il mese di novembre: mercoledì 22 novembre 2000, alle ore 14: esame della relazione del senatore D'Alì sull'azione di dismissione e sulle procedure seguite dalla SGR per la liquidazione del patrimonio della Federconsorzi, qualora il secondo gruppo di lavoro ne concluda l'esame in tempo utile; giovedì 23 novembre 2000, alle ore 14: eventuale seguito dell'audizione del dottor Ivo Greco; martedì 28 novembre 2000, alle ore 12: audizione dei dottori Paolo Celotti, Fiammetta De Vitis e Fausto Severini, componenti del Collegio giudicante del concordato preventivo della Federconsorzi negli anni 1992-93; giovedì 30 novembre 2000, alle ore 14, audizione dell'Assessore alle politiche agricole della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, e dei dottori Giuseppe Venezia e Domenico Caccamo.

AUDIZIONE DEL DOTTOR IVO GRECO, IN QUALITÀ DI EX PRESIDENTE DELLA SEZIONE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI ROMA ED EX GIUDICE DELEGATO AL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA FEDERCONSORZI

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Ivo Greco per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, qualora se ne presentasse l'opportunità, in rela-

zione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Il dottor GRECO prende la parola per rispondere ai quesiti formulati dal PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE dispone quindi, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento interno, che sia disattivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

Intervengono per porre domande i deputati CHIUSOLI e MANCUSO e il senatore MAGNALBÒ, ai quali fornisce chiarimenti il dottor GRECO.

Dopo un intervento sui lavori della Commissione del deputato ABATE, il PRESIDENTE dispone la riattivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Prendono quindi la parola, per svolgere considerazioni e per porre domande, il deputato MANCUSO, il senatore MAGNALBÒ e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor GRECO.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento al dottor Greco per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione. Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 21 novembre 2000, alle ore 12, per procedere all'audizione della professoressa Maria Martellini.

La seduta termina alle ore 16,40.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

125^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4863) *Deputato SCHMID. – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta

(503) *GUBERT e TAROLLI. – Disposizioni in materia di cittadinanza*: parere di nulla osta

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

296^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 13,10.

(1137) BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici

(3950) PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi

(Parere all'Assemblea sul testo unificato ed emendamento. Esame. Parere favorevole sul testo; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta del testo relativo alla regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori licenziati per motivi politici, approvato dalla 11^a Commissione, sul quale non si hanno osservazioni da formulare.

È stato trasmesso altresì l'emendamento 1.100, che sembra estendere la platea dei beneficiari delle disposizioni di cui al disegno di legge. Al riguardo, sollecita una valutazione del Governo sull'entità dell'onere aggiuntivo derivante dall'estensione, per verificare se la copertura già attivata assicuri la neutralità finanziaria.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che, ad una prima valutazione, l'emendamento 1.100 sembra suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto alla clausola di copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore FERRANTE invita il Governo ad un approfondimento delle implicazioni finanziarie dell'emendamento, il cui onere potrebbe essere di entità molto limitata.

Il sottosegretario MORGANDO si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento sulla quantificazione dell'onere derivante dall'emendamento.

Il presidente COVIELLO sottolinea che, in assenza di informazioni aggiuntive da parte del Tesoro, la Sottocommissione dovrebbe esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento in esame, riservandosi di fornire una diversa valutazione qualora emergano nuovi elementi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.100.

(1637-1660-1714-1945 e 4102-B) *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Cortiana ed altri, Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI segnala che il disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, istituisce una Commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping*, i cui oneri sono posti a carico del CONI. Per quanto di competenza, tra le modifiche della Camera, si segnala il comma 3 dell'articolo 4: al riguardo, non è chiaro a carico di chi siano posti gli oneri inerenti ai controlli ivi previsti (che riguardano le attività sportive diverse da quelle controllate dalla Commissione ai sensi del comma 1). Occorre verificare poi se le competenze attribuite dall'articolo 5 alle regioni possano comportare oneri finanziari per tali enti. In merito infine alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 10, il testo approvato dal Senato chiariva che il CONI provvede agli oneri derivanti dal disegno di legge utilizzando i fondi già destinati al laboratorio di analisi operante presso il CONI stesso, le cui attività cessavano in base all'articolo 4, comma 3, del testo approvato dal Senato. Tale ultimo articolo è stato modificato dalla Camera, prevedendo la mera cessazione delle attività di controllo svolte dal CONI sul suddetto laboratorio. Al riguardo, occorre valutare se la nuova formulazione sia suscettibile di determinare oneri a carico del CONI.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente, in relazione al comma 3 dell'articolo 4, che gli oneri per i controlli ivi previsti sono posti a carico delle risorse finanziarie complessivamente autorizzate con il provvedi-

mento, limitandosi la disposizione a prevedere una diversa modalità di effettuazione dei controlli stessi in relazione a talune attività sportive. Con riferimento all'articolo 5, osserva che le regioni eserciteranno le competenze in questione avvalendosi dei Dipartimenti per la prevenzione già istituiti in base alla legislazione vigente, senza determinare pertanto la necessità di oneri finanziari aggiuntivi. Quanto infine alla clausola di copertura di cui all'articolo 10, dopo aver dato atto che la formulazione del testo approvato dal Senato era più trasparente in merito alle modalità di finanziamento delle attività previste dal provvedimento, sottolinea che in ogni caso l'articolo 4, comma 4, prevedendo la soppressione di alcune competenze del CONI, assicura la neutralità finanziaria del provvedimento per lo stesso CONI.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che le regioni esercitino le competenze in questione avvalendosi dei Dipartimenti per la prevenzione già istituiti in base alla legislazione vigente, senza determinare pertanto la necessità di oneri finanziari aggiuntivi.

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; parere in parte favorevole e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MORGANDO, nel riprendere le considerazioni già svolte in relazione al testo approvato dalla 1^a Commissione, evidenzia che ad avviso del Governo la formulazione dell'articolo 5 consente di rispettare il vincolo costituito dalle risorse del Fondo per il servizio civile: al riguardo, peraltro, si rimette ad una eventuale diversa valutazione della Sottocommissione. Ribadisce, poi, il proprio avviso contrario sull'equiparazione dei trattamenti economici tra militari e volontari, prevista dalla lettera *i*) del comma 3 dell'articolo 2. Dopo aver concordato con il relatore in ordine all'articolo 7, comma 3, propone nel citato comma la soppressione delle parole «per il primo triennio»; per ciò che concerne l'articolo 11, relativo alla clausola di copertura, propone di riformulare il comma 4, prevedendo una integrazione dell'importo già iscritto in tabella C della legge finanziaria di un importo pari a 25 miliardi annui, con copertura a carico del fondo speciale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2001, utilizzando l'accantonamento del Tesoro. In relazione agli emendamenti trasmessi, dichiara di non avere rilievi sull'emendamento 2.102 ed esprime avviso contrario sul secondo periodo dell'emendamento 5.100.

Il senatore AZZOLLINI esprime perplessità sulla proposta del Tesoro in relazione alla clausola di copertura, sottolineando che l'utilizzazione del

fondo speciale della finanziaria per il 2001 non ancora approvata rappresenta una anomala forma di copertura a valere su risorse incerte e suscettibili di diversa destinazione.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2, comma 3, lettera *i*), siano soppresse le parole «agli emolumenti»; all'articolo 5, comma 3, siano inserite dopo le parole «settore di impiego» le altre «e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6»; che all'articolo 7, comma 3, siano soppresse le parole «per il primo triennio» e che il comma 4 dell'articolo 11 sia riformulato incrementando lo stanziamento iscritto nella tabella C della legge finanziaria di 25 miliardi annui a decorrere dal 2001, con copertura a valere sul fondo speciale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2001, utilizzando l'accantonamento del Tesoro. In relazione agli emendamenti trasmessi esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sul secondo periodo dell'emendamento 5.100 per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4755) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta del testo del disegno di legge in materia di investimenti nelle imprese marittime, approvato dalla 8ª Commissione, sul quale non si hanno osservazioni da formulare.

Sono stati trasmessi altresì gli emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 2.101, 2.2, 2.3, 3.100, 3.104, 3.0.100, 4.0.100, 4.0.4, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102 e 5.0.103 che comportano maggiori oneri. Riguardo all'emendamento 3.101, connesso all'emendamento 3.105, occorre verificare se l'autorizzazione di spesa utilizzata per la copertura presenti le medesime caratteristiche, in termini di durata dei limiti di impegno e di sussistenza delle necessarie risorse. In relazione all'emendamento 4.0.102, occorre verificare se si tratti di una mera destinazione alternativa di risorse. Riguardo all'emendamento 5.101 (nuovo testo), occorre valutare l'opportunità di una riformulazione mediante imputazione al nuovo fondo speciale 2001-2003.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore nella valutazione degli emendamenti 2.101, 2.2, 2.3, 3.100, 3.104, 3.0.100, 4.0.100, 4.0.4, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102 e 5.0.103. Con riferimento poi all'emendamento 3.101, osserva che l'autorizzazione di spesa utilizzata per la copertura non assicura le risorse necessarie, tenuto conto della durata dei limiti di impegno ivi richiamati, mentre sull'emendamento 4.0.102 dichiara di non avere osservazioni da formulare. Quanto infine all'emendamento

5.101 (nuovo testo), osserva che la nuova formulazione sembra superare i rilievi circa l'intervento su materia demandata alla contrattazione collettiva.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 2.101, 2.2, 2.3, 3.100, 3.104, 3.0.100, 3.101, 3.105, 4.0.100, 4.0.4, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102 e 5.0.103 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riguardo all'emendamento 5.101 (nuovo testo), segnala l'opportunità di una riformulazione mediante imputazione al nuovo fondo speciale 2001-2003.

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Parere alla 13^a Commissione su emendamento. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta di un ulteriore emendamento al disegno di legge relativo alla repressione dell'abusivismo edilizio. Per quanto di competenza, segnala che l'accantonamento utilizzato per la copertura non presenta le necessarie disponibilità.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 9.0.2.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'accesso

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

La seduta inizia alle ore 15.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, informa che nel corso della registrazione del programma n. 4426 gli accedenti, agendo nell'ambito dell'autonomia loro attribuita dalla legge, hanno fatto riferimento a persone specifiche, attribuendo loro comportamenti di vario genere, che potrebbero integrare illeciti. Ritiene che tali affermazioni rientrino nella responsabilità propria di ciascun accedente per i contenuti del programma; è comunque opportuno che la registrazione del programma, prima della sua trasmissione, sia vista dai colleghi della Sottocommissione, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 6, terzo e sesto comma, del vigente regolamento per l'Accesso.

(La Sottocommissione prende visione della registrazione).

Intervengono il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS), il senatore Francesco PONTONE (AN), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIONE (D-U), ed il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*.

La Sottocommissione conviene quindi di demandare al Presidente lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, si riserva di informare la Sottocommissione degli ulteriori sviluppi della questione emersa a seguito delle sue comunicazioni, nonché, ove le circostanze lo richiedano, di sottoporla formalmente alla Sottocommissione stessa.

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVISO

Il secondo punto all'ordine del giorno non è stato trattato.